ANTICHITÁ TOSCANE

E IN PARTICOLARE

DELLA

CITTÁ E CONTEA DI CHIUSI

NEI SECOLI DI MEZZO

Riunite, e Ordinate

DA

PIETRO PAVOLO PIZZETTI

PRETE E DOTTOR TEOLOGO

LIBRO SECONDO

DELLA PARTE PRIMA.

DEDICATA

ALL' ILLUSTRISS. E CHIARISS. SIG. MARCHESE

GIUSEPPE RICCARDI

CIAMBERLANO DI SUA CESAREA MAESTA' ec.

IN SIENA 1781.

PER FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBBLICO

Con Licenze de' Superiori.

PREFAZIONE.

IN questo secondo libro ho fatto ogni sforzo di porre nel suo vero punto di vista il Governo dei Rè Carolingi, e le loro leggi. Carlo Magno divenuto Signore sopra varj popoli di diversa legge, e costumi con nuove leggi coerenti allo stato di Monarchia ereditaria rese uniforme il sistema del Governo, e la legislazione. Rilasciò alle diverse Nazioni alcune poche leggi particolari, che provenienti da usi antichi erano divenute connaturali ai loro costumi; tali sono le leggi della successione, dei contratti, delle formule degli atti, e consimili, che non influivano cosa alcuna contro la successione ereditaria nella sua stirpe stabilita; queste leggi furono da lui ristrette in brevissimi compendj.

Ma, o non ebbe pensiero, o più tosto non ebbe tempo di dare un'or-

dinata disposizione al nuovo Codice. Baluzio raccolse tutte queste leggi, cognite sotto nome di *Capitolari*; egli s'è contentato di non dare altro ordine alla sua raccolta se non quella del tempo, in cui furono publicate; Muratori da un Manuscritto antico Modenese publicò il medesimo Codice, ma questo è molto più mancante delle leggi Carolinghe del primo, ed è stato publicato, come fu trovato senza ricevere un'ordine. Ludovico Pio conobbe la necessità di compilare un Codice della legislazione vegliante, ne comise l'incarico all'Abbate Ansegiso, ma ancor'egli non riuscì nell'ordine e metodo; può dunque dirsi che il Codice Carolingo non ha ancora ricevuta una disposizione regolata.

A tutto ciò deve aggiungnersi la difficoltà di bene intender le leggi, avendo il latino di questi tempi un significato proprio, e talvolta non uniforme al significato della buona parola latina; un'altro ostacolo s'incontra nell'intelligenza di queste leggi, ed è appunto la precisione, e brevi-

brevità, colla quale sono state stese nel publicarle ai popoli, che parlando un latino quantunque corrotto ne intendevano la forza, e lo spirito. Molte leggi suppongano, e talora rammentano le istruzioni particolari date ai Conti, che avendo per oggetto l'esecuzione della legge, che ai medesimi spettava, non era necessario o che si rendessero publiche al popolo, o che non publicate nell' assemblee si sono perdute.

Queste difficoltà non possono superarsi se non con molta pratica di questa lingua, attenzione e fatica. Da ciò credo io addivenuto che alcuni Autori ancora celebri, o non hanno bene inteso il sistema Carolingo, o l'hanno disprezzato, e posto nel più orrido aspetto. Fra i primi parmi doversi riporre Montesquieu, quest' uomo celebre corse l'impegno di dare un'origine alle leggi Feudali, che volle ripetere dai tempi barbari, e dai Carolingi; la sua opera per questa parte è uno sforzo del suo nobile ingegno, nondimeno, io mi son trovato costretto non solo abbando-

nare questo sistema, ma in verità a dimostrarlo ancora contrario alle leggi medesime, e al loro spirito; lo stesso ho dovuto fare di alcune opinioni del celebre Muratori.

Fra quelli che disprezzano tutte le cose del Medio Evo deve contarsi l'Autore *dei Principj della Legislazione*. Carlo Magno piantò per base della sua legislazione i principj della legislazione Cristiana, che non son'altro che verità rivelate in tre parole, che la ragione acquista con lunga esperienza, e raziocinio. Questo Autore al contrario volendo far creder veri i suoi principj, vuol'esclusi dai pricipj legislarivi = *i rapporti fra l'esser supremo, e le creature, che sono diversissimi da quelli, che determinano la Società* = (a). Noi bene intendiamo che le leggi, che riguardano il culto esterno dell'Altissimo, possino separarsi in diverso Codice, ma neghiamo costantemente che si possa formare una legislazione senza ammettere per principio fondamentale i doveri della Creatura verso il Creatore,

(a) Introduz. pag. 20

tore, e rivolto uno dei tre principj Cristiani non può sussistere una legislazione senza contraddizioni manifeste; ci basta aver' annunziato quest' errore, senza darci pensiero di provarlo, come potremmo, per difesa della legislazione Carolinga.

Il medesimo Autore ci fa sapere = *che i principj delle leggi derivano, com' ogn' altro nostro sapere dall' esperienza, ma i fatti, e le sperienze necessarie per servir di guida al Legislatore, non possono somministrarcisi dalla Storia, e dall' esempio della successiva condotta dell' uman genere* (a). Niuno Autore, per quanto io so, ha parlato così direttamente in contrario alla ragione, al buon senso. La Storia è un quadro della virtù, e del vizio, del bene, e del male; il resultato d' una voce comune, d' un principio generale, constabilito dall' esperienza di tutti gli uomini, o almeno degli uomini più illuminati, che sebbene vivuti in diversi tempi, in varj luoghi si sono uniformati in un principio universa- a 4 le,

(a) Introduzz. pag. 12.

le, in certe determinate leggi, si è detto fin'ora che questa è voce della natura, e questa voce che fassi sentir per mezzo della ragione resta constabilita dall'uniformità del sentimento, di cui siamo accertati dalla Storia.

Egli medesimo riconosce poi che „ i principj generali ricevano una „ modificazione dagli istituti loca- „ li" (a), o a parlar con più chiarezza la massima parte delle leggi politiche, e ancor delle criminali è necessario che sieno adattate al luogo, al sito, al carattere della nazione, alla diversa costituzione degli stati, e solo in esse quasi copertamente domina il principio generale, come nelle radici la virtù nutritiva che s' espande poi nel ramo dell' Albero; or tutto ciò suppone una perfetta cognizione della Storia patria, e delle antiche leggi, come quelle, che non son'altro che il resultato dell' esperienza; ma quando averemo a parlare delle leggi statutarie non ci mancherà tempo di trattar con più chiarezza que-

(a) Iv. pag. 19.

questo argomento. In questo libro ci siamo contentati di dare una semplice riprova che l'antiche leggi Caroline trovate utili, e necessarie per lunga esperienza si son conservate nei medesimi Municipali Statuti.

Un' Autore dunque, che ha posto per principio non potersi rilevar cosa di buono dalla esperienza delle antiche leggi attestata dalla Storia, non pareva ch'egli mai dovesse far' uso della Storia legale, e dei tempi, ma al contrario ad ogni pagina dipinge le cose del medio Evo, e delle leggi nel più orrido aspetto; tutto ciò ci ha servito di motivo di far di lui menzione più come di Storico, che di Politico, e sovente abbiamo dimostrato, che le cose e ordinanze ch'egli stabilisce, e vorrebbe, la storia le dimostra in pratica in quei tempi medesimi, ch'egli disprezza.

Non per questo abbiamo avuto mai pensiero voler derogato al merito di questo Autore, poichè c'è ben noto il detto di Varrone = *neque in bona segete nullum est spicum nequam, neque in mala non aliquod bonum.*

SOM-

SOMMARIO

CA-

CAPO TERZO.

CAPO QUARTO.

CAPO QUINTO.

CAPO SESTO.

CAPO SETTIMO.

CAPO OTTAVO.

CAPO NONO.

CAPO DECIMO.

me.

CAPO DECIMOTERZO.

LI.

LIBRO SECONDO
DELLE ANTICHITÀ TOSCANE
E IN PARTICOLARE DELLA
CITTÀ E CONTEA DI CHIUSI

CAPO PRIMO.

Passaggio del Regno Longobardo sotto Carlo Magno; titoli devuti a questo Monarca; Opinioni dei Politici intorno ai principj della legislazione, e fondamento, e carattere della legislazione di Carlo Magno. Opinioni diverse sulla legge fondamentale dell elezione dei Rè presso gli antichi Franchi; successione elettiva sotto i Merovingi, Ereditaria sotto i Carolingi. Conseguenza della medesima.

Passaggio dell' Italia sotto i Francesi.

PAssa il Regno Longobardo sotto il dominio dei Franchi, e questa rivoluzione presenta un nuovo aspetto di cose; si promulgano nuove leggi, migliorano i costumi, cresce la popolazione, si promuovono le scienze con più regolati sistemi, diminuisce la barbarie, e pare veramente che tutto sia

preparato per dare ai Popoli ancor venturi secoli felici; questa speranza svanisce dopo un secolo, nondimeno i semi gettati sotto i Carolingi non furono d'infelice frutto nei tempi successivi; le leggi passarono negli statuti, e può dirsi che in buona parte ancor si conservino; questi tempi, e le cose loro non son tanto lontani dalle cose nostre, quanto vorrebbe un'apparenza fallace, e la debol memoria dei fatti.

Titoli dovuti a Carlo Magno.

Le gesta di Carlo Magno sono state nella considerazione d'infiniti Scrittori; quella porzione, nella quale entra a parte il valor delle sue milizie è stato per molti l'ordinario soggetto delle sue lodi; altri hanno ristretto il suo nobile in pochi versi; altri esaminando il sistema del suo Governo lo anno reso un'impotente Monarca; taluno lo magnificò per la sua liberalità, e nel tempo istesso ci presenta dei tratti di avaro, e di usurpator dell'altrui; se li accorda un titolo di Difensor della Chiesa, e se li nega la massima parte di ciò, che seco porta questo bel nome; un Monarca, che al comun giudizio degli scrittori è in linea d'eguaglianza, se non di superiorità con tutti i Regnanti che lo precederono, che và innanzi di lunga mano a tutti i suoi successori, meritava un esame profondo delle sue azzioni, un genio erudito, e pensante, e non un mediocre Scrittore. Nondimeno è molto facile a rilevare competersi a questo Monarca a buona ragione il titolo di Difensor della Religione, di saggio legislatore, e di Conquistato-

statore fortunato; tre pregj, che si possano desiderare, ma non ritrovare egualmente in qualunque altro regnante.

Conquistata l' Italia non v' ha dubio che il pensiero di Carlo non si rivolgesse a sistemar gli affari, dar nuovi ordini di governo, e nuove leggi; nondimeno ci si dice, *che il Re Carlo senza punto alterare il sistema del Governo, ne abolirvi le leggi stabilite, prese egli il titolo di Re dei Longobardi, che aggiunse a quello, che portava di Rè dei Franchi, così che le cose d' Italia camminarono da quì avanti, non altrimenti che se morto Desiderio si fosse portato sul Trono un Successore della stessa Nazione*. (a) Certamente che il nuovo Conquistatore non si servì cogl' Italiani di quel dritto publico praticato allora dai barbari di ridurre il conquistato Popolo in fervitù, egli su Re perchè i Grandi Longobardi lo invitarono, lo elessero; ne subito variò il Governo politico, perchè al dir dell' Anonimo (b) = *dispsuit quantum potuit pro tempore tali* =, ma il pretendere che tutto stasse fermo, e leggi, e governo, e assomigliare il nuovo Re ai Rè della Republica Longobarda è contrario affatto all' istoria; non mi si richieda una prova in confuso, la darò nell' esame de fatti a parte a parte, e comincierò dalla legislazione nella quale, quasi in chiaro specchio, compariscano i vizj, e le virtù d'un Regnante.

Gran pensiero si son dati i Politici per adde-

(a) *Rivoluz. d' Ital. lib. 8. cap. 5.*
(b) *Anonym.Vit. Carol. M. lib. 1. v. 151.*

Opinioni dei Politici su gli Elementi della legislazione.

addestrare 'i Principi nell' arte di governare i Popoli; allorchè la Grecia ebbe qualche lume delle scienze, non fu trascurata questa parte; è tornata a rinascere col rinascer delle medesime. Il tempo intermedio dopo la venuta dei Barbari si considera dalla massima parte di questi Autori come ricoperto da una gran caligine d'ignoranza; le leggi sono una raccolta di disordini, tutto è contro giustizia, tutto è figura Gotica, tutto è barbaro. Questo per se stesso utile genio è così penetrato nelle classi di tutti gli Uomini, che pare che ciascuno riscaldata la fantasia presieda alla testa degli affari d'uno stato; il pubblico foglietto vuol la parte di questo impero; il progettista or comparisce Generale, or Economo, or prescrive regole per rendere giustizia ai Popoli; vi è chi contentasi d'un' impero verbale; il seggio di questi Rè è la scranna d'una bottega, i sudditi una turba di oziosi. Non entro a squarciare il velo del futuro, ma, se è facile indovinare che tutto ciò sia per servire un giorno di materia per formare il carattere ai presenti viventi, è molto difficile il determinare, se sarà questo di grandi Uomini scientifici, o che poco abbino presente la Providenza, o di gran saggi, o di molti imprudenti.

Nel tempo, che costoro si confondono in varj discorsi, e niente ripensano a quel = *nobis Deus hæc otia fecit* =, altri Uomini di lettere contrastano fra loro per trovare gli elementi onde ripetere una buona legislazione.

Uno

Uno dei più accreditati stabilisce che „ *l'impero del clima è il maggiore di tutti gl' Imperj* „ (a), „ il clima è la chiave del Santuario, il peroio, su cui raggirasi il Mondo economiro, la ragione universale nell' ordine morale, e politico, è il germe fecondo del gius delle Nazioni, dei principj particolari della forma dei Governi, del gius politico generale, delle leggi, dell' educazione, dei castighi, delle imposizioni, in una parola delle leggi civili, e criminali, della religione, e delle economiche ". Ecco in ristretto il pensar serio di Montesquieu secondo l' esame di Grosleio; (b) le conseguenze di questo sistema sono „ che non sempre la legge di natura può servir di base alla legislazione, (c), che per quanto sien belle le massime della Religione non possono aver questo merito." Ci ridiamo degli Astrologi, ch' esaminando quegli astri, che non conoscano, ne deducono certo loro influsso che forza il nostro operare. Non è un'astrologia questa legge del clima? Vengano i Barbari nel dolce clima d'Italia, e furono a dispetto del clima sempre Barbari, finchè la Cristiana Religione non dette moto alla conversione de'loro costumi.

Fondata questa sopra verità eterne esercita il suo impero sopra le sregolate passioni; ancora nei tempi eroici della Grecia i Greci, e gli antichi Romani abitatori di un dolce clima

 non

(a) *Espr. lib. 1. chap. 19.*
(b) *Groslej. dell' Influenz. delle legg.*
(c) *Espr. liv. 26. chap. 3. liv. 5. chap. 9.*

non erano men barbari dei Popoli del Nord, e si sa pure che la religione benchè superstiziosa, e falsa introdusse la civiltà, le Scienze, e la legislazione più regolata = *I misteri*, diceva Cicerone (a), *furono quelli che ci anno tratti da una vita barbara, e feroce menata dai nostri maggiori; e questo è il maggior bene che alla Città di Atene siam debitori Da lei abbiamo imparato non solamente a vivere con gioja, ma ancora a morir con tranquillità per la speranza di una futura felicità* =, lo che prima di lui aveva detto Isocrate (b).

Rigettate in separata parte le leggi e i doveri dell'uomo verso l'Ente Supremo, un Contratto di società sia la base d'una legislazione, e troverete vero il detto = *nulla fine religione probanda sapientia* = (c). Si può leggere in altri che danno principj di legislazione la descrizione del Globo, e degli Esseri fisici, vi si può leggere „ i strati delle terre, „ di pietre, i vulcani, acqua, fuoco, stagioni, sole, climi, aria, nuvole, materie, „ mare, fiumi, monti, terra vegetabile un „ continuo nascer, un perir continuo di esseri; e fra questi un'Uomo organizzato, con „ intelletto, memoria, ragione, forza motrice, „ con amor del piacere, e della fuga del dolore. Dopo ciò vi si porrà sotto l'occhio „ l'influsso di questi esseri fisici sulle potenze „ dell'Uomo, e particolarmente di quelli che „ più

(a) *De Legib. lib.* 2. *n.* 19.
(b) *In Panegyric*
(c) *Lact* [illegible] 1. *cap.* 1.

„ più da vicino lo circondano, l'aria che re-
„ spirasi or secca, or paludosa, or carica di
„ umori, o di vapori minerali, la materia
„ ignea, gli alimenti, i vegetabili, tutto ciò
„ lo circonda, e tutto agisce sopra di lui, co-
„ me al contrario egli agisce sopra loro; acquista
„ così infinite relazioni, e da questi rapporti
„ nascono le sue leggi " (a).

Intanto questa bell'opra dell'Ente Supremo sebbene abbia innegabili rapporti al medesimo, per i quali nascano le prime sue leggi, non devono aver questo luogo nei principj della legislazione (b), come se questa legislazione non possa metter l'uomo in contraddizione colle leggi del Creatore.

Vi si dirà poi che circoscritto l'Uomo nella sola circonferenza degli Esseri fisici del Globo per breve tempo, ha per destino = il regnar su questo globo = (c). E' destinato = alla felicità =, che nel globo terrestre = *è uno stato di sensazioni piacevoli* = (d) onde per natura è necessitato a cercare il piacere, e sfuggire il dolore, due gran leggi, e regola di sua condotta, alle quali dee obedire (e). Non oltrapassando queste leggi i confini del Globo terrestre, conforme infinite son le relazioni, e gli oggetti, infinite saranno ancora le obligazioni dell'Uomo.

Se parlasi di conservazione del suo indivi-

(a) *Princip di legislaz. lib. 1. cap. 1. 2. 3. 4. 5.*
(b) *Ib Prefaz.*
(c) *Lib. 1. cap. 8.*
(d) *Lib. 10. cap. 1.*
(e) *Lib. 1. cap. 6.*

„ duo = dee dar nel cibo la preferenza a
„ quelle cose che allettano il suo gusto, e
„ toccano i suoi organi nella maniera piu pia-
„ cevole = ; la cultura delle arti non neces-
„ sarie, ma di solo piacere è prescritta dalle
„ leggi naturali, ed è per noi un dovere = (a).
„ Se trattasi di conservar la specie = colla
„ legge sensibile del piacere la Natura mani-
„ festa l'ordine per la propagazione, e l at-
„ trattiva potente d'un sesso verso l'altra *for-*
„ *za* gli animali ad obedire a questa leg-
„ ge = (b); tali sono le conseguenze di que-
ste due leggi, quando son male intese, e peg-
gio applicate.

Questo sistema però non è nuovo; son'or quindici secoli, che spiegollo Firmiano a Costantino = *nihil sapiunt nisi terram, bonaque, & mala solius corporis sensu, & voluptate perpendunt; hujus arbitrio & religionem ponderant, sic totius vitæ acta disponunt* = (c), e ne dimostrò le conseguenze, frodi, rapine, insidie spergiuri, il far d'ogn'erba un fascio, come vi detta il piacere, e vi strascina il dolore; svanisce la virtù, la giustizia, e lo stesso Trono non può dirsi sicuro. Quel vortice, in cui si è trovato il genere umano, e dove ancor ritrovasi buona parte non ebbe altrove origine che dalla mala intelligenza di queste inclinazioni, e l'abuso delle medesime nell'applicazione agli oggetti.

„ = Mi-

(a) *Lib. 1. cap. 6.*
(b) *Lib. 1. cap. 7.*
(c) *Copl. Lact. Istit. lib. 6. cap. 1.*

„ = Mirabil cosa; disse altrove Montes-
„ quieu, (a), la Religiona Cristiana, che non
„ sembra aver per oggetto che la felicità dell'
„ altra vita, fa ancora la felicità della pre-
„ sente =. Questa religione, riprende un al-
„ tro (b), annuaziata, come lo merita esse-
„ re ad Uomini che ne avessero inteso lo
„ spirito, e che l'avessero trascelta per rego-
„ la di lor condotta, gli averebbe posti in
„ mano dei legislatori, come una truppa eser-
„ citata, la quale per avansarsi, per retrocede-
„ re, e per fermarsi non altro attende che il
„ segno del comandamento =.

Carattere della legislazione di Carlo M.

Io non son quì per stabilir la verità di queste proposzioni, ma per dare un cenno quanto sieno poco ragionevoli le censure di coloro, che ne redarguiscono i piú religiosi legislatori. Carlo Magno, che aveva conosciuto per lunga esperienza, che quanto più si espandevono le verità della religione, tanto più si spogliavano i suoi sudditi della barbarie, fu uno di quelli, e forse più che altri che pose per base, e fondamento delle sue leggi le massime della Religione Cristiana, di maniera che per ogni parte spicca questo spirito religioso, che forma il carattere della di lui legislazione; non esistevano questi valenti Maestri ai suoi tempi; molto in vero si deferiva alla divina Providenza, nondimeno vedremo che gli ordini, e le provisioni di questo Principe fecero la felicità dei Popoli, che furono da lui governati.

(a) *Liv. 28. ch. 3.*
(b) *Gouslef. loc. cit.*

Opinioni diverse su la legge fundamentale dell' alezzione dei Rè.

La prima cōosiderazione, che si presenta alla mente nel sistema del Governo, e legislazione di Carlo Magno è la legge della successione nel regno. E' comune opinione che i primi Governi fossero monarchici; e di fatto l' idea, che porta l' origine cognita del Mondo proveniente da un solo contribuisce a darci la verisimiglianza d' un Re in un Padre comune, o io un Padre di famiglia; ma se si esamina le società di più famiglie riunite, nasce più tosto l' idea d' una Repubblica; questa Repubblica fu da noi dimostrata negli antichi Galli Senooi, nei Germani, e Loogobardi; vi vorrebbe poco dimostrarla ancora in altri aotichissimi Popoli. Emor Re di Sichem noo accetta le proposizioni dei figliuoli di Giacobbe, se noo prima proposte, e approvate dall' Assemblea del Popolo = *assensique sunt omnes* = (a) Dionigi di Alicarnasso (b) Diodoro di Sicilia (c) ci confermano la stessa verità per i Rè dell' Asia; l' Attica ebbe i suoi Rè, ma la loro volontà non era la regola dei sudditi (d), non ricercano il Rè, se non in uo comune pericolo (e). I Popoli avevano uo' Assemblea dei principali della Nazione nella Grecia, e in questa aveva il Rè il solo dritto di proporre le cose da farsi (f); Aristotile restringe l' autorità del Rè al privilegio

(a) *Genes. 34. v. 20.*
(b) *Dionis. Alic. lib. 5.*
(c) *Diodor. lib. 1. cap. 3.*
(d) *Plutarc. in These.*
(e) *Thucidid lib. 2.*
(f) *Aristotel. in Moral. lib. 3. cap. 5. 14. & 15.*

gio di dire il primo il suo parere, ascoltare i lamenti dei sudditi, decider le cause e sopra ogni altro esser il General delle truppe in tempo di guerra. Strabone vi aggiungne che aveva la presidenza ai sagrifizj (a). Sebbene sembri esser stato il regno ereditario, il vero si è che tutti gli antichi Rè furono elettivi. Gelanore in Argo era un discendente degli Inachidi, che per lungo tratto aveano posseduto questo regno; l'Assemblea del Popolo lo rigettò in competenza di Danao, che dall'Egitto trasportò a questa parte una Colonia (b). Si vuole la Germania popolata dai Sciti, e dai Tartari; e perchè non dalla barbara vicina Grecia? Non ha ella lo stesso governo, le medesime deità, e la stessa lingua orientale?

Successione al Regno elettiva sotto i Merovingi

I Franchi nazione Germana invadono le Gallie; la loro unione ha per fine la preda, la gloria, e un miglior soggiorno; questo fine porta seco la divisione del conquistato da ripartirsi in tutti; come si divisero le terre, così in tutti si divise la suprema autorità nella forma del Governo che fu aristocratico, lasciando la Plebe operar tutto agli ottimati, sotto i quali, o era serva, o in protezzione.

Nondimeno gli Autori Francesi hanno fatto fra loro un lungo contrasto questionando, se al tempo dei Merovingi fosse il regno ereditario, o elettivo. Du-Tillet, Fauchet, Bingam, il P. Daniele, Foncemagne stanno per la successione ereditaria; Du-Halliant, Hotman, Larrel

(a) Strab. lib. 1. & lib. 14.
(b) Pausan. lib. 2. cap. 16.

rei la vogliono elettiva; l' Abbate Tuilliers; e M. Vertot la pretendono elettiva, ma sanno osservare un' uso antico che la scelta dovesse sempre cadere sopra uno della Reale Famiglia (a). Quest' uso però non è altro che la forza del rispetto, e dell' aderenze, come noi osservammo nei Longobardi esaminandone l' intiero politico sistema, e non portando alcune poche autorità, come fanno questi dotti Autori. Quasi ad ogni pagina stabilisce Montesquieu „ che i Franchi sono usciti dalla Ger„ mania, che quello, che dice Cesare, e Ta„ cito, è la vera origine della Storia dei Rè „ Franchi.... son eglino discesi dalla Germa„ nia, dei quali dice Tacito che alla scel„ ta dei loro Rè si determinano dalla Nobil„ tà, e alla scelta dei lor Condottieri dal va„ lore; ecco qua i Rè della prima stirpe dei „ Franchi, e il Maggiorduomo di Palazzo, „ i primi sono ereditarj, i secondi elettivi " (b); ecco qua dico io un buon raziocinio con una falsa, e contradittoria conseguenza; Tacito dice che l' uno, e l' altro si eleggano = *ex nobilitate Reges, ex virtute Duces eligunt* = ; il Presidente dice lo stesso, e Montesquieu dice che non è più vero.

Intanto la storia di quel Regno altro non ci presenta che una Repubblica con un Capo che chiamano Re; questo si elegge, e qualche volta si depone come piace al Parlamento;

(a) *Mem. dell' Accadem. des Iscript. Tom. 6. pag.* 465. 514. *Tom. 9. pag.* 440. *Tom. 12. p.* 142 760. 182. 206. *Tom. 15. pag.* 264.

(b) *Espr. liv. 31. chap. 4. & 16. liv. 30. ch.* 2. 3. 4. 7.

to; a Clotario, o Lotario III. si elegge successore Teodorico III., dopo tre mesi non piace più, si depone, e si elegge Ilderico II (a); l'anno dopo 671. questo Re non piace ai Popoli dell'Austrasia, e si eleggono costoro Dagoberto II. richiamato dall'Irlanda (b). Nel 674. torna a piacere Teoderico III., si leva dal Monastero, ove si riserrò allorchè si depose, e si pone sul Trono; (c) nel 715 muore Dagoberto III. lasciando Teodorico suo figliuolo, i Francesi non lo curano, e sollevano al Trono Childerico II. (d).

Il P. Sirmondo è stato il primo a scoprire che dall'anno 737. al 744., o secondo altri al 742. fu interregno; (e) ma di quest'interregni ve n'erano in tutte l'elezioni; questi erano tempi di confusione, il regno diveniva un'anarchia, e seguivano in tal tempo le maggiori ladronerie; i Grandi benemeriti del defonto Re divenivano l'oggetto dell'odio del Popolo, e dei Grandi, ch'erano stati oppressi; non sò il perchè gli Autori Francesi non abbiano osservata la legge di Clotario, che parla appunto di quest'interregni; quì si stabilisce che i Vassalli, che avevano perduto nel tempo di tal confusione i loro Benefizj, fossero restituiti al possesso = *Et quæ unus de Fidelibus interregno faciente, visus est perdidisse*, gene-

(a) *Gest. Reg. Franc. Tom. 2. pag. 569. Vit. S. Leodegar. cap. 3.*
(b) *Vit. S. Vilfridi Tom. 3. p.* 601.
(c) *Chronic. S. Benign.*
(d) *Fredegar. Continuat.*
(e) *Sirmond. Concil. Gallic. Tom. 1. pag.* 621. *in* Not.

generaliter de rebus sibi juste debitis præripi-mus revestiri = (a).

Nel tempo che si eleggeva il Re dalla dieta si eleggevano ancora i soggetti alle più conspicue cariche; dopo la strage della Regina Bunechilde Varnacario fu il primo Maggiorduomo eletto a vita; dopo la morte di costui Clotario II. „ patteggiò con i Grandi, „ che mai averebbero loro eletto il Maggiorduo- „ mo „ (1). Nella minorennità di Luigi II. Si tornò ad eleggere Grimoaldo trucidato l'anno 655. Erchinoaldo morto l'anno 659. A cui successe il celebre Ebroino; nel tempo che i Popoli dell' Austrasia non vollero eleggere Childerico II., ma Dagoberto I, Ebroino fu deposto; uscito di carcere uccide Laudesio figlio di Erchinoaldo, e riprende il suo posto di Maggiorduomo, e pretende forzar gli Austrasiani a obbedir a Teodorico III., ma costoro alla morte di Dagoberto II. loro Re eleggono loro Duchi Martino, e Pepino cugini germani, il secondo figlio di Ansegiso, e Padre di Carlo Martello; questa è tutta forza di discordia nell elezione del Re; i Duchi non prendono come Dagoberto il nome di Re, ma ne hanno tutto il potere sopra l'Austrasia; si vuole usar la forza per opprimerli, e Pepino in una sola battaglia s'impadronisce di tutto il regno l'anno 687. Così l'elezione degli Austra-

(a) *Concil. Paris c.* 17. *ap. Balut. Tom.* 1. *pag.* 22

(1) *Fredegar. ad an.* 613. & 626. *cap.* 45. & 54 = *Cum Proceribus, & Leudibus se numquam velle Majoremdomus eligere transegit* = .

Austrasiani prevalse ai Neustrasiani per il valore di questo Duca.

Sotto lui Ludovico III. Childeberto III., e Dagoberto III. erano vani nomi, che dava a questi soggetti = *illis quidem nomina Regum imponens, ipse totius regni habens privilegium* = (a). L'anno 715. piacque ai Francesi dare il regno a Childerico II., e gli Austrasiani non concorrono nell'elezione, e si eleggono per Duca Carlo Martello; si combatte, e in tre battaglie è disfatto il Re dei Francesi, e gli Austrasiani eleggono Clotario IV., il fine fu che Carlo Martello subentrò nella potestà del Padre, così nel 720. fece eleggere Teodorico IV. rigettato da Francesi nel 715. Muore questo Re nel 737; e tutta la Monarchia elegge per Duchi Carlomanno, e Pepino figlio di Carlo Martello, come appunto nella storia Longobarda, dove ora la Nazione elegge un Re, ora due Duchi, e or trentacinque; dopo cinque anni Pepino, e Carlomanno danno il nome di Re a Childerico III., che non avendo altro che un vano titolo, l'Assemblea degli stati nel 752. lo depose, ed elesse per Rè di comun consenso Pepino = *quo tempore una cum consilio & consensu omnium Francorum Pepinus sublimatur in Regno* (b) =; Alcuni Autori posteriori al fatto dicono essere stato consultato il S. Pontefice Zaccheria, alcuni moderni la credono una favoletta. Voltaire vuol che „ questo avveni„ mento non sia altro che un tessuto d'ingiu„ sti-

(a) *Annal. Metens. an.* 695.
(b) *Fredegar. in Chron.*

„ ſtizia, di rapina, e di furberie, e che Pa„ pa Stefano III. deponeſſe il Re Childerico (a) " ma l'aſſemblea paſsò all'elezione nel primo di Marzo (b), e Stefano III. non fu Papa, ſe non il dì 14 del medeſimo meſe (c) ma, o i Papi aveſſero che fare, o nò in queſti fatti, il vero ſi è che il regno di Francia era una Repubblica, dove la ſuprema autorità riſedeva nell'aſſemblea degli ſtati, di cui era il Re il membro principale; quando dunque ſi eleſſe Pepino per unanime conſenſo paſsò il regno nella ſua perſona ſecondo la legge fondamentale. Quel Voltaire medeſimo che non parla mai di queſti Rè, ſe non col nome di tiranni, e di uſurpatori „ il ſuffra„ gio, diſſe, di tutto un Popolo è il primo „ di tutti dritti " (d).

Succeſſione al Regno ereditaria ſotto i Carolingi.

Un'altra queſtione ſi agita dagli Autori Franceſi, ſe ſotto i Carolingi la ſucceſſione al regno foſſe ereditaria, o elettiva; il P. Daniele la vuole elettiva, M. Vertot pretende che non ſi variaſſe l'antico ſiſtema fino all'anno 1032, in cui fu iſtituita la preſente Primogenitura agnatizia: Monteſquieu „ la „ ſucceſſione, dice, fu elettiva, perchè il Po„ polo ſempre ſcelſe, fu ereditaria perchè ſem„ pre ſcelſe dell'iſteſſa famiglia " (e) ma ſe il dritto d'eleggere riſiede nel Popolo, e neſſun dritto compete ai figli del morto Re, ſarà

(a) *Eſſ. chap. 13. pag. 7.*
(b) *Bouquet. Tom V. Prefat. p. 2.*
(c) *Anaſt. Vit. Steph. III.*
(d) *Eſſ. chap. 16. pag. 30.*
(e) *Liv. 31. ch. 16.*

rà sempre elettiva, benchè l'elezione in fatto cada sempre nella stessa famiglia; elettiva, e ereditaria implicano in un tempo medesimo contradizione. Pepino dopo essere stato eletto Re non altro pensò che assicurare il regno nella sua famiglia. Nella venuta di Stefano III. in Francia fecesi di nuovo consagrar Re da questo Pontefice; in tale occasione è molto credibile che l'assemblea degli stati conferisse il regno alla sua famiglia; certamente in tal maniera è distesò il decreto di questa seconda elezione = *Ut numquam de alterius lumbis in evo præsumerent eligere sed ex ipsorum* =. A questo consenso dei popoli si deve aggiugnere il dritto, che acquistò questa famiglia nell' avere accresciuto il regno dell' Aquitania, della Borgogna, Gozia, Catalogna, Provenza, Sassonia, Svevia, Baviera, e finalmente dell' Italia coll' impero di Occidente.

Ma relativamente alla Italia cessa ogni disputa; fu questa riguardata da Carlo Magno, come un regno distinto dal regno di Francia, portandone separatamente il titolo, e credendolo di sua proprietà per due giu'i titoli, e di conquista, e di libera soggezione dei popoli, due titoli, che accennò l'Anonimo.

nam proximus omnes
Tradiderunt Carolo sese concorditer Urbes,
Ejusque Regni, quod jam sibi jure subactum
Disposuit quantum potuit pro tempore talis = (a).

 Dopo

(a) *Vit. Car. M. an.* 774.

Dopo la morte di Bernardo Re fu considerata l'Italia come una parte dell'Imperio, e cedevasi col titolo a chi era Imperatore.

Or tutte queste ragioni ci dimostrano che sotto i Carolingi il regno fu ereditario, e come tale lo considerò Carlo Magno nella legge della successione = *sicut omnibus notum esse, & neminem vestrum latere credimus, quomodo nos divina Clementia cujus nutu ad occasum tendentia sæcula per successiones generationum reparantur, tres nobis dando filios .... & hoc vobis notum fieri volumus quod eosdem per dei gratiam Regni a deo nobis concessi statuimus hæredes relinquere* = (a). Questa prima legge sulla successione dei regni dopo la venuta dei Barbari apertamente dimostra che Carlo riguardò la Monarchia come un patrimonio di sua famiglia; fece ancor menzione del dritto di conquista per quelle parti, che non erano del regno antico = *eo videlicet modo, ut sua ordinatione contentus juxta fines Regni sui*, quod ad alienigenas extenditur, *nitatur defendere* =.

Questa legge fu proposta nel Parlamento dell'anno 806., e pubblicata = *Ut ea quæ per filios nostros propter pacis concordiam statuimus, omnes consentire debeant* = (b); niuno si oppose, e così per comun consenso dei popoli divenne il regno ereditario.

Montesquieu, e gli altri autori, che anno creduto il regno elettivo son restati ingannati

(a) *Rer. Ital. Tom.* 2. *part.* 1.
(b) *Capitul.* 5. *an.* 806. *pag.* 3.

gannati dalla forma prescritta in questa legge per disegnare chi della famiglia dovea dichiararsi successore, poichè si determina dover' esser quello = *quem Populus eligere velit* = o come dice Ludovico = *quem Populus eligere velit, ipse succedat in Regni hereditate* =; ma che altro è ciò, se non dare una legge alla sua medesima eredità, e prescrivere una forma per includere un solo nel concorso di più? Ella cessa, allorchè un solo è il successore; si possiede il dritto al regno in virtù della Costituzione da quello, che dev' esser disegnato dal popolo; i Legali allorchè anno considerato simili prescritte forme, si son contentati di chiamarle accidentali, non che accordino agli Elettori alcuna autorità di conferire un dritto, ch era prima dovuto.

Carlo animò questa legge d' una verità, che rilevava dalle massime della Religione Cristiana; quel rivolger le armi, e raccoglier palme, quell' ammirazione dei popoli, l' unanime loro consenso nell' esaltare al soglio se, e la sua famiglia, il rispetto che esigeva la sua persona, l' obedienza prestata alle sue leggi furono considerati per segni manifesti della potestà che Iddio l' aveva concessa, poich' egli è certo che da lui solo questa deriva (a). Questa verità, che certi legislatori moderni chiamano adulazione dei Principi b), la pubblicò in tutte le sue leg-

(a) *Ad Roman. cap. 13. v. 1.*
(b) *Princip. de Legisl. lib. 6. cap. 1.*

gi, dove improntò il suo nome = *Carolus divina gratia rex* = (c).

Conseguenze della successione ereditaria.

Qui non occorre passar alla considerazione del vantaggio, e del massimo bene, che deriva da una legge, dove resti determinata una famiglia per governare i Popoli; basterà solamente rammentare l'elezioni dei primi Rè Francesi, o quelle dei Longobardi per vedere gli stati in una continua confusione, e guerre civili, faremo solamente osservare che questa diversità del secondo al primo stato, il passaggio d'una Repubblica in Monarchia per sua natura introduce un nuovo Governo. Molti autori anno avuto poco presente questa Costituzione primaria; non è un portento se hanno poi detto delle cose aeree, se si son fatte delle riflessioni politiche, dove non avevano luogo, e se hanno sfigurati i fatti per accomodarli ai loro pensieri. Questa primaria legge ebbe in se stessa gravissimi difetti, molto scusabili per i tempi, e le circostanze, in cui comparve la prima volta. Lodovico Pio pretese emendarla, e giudiziosamente in parte la corresse, come imprudentemente tornò a guastar quello che aveva corretto, ma di ciò averemo tempo di parlare a suo luogo.

CA-

(c) *De Caus. Episcop. Capitul. an.* 801.

CAPO SECONDO.

Divisione degli Uffizj del Sagro palazzo. Dipartimento economico, e affari domestici; guardia Nobile; camera, e Ministri per gli affari ecclesiastici; camera, e Ministero Palatino per gli affari secolari; idea dei palazzi Reali. Dieta Generale, o parlamento sotto i Merovingi. Riforma fatta del Parlamento sotto i Carolingi. Consiglio speciale, o di Gabinetto. Parlamento Generale, e sua Autorità. Origine dell' intervento dei Vescovi al Parlamento; loro Assemblea distinta, e diversa dai Grandi Secolari sotto i Carolingi. Contegno di Carlo Magno con i Grandi del Parlamento.

Divisione degli Uffizj del Sagro Palazzo.

IN una vasta Monarchia la miglior legge è il reparto degli affari, che presso il Sovrano si agiscano. Nel Reale palazzo, come i fonti al mare questi si uniscano al comune centro, e dal Reale palazzo, come i raggi dal Sole si spandono; allorchè anno questi un ben' inteso dipartimento scorrono per i suoi canali al Monarca, e con prontezza ritornano al buon servizio del suddito, e con minor fatica del Principe. Presentatevi sotto l' occhio la dissertazione quarta del celebre Muratori, che tratta appunto degli Uffizj della Corte Reale, trovarete varj nomi di cariche e di Uffizj, o sotto i Longobardi, o

sotto i Carolingi senza poter formar un' idea, come si stasse la Corte di questi tempi; e se vorrete saper l'impiego del Conte del Sagro palazzo, uno dei primarj Ministri, convien trascorrere alla Dissertazione settima. Senza caricare la mente del mio Lettore con molte carte, altro qui non credo dover fare, che dare un' estratto della Relazione, che scrisse degli Uffizj del Sagro palazzo Immaro Arcivescovo di Reims testimonio veridico, e contemporaneo (a).

Questa relazione è divisa in due parti; nella prima si descrivano gl'impieghi del palazzo Cesareo, nella seconda gli Uffizj occupati nella esterna amministrazione dello stato. Può tutto dividersi in quattro dipartimenti; affari domestici, e familiari, e le persone addette ai medesimi; il secondo riguarda la Milizia, e guardia nobile, il terzo gli affari ecclesiastici, il quarto gli affari secolari, che dallo stato si portarono al Reale palazzo.

Dipartimento economico, e affari domestici.

Presedeva al Dipartimento degli affari interni, „ e domestici la Regina; era sua ispezione in- „ vigilar sull'onestà del palazzo. all'educazio- „ ne della famiglia Reale, e ai giovani, o „ paggi del educazione, a tutto ciò che dipen- „ deva da cura domestica, al trattamento, e „ vestiario ". Ma quello ch'è più, Carlo non vestì mai abito, che non fosse lavorato o dalla moglie, o dalle proprie figliuole; furono queste educate in maniera, che si teoevano applicate al lavoro dello stesso lanificio per quello

(a) *Hicmar. Rhem. Epist.* 3.

quello che ne scrisse il Segretario di Carlo medesimo. (1) Egli avea delle fabbriche nelle sue ville dell' arte di lana, dove si esercitavano le serve della villa, ma nel suo stesso Palazzo volle che la moglie, e le figlie sapessero darne un' esempio. Sieno pure in oggi più gentili le arti, e i lavori, l' impiego però d' una moglie non dovrebb' esser sempre lo stesso? Alla Toscana non manca un consimile esempio, ma buona parte delle nobili donne par che si vergogni far quello, che facevano un giorno le mogli, e le figlie d' un Monarca d' Europa.

Un' uso di remota antichità si conservò sotto i Carolingi. Le Comunità, e i Conti lor capi annualmente nel general Parlamento presentavano ai Rè i loro doni, e dalla corte erano reciprocamente regolati. Uno dei maggiori pensieri era per la Regina appunto quello di preparar i regali; n'ella fu sola in questo dipartimento; „ il camriere maggiore, una „ delle prime dignità della corte era il suo „ primo Ministro; " vi furono le sue istruzioni per rapporto a questi doni, onde si legge nel Capitolare de Villis (a) = *Volumus ut quidquid nos*, vel Regina *ordinaverimus unicuique judici impletum habeant* =,

La seconda carica per gli affari domestici fu il Siniscalco, che Eginardo traduce = *Mensa*

B 4

(a) *Capit. de Vill. pag. 16. ap. Balut. Tom. 1. pag. 334.*

(1) Eginard. Vit. Car. M. n. 19. = Filias lanificio, colque ac fuso assuescere, & ad omnem honestatem erudiri fecit =

sæ Præpositus = (a), e a questa si unisce la terza del *Boticulario*, da cui il nome *Bottiglia*, o dicasi il Real Credenziere, e la quarta è il *Mansionario* o sia il Presidente delle fabbriche de' Reali palazzi; a questi deve aggiungersi il *Conte delle Regie stalle*, o dicasi il Cavallerizzo maggiore, ebe i Longobardi chiamavano = *Marpahis* =.

Guardia nobile.

Una parte di piacere, e di educazione furono in questi tempi le cacce, in queste si esercitava la gioventù, che stava in educazione alla corte; i Grandi, e Carlo medesimo, che secondo l'uso dei Franchi addestrar volle, e nel cavalcare, e nell'armi, e nelle cacce i figliuoli (1). A questi esercizj di divertimento presedevano i quattro cacciatori maggiori, e il Falconario (b). „ Fu parimente loro ispezione trattener col massimo onore gli Ambasciatori dell'estere potenze, che fin dalla Persia vennero a questo Monarca ". Fra i minori Uffizj di questo interno dipartimento si conta il Grande Usciere = *Magister Ostiariorum* = il Tesoriere = *Sacellarius* =, molti, che anno il nome di Vestiarij, o Guardarobe, e altri di minor conto, che Immaro istesso tralascia.

Una nobilissima, e brillante guardia Nobile contornava il Trono dei Rè Franchi, ripartita sotto diversi Capitani = *Capitanei Ministe-*

(a) *Egin. Annal. an.* 786.
(b) *Hicmar. cap.* 24. & 25.
(1) Eginard. Vit. Car. M. = *Filios more Francorum equitare, armis, venationibus exercere curjavit.*

nifteriales =, dei quali l' autore non ha descritto il numero; convien per altro distinguere costoro dai Conti, che ancor loro nelle leggi militari ebbero il nome talora di Capitani, come nella legge della spedizione dell' anno 807. = *Omnes itaque fideles nostri Capitanei cum eorum hominibus, & Carra, sive dona ad condictum Placitum ducant* = (a), dove Carlo chiama i Capitani e Conti, che doveano presentarsi al Placito colla loro milizia, e doni. La guardia Reale composta del fior della nobiltà consisteva in un gran numero di vassi Reali, commendatisi al Re La cassa Regia, come in tutta l' altra milizia non vi perdeva un soldo; le potenti, e ricche famiglie mantenevano i loro figliuoli in quest' onore; ma fa osservare l' autore, che la Regina profondeva annualmente ricchi doni = *de donis annuis Militum absque cibo, potu, & equis* =; „ dal che intendiamo che la guardia „ era di cavalleria; nell' istessa maniera, di„ ce l' autore, che i Capitani sotto i quali „ erano ripartiti i vassi si rendevano ben' af„ fetta questa milizia con continui praosi, e „ lauto trattamento.

Per secondo ordine della milizia considera l' autore, la gioventù, che come parte della corte apprendeva colle scienze le arti cavalleresche nelle scuole di palazzo. Come il Re, così i primi Ministri, e i Grandi ebbero i loro giovani di educazione, e i vassalli a lor commendati. = Fu questo il terzo ordine della

(a) *Capit. I. An. 807. P. 3.*

la milizia, mantenuta a spese di costoro = *servius item erat tam majorum, quam minorum in pueris, & vassallis, quos unusquisque prout gubernare, & sustentare absque rapina studiose habere, procurabat* = (a), autorità, che da una chiara idea cosa era il vassallaggio. Una lunga diceria ha fatta Du Cange sulla parola = *Juniores Comitum, Ducum* = spiega = Giudici inferiori ai Giudici maggiori = nò, dice Muratori (b), *son gli Uffiziali, e familiari dei Conti, e dei Duchi* = ; chi non vede qui che non son' altro se non questi giovani o dati in educazione, o in vassallaggio? i Longobardi li chiamarono *Deliziosi* = *prohibemus investigare per delitiosos nostros quid nos agimus* (c); questo nome si conservò nella corte Romana.

Tutte queste cariche, e la milizia riguardavano la persona Reale, la Maestà del Trono, gli affari interni, e i domestici del palazzo; e ben facile a comprendere, che sotto queste prime dignità si stavano moltissimi altri ministri subalterni; e tutte queste cariche un giorno erano riunite nella persona del Maggiorduomo, che dopo aver servito di scala ai medesimi Carolingi per salire al Trono fu da loro medesimi soppresso, e ripartito in più uffizj.

Camera e Ministro per gli Non mancarono in palazzo i Ministri per gli affari di stato. Ragguardevolissimo fu l' impiego

(a) *Hicm. ibid.*
(b) *Antich. dissert.* 4.
(c) *Larch. leg.* 9.

piego del Cappellano, o come poi dissero Arcicappellano Reale. Questo ecclesiastico Ministro è ancor detto da Immaro = *Apocrisarius idest Responsalis negotiorum ecclesiasticorum* =; non si occupò questo ragguardevolissimo posto, se non da qualche Vescovo, o altro illuminato Ecclesiastico, e ordinariamente della Reale famiglia. Sotto Carlo Magno furono Vescovi Egelramo, Ildibodo, Fulrado, sotto Ludovico Pio Ilduino Abbate, e Fulcone, e poi Drogone Vescovo di Metz, e figlio di Carlo Magno. „ Presedeva questi in primo luogo a tutto „ il Clero della Imperiale Cappella; si portavano al medesimo tutti gli affari ecclesiastici per quello, che riguardavano i lor beni „ temporali gli affari di Patronato Regio, „ delle Commende, e Monasterj Reali, de' „ Canonici e dei Regolari. Per il suo canale gli passavano gli affari della corte Romana, e delle altre principali sedi dello stato, „ gli Apocrisarj delle quali, o Nunzj si stavano a corte (1). I Rescritti di grazia, i „ precetti, o diplomi erano di questo dipartimento; e sotto il Capellano stava il Cancelliere dell' Impero, che poi dissero Arcicancelliere, che firmava i diplomi.

Affari Ecclesiastici.

Tutti gli affari secolari furono del dipartimento del Conte del Sagro palazzo; „ innumerevoli, dice l' autore, furono gli affari „ appartenenti a questo Regio Ministro, ma sopra

Camera, Ministero per gli affari secolari.

(1) Hicm. cap. 13, 16. & 20. = *Sic Responsales tam Romanae Sedis, quam aliarum praecipuarum sedium in Palatio excubabant* =.

„ sopra ogn'altro si raggirava il suo uffizio in
„ tutte le cose di giustizia, e di equità. Tut-
„ ti i ricorsi, questioni, liti che richiedeva
„ l'equità che si esaminassero in seconda istan-
„ za appartenevano a questo dipartimento (1).
„ A lui facevan capo tutti i secolari ricor-
„ renti, nè senza averlo prima informato dell'
„ affare s'inquietava il Sovrano; se la causa
„ meritava esser portata al Trono, questo Mi-
„ nistro ne rendeva prima inteso il Monarca;
„ in una parola tutto ciò che dipendeva da
„ giustizia era un'affare di sua inspezione."
Questi primi Ministri però s'intende che altro non erano che i Presidenti di tante camere; „ sotto loro stavano moltissimi subalterni; la di-
„ versità delle lingue, e certo uso di aver i
„ Giudici locali faceva scegliere questi com-
„ ponenti la camera di Giudici, o persone
„ scelte dalle diverse Province dell'Impero,
„ di maniera che ciascuna Provincia in qua-
„ lunque camera aveva il suo Ministro subal-
„ terno del Presidente (2)".

Impadronitosi Carlo Magno del regno d'Italia istituì in Pavia nel regio palazzo una Ruo-ta,

(1) Hicm. cap. 21. = *in hoc maxime sollicitudo erat ut omnes contentiones legales, quæ alibi ortæ propter æquitatis judicium, palatium aggrediebantur seu perverse judicata ad æquitatis tramitem perduceret... de omnibus secularibus causis, vel judicii suscipiendi curam instanter habebat*.

(2) Hicm. cap. 21. = Ex pluribus regionibus Ministri eligebantur, aut in primo, aut in secundo, aut in quolibet loco, ut quæque regiones palatium adire possunt, dum suæ genealogiæ, vel suæ regionis Consortes in palatio locum tenere agnoscerent =

ta, o Consulta di Giudici per gli affari di Giustizia, come rilevar si può da una lettera di Adriano I. = *direximus nostras apostolicas litteras usque Papiam ad Iudices illos, quos ibidem constituere visi estis* = (a). Ma allorchè piacque dare le Province in governo ai figli col titolo di Re, si accrescerono le corti, i palazzi reali, e i Ministri, ma particolarmente i Conti del Sagro palazzo, così troviamo il Conte del Sagro palazzo di Aquitania, di Baviera, e d' Italia. Muratori ha riunito una serie di questi Presidenti del Sagro palazzo d' Italia (b), ella però è mancante, incominciando d'Echerigo, o sia Arrigo nel 812; lo precedè di undici anni Ebroardo, secondo un Placito publicato dal dottissimo Monsig. Galletti, (1) e alcuni altri vi si devono aggiungnere.

Idea dei palazzi, o corti reali.

Questa disposizione, e reparto di affari ci dimostra apertamente una corte molto ben sistemata, maestosa, e molto agevole per trovar nella medesima la sbrigazione degli affari. Gli Autori di quei tempi si spiegano in maniera, che sembra che tutto questo ministero, e milizia si stasse in una gran fabbrica, o almeno in tanti altri palazzi che formavano tutto il complesso della corte. Una grandiosa idea di queste fabbriche ci presenta la descrizione fatta dall' Annalista Italiano del palazzo Ducale di

(a) *Cod Carol Epist.* 51.
(b) *Antich. dissert.* 7.
(1) Galler Gab. in Not. pag. 60. = *Anno Dominorum nostrorum Karoli & Pipini Regum XXVII. & XXI. Indictione VIII.* = cioè l' anno 801.

di Spoleto (a); il Monaco di S Gallo si provò a descriverci il vasto palazzo di Carlo Magno in Aquisgrana; questa vasta fabbrica, ove ordinariamente soggiornava questo regnante „ fu fatta colle tasse imposte a tutte le di„ gnità dell' regno; in questo palazzo si tro„ vavano i quartieri per tutte le dignità dell' „ Impero disposte in tal maniera intorno al „ palazzo di Carlo, ch' egli dall'alto dei suoi „ loggiati poteva tutto vedere; i quartieri „ dei Grandi erano in tal maniera per co„ lonne sospesi, che nei loggiati inferiori non „ solo la guardia nobile, e il lor servizio, „ ma un'infinità di popolo poteva ricovrarsi „ in caso di pioggie, e tutti costoro poteva„ no esser veduti dal quartiere di Carlo " lo che non poteva farsi, se queste fabbriche non avessero avuto una certa rotondità; egli non ne disse di più, ne io di più posso aggiungnere (1). Di questi palazzi però ve ne furono molti, e sembra che ciascuna Provincia avesse il suo, sì per ricevere i Rè nei loro frequenti passaggi, e visite dello stato, sì per i loro Com-

(a) *Murat. Annal. an. 815.*

(1) *Monach. S. Gall. lib. 1. cap. 27. = Usque ad culmen perduxerunt, & mansiones omnium cujusdam dignitatis hominum, quae ita circa palatium peritissimi Karoli ea dispositione constructa sunt, ut ipse per Cancellos solarii sui cuncta posset videre. Sed & ita omnia procerum habitacula a terra erant in sublime suspensa, ut sub eis non solum milites, & eorum servitores, sed omne genus hominum ab injuriis imbrium possent defendi, & nequidquam tamen ab ejus oculis valerent abscondi: cujus aedificii descriptionem ego inclusus Cancellariis vestris relinquo =*

Commissarj, e Legati, che visitavano per i medesimi lo stato. In Firenze se ne fabbricò uno da questo regnante, come dimostreremo, in oggi è stato creduto un' avanso di amfiteatro Romano, molti altri son divenuti città.

Veniamo ore agli affari, che si trattavano fuori del Reale palazzo, o per dir meglio agli affari più rilevanti dello stato; questi si dibattevano e nel Consiglio di Gabinetto, e nei parlamenti. Muratori in una singolar dissertazione (a) ha parlato dei Placiti, e Malli = „ Giudizj, dice egli, ambedue universali esercitati in faccia del popolo; fu parere del „ Bignon, Vossio, Du-Cange che fossero adu„ naoze del popolo, ove si trattavano le cau„ se maggiori, ma nò, dice egli, furono i „ Malli Giudizj generali, ai quali era invi„ tato il popolo libero, laddove ai Placiti, „ che furono giudizj particolari bastava che concorressero i Giudici = "e quì con uno sfarzo di erudizione, e coll' autorità dell' Hikesio ci fa saper che in tedesco = *Mabal* = vuol dir *Curia*, e per Curia è sempre spiegato nelle Chiose di Rabano Mauro; ma, o io non intendo questo autore, o egli non conobbe i parlamenti, e forse è così, perchè confessa sinceramente, che „ = qual differenza passasse frà „ questi due giudizj, e cosa fosse usata, o per„ messa nell' uno, che non convenisse nell' al„ tro non sì facilmente si può discernere = .

Parlamento sotto i Merovingi

Ho dimostrato che in antico tempo presso i Franchi era il regno elettivo; chi dice elezzio-

(a) *Antichit. dissert.* 31.

ne suppone subito un' assemblea, un Parlamento, ove risiede l autorità di eleggere. Questo Parlamento l'ebbero la massima parte degli stati, l'avevano i Longobardi, l'ebbero i Franchi. Sotto i Merovingi si teneva annualmente nelle calende di Marzo per antichissimo costume = *singulis annis in calendis Martij generale cum omnibus Francis secundum priscorum consuetudinem Concilium agebat* = (a) della parola = *Concilium* =, si serve Cesare, e della stessa parola si servono le leggi Longobarde. In questa dieta risedeva la suprema autorità non solo per l'elezione del Rè, ma ancora per tutti gli affari più gravi, e la medesima autorità legislativa. Il Re Dagoberto I. nel 630 raccolse le leggi Ripuarie, Bavare, e Alemanne del Re Teodorico; nel proemio di queste leggi si espresse, che il suo Antecessore non aveva potuto promulgar le leggi che credeva necessarie = *Et quidquid Teodoricus Rex Francorum propter vetustissimam consuetudinem* (legge fondamentale) *Paganarum dare non potuit* = (b), i Rè non potevano far leggi; questa è quella debolezza, di cui parla Tacito = *quia Regibus nec libera, nec infinita potestas* =. La raccolta di Dagoberto medesimo fu codice di legislazione, perchè approvato dal Parlamento = *Hoc decretum est apud Regem & principes ejus* = Le leggi di Clotario II. furono stabilite nella Dieta di Parigi l' anno 614. = *Hanc deliberationem*, ro-

(a) *Annal. Metens. an. 692.*
(b) *Ap. Baluz. Tom. 1. pag. 26.*

dice questo Re = *quam cum pontificibus, & magnis viris Optimatibus & fidelibus nostris, instituimus* = (a). Vi sono certi autori politici che ad ogni pagina hanno in bocca il biasimo delle sciocche leggi dei Barbari, quando credono dir cose di alto intendimento, ordinariamente metton fuori qualche instituto di costoro. L'autor dei Principj della legislazione vuole che l autorità legislativa risieda nella nazione (b); „ il miglior governo è quello, che „ impedisce al Sovrano di troppo governare; „ una simil costituzione è quella in cui le „ potestà son ripartite nella nazione "; eccovi gli elogj degli antichissimi Parlamenti dei Barbari.

Riforma del Parlamento fonte a Gondinga.

Questo Parlamento con tanta autorità era direttamente contrario alla costituzione del regno ereditario, ma molto pericoloso a riformarsi Ebbe diversi nomi, ora si disse = Concilium =, ora = *Campus*, ora *Mallum* che propriamente denota Parlamento, secondo la spiegazione dell' Hikesio (1), molte volte = *Synodus* =, come negli Annali di S. Bertino (c) = *Synodum fecit cum omnibus Francis more solito in Campo* =, e altre volte = *Placitum generale* =, piacendo a tutti concordemente la risoluzione ivi presa.

(a) *Balut. ib. pag. 18.*
(b) *Princip di legisl lib. 6. cap. 2. 4.*
(c) *Annal Bertin. an. 767.*
(1) Hikesio dell' antique lingue Tom 2. = *Mahal a Gotico Mathle Forum. Forum Mathls a Mathlan loqui* sermonem babere. *Apud Islandos* Mala *est loqui* *&* Mal *fermo* =

La riforma dell'autorità parlamentaria prima di Carlo M. sembra insensibile; Pipino levò il Parlamento dalle calende di Marzo, e lo trasportò ai primi di Maggio = *Pipinus Campo Madio pro Campo Martio instituit* = (a); Carlo Martello figlio di Pipino Heristallo riguardò gli Ottimati della dieta come suoi consiglieri = *cum consilio servorum Dei*, & *Optimatum Francorum* = con questo titolo promulga le leggi (b) Pepino suo figliuolo fece un capitolare, l'anno 744. = *cum consilio omnium*, & *Optimatum Francorum* = (c) Carlo Magno muta stile, e si fa pregar dal Parlamento nel capitolare dell'anno 769. = *hortatu omnium fidelium nostrorum* = (d). Nel Capitolar di Aquisgrana dell'anno 789. riguarda gli Ottimati, come suoi Consiglieri = *una cum Consiliariis nostris* =, divenuto Imperatore toglie questa inutile formula, e vi ripone l'altra = *Carolus gratia Dei rex* =, spedisce le leggi ai Duchi, ai Conti, a Gastaldi, ch'egli stesso eleggeva = *a mansuetudine nostra praepositis* =. e fa loro intendere che non deve eseguirsi il capriccio dei Giudici, ma le leggi, che prendon forza dal suo volere, e dalla sua autorità = *sed auctoritatis nostrae sanctio praevaleat* =; l'Autorità legislativa non è più nella dieta, ma nel Re, sa quei dotti Accademici Francesi avesfaro

(a) *Fredeg. in Chron. seu contin. an. 767. Annal. Petav. ap. Bouquet Tom. 5.*
(b) *Baluz. Tom. 1. pag. 150.*
(c) *Ibid. pag. 155.*
(d) *Ibid. pag. 210. & seq.*

ſero avuto preſente lo ſtato delle coſe ſotto i Merovingi, e que'o diverſo ſtato ſotto i Carolingi, e i noſtri Italiani il diverſo ſtato ſotto i Longobardi, da quello che ora abbiamo deſcritto; era mai credibile che tanto fra loro queſtionaſſero ſulla ſucceſſione, e i ſecondi ci diceſſero che non ſi variò nulla in queſto paſſaggio?

Torniamo alla relazione d' Immaro, che vedremo piu chiara la riforma del Parlamento. „ Due Placiti dic' egli, ſi tene ano in „ un anno; uno = *ad anni vertentis ſpatium* = „ cioè nel Novembre; e l'altro ordinaria„ mente dopo le Calende di Maggio." Troverete il primo ſpeſſo nelle leggi denominato = *Miſſa S. Martini* =, poichè davaſi principio al medeſimo cogli atti della Religione i più ſolenni, con feſte, e fiera libera, queſto è il Generale tenuto prima nelle Calende Marzo, poi nelle Calende Maggio e traſportato da Carlo a Novembre. I Longobardi lo tenevano per S Giovanni Protettore della Nazione; e queſto è appunto quell' Aſſemblea, dove in ſtato di Repubblica ſi riſolvevano tutti gli affari più importanti del regno. Non è que'o un Placito, cioè un giudizio univerſale, come deſcrive il Muratori a cui s'inviraſſe tutto il popolo, o che v' interveniſſe, come ſcriſſero Bignon e Du-Cange, ma ſolamente gli Ottimati = *in quo Placito* dice il Remenſe, *generalitas univerſorum* Majorum *tam Laicorum, quam non Laicorum conveniebat* =.

Consiglio privato, o di Gabinetto.

Ma Carlo vi aggiunse un'altro Parlamento nell'estate, di cui fanno menzione ancora le leggi (a) = *Ad mallum venire nemo tardet, unum circa aestatem, alterum circa Autumnum* =. „ Seguendo questo Principe le pedate di Augusto fece una scelta dei più „ capaci del regno, e ne formò un Consiglio „ speciale, che noi chiameremo di Gabinetto; radunavasi questo nell'estate, = *cum „ senioribus tantum, & praecipuis Consiliariis* =; in questo Consiglio di Gabinetto, „ che nelle leggi talora è detto = *Missa „ S. Johannis* = si mettevano in opra tutti „ i giri di politica, si esaminavano gli affari posatamente, si esaminavano le cause, se „ ne deduceva gli effetti, e le conseguenze „ = *quid futuri actio, vel ordo agendi posceret a longe considerabant* = " si proponevano le leggi, i piani delle spedizioni militari, i dipartimenti degl'impieghi, in somma tutti gli affari più importanti del regno. „ I piani stabiliti nel Consiglio di Gabinetto „ teneansi a tutti nascosti fino al Placito „ Generale, i Consiglieri eletti dal Re conservavano inviolabilmente questo segreto „ = *electi autem consiliarii una cum Rege hoc „ inter se constitutum habebant, ut quidquid „ inter se familiariter locuti fuissent, nemo domestico prodere debuisset* = (b). Consiglieri intimi, che mancar non doveano mai al „ Consiglio era il Cappellano Reale, il Man-

„ sio-

(a) Capitul. 1. Car. M. Baluz. Tom. 1.
(b) Hinc. cap. 30. 31. & 32.

„ sionario, e il Cameriere maggiore; “ gli altri Consiglieri ordinariamente erano le prime cariche, e dignità, e Governatori dello stato. Talvolta portava la necessità di radunar il Consiglio fuor del tempo d'estate, e allora i Consiglieri doveano presentarsi ricevuta l'intimazione, onde soggiungne quella legge = *ad alia vero placita, si necessitatis fuerit, vel denuntiatio regis urgeat, vocatus venire nemo tardet* =, avverte però il nostro autore, che in simili casi ordinariamente era il Consiglio composto di soli Palatini „ tanto „ del primo, che del secondo ordine. “

Parlamento Generale, e sua autorità.

Venuto il tempo del Placito Generale, al quale intervenivano tutti i Governatori dello stato, gli „ Ottimati, e Dignità, come non „ erano legittimamente impediti per dare una „ polvere su l'occhio dei Grandi, e per non „ parere di averli invitati inutilmente = *ne* „ *quasi sine causa convocati viderentur* =, si „ mandava loro il Piano del Consiglio di „ Gabinetto fatto = *auctoritate regia* =; „ ed era assegnato due giorni di tempo a di„ re il lor parere, non già radunati in Par„ lamento, ma separatamente, non perchè „ avessero alcuna autorità, ma per avere il „ lor sentimento = *non ex potestate, sed ex* „ *sententia* =.

Dopo tutto ciò presentavasi il piano a tutta l'assemblea, non già per l'approvazione, ma per pubblicarlo = *ad accendendum animum populorum*. = Tali affari così ben digeriti sorprendevano l'assemblea degli Ottimati,

Ivegliavasi nei popoli in mezzo a tanta concordia un'ardor generale d' eseguirli. Questo Parlamento dunque che tutto prima risolveva, sotto i Carolingi si raduna per sentir le leggi, e gli ordini per eseguirli; potevano i Membri dire il lor parere, e di fatto si trovano alcune leggi fatte a suggerimento di qualcuno del Parlamento, ma dipendeva dal Re l'abbracciarlo, com'era obbligo di tutti obbedirlo = *& quidquid data a Deo sapientia ejus eligeret, omnes sequerentur* = (a); questo sistema potrebbe dar piacere ancora ai moderni Politici, che vogliono limitare l'autorità dei Principi; poichè, sebbene non avesse questo Parlamento alcuna autorità era però un freno al medesimo Re l'ascoltar il parere di tutto il suo Ministero; in tal maniera la Repubblica Romana divenne Monarchia, ma più gloriosa è la Monarchia di Carlo non imbrattata nel suo passaggio, come la prima col sangue, e colla barbara strage dei piu cospicui Cittadini.

In tanto per legittima conseguenza si può avvertire che Balutio (b), quando stabilisce che le leggi prendevano il loro vigore dalla sola autorità del Re, deve intendersi sotto i Carolingi, e non sotto i Rè della prima stirpe, che Muratori (c), quando afferma necessaria l'autorità e approvazione del popolo, e degli Ottimati, si deve intendere sotto i Longobar-

(a) *Hicm. cap.* 24.
(b) *Praef. ad Capitul. Franc.*
(c) *Med. aev. Dissert.* 22. *&* 31.

gobardi, e Merovingi; alieoa poi, e affatto contraria al vero mi sembra l'idea, che ci presenta di, questo siestma il chiaro Autore delle rivoluzioni d'Italia (a),, I Vescovi, „ dic'egli, delle Gallie avevano una grandissima parte nel governo politico di quella „ Provincia; maggiore autorità acquistarono „ sotto i Rè della seconda schiatta. E i Ve- „ scovi di Lombardia, che fu soggetta allo „ stesso dominio entrarono anch' essi nella pre- „ tenzione, e nei privilegj dei Vescovi ol- „ tramontani, e divennero sotto i Rè Fran- „ cesi più potenti che prima nelle cose tem- „ porali. Senza contar l'autorità, che go- „ devano i Vescovi nel governo secolare „ delle loro città (cioè la sola spirituale, co- „ me vedremo) la parte, che loro avevano „ nell' amministrazione del regno d' Italia, „ Francia, e Germania rendeva per riguardo „ a loro soli il governo dei Carlovingi più „ tosto una disettosa, e sregolata Aristocra- „ zia, che vera, e propria Monarchia. I „ Duchi, e gli altri Baroni laici entravano „ anch' essi senza dubio nelle deliberazioni „ delle cose di Stato, e nell'elezioni, e „ nell' inaugurazioni dei Rè, ma prevaleva- „ no gli Ecclesiastici parte per l'autorità par- „ ticolare, e per essere uniti nella stessa cau- „ sa col Pontefice, e partecipanti di quella „ potestà, che qualunque si fosse la legittimi- „ tà dell' atto, avea autorizzata l'occupazio- „ ne del Trono ne' Carlovingi = . "

(a) *Rivoluz. lib. 8. cap. 12.*

Molte cose si dicano quì, e molte più se ne deducano per legittima conseguenza di questi principj; intanto accennammo quanto fu legittimo l' atto della dieta di deporre il capo della sua Repubblica, e quanto legittimamente fecesi ereditario il regno; la descrizzione del nostro Consiglio di Gabinetto, e quel Fantasma di Parlamento dimostra chiaramente, se questo sistema era una *sregolata Aristocrazia*, o una ben sistemata Monarchia; dal veder presso il Monarca quel Ministro per gli affari ecclesiastici, e dal trovare i Vescovi nei Parlamenti, dal veder gli atti portati nei medesimi con una certa confusione di cose ecclesiastiche, e secolari si è creduto che in questi tempi i Vescovi godessero gran Signorie, e Feudi, comandassero alle città, e così fosse confusa la potenza ecclesiastica, e la secolare; in tanto io dirò che a me pare che l' autor medesimo non abbia avuta chiara cognizione di ciò che fossero i Parlamenti, poichè parla dei Malli, come il Muratori,, = non mai il Re si moveva per andare ,, a tener corte, ed aprir quei pubblici Giu- ,, dizj che Malli, o Placiti si chiamavano ,, senza menar seco uno scelto numero di Ve- ,, scovi, e di Abbati insieme ai Conti, ai ,, Duchi, e Marchesi, che in questi giudizj ,, assistevano, e corteggiavano il Re =.

Origine dell' Intervento dei Vescov al Parlamen.

Alcuni autori citando una lettera di S. Remigio, che battezzò Ludovico I., e dove li dice che ,, *prenda, e segua il Consiglio dei Ve-* ,, *scovi, e che stando in concordia con i mede-*

,, *desi-*

„ *dessimi molto facile riuscirà l' amministrazione*
„ *del regno* “ da ciò hanno creduto che fin dai principj del Secolo stesso fossero i Vescovi considerati, come un' ordine degli stati, e ammessi nel Parlamento. No, dice Voltaire, (a) „ l'origine si deve a Pipino, che ammesse i Vescovi l'anno 692., epoca negligentata da tutti gli Istorici, epoca considerabilissima, e primo fondamento del poter temporale de Vescovi di Francia; e di Alemagna. “ Tenete pur conto di questa scoperta, ma non vi venga voglia di rileggere gli atti dei Parlamenti prima di questa epoca, poichè vi trovarete obbligato a dire il contrario; così io ho citato il proemio un poco innanzi delle leggi di Clotario II. del 614., e così di settanta otto anni prima, fatte = *cum Pontificibus, & viris Optimatibus* =; o che questi Pagani Principi dopo aver spogliate le Chiese, maltrattati i Vescovi, e rovinato lo stato, nel convertirsi volessero quasi indennizzarli dei danni sofferti, o che veramente conoscessero utile tenere in freno i loro sudditi barbari, e indipendenti per mezzo dei Vescovi, che potevano insinuare più facilmente l'obedienza al Re, è certo che furono ammessi i Vescovi fin da quei remoti tempi nei Parlamenti, come un' ordine dello Stato.

Finchè la cosa si fosse ristretta alla formazione delle leggi, e a concorrere cogli altri nell'elezione dei Rè poteva conciliarsi in-

qual-

(a) *Eſſ. chap.* 17.

qualche maniera considerando esser' ancor i Vescovi una parte della comune società, ma essendo in quei tempi i più illuminati incominciarono ad esser impiegati per commissioni in affari secolari; divenuti possessori di beni, si vollero obbligati a conferire per alcune tasse pubbliche, s'introdusse da Principi l abuso di dare i Vescovadi, e l'Abbazie in Commenda, e i Vescovi per non vedere i beni della Mensa in mano dei Secolari furono obbligati commendarsi ai Rè, e divenir così loro Commendatori.

Carlo Magno pregò i Vescovi a dirli sinceramente,, fino a qual segno possano i Ve„ scovi. e gli Abbati mescolarsi negli affari „ temporali, e qual sia il senso di queste pa„ role dell'Apostolo; chiunque è al servizio „ di Dio non s'impegni negli affari del se„ colo. " (a) Io non so qual fosse la risposta, ma è certo che nei Parlamenti, ehe ehe siasi ehe negli Atti sembrino confuse restarono intieramente separate le cose ecclesiastiche dalle cose secolari, e i Vescovi trattarono le medesime separatamente nei loro Sinodi, ehe si tenevano in tempo dei Parlamenti.

Conforme in palazzo era diverso il Ministero delle cose ecclesiastiche, ancor di quelle ove aveva i suoi dritti il Rè, come negli Spedali, nelle Abbazie di regio patronato, così eran separati, e divisi gli affari nel Placito, o Consiglio di Gabinetro. Noi sappiamo che i luoghi ove si tenevano i Malli furo-

(a) *Capitular. Interrog. ap. Labb. Tom. 7. Concil.*

furono ricoperti di tetto, onde prima erano allo scoperto = *In locis ubi Mallus publicus haberi solet tectum constituatur* = (a), la legge abbraccia ancora altri Placiti dei quali si averà a parlare. Immaro ci assicura che diverso, e distinto era il luogo, ove si radunavano i Vescovi da quello dei Conti = *diversa loca distincta erant* =. che i Vescovi, e gli Abbati erano divisi dai Laici = *omnes episcopi, Abbates absque ulla laicorum commixtione* = e separatamente erano congregati gli Ottimati = *similiter Comites, vel hujusmodi Principes a cætera multitudine segregarentur* =; distinte, e separate erano le materie; i primi trattavano = *de spiritualibus* =, e gli altri = *de temporalibus* = (b). Poteva nondimeno addivenire che talvolta potesse trattarsi d'una legge di misto foro, come gli affari relativi ai Matrimonj, ai Beni delle Chiese, Benefizj di regio patronato, gl'incesti, e cose simili, e allora = *in eorum manebat potestate* =, se volevano insieme adunarsi, ma stavano insieme uniti, o separati secondo la qualità della Causa, che doveva trattarsi = *prout qualitas tractandæ causæ debebat, sive de spiritualibus sive de temporalibus, seu etiam de commixtis* =. Immaro era autore, che in sua gioventù aveva trattato con Adalardo, ch'era stato uno dei primi Consiglieri di Carlo Magno, ed era bene informato dei fatti = *Adhalardum senem domini*

(a) Capit. 2. an. 809. p. 3.
(b) Hinm. cap. 35.

mini Caroli M. Imperatoris propinquum inter primos Consiliarios in adolescentia mea vidi =; egli morì l'anno 882.

Dunque nella legislazione dei Carolingi, e in questi tempi era ben cognita la differenza, e separazione delle due potestà, ne si confondevano le cose appartenenti all'una colle cose appartenenti all'altra; quindi è che il Fleury, fonte comune, a cui ricorrano i moderni in simili materie, nel suo discorso dall' anno 600. al 1110., che contiene tre epoche, nelle quali son intieramente diverse le cose, credo che s'ingannasse per i nostri tempi, quando asserisce = „ Le assemblee erano „ essenzialmente Parlamenti, e Concilj accidentali; la prima mira era per le cose „ temporali, e affari di stato, e i Vescovi „ non erano dispensati dall'avervi parte; di „ quà nasce quel miscuglio di spirituale, „ e temporale tanto nocivo alla religione „ ne = " (a); di fatto l'estratto che dà di quest'Opera d'Immaro è affatto mancante (b).

Contegno di Carlo M. coi Grandi del Parlamento.

Ma è poi vero che i Vescovi sotto i Carolingi avessero *Signorie temporali*, *governi di Città*, *Feudi e armi*, *e guerra*, come continua a dirci quell'autore, e con esso tanti altri? Lo vedremo un poco più inanzi. Più tosto riferiremo quì quell'atto di rispettosa obbedienza, che prestavano gli Ottimati al Re, e l'amor paterno di questi verso loro, o se si vuole, un tratto di giusta, e d'elevata

(a) *Discors. n. 9.*
(b) *Stor. Eccl. lib. 53. p. 38.*

vata politica di Carlo Magno., „ Negli anti-
„ chi tempi, dice Sigeberto (a), per altret-
„ tanto antico costume dei Rè Franchi furo-
„ no soliti tenere un parlamento nelle Calen-
„ de di Maggio di tutta la Nazione = *Et sa-*
„ *lutari*, *et salutare*, *et dona accipere* =. "
Nei citati Annali Metensi si racconta che
„ Pipino Heristallo faceva presedere a quest'
„ assemblea quel fantasma di Re, = *quem*
„ *sibi ipse præfecerat* =, e come non vi era-
„ no affari si risolveva la dieta nel ricevere
„ i doni e in un'allocuzione agli Ottimati
„ esortandoli all'unione, alla pace, si racco-
„ mandavano loro le Chiese, la difesa delle
„ Vedove, e Pupilli, e non rubbar le donne."
Carlo al contrario non assisteva mai in
persona agli atti del Parlamento; la sua au-
torità non dovea comparir sottoposta all'au-
torità dei Grandi; egli da lontano aspettava
la risoluzione, che da se solo dovea prende-
re o la forza, o l'approvazione; in questo
tempo = *dum hæc in Regis absentia ageban-
tur* =, continua a dire il nostro Relatore,
era tutto occupato = *in salutandis Proceri-
bus*, *in suscipiendis muneribus*, *compatienda Se-
nioribus*, *gaudendo junioribus*, *et cætera his
similia* =; in tal maniera quei Grandi, che
tutto prima maneggiavano, e che sotto lui
niuna autorità possedevano, partivano conten-
ti della buona grazia, colla quale eran rice-
vuti, e trattati. Ciascun Governatore era ob-
bligato in tal circostanza presentare una rela-
zione

(a) *Sigebert. in Chron. an. 662.*

zione degli affari del suo governo, prendeva dunque in esame queste relazioni, e ascoltava = *quidquid unusquisque ex illa parte, qua veniebat, digna relatu, afferret* =, così informavasi dello stato dei popoli, del commercio, dei movimenti dei confinanti e altre simili notizie necessarie al buon governo di uno stato.

CA

CAPO TERZO.

Divisione della Monarchia Francese; Ducati, e Duchi cosa fossero sotto i Carolingi; Duchi Pontificj, e cosa fossero. Che fossero i Conti, e di quante sorti; differenza tra i Conti, e Duchi; Ministero del Conte, e del Duca per la giustizia; Sculdascia, e Sculdascio, e cosa fossero; Centene, e Centenaoj; come si riformasse l'autorità de' giudici territoriali; Comunità, e loro Ministero; Consiglio Comunitativo; affari risoluti in queste Consiglio; beni delle Comunità; Fisco delle medesime; Centene, e Sculdascie non fanno Comune; lodi del sistema Municipale.

QUei Scrittori, che non sanno adattarsi a scendere alla più minuta descrizione delle cose, e particolarmente d'un regno, che ignorano il suo governo ancor ne' suoi più piccoli compartimenti ravvisano un corpo, ma senza distinzione di membra; quindi è che non possono conoscere, e giudicare del buon sistema, o cattivo, della debolezza, o della forza, della sede del male della sua decadenza, o del bene del suo avanzamento, o molto meno intenderanno la legislazione. Non deve uno maravigliarsi che se talora hanno voluto parlar di simili materie, ci abbiano pre-

presentato pitture imaginate. e sovente nate da un filosofico malizioso fanatismo; questa ragione ci obbliga tener un contrario metodo di non trascurare le più minute parti del Governo Carolingo, e a non pretender che ci sia creduto senza un riscontro di autorità dei testimoni contemporanei.

Divisione della Monarchia Francese. La massima parte dell' Impero Francese e dovuta alle vittorie della famiglia Carolinga, quindi è che ancor nel nome, e in riguardo all' osservanza delle leggi si trova certa distinzione di Francia antica, e moderna; le Provincie medesime, di cui fu accresciuta questa Monarchia conservarono la distinzione antica dei loro confini fino almeno alle divisioni fatte dai nipoti di Carlo Magno; poichè sebbene prima fossero alcune date in governo ai figliuoli, come l'Aquitania, la Baviera, l'Italia, non si variarono però nè i nomi, ne i confini. Strabone Valafrido volendo descrivere il governo ecclesiastico si servì del parragone col governo civile; „ può un' Arcivescovo paragonarsi al Re, per i Metropolitani, ai quali soprintende; un Metropolitano può parragonarsi a un Duca " = *quia sicut Duces singulorum sunt provinciarum, ita & illi singulis provinciis singuli praeponuntur* =(a). Le provincie erano divise in dodici Contee, così leggiamo presso Roberto Monaco = *Provincia quidem est, quae unum habet Metropolitanum, duodecim Consules, & unum Regem*

(a) *Valafrid. de reb. Ecclesiast. cap. 3.*

gem = (a). e negli Annali Bertiniani si legge, che Pipino il Breve dono al fratello Griffone dodici Contee, come solevano avere i Duchi = *domumque reversus Griphonem more Ducum XII. Comitatibus donavit* = (b). Questa è l'ordinaria divisione d'una provincia; non è che però tutti i Duchi comandassero in dodici città, poichè si legge del Re Teodorico, che fece Duca un certo Vittorio = *Super septem Civitates* = (c), ed un certo Nocezio sborsato gran denaro ottenne il Ducato sopra tre città = *in Urbe Arverna, in Ruthena atque Uretica* = (d); cos sotto i Longobardi erano molto piu ristretti i Ducati, allorchè furono 35 nei suoi principj, o quando la Toscana aveva cinque Duchi.

Sotto Carlo Magno i Ducati ebbero tutti ordinariamente l'estenzione del Territorio di quattro città, tal fu il Duca di Lucca, il Duca del Friuli, e quello istesso forse di Spoleto; ma riguardo all'estensione del Territorio d'un Ducato noi averemo occasione di parlarne con piu precisione, allorchè parleremo del governo della Toscana.

Ducati, e [illegible] Carolingi.

Io non dubito che i Duchi di Francia prima che divenisse ereditario il regno altro non fossero che i Membri di quella Republica, come furono sotto i Longobardi, ma qui si vuol cercare qual fosse l'autorità dei Duchi

 sotto

(a) *Robert. Monac. lib. 4. Histor.*
(b) *Annal. Bertin. an. 748.*
(c) *Turone 1. lib. 2. Hist. cap. 20.*
(d) *Gest. Aldric. Episc. ap. Balut. Miscel. Tom. 3.*

sotto i Carolingi, e precisamente sotto Carlo, suoi figliuoli, e nipoti. Muratori in una particolar dissertazione ha preteso darci un'idea dei medesimi, e molte cose dice, che in sostanza si riducano a dirci „ esser stati i Du„ chi altri Urbani, o sieno d'una sola cit„ tà, altri Provinciali; che il Friuli ebbe „ un Duca, che l'ebbe ancor la Toscana, „ Spoleto, e Benevento, che sarebbe necessa„ rio consultar tante carte degli Archivj di „ Roma per saper se i Duchi dello stato ec„ clesiastico governassero qualche città, o „ esercitassero qualche Ministero di spada, e „ di toga " (a); questo è il resultato che si può alla meglio rilevar da quel discorso.

Per caminar con qualche precisione in questa materia, deve dirsi che vi furono dei Principi, che comandavano indipendentemente dal Re nel loro stato, che col nome loro segnavano gli atti pubblici, promulgavano leggi, e comandavano ai popoli con quel sistema di governo aristocratico, che si osservava in quei tempi; tali furono sotto i Carolingi Vitichindo in Sassonia, Tassillone in Baviera. Ildebrando in Spoleto, i Duchi di Benevento, e il Duca di Venezia. Questi son Duchi attinenti alla Monarchia per le sole condizioni apposte nelle respettive Capitolazioni; se questi si pretendono Feudatarj si dichino pure, ma si accordi però che di simil sorta di Principi se ne trovano più ai tempi Romani, che dei Barbari; io per me

(a) *Medi. Aev. dissert.* 5.

li credo Principi, che cedendo alla forza si son resi allegati al più potente in certo tempo, e con certe determinate condizioni, e non che abbiano ricevuto dal Sovrano, come per se stesso è chiaro quel loro stato in qualità di Feudo. Di questi non vi restò che il Duca di Venezia, e il Duca di Benevento, e questo smembrato della Contea di Capua, e di altre città, come costerà dalla Storia.

Tutti gli altri Ducati furono ridotti in Provincia, e il nome di Duca nella nostra Epoca non è altro che un titolo, che costituisce la persona nel primo rango delle dignità del regno, in effetto semplice Governatore del suo Ducato, e Ministro Regio. A coloro, che in questi tempi sognano Feudi, io non devo far' altro che presentar Marcolfo, e leggere le Lettere patenti, che si consegnavano a un Duca, che son le medesime, che quelle che si consegnavano al Conte = *Charta de Ducatu*, vel Comitatu &c. *ideo tibi* N. Ducatus N Comitatus N. *in pago illo N.*, *quem Antecessor tuus N nunc usus est egisse, tibi ad agendum commisimus, ut semper erga regimen nostrum fidelitatem custodias, & omnes ibidem commanentes tam Franci, Longobardi, Romani &c. sub tuo regimine degant, & eos recto tramite secundum legem & consuetudinem eorum regas, Viduis & Pupillis maximus defensor existas, latronum & malefactorum scelera a te severissime puniantur, & quidquid de ipsa actione in Fisci ditionibus speratur per temetipsum*

D 2 singu-

singulis annis nostris ærariis inferat = (a); ecco il diploma dell'*azzione* cioè del Ministero d'un Duca; è obbligato al governo politico, far' osservare le leggi, procurar i gastighi dei malfattori, difender le Vedove, e i Pupilli, risquoter l'entrate regie, e ogn'anno nel Placito generale presentarle da se stesso con il conteggio al tesoro Reale; per tutti questi affari, come vedremo ha le sue camere, e i suoi Ministri; cosa dunque è un Duca? Un Feudatario, o un Governatore con questo onorifico titolo?

Duchi Pontefi;, e cosa fossero

Diamo una risposta al Muratori ancor riguardo ai Duchi del Papa; senza aprir gli Archivj di Roma, si apra il Codice Carolingo, e troveremo che il Pontefice spediva le sue lettere patenti, o dicasi il Diploma, o Precetto dell'azzione, o sia ministero, come quello dei Rè. Carlo raccomanda all'amico Adreano I. un certo Domenico, e il Papa lo fa Conte delle città di Gabelo; l'Arcivescovo di Ravenna si era reso refrattario agli ordini di Roma, e non li permise esercitare il suo ministero, ma le altre città erano obedienti. e i Ministri avevan levate le loro Credenziali da Roma = *Dominicum, quem nobis commendastis, Commisimus constituimus in quamdam breviffimam Civitatem, Preceptum ejusdem Civitatis eidem tribuentes, sed minime permisit* (Archiepiscopus Ravennæ) *Actum gerere*, = siegue a parlar dell'altre Città della Pentapoli = *atque Eugubinum more solito ad nostram venerunt presentiam* & *Pre-*

(a) *Marculf. lib.* 1. *Formul.* 8.

Precepta actionum *de ipsis Civitatibus susceperunt* ⁓ (a) Si lagna Leone III. dei Commissarj „ regj, che nel far le visite, e sindacati, avevano levato dalle mani dei Duchi „ l'entrate, che prima annualmente presentavano alla Camera Apostolica, e di aver posti dei Finanzieri nelle città " *Missi vestri plures homines per singulas Civitates constituerunt; qui omnia secundum quod solebat Dux, qui a nobis erat constitutus per distractionem causarum tollere & nobis more solito annue tribuere, ipsi eorum homines p rageruns, unde ipsi Duces minime possunt suffragium nobis praesentare* ⁓; I Duchi dunque del Papa non avevano un ministero di *spada* o *di toga*, ma levavano le lor Credenziali di giurisdizione da Roma, esercitavano giustizia, e annualmente rendevano conto dell' Entrate alla Camera Pontificia, come quelli dei Carolingi al lor Principe.

Crederà taluno che sia questa una fonnacchiosa erudizione, ma ella contiene una verità istorico-legale, che tutti quei Diplomi, cioè, dove non si concede ⁓ *praeceptum actionis*, ⁓, dove non si accorda ministero, non si accorda giurisdizione, e vanno in aria tanti sogni del Monachismo, che co' suoi antichi diplomi, nei quali non si accorda certamente l'azione, ha preteso temporali giurisdizioni sopra castelli, e fattorie. Intanto i Duchi Longobardi sotto i Carolingi sono interamente riformati; eglino son semplici Ministri reali, e Presidi di quattro città, non entrano a risolvere cosa

 alcu-

(a) *Cod. Carolin. epist.* 51.

alcuna nei parlamenti, se il Re non gli elegge suoi Consiglieri.

Conti cosa fossero, e di quante sorti.

I Governatori, o Presidi non si trovano sempre onorati dell'onorifico titolo di Duchi, ma sovente ritengono l'antico Romano nome di Conte. Son di tre sorti, Provinciali, Conti dipendenti dai Provinciali, e Conti assoluti, che dipendono direttamente dal Re nel governo d'una sola città, e suo Territorio.

La Credenziale dei Conti è l'istessa di quella dei Duchi, come s'è veduto. La Sassonia perdè il suo Duca Vitichindo, e allora si disse che la Sassonia all'uso degli antichi Romani era ridotta in Provincia = *terram eorum antiquo Romanorum more in Provinciam redigentes* =, ella fu data in governo al Conte Trutmanno, e la sua credenziale non differisce da quella di Marcolfo, se non che vi sono inserite alcune istruzzioni per il governo particolare di quel popolo (a); Tal fu Bonifazio Conte di Lucca quando se li comesse il governo della Corsica l'anno 828. (b) Tal'era il Conte di Normandia = *Wilselmus Normandorum Comes* = (c). Carlo magno, di questi Conti con più città sotto di se non ne comportò in altri luoghi, se non nelle Provincie limitanee; non era solito conferire ad un Conte, se non una sola città, come attesta il Monaco di S. Gallo (d). De' Conti di una sola città, e suo Territorio disse Fredegario = *exceptis*

(a) *Balut. Tom.* 1. *pag.* 246.
(b) *Annal. Bertin. an* 828.
(c) *Aimon. lib.* 5. *hist. cap.* 48.
(d) *Vit. Car. Magn. lib.* 1. *cap.* 14.

exceptis Comitibus pluribus, qui Ducem super se non habebant = (a).

D'ifferenzá fra i Conti, e Duchi.

Presso i Longobardi raro assai fu il nome di Conte, che che si dica in contrario Monsignore de Vita (b) Pavolo Diacono non rammenta altro Conte che Trasmondo, che sotto il Re Grimoaldo era Conte di Capua (c). Presso loro la divisione del regno fu in Ducati, e i Ducati dividevansi in Gastaldati sotto il governo del Duca; quelle città però che si trovano avere avuto il Conte, non altro voleva dire ch' erano indipendenti dal Duca. Erchemperto al n. 69. racconta che Atenolfo = *Gastaldatum Capuæ singulariter suscipiens continuo se Comitem appellari jussit* =; cosa pratese fare Atenolfo col prendere il nome di Conte? prendere il Governo del Gastaldato = *Singulariter* = independentemente dal Duca; allorchè dunque troveremo in Toscana alcune città governate dal Gastaldo, e alcune dal Conte, è sicura prova che le prime erano subordinate al Conte. Leggasi quanto uno vuole la dissertazione ottava del Muratori, si troverà „ che i Conti „ erano governatori di città, che il loro uffizio era quello di esercitar la Giustizia, che „ il secondo uffizio era quello di comandare „ alla Milizia „, passa poi a far parola de' suoi pretesi Conti rurali, senza nemmeno avvertire il terzo Uffizio, ch' era quello di presedere all' Economico, e tralascia intieramente la

 divi-

(a) *Fredeg. Histor. cap.* 78.
(a) *Antiq. Benev. Tom.* 2. *Dissert.* 1.
(a) *Pav. Diac. lib.* 4. *cap.* 52.

divisione dei Conti, e le loro diverse specie, dei quali abbiamo fatta menzione; in altro luogo (a) „ mi chiederà, dic'egli, taluno, che „ differenza passa fra Duchi, Marchesi, e Con„ ti? Non è sì facile il dirlo „ ; in quanto ai Marchesi lo diremo frà non molto, in quanto ai Conti Provinciali, e i Duchi nella autorità son pari ricevendo la medesima Credenziale, e son eguali in ciò ancora ai Conti assoluti, ma differiscano nella preeminenza del rango, costituendo i Duchi il primo Ordine delle Dignità della Monarchia; differiscano dai Conti, e Gastaldi subalterni, perchè gli ordini passano per il canale dei Duchi, e Conti Provinciali, son sottoposti alla visita, a correzione dei primi come dire no frà poco, n n corrispondono questi direttamente alla camera del Re, e Reale palazzo, ma alla camera dei Duchi, e Conti Provinciali, questi nelle leggi e dagli Storici sovente son chiamati *Legati, & Missi*; ecco dunque, come uno poteva esser Duca, e Conte, Conte, e Legato Conte cioè della sua città, e Duca o Legato respettivamente alle altre tre città, come appunto gli Arcivescovi son Vescovi nella sua Diocesi, e Arcivescovi per rapporto ai lor suffraganei. Si vuol qui solamente osservato che questi Conti Provinciali sotto Ludovico I divennero rari in Italia e i subalterni nella massima parte divennero Conti Assoluti.

Ministero dei Duca, e dei Con... I Conti i Duchi come ancora i Gastaldi, o Conti subalterni presedevano al Civile, al Cri-

(a) *Antichit. dissert.* 6.

Criminale. alla Milizia Urbana, e all'entrate Fiscali, e per tutte queste parti ebbero i lor subordinati Ministri. Per la giustizia tanto Criminale, che Civile vi era una Ruota di sette Giudici cogniti sotto il nome di *Scabini*; tutte le cause che non potevano decidersi dai Centenarj, o Vicarj Rurali, le cause criminali fino alla morte si decidevano da costoro, come si vede in una legge dell'Augusto Carlo = *Si alicui homini fuerit post judicium Scabiniorum vita concessa* = (a); se occorrevano tali casi, ove le circostanze volessero la preferenza locale del Giudice si spedivano i Commissarj, che hanno il nome di = *Servatores Loci idest Missi Comitis* =, dice un'altra legge (b); ebbero ancora un Visconte nella loro assenza, i loro Notarj, e Cancellieri.

te per la giustizia.

Veduto cosa erano le provincie, i Ducati, le Contee, e i diversi Ministri che presiedevano alle medesime entro le città, vediamo ora la divisione del Territorio d'una città da qualunque dei detti primi Ministri fosse governata, e vedremo ancora quali erano i Giudici territoriali. Ogni città ebbe un vasto territorio, e vedremo che v'è tutta la ragion di credere che avessero lo stesso territorio, che avevano sotto i Romani; a quante miglia questo si estendesse si proverà nella descrizione della Contea di Chiusi, e solo avvertiremo preventivamente, che territorio della

Territorj delle città, e con...

(a) Car. M. leg. 45.
(b) Car. M. leg. 88.

la città, e Diocesi d' un Vescovo era lo stesso. Si divideva il territorio in Centene, e Sculdascie.

Sculdascia, e Sculdascio, e cosa fosse-ro.

E' cosa ben rara trovare in questi tempi un castello nel territorio di una città, in tutto il territorio di Siena non m' è noto che vi fosse altro che Montepulciano; i castelli dunque si trovano governati dallo *Sculdascio*, e *Sculdascia* è detto il lor territorio; quindi è che Pavolo Diacono chiama questo Ministro = *Rectorem loci* =; nell' istessa maniera nelle leggi Carolinghe vien detto = *Loci Praepositus* =; così Pipino comanda, che il popolo ottenga pronta, e spedita giustizia = *a Sculdasiis, seu Loci Praepositis* = (a), espressione, che dimostra che lo Sculdascio presedeva ad un castello.

Centene, e Centenario, e cosa fossero.

Tutto il resto dei poderi, e villaggi è diviso in Centene secondo la divisione ecclesiastica. E' cosa nota che nei suoi principj la Chiesa non ebbe se non una Parrocchiale per città, a cui presedeva il Vescovo dispensatore del pane spirituale, e delle carità ai poveri; cresciuto il numero dei Cristiani, convenne multiplicar le Chiese, e i ministri; e le Parrocchiali rurali precederono l' Urbane, perchè la necessità si fece sentire alla campagna; l' istituto si crede del secolo quarto; e di fatto S. Atanasio chiamò *Pagi* il territorio assegnato a queste Chiese Matrici, e battesima-li (b) = *Universae ejus loci ecclesiae Episcopo Alexan-*

(a) *Pipin. leg.* 8.
(b) *S. Athan. Apolog.* 2.

Alexandrino subjacent, ita tamen ut singuli Pagi suos Presbiteros habeant =; si parla qui di quelle Chiese = *quas Plebes appellant* = disse il Sinodo di Pavia; Chiese che avevano il territorio di sè con diverse altra cappelle loro filiali secondo un Canone riportato dal Buccardo (a) = *Plures baptismales ecclesiæ in una terminatione esse non possunt, sed una tantum cum suis Cappellis* =, e di queste parla una legge di Lotario ordinando che fossero terminate = *Unaquæque ecclesia terminum habeat de quibus villis decimam recipiat* = (b); si fa che il carattere della loro matricità consiste nell' aver l' Arciprete, il Battistero, Cimitero. e Messa pubblica, e la presidenza a tutte l' altre Chiese, n Cappelle comprese nel lor territorio giusta il canone 13. del Sinodo di Pavia = *Singulis Plebibus Archipresbiteros esse volumus, qui imperiti vulgi sollicitudinem gerant, & Præsbiterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant* =; le leggi rammentando spesso queste Pievi matrici ci hanno obbligato a darne una chiara idea; così facilmente intendesi cosa era un Centenario, poichè Strabone Valafrido l'assomiglia appunto ad un'Arciprete = *Centenariis, qui & Centuriones, & Vicarii, qui per pagos statuti sunt Præsbiteris Plebium, qui baptismales ecclesias tenent, & minoribus præsbiteris præsunt conferri queunt* = (c).

(a) *Buccard. lib. 3. cap. 12.*
(b) *Lothar. leg. 91.*
(c) *Valafrid. Strab. de Reb. Ecclef. cap. 31.*

Riforma dell' autorità de' Ministri territoriali.

L' autorità di costoro prima di Carlo Magno abbracciava il criminale, il civile, e militare; la riforma di Carlo fu che tolse loro il criminale, e gli lasciò le cause di ricorso per piccole cose = *Ante Vicarios nulla criminalis actio definiatur, sed tantum leviores causæ* = (a); moderò la loro civile giurisdizione, e riunì ai Giudici della città le cause, dove si trattasse di traslazione di dominio di cose immobili, e revindicazione di Servi. = *Omnis controversia coram Centenario definiri potest, excepta redemtione terræ, & mancipiorum, quæ non potest definiri nisi coram Comite* = (b), e di fatto notano le leggi, che costoro alzavano tribunale solamente per far denari, e angariare il basso popolo.

Io non conosco altri Giudici ordinarj, poichè fra gli estraordinarj vi sono i Commissarj regi, o sieno i Visitatori Generali, dei quali averò a parlare; Muratori ha voluto accrescere questi Ministri dei = *Decani* =; il vero si è che questa divisione riguarda il militare; parlando le leggi d'un servo, che fugge da una giurisdizione all'altra, ordinano, che sia arrestato dal decano, o dal saltario = *tunc decanus aut saltarius comprehendere debeat* = (c); in questi tempi non vi erano i birri, la soldatesca arrestava i malviventi, il decano è un caporal di dieci soldati, e il saltario è la guardia dei beni rea-

(a) *Car. M. leg.* 69.
(b) *Id. leg.* 37.
(c) *Liutp. leg.* 15. *lib.* 5.

reali, e non un piccolo giusdicente di dieci famiglie, com'egli pretende (a).

Vi fu un dipartimento di affari, che non appartenevano nè punto, nè poco al Ministero del Re, ma bensì al Pubblico, cioè al Cumune, o sia Comunità. Potrete leggere una dissertazione fatta a bella posta dal Muratori per esaminare cosa s'intende nelle leggi, negli scrittori, nei diplomi, e carte antiche sotto nome *di Republica*, *Ministri della Republica*, *e parte publica* =. Troverete che sotto i Romani le città ebbero i loro Magistrati proprj, Edili, Duumviri; e vi cita le leggi di Onorio, e di Arcadio e di tutto il Codice Teodosiano, e ancora il digesto di Giustiniano, ove apertamente si vede che la parola = *Respublica* = è presa in luogo di Comune, e Comunità, quando si tratta di città, e vi trova che le Comunità avevano ancor i loro proprj beni; ma poi conchiude = „ (b) che i Barbari gente ignorante, e fiera „ mutarono quest'ordine, e vi introdussero „ la maniera del Governo, ch'essi portarono; „ deputarono dunque al publico Ministero „ Duchi, e Giudici, Conti, Sculdasci, e „ questa forma fu conservata dagl Imperato„ri Franchi; questi Uffizi gli conferiva il „ Re e però chi gli godeva era Ministro del „ Re; .... ma che vuol dire Ministro della „ Republica? Monsignore Fontanini vuol che „ si abbino ad intendere in certi diplomi i „ Mi-

Comunità, e loro ministero.

(a) *Murat. Antich. dissert.* 10.
(b) *Antich. dissert.* 18.

ner = (a); che in antico tempo vi fosse il Parlamento Generale ogni anno, riformato da Carlo, e ridotto in due, si è già detto.

Osserva il medesimo Tacito, che usavano adunarsi „ *certis diebus cum inchoatur Luna*, „ *aut impletur* “ quì si parla del consiglio del Pago, che facevasi in tutte le calende del mese, e dove si risolvevano le cause, e tutti gli affari. Ma Carlo Magno non volle tante adunanze; tre soli furono i Parlamenti publici; il Generale, di cui si è parlato, il Provinciale, del quale avremo a parlare, e quello del Conte.

Differenziò il Placito Publico dal Giudiziale, volendo che al primo dovessero intervenir tutti gl' ingenui o sieno i Nobili, all' altro fossero solamente obbligati assistere l' Attore, il reo, il Conte con i suoi Giudici, e i Vassi Reali. Ecco le leggi = *Nullus ad Placitum banniatur, nisi qui causam quærit, aut si alter ei quærere debet, exceptis Scabinis septem, qui ad omnia placita interesse debent* = (b), o come dice altrove = *exceptis Scabinis septem, & Vassis Comitum* =; niuno dunque era obbligato intervenire ai Placiti Giudiziali, come non doveva giudicare, o litigare.

Ecco un' altra legge = *Ingenui homines nulla Placita custodire teneantur, postquam illa tria custodierint, quæ instituta sunt* = (c); questi tre Placiti non son' altro che le tre diete genera-

(a) *De Morib. cap* 11.
(b) *Car. M. leg.* 116. & *leg.* 49.
(c) *Id. leg.* 69.

generali, come dice Ludovico Pio (a) = *tria tantum Placita generalia in anno habeantur, & Constitutio Genitoris nostri servanda est* =. Questi son detti ancora placiti, o *Malli publici* che si tenevano in un luogo determinato, e al Conte fu proibito tenerli nelle Chiese, o in luoghi appartenenti alle Chiese = *Placita publica, vel sæcularia a Comite neque in Terris Ecclesiæ, neque in Ecclesiis; habeantur* = (a), si dicano publici, perchè tutti gl' ingenui doveano intervenirvi, si dicano secolari, perchè non vi si trattava, che di cose secolari, nè gli Ecclesiastici erano obligati a intervenirvi (b). Si fece certo il luogo, ove doveano tenersi, perchè troviamo l'ordine che fossero restaurate queste fabbriche, le quali, come diremo, alcuni moderni le hanno prese per Teatri antichi Romani, e comandò, che dove non era, si coprissero con Tetto = *Ut in locis ubi Mallus publicus haberi solet, tectum tale constituatur, quod in hiberno & in æstate observandus esse possit* =; si parla quì del luogo di questi Consigli Generali, perchè d inverno non si teneva il Parlamento reale, o almeno si parla dell' uno, e dell' altro. Carlo Magno inquietato continuamente dalla ribellione dei Sassoni, gli privò del gius Municipale, cioè di poter radunarsi in parlamento, o Consiglio publico = *interdiximus ut omnes*

(a) *Lud Pij leg.* 41.
(b) *Car. M. leg.* 120.
(c) *Id. leg.* 59.
(d) *Cap.* 1. *Ann.* 809. *art.* 25. *Capitular.* 11. *art.* 23

omnes homines Saxones generaliter nec Conventus publicos *faciant*, *nisi forte Missus noster de verbo nostro congregare eos faciat* =, così nel Capitolare dei Sassoni; è dunque incontrastabile che le città avessero un Consiglio composto di tutti gl' ingenui, o sieno persone nobili; è da credere però che l' uso fosse dei Capi di famiglia d' una certa determinata età; esclusi certamente furono tutti gl' infami, e condannati a morte = *nec sacris adesse*, *nec Concilium inire ignominioso fas* =, disse Tacito.

Affari risoluti nel Consiglio comunitativo.

Trovato il Consiglio Generale, che tenevasi dal Conte, si convien vedere cosa si risolve nel medesimo; noi diremo che vi si risolvevano tutti gli affari minori, che interessavano il publico della Contea, e con più autorità, che non hanno in oggi le Comunità; in primo luogo vi si eleggono i Giudici Municipali; ho detto altrove che le cariche publiche presso i Longobardi sempre si conservivano a quelli del Ducato; questa pratica si conservò, e fu stabilita per legge da Ludovico Pio (a) = *Peregrina judicia generali sanctione inhibemus*, *quia indignum est ut ab exteris judicentur*, *qui Provinciales* a se electos. *debet habere judices* = Se i Giudici doveano eleggersi dal popolo, dove doveano eleggersi, se non nel Consiglio Generale? Carlo Magno aveva detto lo stesso (b) = *Iudices*, *Advocati*, *Pro*-

(a) *Additam. 4. Capitular. Ansegis. ap. Balat. Tom. 1. pag* 1195.
(b) *Car. M. leg.* 22.

positi, Centenarj, Scabini, quales meliores inveniri possunt constituantur ad ministeria exercen-a =; costoro dunque non si eleggevano dal Re; e di fatto, se questi Ministri fossero stati eletti dal Re, a che serviva la legge che i condannati un giorno a morte non potessero eleggersi Scabini? = *nec inter Scabinos ad judicandum locum teneat* =; (a) ma che tal'elezione si appartenesse al popolo, o sia al Consiglio Generale degl'ingenui lo dice apertamente Lotario = *Ubicumque* (Legati) *males Scabinos invenerint eiiciant*, & *cum populi consensu meliores eligant*, & *electos jurare faciant* = (b).

I Cancellieri, e Notarj erano persone addette al publico servizio, e la Fede publica non si dava, come in oggi, a qualunque sorta di persone, ma si sceglievano dalle più qualificate del luogo; che costoro fossero elettivi lo dice apertamente Lotario (c) = *Ut Cancellarii electi bonos*, & *veraces chartas publicas scribant coram Comite* = Se i Scabini, che condannavano ancora a morte si eleggevano dal Consiglio, con più ragione dal popolo doveano eleggersi i Cancellieri, e Notarj.

Le strade publiche, e i ponti non si resarcivano dalla Cassa regia, ma a spese del popolo, e fra i contribuenti però venivano compresi ancora gli uomini della Chiesa; Lotario comandò che gli Esattori publici non inquietassero questi uomini in individuo per tali

(a) *Car. M. leg.* 45.
(b) *Lothar. leg.* 48.
(c) *Lothar. leg.* 12.

tali esazzioni, ma se ne facesse l' intimazione ai loro Capi, o Rettori = *de Pontibus, & his similibus operibus, quæ per antiquam consuetudinem ecclesiastici homines cum reliquo populo facere debent, ut eos Ecclesiæ Rectores interpellent, & per exactores non compellantur* = (a); se il popolo dovea far le strade e i ponti, vogliamo dir noi, che questi Esattori non si eleggessero nel suo Consiglio? Questo Ministero delle Comunità Municipali si vede chiaramente distinto dal Ministero regio; nella legge seconda di Guido Imperatore si legge = *quicumque a proprio Comite, vel a parte publica, idest ab eis, qui Rempublicam agunt ammonitus fuerit &c* =; che il Conte sia un Ministro regio è chiaro dalle sue patenti, ma qui è distinto apertamente il Conte, da quei Ministri, che agiscono gli affari del publico; leggiamo un' altra legge di Ludovico II. = *Ut singuli Comites, & Actores Respublicæ per loca solita restaurent palatia, quibus, cum interdictaverit nos, Legatosque nostros valeant recipere* = (b); l' incumbenza di restaurare i palazzi publici si dà al Conte, e ai Rappresentanti la Republica; se questi Agenti fossero lo stesso che i ministri reali, dara l' incumbenza al Conte, che occorreva nominar costoro?

Nel sistema dei Longobardi i Duchi, i Gastaldi non erano altro che i Capi della Republica, o sia del Comune, come sono in

Beni delle Comunità

E 2 Luc-

(a) *Lothar. leg. 41.*
(b) *Addit. 1. ad leg. Ludov. II. cap. 2.*

Lucca, Venezia, e Genova, onde il Re non vi aveva altro che gli Agenti delle sue Ville; separati così i Giusdicenti dal Ministero Comunitativo, i Beni Ducali restarono in mano delle Comunità, non essendo stati diversi i beni Ducali da quelli del Comune, di cui era capo il Duca; or che sotto i Carolingi le Comunità avessero i loro Beni si potrebbe provar con molti diplomi, ma fra poco tornerò a pubblicar un diploma di Ludovico Pio stampato pien di errori dal Tomasi, e dall' Ughelli nè Vescovi di Chiusi; vedremo in questo che il Comune di Chiusi possedeva = *Curtem de Piscaria pertinentem de publico Civitatis Clusinæ* =; ne darò un' altro inedito di Ludovico III., che dona = *Curticellam, quæ dicitur Climentiana* (nel Territorio di Badia S. Salvatore) *hactenus pertinentem de Comitato Clusino in eodem Comitatu* = Angelberga moglie di Ludovico II. fece una permuta colla parte publica di Piacenza = *cum parte publica commutationes fecisse* = e ricevè le carbonaje, o sia il bastione della città tanto interno ch' esterno = *omne Vallum muri ipsius Civitatis intrinsecus, & extrinsecus, Turrium quoque ac portarum macerias* = (a), e per diploma di Ludovico ottenne la conferma; se la parte publica è lo stesso che il Re, come abbisognava ella di questa conferma? tralascio molte altre carte che dimostrano apertamente che le Comunità avevano i Beni; in tanto si vede qui

(a) *Diplom. ap. Murat. dissert.* 26.

qui la differenza fra l'autorità dei Rè Longobardi, e dei Francesi; non si trova che i primi mettessero mano nei beni del Comune, ma i Francesi distrussero i suoi, e poi quelli delle Comunità.

In questi tempi qualunque persona che fosse danneggiata o nella persona, ò nei beni, parteci-pava della pena, così ancor le Comunità avevano il Fisco per le pene di chi contraveniva alle tasse comunitative, o danneggiava i suoi beni *Pars multæ Regi*, vel Civitati, *pars ipsi, qui vindicatur, vel propinquis exsolvitur* = così Tacito. Sotto i Carolingi non ad altro si pensava, che rimovere gli Ecclesiastici dalle cose temporali, e particolarmente dalle liti. Ludovico Pio tolse loro l'incomodo di esigere le decime, motivo, per cui in molti paesi non si paga decima, e ordinò che per loro le risquotessero i Camarlinghi Comunitativi, onde la pena dei morosi si applicò al Conte, e alla Comunità, perchè se non obedivano al Ministro della Comunità, erano forzati dai Ministri del Re = *Decimæ a Ministris Reipublicæ exigentur* = ... gli ostinati al pagamento = *a Ministris Regis in custodiam mittantur* = la pena poi = *secundum legem ad Comitem, & ad partem publicam componant* = (a); non credo che possa darsi cosa più chiara di questa distinzione del Ministero reale, che ha la coattiva, dal Ministero Comunitativo, che non ha forza, metà della pena dovuta al Conte, metà alla parte publica.

Ecco dunque dimostrato un Consiglio comuni-

(a) *Ludovic. Pij leg.* 34.

Centene, e Sculdascie non fanno Comune.

munitativo, un'ordine, o ministero Municipale con beni proprj, fisco, e autorità separata dal ministerio regio; si vorrebbe sapere, se le Centene, e Sculdascie formassero ancor'esse un comune del lor territorio. Nelle Chiese battesimali, o matrici, ove si stava il Centenario, in tutte le feste facevasi l'adunanza tanto dei Preti titolari subalterni, quanto ancora del Popolo di tutto il Piviere, detto ancora egli nei Canoni = *Conventus* =; ma questa non consisteva in altro che nella celebrazione della Messa publica nelle Vigilie, e nella Comunione, e di cio parlasi nel can. 80. del sesto Concilio = *Si Clericus tribus diebus dominicis non conveniat, deponatur, Laicus segregetur* =; in una legge di Rotari si dice, che l'animale perduto, si presenti = *In Conventu ante Ecclesiam ad quartam, & quintam vicem* =, ma questa legge può denotare appunto l'adunanza nominata dai Canoni, senza che ci assicuri che vi si denoti il comune; vi si faceva un'altra adunanza propria degl'Uomini della Pieve per l'elezzione dell'arciprete. Muratori (a) ci ha conservato l'atto d'una consimile fatta dal Vescovo di Lucca l'anno 746 = *cum consensu Ratperti Centenarij, & tota plebe Congregata* = Gli atti tra vivi, e tutti quelli che importavano traslazione di dominio, doveano esser publici, onde, o si publicavano ne' Consigli, o davanti ai Giudici, = *aut in plebe* = (b), legge che si trova ripor-

(a) *Med. Aev. dissert.* 74.
(b) *Lothar. leg.* 13.

portata in tutti gli ſtatuti, ſenza che mai al giorno di oggi ſi oſſervi; ſorſe ſotto i Longobardi il Centenario ebbe il ſuo eſercito, o Conſiglio e formò un comune; ma Carlo Magno tolſe queſto Conſiglio, e riduſſe il Placito del Centenario ad eſſer ſemplicemente giudiziario = *Conſtitutio Genitoris noſtri*, diſſe Ludovico, *ſervanda eſt* = e dopo aver parlato dei tre Conſigli generali ſiegue = *Ad cætera vero Placita, quæ Centenarij tenent, non alius venire jubeatur, niſi aut qui litigat, aut qui judicat, aut qui teſtificatur* = (a); manca queſta legge di Carlo, ma ſi vede chiaramente, ch' egli tolſe l'eſſer di Comune a queſti dipartimenti, come ai lor giuſdicenti aveva levato il criminale, e il civile nelle controverſie di beni immobili, e li riunì alla città giudizioſamente; e così tutto il territorio di una città formava un ſolo comune, termine che non è incognito nemmeno in queſti tempi, perchè Marcolſo nella Formula VII. ci ha conſervata la Lettera, che ſcriveva la Comunità al Re per venire all'elezzione del Veſcovo = *Domino illo Regi Comune illius Civitatis N.* = .

Lodi del ſiſtema Municipale.

Vi è un'autore che ad ogni tre pagine deride il governo dei Principi dell'età di mezzo, e ſi lagna dei gran mali, che ha fatto il ſiſtema feudale, che Monteſquieu ci dipinge ſotto i Carolingi, e loro anteceſſori barbari, or io voglio far l'elogio al ſiſtema Carolingo colle ſue parole = „ Le comunità devono eſ-

(a) *Ludov. Pij leg. 41.*
(b) *Princip. di legisl. lib. 6. cap. 6. e 7.*

„ fere gli Agenti dell'autorità Sovrana; il go-
„ verno Municipale è direttamente opposto al
„ governo feudale che ha fatto all'umanità
„ tante piaghe, la maggior parte delle quali
„ gettano ancora sangue .... il governo Mu-
„ nicipale contribuisce alla facilità, e alla bon-
„ tà della scelta dei Ministri " = e così pro-
segue tutto quel capo, e nel seguente = „ i
„ Giudici cavati dal numero dei Cittadini di
„ un distretto conoscono meglio le circostanze
„ locali, che sono necessarie per una giusta
„ applicazione delle leggi, questi conviene for-
„ se che decidino della vita, e dell'onor dei
„ cittadini " =; non è questo l'elogio del
sistema Carolingo? sarà poi vero che questo
sistema sia stato sin'or ben'inteso? Carlo Ma-
gno però intendeva meglio le cose; ai Giudici,
che concesse eleggersi dal Popolo nei piccoli
territorj, e dove i cittadini potevano abusar
dell'autorità, lasciò una miserabile giurisdizio-
ne; i Giudici delle città, ai quali riunì tut-
ta la giurisdizione degli affari importanti, ben-
chè eletti dal popolo li volle al fianco del suo
Governatore, ch'egli soleva variare ogn'anno;
e tutti poi li volle sottoposti al sindacato,
come diremo nel seguente Capo.

CA-

CAPO QUARTO.

D'visione della Potestà temporale dalla spirituale; leggi per rapporto alla potestà ecclesiastica; Teoria delle leggi per rapporto ai beni della Chiesa; Origine delle immunità della Chiesa; falsa idea di alcuni Autori di questa immunità; teoria delle leggi per le liti de beni Ecclesiastici; ragione della proibizione degli Ecclesiastici nei Tribunali; forma prescritta nelle Cause dei beni Ecclesiastici, e concordia delle leggi; utile delle immunità per lo stato. Cose di misto foro, e quali; commissarj regj, e di quante sorti; visita generale dello stato, e oggetti della medesima; sindacato de' Giusdicenti; sinodi Provinciali degli Ecclesiastici; leggi per il trattamento de' Visitatori; prospetto del sistema Carolingo; differenza dal Longobardo; leggi per il Ministero di Giustizia.

Divisione della Potestà secolare dalla spirituale.

UNa certa confusione, che apparentemente si manifesta nelle leggi, di cose ecclesiastiche, e di cose temporali, di Vescovi, e di Ministri regj, che sembra in comunione aver maneggiato molti affari, le visite dello Stato ordinate ai Duchi, e ai Vescovi, ci obbligano a parlar di alcune materie, che pensavamo trattare in separata parte. Non si può parlare dei Visitatori dello Stato senza

dare

dare un cenno, come in questi tempi si considerasse il confine dell' una, e l' altra potestà; qui non si esamina, se la legislazione lo stabilisse bene, o male, ma il mio pensiero è d'essere il mero relatore di ciò che stabilirono le medesime leggi.

Fleury nel suo discorso dall' anno secento al mille cento dieci riferisce la distinzione delle due potenze, e fra le molte autorità, che accenna riporta quella di Niccolò I., che in questo medesimo secolo in una sua lettera all' Imperator di Costantinopoli, dice „ che „ Gesù Cristo divise le due potenze per modo che gli Imperatori Cristiani avessero bisogno de' Pontefici per la vita eterna, e „ si valessero i Pontefici delle leggi degl' Imperatori per gli affari temporali „ siegue poi a parlar della confusione delle due potenze per alcuni esempj dei Carolingi, e particolarmente del Calvo, per le Signorie temporali, che godevano i Vescovi, e gli Abbati, di maniera che fa sentire che nella nostra epoca non si aveva nessuna idea, non che osservanza di questa distinzione di cose.

Potestà spirituale sotto i Carolingi, e legge per la medesima.

Ma se io mal non mi oppongo, fu cognita la distinzione, ed era in pratica. Noi viddemo che nel Palazzo Imperiale un' ecclesiastico presedeva agli affari ecclesiastici, nei Parlamenti separatamente dai Vescovi si trattavano gli affari spirituali, e dai Signori i temporali; la massima che si era fissata fu che i Vescovi godessero della loro separata, e intiera giurisdizione in tutto ciò che riguardavr,

dava la dottrina, o sia la Fede o disciplina del Clero, e per tutto ciò che riguardava la correzione dei loro sudditi ecclesiastici; = *Volumus*, dice Carlo Magno, *ut neque Abbates neque Presbiteri, neque diaconi, nec quilibet de Clero* de Personis suis neque ad publica judicia, nec saecularia trahantur, sed a suis Episcopis judicati *justitiam faciant* = (a), onde in altra legge si espresse = *de Parrochis, & Praesbiteris Episcopi infra illorum Parochiam*, & de suo Ministerio potestatem habeant *secundum Canones* (b) =; e siccome dov' era il Vescovo era il Ministro regio, o sia il Conte, s' inquietava grandemente coll' uno, e l' altro, quando nell' esercizio del respettivo lor ministero uno non prestava mano all' altro; „ io domando, dic' egli, ai Vescovi, e „ ai Conti, perchè maschino queste querele, „ che uno ricusi di ajutar l' altro nel suo Mi„ nistero ? " (c) finalmente si fece sentir con una legge = *Ut Episcopus* suo Comiti *ubi necessitas ei poposcerit adiutor existat*; similiter Comites contra suum Episcopum, ut in omnibus sit adiutor, *qualiter intra suam Parrochiam* canonicum *explere possit Ministerium* = (d); tutte le risoluzioni riguardanti la dottrina, o la correzione della persona si agitavano nei sinodi diocesani, e Carlo tornò a ripetere che nei sinodi si agitassero questi affari, e quelch' è più si gravò intieramente dei ricorsi personali degli

(a) *Carol. M. leg.* 99.
(b) *Id. leg.* 146.
(c) *Capit. Interrog. Tom.* 7. *Concil.*
(d) *Gar. M. leg.* 39.

degli ecclesiastici, proibendo ricorrere = *etiam ad dignitatem regiam* =, senza il consenso del Vescovo (a); svegliò l'autorità dei Vescovi sopra i Canonici, e Regolari, comandando la vigilanza sopra la loro condotta (b); e per la stessa ragione proibì inviolabilmente agli Abbati dar pene corporali ai suoi Religiosi, dovendo risolvere il sinodo questi affari (c); furono però sempre eccettuate le cause dei Vescovi e degli Abbati che spettavano al regio Cappellano (d); onde chi volesse dire che i Conti si mescolassero nei sinodi diocesani direbbe il falso, come lo direbbe chi pretendesse che i Vescovi entrassero nei Consigli della Contea, essendo troppo chiara la divisione dell'uno, e l'altro Ministero; per questa parte dunque non vi era confusione di potestà.

Teoria delle leggi per rapporto ai beni della Chiesa.

Si vuol vedere come le cose passassero rispetto ai beni temporali posseduti dalle Chiese, e dagli ecclesiastici; la massima di questi tempi certamente fu che le donazioni, che si facevano alla Chiesa s'intendessero fatte a Dio, come quelle che servivano per il divino servizio, e tal'era la concezzione della formula della donazione, come espressamente si legge in un Capitolare di Carlo Magno = (e) *facit enim scripturam de ipsis rebus, quas Deo dare desiderat*, & ipsam scripturam coram

(a) *Id. leg.* 146.
(b) *Id leg.* 56
(c) *Capit. de Episc. can. art.* 16.
(d) *Car. M. leg.* 43.
(e) *Capitul. Aquisg. an.* 803.

coram altari, aut supra, tenet in manu dicens „ offero deo atque dedico omnes res *quae in hac Cartula continentur* =, quindi è che chiamavano gli usurpatori sagrileghi (a).

Origine della immunità ecclesiastiche.

E' cosa molto frequente in questi tempi che le leggi parlino di costoro, e ne parlino i sinodi ecclesiastici per tenerli in freno, ma più di ogn' altro ciò succedeva nei Giudici, e negli esattori del publico; non essendo stati gli uomini degli ecclesiastici, i loro Coloni, e Servi esenti dal contribuire alle spese delle Comunità, come ponti strade, palazzi Imperiali, muri delle città, ed altri luoghi publici (b); quindi è che i Principi si mossero ad accordare alle Chiese, e per diploma, e per legge l'immunità; =. *Statuimus*, dice Ludovico Pio nel Parlamento di Pavia (c), *ut Ecclesiae per totius Regni nostri fundatae terminos* sub nostrae immunitatis tuitione securae cum rebus, & familiis permaneant *ceu praedecessorum nostrorum temporibus fuisse prolantur, earumque Rectores propriis utantur Privilegiis* =; lo che fu confermato da tutti i successori, l'ultimo dei quali fu Carlo Grosso nella dieta di Ravenna, (d) = *ne pignorationis occasio aditus rapinae depraedationibus in aliquo praestetur* =; questo è il fine, perchè i Principi si mossero a concedere l'immunità dei Beni. Ma

(a) *Capit.* 1. *an.* 813. *art.* 12.
(b) *Lobar. leg.* 11.
(c) *Rer. Italic. part.* 2. *Tom.* 1.
(d) *Diplom. ap. Murat. pro Eccl. Aretin. dissert.* 15. *pag.* 870.

Falsa idea di alcuni autori sopra le immunità.

Ma molti autori nel considerar simili immunità ci hanno dato un' idea, la quale in vero non sussiste; i più celebri, e con ragione, sono Montesquieu, e Muratori; dell' opinione del primo ne parleremo più avanti, e del secondo ne diremo quì quanto occorre, essendo impossibile intender la teoria delle leggi coll' opinione contraria di questi illustri Scrittori.

Egli dunque fa osservare che i diplomi o contengano la semplice protezzione, o contengono ancora l' immunità; *il primo*, dic' egli, *non esime dalla giurisdizione del Conte, e l' altro esime intieramente*; servesi appunto del citato diploma di Carlo Grosso dato nellà dieta di Ravenna a favor della Chiesa Aretina = *nullus Judex publicus, seu Missus noster in Ecclesias, & possessiones prædictæ Ecclesiæ ad causas audiendas* = tener placiti giudiziarj, poichè i concorrenti depredavano i beni, *aut freda exigenda*, esazzione delle pene fiscali, *aut mansiones, aut paratas faciendas*, = ritirare il mansionatico, vitto, e trattamento dei Visitatori, e vitto militare, *aut homines tam servos, quam ingenuos injuste distringendos*, essercitar giurisdizione ingiustamente, cioè non osservata la forma prescritta dalle leggi, *nec ullas redhibitiones requirendas*, esazzioni delle Comunità, *ullo unquam tempore ingredi audeat, vel accipere præsumat*,, =
,, Adunque, dic' egli, voi vedete che avere
,, allora goduto = *immunitatis regiæ tuitione* fu, lo stesso che non esser più sogget-
,, to

,, to ai Magistrati regj, ne ad alcun tributo, o onere publico, massimamente, quan-,, do vi era la clausola sopra descritta = (a), la conseguenza, che poi se ne dedusse, fu che le Chiese avevano un' feudo, una signorìa ne loro beni, e lo stesso autore parlando dei Privilegj degli Avvocati si lasciò scappar di bocca = *Gran potere godevano gli Avvocati, perchè potevano tener dei Placiti, nei quali decidevano delle liti delle persone, dei Vassalli, od uomini della Chiesa* = (b); lo stesso ripete Montesquieu senza che io sappia chi di loro sia stato il primo a metter fuori questa opinione contrarissima alla verità, e alla teoria delle leggi (c).

Teoria delle Leggi sopra le liti dei Beni ecclesiastici.

Torniamo ora a riprendere in mano la legislazione, che dimostrerà apertamente cosa intendevasi per immunità. Quanto le leggi esimevano la persona ecclesiastica dalla giurisdizione del Giusdicente secolare, altrettanto si volevano i Beni degli ecclesiastici, e gli ecclesiastici medesimi rispetto alle questioni dei Beni temporali sottoposti alla giurisdizione dei Giudici = (d) *Volumus ut neque Abbates Presbiteri &c.* de personis suis ad secularia judicia *trahantur*. Si autem de possessionibus, sive ecclesiasticis, sive suis propriis super eos clamor ad judicem venerit, mittat judex clamantem cum misso suo ad Episcopum, tune per Advocatum Episcopi, qualem jusserit ipsa eau-

(a) *Antich. dissert. 70.*
(b) *Antich. dissert. 63.*
(c) *Espr. lir. 30. chap. 19. liur. 30. ch. 21.*
(d) *Car. M. leg. 99.*

causa ante Comitem veniat, vel Judicem, & ibi secundum legem *finiatur* = Marcolfo ci ha conservata la formula che soleva il Conte, o il Giudice dirigere al Vescovo (a) = *Si è presentato avanti di Noi NN. rappresentandoci che il vostro Abbate NN. gli ha rubbato violentemente un servo, vi scriviamo la presente, pregando la Santità vostra a progar per Noi; richiamate l'Abbate, e obbligatelo a restituire il Servo*; se egli pretende aver ragioni da opporre, fatevi dar promessa di comparir quanto prima *alla nostra presenza* =. Questa rispettosa lettera fu ordinata dallo stesso Carlo (b) = *nullus judex neque Presbiterum, neque Diaconum* extra conscientiam Pontificis *per se distringat* =; finchè dunque la causa si poteva accomodare economicamente dal Vescovo, questi aveva tutto il potere di mettervi le mani per aggiustarla; ma se la cosa si riduceva contenziosa si agitava la causa avanti il Giudice Secolare, e in conseguenza i beni ecclesiastici erano sottoposti a questa giurisdizione.

Ecclesiastici, perchè proibiti nei Tribunali.

Dall'altra parte le persone ecclesiastiche essendo immuni non si volevano vedere in Tribunale = *Nullus Clericus, vel diaconus vel Presbiter* intret in Curiam, nec ante Judicem causam dicere præsumat, quoniam Curia, a cruore dicitur, & immolatione *simulacrorum* =; allude quì Ludovico (c) alla ragione per-

(a) *Marcolf. lib. 1. Form. 27.*
(b) *Capit. 1. an. 769. P. 17.*
(c) *Ludov. Pii leg. 4.*

perchè sotto i Pagani proibirono i Canoni agli ecclesiastici entrare in Curia, e all'altra dei barbari, che prima dei Carolingi risolvevano le cause collo spettacolo del duello; come dunque fu concordata quest'apparente contraddizione, che gli ecclesiastici per i beni fossero sottoposti al foro secolare contenzioso, e non si potessero chiamare nei Tribunali? che le Chiese, e i loro Coloni, servi, e liberi, che stavano nei beni ecclesiastici pagassero i dazj del pubblico, e i Giudici non potessero entrare in questi luoghi ad esigerli? che fossero sottoposti alle pene, e i Giudici non potessero entrare a tal'effetto ne' luoghi immuni?

Forma prescritta nelle cause dei beni ecclesiastici, e concordie delle leggi.

Non mancò il ripiego a Carlo Magno: egli istituì l'Avvocato, persona terza fra gli ecclesiastici, e secolari; su questa una persona secolare, che rappresentava la Chiesa in tutti gli affari contenziosi, o fossero civili per la Chiesa, o fossero civili, e criminali per tutti gli uomini ecclesiastici, o dicasi per tutti i Coloni, Servi, liberi che coltivavano i beni delle Chiese. Le leggi dei Principi Carolingi comandono che qualunque Chiesa deva avere il suo Avvocato cognito al Conte, e da eleggersi avanti il medesimo a condizione che sia secolare, e della Contea (a); abbiamo la formula dell'elezione di questi Avvocati, dove chiaramente si esprime il loro uffizio = *Signor Conte rappresenta il Vescovo Rainaldo, che vuol' eleggere N. N. per Avvo-*

(a) *Car. M. de Caus. tern. Ital. art. 30. Pipin. leg. 27. Ludovic. leg. 56. Loth. leg. 96.*

cato perchè abbia facoltà chiamare altri in giudizio per i beni della Chiesa, ed esser chiamato, difendere i medesimi ancor per giuramento, e *per pugna*. = (a) Questo è l'ufizio degli Avvocati, e non quello di alzare un tribunale, ed esercitar giurisdizione sopra gli uomini dei Monasterj, come dice altra legge = *Servi*, *Aldiones*, *libellarii*, *vel qui non per fraudem de publico servitio se subtrahentes*, *sed per solam necessitatem terram* ecclesiasticam *colunt*, *non a Comite*, *vel aliquo Ministro illius ad ullam angariam*, seu servitium publicum cogantur, *sed quidquid ab eis juste agendum est* a domino, vel patrono suo ordinandum est; *si vero* de aliquo crimine accusantur, *Episcopus primo compellatur*, & ipse per Advocatum *secundum quod jus est justitiam faciat* = (b), cioè stia a ragione per i servi, come altrove dice = *rationem pro servis reddant* = (c), o come si esprime Lotario = *faciant* justitiam *ante Comitem suum* = (d); e questa è quella immunità, che fu stabilita in presenza di Giovanni VIII., da Carlo Grosso, come si racconta in quel diploma di Carlo al Vescovo di Arezzo = *sed unusquisque cum legalis Censura exigit* a Patrono suo ad Placitum deducatur *ne pignorationis occasio aditus rapinæ deprædatoribus præstetur* = (1); se trattavasi di esigere le tasse publi-

(a) *Form. ad leg. 22. Carol. M.*
(b) *Car. M. leg. 100.*
(c) *Id. leg. 26.*
(d) *Loth. leg. 58. & leg. 7.*
(1) Ecco, come si racconta questa dieta = *Venientibus*

pubbliche, o sieno comunitative, o altre, delle quali averemo a parlare, intimavasi al Rettor della Chiesa, che pagasse per i suoi beni, e lavoratori dei medesimi; in contumacia, si obbligava l'Avvocato; se commettevasi un delitto da un servo ecclesiastico, o persona addetta alla Chiesa, il Patrono e per esso l'Avvocato lo presentava in giudizio, e pagava la pena; onde i diplomi hanno la clausola = *injuste distringendo* =, cioè non osservato l'ordine legale.

Utile della immunità.

Stabilito cosa fosse in questo tempo l'immunità della Chiesa, ognun vede che questa immunità quanto dispiacer dovea all'ingordigia dei Giudici ingiusti, e degli esattori, altrettanto era comoda ai Giudici, ed esattori che non volevano, se non seguir la giustizia; questa immunità non portava alcun pregiudizio allo stato, anzi serviva di ajuto al medesimo riconoscendosi un sol debitore e quello ricco per tanti poveri; favoriva l'agricoltura non inquietandosi i Coloni, e rendendogli esenti dalle vessazioni giudiciali, onde ancor Lotario riconosceva quest'utile

F 2 = *im-*

tibus nobis Ravennam ad colloquium spiritualis Patris nostri domni Iohannis Summi Pontificis, pervenit ad nostram notitiam maxima ven. Episcoporum, & Populi proclamatio de pluribus sibi illatis superstitionibus, injuriis, oppressionibus a sæculari, & publica Potestate &c. quod exigant Census, donaria, angarias &c. *ideoq. omnium fidelium vostrorum tam Episcoporum, quam & illustrium* Comitum facto Consilio generali *omnes has superstitiones, & violentias funditus extirpandas decernimus &c.*

= *impedimentum non præstent, sed adjutorium* = (a).

Da quanto fin' ora coll'autorità delle leggi abbiam dimostrato rovina intieramente l' opinione di quegli autori, che da questi diplomi continenti una simile immunità, hanno preteso dedurre che i Monasterj, le Canoniche, le Chiese possedessero dei beni, degli uomini esenti intieramente dalla giurisdizione del Conte, quando i Giudici avevano un' intiera giurisdizione sopra questi uomini, e solamente era loro prescritta una forma giudiciale diversa dagli altri; molto più si sono ingannati nel credere gli Avvocati giudici dei Vassalli, e uomini delle Chiese, e peggio di tutti ha detto Montesquieu, quando dalla formula di questi diplomi ha preteso dedurne la Signoria temporale degli Abbati, e Vescovi; non si esprime Fleury da dove ripeta le Signorie possedute da suoi Vescovi, ma s'egli è nell'opinione di questi uomini grandi egli viaggia sull' istessa nave per i nostri tempi.

Cose di misto foro e quali.

Ognun vede che gli affari dei Beni temporali delle Chiese erano del genere delle cose commiste, delle quali disse Immaro „ che „ talora si trattavano in comunione con i „ Conti nei parlamenti " a queste si devono aggiungnere alcun' altre, che si consideravano comuni al Conte, e al Vescovo, com' erano i legati pij, ordinandone l'esecuzione nel tempo istesso al Conte, e al Vescovo = de

(a) *Loth. leg.* 11.

≡ *de rebus relictis in eleemosina, ut intra triginta noctes impleta esse debeat* ≡ (a), tali erano i Spedali dei privati, ma non già i regi (b), e cose simili, che io tralascio; perchè dunque le cose caminassero di comun concordia in questi affari, si riunivano insieme il Conte, e il Vescovo, i Legati, e gli Arcivescovi nella visita dello stato; e questi sono i *Missi dominici* ≡.

Commissarj regi, e di quante sorti.

Per intendere questo Ministero, e questa visita, dopo che abbiamo schiarito la Teoria di questa legislazione, è da sapersi, che essendo state riservate le cause dei Grandi al Re a tempo de' Longobardi, e Merovingi in tutti i tempi dal regio palazzo furono spediti dei Commissarj per le cause; ma Carlo Magno, che fece sempre ogni sforzo di dividere l'esercizio della sua autorità in più cariche, sminuì quella del Conte del Sagro Palazzo col toglierli le cause de' Grandi secolari, sotto pretesto o vero, o falso che venissero troppo trascurate quelle de' poveri ≡ *Nullus Comes Palatij nostri Potentiorum* causas sine justitiam finire *præsumat*, *ne propter hoc pauperum*, & minus potentum *justitiæ remaneant* ≡ (c); per queste cause, e per altri affari dello stato instituì una visita ≡ *ad justitiam faciendam* ≡, per tenere a Sindacato il Ministero, e render giustizia ai popoli. Talvolta si faceva tal visita dai medesimi re-

(a) *De tauf. Regn. Ital. art.* 4.
(b) *Ib. art.* 1. *e art.* 6.
(c) *Car. M. leg.* 47.

gnanti, ma ordinariamente si spedivano dal regio palazzo i *Missi dominici* = i Commissarj Visitatori Generali, alcuni in una provincia, altri in altre provincie. Tal commissione molto onorifica ne'suoi principj fu data sempre ai Vassi della Guardia reale; ma questi Giannizzeri obligati a far gravissime spese nel mantenimento dei loro Vassalli si contentavano dei buoni regali, e poco curavano la giustizia, onde si variò questa deputazione, e fu commessa la visita ai Legati, o Conti Provinciali e agli Arcivescovi, o pure ai Duchi, e Vescovi, come leggesi negli Annali Lambeciani = *Carolus recordatus misericordiae suae de pauperibus noluit de Palatio* pauperiores Vassos suos transmittere ad justitiam faciendam propter munera, *sed elegit in regno suo* Archiepiscopos & reliquos Episcopos & Abbates cum ducibus, *qui jam opus non habebant super pauperes munera accipere* = (a); quantunque vi fossero sempre i Legati, o Missi straordinarj, che i Canonisti differo *a Latere*, per un certo determinato affare, il vero si è che questi Visitatori divennero stabili, e determinati, che un Canonista potrebbe dire = *Legati nati* =; i Visitatori così stabiliti furono i Duchi, e i Conti Provinciali per i loro governi, e gli Arcivescovi, o pure il Vescovo della città residenziale del Duca, o del Conte Provinciale, così nella Costituzione di Ludovico nella Legazione di Treveri fù fatto Visitatore stabile Azzo Arci-

(a) *Annal. Cambec. an.* 802.

Arcivescovo, e il Conte Adalberto, nella Legazione di Vienna Alberico Vescovo, e Riccardo Conte, e così degli altri, che ivi si leggono (a).

Scappò di vista all' oculato Muratori l' osservazione di questi *Missi*, o Visitatori determinati, e li suppone tutti Giudici straordinarj non facendo alcuna parola della maniera, e tempo, come seguiva questa visita, e qua li persone erano obbligate a intervenirvi, ma solo molto bene ha accennato le cose, ch' erano obbligati trattare i Commissarj (b). A tempo di Carlo Magno quattro volte l' anno facevasi questa visita nel Gennaro, Aprile, Luglio, e Ottobre = *legationes exercere debent in hieme Januario, in vere Aprili, in æstate Julio, in autumno Octobrio, quater in anno, & in quatuor locis cum illis Comitibus, quibus congruum fuerit* = (c), o come si esprime poco dopo = *unusquisque Missorum nostrorum* notum faciat Comitibus, qui ad ejus Missaticum pertinent, ut conveniant inter se, & comunia placita *faciant* =. Resta chiarissimo da queste leggi che le Legazioni ordinariamente comprendevano quattro città, nelle quali si dovea tener l' Assemblea; non intervenivano solamente i Conti, ma ancora i Giudici loro, tutti i Vescovi, Abbati, e altri ecclesiastici; è bene sentir la legge di Ludovico, il quale ridusse ad una sola volta l' anno questa

Visita Generale dell' Annunziati, e Giudicato de' Giudici ec.

F 4 assem-

(a) *Capit. Ludov Pij ann.* 823. *Balut. Tom. I. pag.* 631.
(b) *Antichit. Differt.* 9.
(c) Capit. 3. *an.* 812. *art.* 8. & 12.

assemblea nel mese di Maggio (a) „ ciascuno „ nella sua legazione con tutti i Vescovi, „ Abbati, e Conti, Vassi reali, Avvocati „ Reali, Vicedomini delle Badesse, o lor de„ legati terranno un'assemblea per conto dei „ poveri, e meno ricchi; ciascun Conte ave„ rà seco i suoi Scabini, Centenarj o Vicarj, „ e si tratteranno prima d'ogn'altro gli affa„ ri delle Chiese, e si terrà poi ragione a „ qualunque persona della Legazione " niuno era eccettuato dal dover presentarsi, se non per caso di infermità, e allora conveniva mandare = *Vicarium, qui in omni causa pro illis rationem reddere possunt* = (b). Era questo il medesimo Sindacato, che si fa in oggi a Giusdicenti, ciascuno era obligato render ragione della sua condotta, e della giustizia, che aveva tenuta ai popoli; i secolari all'assemblea dei secolari, e gli ecclesiastici agli ecclesiastici, o pure all'uno, e all'altro nelle cose miste, cioè nelle cose relative ai beni temporali delle Chiese.

Oggetti della Visita

Così il Duca, o il Conte Provinciale unito agli altri Conti, e assemblea dei secolari prendeva in esame l'elezzione dei Giudici Municipali, se il Consiglio a tenor delle leggi avesse eletto persone ingenue, o sieno nobili, se originarie della Contea, o forestiere, se persone da bene, o cattive, e in caso deponevanli = *a ministerio suo abiciantur* = (c), e al-

(a) *Capit. Ladov. Pij an.* 823. *Tom.* 1 *pag.* 631. *cap.* 28.
(b) *Lorb. leg.* 85.
(c) *Ludov. leg.* 56.

e allora insieme col popolo o Consiglio si tornavano ad eleggerli = *cum totius populi consensu bonos eligant* = (a); a tutto ciò serviva una relazione, che portavano i Conti dei loro Giudici subalterni = *teneantur Comites inquisitionem facere* de Vicariis & Centenariis, qui magis per cupiditatem, quam propter justitiam *placita tenent*, *& populos affligunt* = (b); dal che intendiamo che il Conte non aveva autorità di deporre i Giudici subalterni, ma era riservata all'assemblea Provinciale. Si visitavano in tal circostanza i Beni Fiscali, e i Benefizj reali = *quia aliqui homines beneficia habent deserta*, *allodes autem restauratos* = (c), esigevasi la pena dell'Eribanno, o sia dall'aver mancato di andare nelle spedizioni militari, che il Conte non poteva esigere (d); si ascoltavano tutti i poveri ricorrenti contro l'ingiustizia dei Giudici, e a tal'effetto vi era ordine che le cause annuali fossero tutte sbrigate a Maggio sotto la pena di perdere le partecipazioni (e), e se alcuna mai fosse restata sospesa, era premura e pensiero del Commissario sbrigarla = *Missus noster de hac causa somniare debet* = (f), e in tal maniera si obbligavano tutti i Giusdicenti = *facere justitiam* = stare a ragione, e restituire il maltolto.

Parmi

(a) *Lothar. leg.* 48.
(b) *Loth. leg.* 6a.
(c) *Cap. an.* 807. *art.* 4. *Loth.* 45. *leg.*
(d) *Car. M. leg.* 97.
(e) *Pipin leg.* 30.
(f) *Car. M. leg.* 18.

Parmi dunque molto lontana dal vero la descrizione, che fa Montesquieu del Ministero citando le leggi di Carlo Magno. „ I Coo„ ti, dic' egli, i Centenarj e Giudici sono la „ stessa cosa, è solo subordinati rispetto alla „ persona, e non nella Giurisdizione; il *Mis„ sus dominicus* ha una giurisdizione eguale al „ Conte indipendente l'una dall'altra; la diffe„ renza si è che il *Missus* esercita giurisdizio„ ne quattro Mesi dell' anno, e il Conte ot„ to = (a), dicasi il contrario; il Conte ha autorità di prendere in esame la condotta dei suoi Giudici subalterni nel loro uffizio, ma non ha autorità sopra la loro persona, che deve esser forzata, e castigata, dal Commissario regio nell' assemblea nazionale; per le mancanze del suo Uffizio si obbliga nella medesima il Conte a far giustizia, e restituire il mal tolto, e a tal' effetto era ordinata la visita = *Missi nostri ibi moras faciant* ubi justitias, vel minus, vel negligentes factas *invenerint* = (b), ma non si aveva autorità sopra la Persona del Conte ne di deporlo, come si deponevano i Giudici Minori; questa era causa riservata al Re; del resto tutto si emendava, e correggeva, eccettuate le cose riservate al Re, come dice Frodoardo (c) = *Quodcumque emendandum* est, Missi emendare studerent, & quod emendare nequivissent in præsentiam Imperatoris *adduci facerent* =; sebbene in questi tem-

(a) *Espr. Liv.* 28. *chap.* 28.
(b) *Ludov. leg.* 51.
(c) *Flodoard. Hist. Rem. lib.* 2. *Cap.* 18.

tempi erano in odio gli appelli, nondimeno in questa visita, e Parlamento Provinciale si potevano riproporre le cause giudicate dagli Scabini a condizione però che se trovavasi essere stato ben giudicato pagava l' appellante dodici soldi, e il povero riceveva dodici colpi di bastone da quei medesimi Giudici, che aveano proferita la sentenza = *duodecim ictus a Scabinis, qui judicaverunt, accipiat* = (a); In questa Assemblea si pubblicavano le leggi, e Capitolari del Sovrano, si rileggevano, e se ne dava copia ai respettivi Tribunali = *Missi in suo Ministerio* Capitula relegi faciant, *ne aliquis excusationem habere possit, & non prius damnum exigant*, quam hæc nota *fiant* = (b)

Tutti questi affari secolari non vi ha dubio che si trattassero nel Parlamento Nazionale, o Provinciale dei Giudici secolari, senza che nè punto, nè poco si mescolassero gli ecclesiastici, come non si mescolavano nell' Assemblea Generale dello stato, lo che si provò, e così porta la separazione prescritta dalle stesse leggi; ma nell' istessa maniera gli ecclesiastici separatamente trattavano le cose di loro privativa giurisdizione; frà gli obblighi dell' Arcivescovo, o Legato ecclesiastico conta Nigello la Visita alle Canoniche, e Monasterj di uomini, e donne, l' esame del lor contegno di vita, della loro eredenza, e dottrina, dell' opere di religione, e dell' opere di pietà.

Nunc,

(a) *Car. M. leg.* 91.
(b) *Cap. Ansegis. lib.* 2. *cap.* 27. *& lib.* 4. *cap.* 72.

Nunc, nunc, o Missi, certis insistite rebus &c.

Canonicumque gregem, sanctumque probate virilem

Femineum nec non quae pia Castra colunt;

Qualis vita, decor, quaeve doctrina, modusve;

Quantaque religio, quod pietatis opus (a).

Era questa inspezzione privativa degli ecclesiastici, e tali cose si stabilivano nel loro sinodo senza mescolarsi i secolari. Angelberto Arcivescovo di Milano l'anno 842. stabilisce le regole per un Monastero; trovarete l'atto soscritto da suffraganei Vescovi, e Abbati, ma non è soscritto dai Conti, come si può vedere presso Muratori (b); queste eran le cose, che dicevano allora = *res divinae* = come le loro contrarie = *saecularia* = ma vi erano poi = *res ecclesiastica* =, cioè le cose relative ai beni temporali della Chiesa, e di questi affari se ne trattava talora in comunione e prima di tutte l'altre, tale fu la concordia del sacerdozio, e dell'Impero di questi tempi.

Leggi per il trattamento de Visitatori. Per quanto sia bello, dirà taluno, quest' ordine, per cui si pensava con tanto vantaggio del povero, nondimeno dovea restar di aggravio al medesimo Popolo, che pagava ai visitatori il Mansionatico. Fu dalle leggi ancora a questo proveduto; se il Legato visitava il proprio distretto non poteva ricever nulla di mas-

(a) *Nigell. Parm. lib. 2.*
(b) *Medi. Æv. Dissert. 70.*

mansionatico (a), se negli altri luoghi non si trovavano ingiustizie commesse, non si potevano i Commissarj fermare (b), se l'ingiustizie erano commesse dal Conte o dai Giusdicente, i Legati doveano stare in sua casa, e ricevere il trattamento fin tanto che avesse restituito il mal tolto (c). Ludovico Pio dette ancora a livello molti beni coll' obligo di ricevere i Legati, o pagar questa spesa (d), e dove non era questo provedimento risermò la lettera Trattoria, di cui ci ha conservato la Formula Marcolfo (e), e tassò il *conjetto*, come allor dicevasi „ in poco pane, non so che „ Agnelli, e certo numero di bottiglie, che „ appena in oggi può valutarsi una spesa di „ otto scudi, come a lungo leggesi nel suo „ Capitolare (f) "

Io non voglio richiamar quà a sindacato quanto dice Fleury in quel suo citato discorso quando ci racconta „ che i Vescovi non ave„ vano tempo di visitar le loro diocesi, di „ predicare, di studiare; che i Parlamenti „ Generali erano invero altrettanti Concilj, „ ma non erano più quei Concilj stabiliti da „ Canoni saviamente in ciascuna Provincia „ tra vicini Vescovi " con tutto il resto, ch'egli dice, perchè tutto al contrario i Vescovi tenevano benissimo i loro Sinodi dio.

(a) *Ludov. P. leg* 52.
(b) *Id. leg.* 50.
(c) *Car. M. leg.* 18.
(d) *Lud. P. leg.* 24.
(e) *Marculf. lib.* 1. *Form.* 11.
(f) *Cap. Lub. Pij an.* 829. *p.* 671.

no gli ordini per i medesimi; si prende informazione della condotta del Conte, si obbliga a restituire il maltolto, e far giustizia ai popoli, e si stende la relazione al Consiglio di Gabinetto; quì si esaminano gli affari, e sotto l'occhio del Re si forma il piano per l'anno venturo nel mese di Giugno, si tien secreto, e radunato tutto il Ministero dei Grandi si publica a Novembre nel Parlamento Generale; intanto per il corso ordinario degli affari nel palazzo reale vi è la sua camera con il Conte del Sacro Palazzo. Nella stessa maniera si regolano gli affari ecclesiastici nel respettivo lor dipartimento, e per le cose commiste fra l'anno avvi io Palazzo il suo Tribunale, a cui si fa presedere oo'ecclesiastico. E chi averà coraggio chiamar questo Governo, un sistema feudale, o una sregolata Aristocrazia?

Differenza fra il sistema Longobardo, e Carolin.

Si può facilmente aver l'idea del sistema antico Longobardo, e la differenza che passa fra l'uno e l'altro; restituite l'autorità alla Dieta generale, e togliete di mezzo il Consiglio di Gabinetto, e la visita dei Commissarj regj, che legano il Ministero, e l'ordine Municipale all'autorità reale, da cui tutto dipende, averete i Duchi, i Gastaldi Capi dell'esercito, o sia Consiglio del lor Ducato, o Municipio, che da se stessi tutto risolvano, e solameote gli affari più importanti si risolvano oella Dieta generale, ove il Re presiede, come Capo, e da se stesso niuoa cosa può risolvere; ed ecco come una Republica passò ad

ad esser Monarchia ereditaria, e come questa Monarchia ereditaria potè tornare facilmente Republica, come vedremo.

Leggi per i Ministri regi.

Per rapporto a questo Ministero altro non mi resta se non accennare alcun'altre leggi, che prescrivano al medesimo il buon'uso della sua autorità. Carlo Magno insieme colle Chiese avea preso sotto il suo Mundiburdio gli affari degli orfani, delle vedove, e dei pupilli (a), quindi le loro cause furono grandemente raccomandate ai Giudici, e furono privilegiate, come le reali (b), Pipino ordinò ai Giudici, che pensassero dare a simili persone abbandonate un difensore (c), e Ludovico raccomandò ai medesimi farsi annualmente render conto dell'amministrazione dei loro beni (d). Siccome ogni Giudice dovea nel principio dell'Uffizio prestare al Municipio, o al Re il giuramento di bene amministrar la Giustizia (e), così il mancare a ciò. e il prender regali fu gravissimo delitto (f). In un popolo, che faceva qualche abuso del vino, si prescrisse darsi la sentenza da mattina a digiuno (g). Si pose freno ai giovani, e vassalli dei Conti con obbligar questi a pagar le pene delle soverchierie, e ingiustizie per

(a) Cap. 4. an. 806.
(b) Id. leg. 58.
(c) Pipin leg. 6.
(d) Lud. P. leg. 11.
(e) Loth. leg. 94.
(f) Car. M. leg. 28.
(g) Id. leg. 42.

per quelli (a), e molte altre buone leggi consimili si possono leggere in quel mal riunito corpo di legislazione, al contrario fu comandato un sommo rispetto al Ministero; la violenza con arme a questi Ministri, come presso i Longobardi importò la pena di morte (b). La massima parte di queste leggi si vedono compendiate nel Secolo. XII. nei Statuti Municipali; ma il legale dei Secoli successivi per bene interpetrarle credè dover ricorrere alle Pandette, dipingendo nel più orrido aspetto le leggi Longobarde, e Carolinghe, perchè chiare, e non bisognose di sofismi.

(a) *Id. leg.* 121.
(b) *Id. leg.* 29.

CAPO QUINTO.

Stato economico dei Rè Francesi, e loro entrate; ministero per l'entrate regie; censi, e cosa fossero; donativi delle Comunità; impiego dell'entrate reali; origine dei benefizj di regio patronato, e della Chiesa; contratto del benefizio, e cosa fosse; utile derivato dal Potrimonio reale in stabili; stato militare, e in particolare della fanteria; servizio militare obligo dell'uomo libero; persone eccettuate dalla milizia, e contribuzioni militari; ruolo della milizia urbana, e come stabilito; Presidj ai confini dello stato; marca, e sua origine; differenza fra i Marchesi, Duchi, e Conti; flotta navale; leggi militari.

Stato economico dei Rè Francesi, e loro entrate.

QUanto abbiamo detto nel passato libro dell'entrate regie sotto i Rè Longobardi può forse bastare per intendere lo stato economico sotto i Rè Francesi; quello che si può quì ripetere si è che il patrimonio del Rè d'Italia passò sotto i nuovi regnanti, e così tutte quelle ville, che nell'eleggere il nuovo Rè Autori per metà gli furono assegnate dai 35 Duchi furono, ancora il patrimonio privato del Re; ma deposti poi i Duchi, o divenuti meri Ministri dei Rè Francesi, la loro antica Corte sotto questi compari-

parisce con più chiarezza col nome di beni della Republica, o parte publica. Quando io parlai di questa divisione feci osservare il testo di Pavolo Diacono, dove l'antico popolo divenuto tributario, e così servo fu diviso = *per hostes* =, cioè fra il Re, e l'esercito; si può qui aggiungnere quanto dice Pietro Brahe delle Comunità, e Territorj di Germania, che son detti appunto exercito = *dividuntur singulae Provinciae in sua Territoria* Hereder dicta ab haer exercitus. . . . *singula territoria arva habent publica, Curiam, sigillum, carceremque publicum* = (a); dal che ben sintende che ai bisogni dello stato in due maniere provedevasi, e con i Patrimonj Comunitativi, e col Patrimonio del Re.

Muratori dopo aver stabilito che la parte publica era lo stesso che il Fisco, passa a parlar di questo medesimo Fisco, e vuol che il Fisco l'avessero i Duchi, i Marchesi, i Conti per la ragione che trova offersi pagata loro la composizione della pena, la quale per altro si pagava ancora alla parte offesa, e così ai particolari (b); prende a parlare dei tributi, e dazj, e gabelle sotto i Rè Franchi, e li multiplica in maniera tale, che ogni parola, che incontra denotare un pagamento, diviene un' aggravio dei popoli (c). Subito che sappiamo che i Patrimonj Comunitativi consistevano in beni stabili, come quello del

G 2 Re

(a) *Apud Hahn. Collect. Monum. Tom. 2.*
(b) *Antich. dissert. 17.*
(c) *Ib. dissert. 19.*

Re, è naturale incontrarsi nella vendita, e pagamenti dei frutti della proprietà; ma questi non si possono mai considerar per tributi, e dazj.

Volendosi dunque sapere quali, e quante erano l'entrate reali, delle quali annualmente rendevano conto i Ministri del Re, o sieno i Conti governatori della città, basta aprire il Capitolare *de Villis*, dove Carlo Magno prescrive ordini per la buon' amministrazione delle ville reali„ non mai, dic' egli, potranno „ i Giudici servirsi a lor comodo della famiglia, o servi della Corte regia, ne dell' „ entrate della medesima; sarà lor pensiero „ che sieno fatte le coltivazioni, le raccolte „ dei grani, dei vini, dei fieni, e dovranno „ ogn' anno render conto del bestiame, de „ Bovi, dei Mansi, dei Polledri, dei Censi, „ dei Fredi, delle composizioni, dei mulini, „ dei campi, dei ponti, delle navi, dei mercati, dei boschi, e averanno in ordine il „ suo conteggio a Natale" *ut scire valeamus quid, vel quantum de singulis rebus habeamus* = (a). Furono queste le regie entrate, delle quali sole fa menzione.

La parola *Corte*, che altro non denota di sua natura se non *Casa*, si usò più frequentemente a denotarci il palazzo reale, ove risedeva il Ministero regio, e il più delle volte il territorio di una città, poichè in tutto il territorio si trovavano delle ville regie, dei boschi, e de predj; l'entrate di questi si

(a) *Apud. Baluz. Tom. I. Capit. de Vill.*

riunivano nella regia Corte, che in oggi si suol chiamar *Dogana*, dalla parola, = *Viganeum* =, come penso, che importa *commercio e permuta* nel senso Longobardo; così ben si intende, che vi doveano essere i pagamenti dei terratici, dell'oliveti, dalle vigne, delle selve, de castagneti, e altri frutti della proprietà, dei quali avendo numerati molti il Muratori „ *mira*, disse, *quante maniere vi* „ *erano di pelare i sudditi*" (a), ma queste certamente non pelavano i sudditi, ma era un ritirar l'entrate dei proprj beni.

La presidenza al Ministero di queste entrate certamente spettava al Conte, poichè di lui fu stabilito, che non potesse alienare neppure un piccolo campo, altrimenti = *pro infidelitate computetur* = (b), e in conseguenza era egli che dovea render conto a Natale, cioè al tempo dell'assemblea degli stati; il Ministero di questa azienda ne' suoi principj era composto de' soli servi del Re; tal'è il Gastaldo delle ville presso i Longobardi; se sotto i Rè Franchi si continuasse l'amministrazione dei servi reali non saprei dirlo; fino ai tempi di Lotario fu in osservanza la legge, che i Ministri delle regie ville fossero una mano morta non capaci di fare acquisto se non a vantaggio del Re. Lotario donò a costoro gli acquisti, che averebbero fatto in proprio a condizione che l'amministrazione fosse

Ministro per le entrate regie.

(a) *Antich. dissert.* 19.
(b) *Car. M. leg.* 123.

fosse tenuta fedelmente (a); è credibile che dopo questo tempo incominciassero a ingrassare i Fattori, e i conti tornassero sempre bene.

Censi, e cosa fossero. Il secondo capo di entrata della regia villa era l' esazzione de' Censi. Quello ch' era seguito sotto i Longobardi, si vede esser stato fatto in Francia; gli antichi Romani passano ancora quà per servi sottoposti al tributo, come si rileva dalla legge salica = *Si quis Romanum tributarium occiderit estingentis denariis culpabilis computetur* = (b); questa è la valuta d' un Romano che corrisponde ai 60 soldi valuta d' un servo. Di costoro parla la legge 31. di Ludovico = *quicumque tributariam terram, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam, vel cuilibet alteri tradiderit, qui eam suscepit tributum quod inde solebat solvi, ad partem nostram solvat* =; pensa qui il Muratori che si parli dei canoni livellarj (c); non avendo egli conosciuto questo stato dell' avanzato popolo Romano doveva dir così; i livellarj però non potevano alienare la proprietà, come poteva un Romano, sempre però col peso inerente del tributo; egli era servo non rispetto a questa proprietà, ma per rapporto al tributo, e allo stato suo di esser privo degli onori publici; un'altra legge di Carlo Magno ci dimostra apertamente che questi tributi, o Censi provenivano

(a) *Loth. leg.* 74.
(b) *Pact. leg. Salic. tit.* 83. *cap.* 8.
(c) *Antich. dissert.* 19.

vano da un'antichissima origine = *Ut Missi nostri Census nostros diligenter perquirant*, undecumque antiquitus venire ad partem regis solebant, *ut nobis renuncient quid de his in futurum fieri debeat* =; tal'è la natura del tributo, e dei Canoni provenienti da terreni, che dopo lungo tempo svaniscano i terreni, e i Canoni, come spesso non si rinnovano i libri. Non nego che in questi tempi non fossero in uso i livelli, le precarie, le prestarie e le convenienze, ma i Canoni di questi contratti non si pagavano in denaro, bensì con parte del frutto della possessione, ovvero in angarie, cioè in tante opere manuali il mese, e la settimana; il tributo dunque, o censo fu proprio del Romano antico, e suo discendente, e fu peso inerente al terreno, onde si pagava dalla Chiesa, o da qualunque altro possessore, che ne avesse fatto acquisto; del resto si tornò a rinnovar la legge da Lotario, che gli uomini liberi non pagassero tasse, se non per l'opere publiche, ma non mai si rammentano, come pesi reali di terreni = *de hominibus liberis ut nihil eis super imponatur* = (a). Fra l'entrate si contano i dazj delle navi e dei Marcati; e finalmente la pena legale; si diceva *eribanno*, se mancavasi ad una legge militare, *fredo* poi la mancanza a tutte l'altre leggi; non erano queste indifferenti, ne in poco numero. Fra le regalie non si trova ne caccia, ne il sale, anzi era questo un ramo di commercio libero a qualunque mercante.

(a) *Loth. leg. 9.*

Donativi fatti al Re dalle Comunità.

I Patrimonj Comunitativi somministravano al Re un'altro capo di entrata in tanti doni annuali; il portar questi doni fu antichissima usanza ; = *mos est Civitatibus*, disse Tacito (a), *ultro conferre Principibus vel armentorum, vel frugum, quod pro honore acceptum etiam necessitatibus subvenit* =; questi sono i doni, che tassava alla Comunità sotto i Carolingi la Regina, e il suo Camerier maggiore, e come altrove notai, e di quelli parla la legge di Carlo Magno = *omnes fideles nostri Capitanei cum eorum hominibus* Carra, sive dona ad placitum *veniant* = (b); questi doni sembrano talvolta esser stati impiegati dai Rè nella restaurazione di qualche publica fabbrica, o Chiesa, o Spedale, onde si trovano quelle iscrizioni = *de donis Sancti Johannis* =, cioè fabbrica eretta con i doni presentati al Re nella dieta di S. Giovanni, come nel passato libro si disse (c).

Impiego dell' Entrate reali.

Per quello che fin'ora si è notato si può facilmente intendere che i Patrimonj Comunitativi s'impiegavano in tutto ciò, che apparteneva al publico, strade, ponti, palazzi regj, fonti, mura, e Ministero di Giustizia, quando qualche Ministro non fosse nel servizio del Re, poichè allora riceveva il trattamento dalla villa reale, = *unusquisque judex habeat de annona per singulos dies ad suum servitium ad mensam nostram quando servierit*

(a) Tacit. de Morib. cap. 15.
(b) Capit. An. 807. art. 3.
(c) Cap. 13.

rit = (a), tal'è il tempo, quando era impiegato rei rendimenti di conto; è restato molto facile l' enumerar l' entrate regie, ma, come queste s' impiegassero per molto difficile intenderlo, poiche non si vede altra spesa che il Ministero di palazzo, i regali della Regina alla milizia, e giovani di educazione, e sotto Carlo Magno la spesa delle navi, lo che si trova ancor sotto Ludovico.

Origine dei Benefizj di regio patronato e della Chiesa.

Ma si convien riflettere ad una diminuzione grandissima di quest' entrate, che nasceva dai Benefizj regj, e dai Fisci. *Fisco* è un predio, una tenuta appartenente alla villa reale; *Benefizio* è una possessione, o più riunite, e addette ad una Chiesa, o Monastero fondati con i beni della villa reale. Prima di Liutprando in Italia non fu permesso, se non al Rè fondar le Chiese con i proprj beni, e forse ancora ai Duchi, ma niun particolare poteva fondar Chiese con i proprj beni; nella conversione dei barbari alla religione Cristiana presto portò seco la necessità di aver quelle Chiese, che avevano in buona parte distrutte; il Monachismo fu favorito, e molti Monasterj furono fondati così sopra i beni delle ville reali; le medesime possessioni, e stabili delle Corti reali ebbero bisogno delle Chiese, e Cappelle per i servi, e lavoratori, onde nel Capitolare de Villis *art.* 6. si stabilisce = *Non alij Clerici habeant Villarum ecclesias, nisi nostri, aut de familia nostra, aut de Cappella nostra* =; e di queste Chie-

(a) *Capitul. de Vill. cap.* 34.

Chiese appunto detti ancor Benefizj, si legge un'altro ordine, che non si possa prender possesso delle medesime senza il real beneplacito (a); questa è l'origine dei Benefizj di regia fondazione, e patronato, che sovente si confondono coll'istesso Fisco.

Una gran questione hanno fra loro fatta gli autori, onde mai avesse origine il dare uno stabile, una villa reale in benefizio. Muratori con somma erudizione (b) vi proverà coll' autorità d' Igino, e di Dolabella Gromatico, e con delle iscrizzioni Gruteriane che i Principi fin dai tempi Romani eran soliti premiar con terreni i sudditi, che chiamavano benefizj; un'altro vi presenta innanzi l' autorità di Lampridio, che attesta aver l' Imperatore Alessandro distribuiti i terreni alla soldatesca a condizione di dover' essi, e i lor discendenti militari a favor dello stato; la cosa è ancora più antica perchè in Egitto una parte dei terreni spettava alla milizia coll' obligo del servizio militare (c); ma in tutte queste ricerche si convien distinguere l'origine del Feudo dall' origine di conferire ad altri i benefizj, la natura dei primi, e la natura dei secondi.

Fin da quando i Principi hanno sentito nel cuore la forza della gratitudine devono aver' esistito i benefizj; dopo che i patrimonj reali furono assegnati in terreni, ancora i Rè devet-

(a) *De Cauf. Regn. Ital. leg. 6.*
(b) *Antichit. dissert. 11.*
(c) *Diodor. lib. 1. pag. 84.*

dovettero muoversi a concedere i lor benefizj in terreni. In un regno elettivo poi dove per fazzione dovea prevalere uno, e salire sul trono, questi benefizj di terreni per necessità dovettero ancora multiplicarsi per gratificare i suoi partitanti; il buon servizio nel corso dell' amministrazione del regno, o il buon servizio prestato allo stato senza che lo stato per lungo tempo abbia sofferto la spesa soo cose, che introducano per sua natura l'uso dei benefizj, o sia l'esser benefico; quando il troppo cresciuto numero dei benefizj si trovò pregiudicievole al patrimonio reale, si pensò riprendere dalle Chiese quello si era loro donato, assegnando una parte dell' entrate al necessario servizio dei Ministri della Chiesa, e dando il resto in benefizio, che noi siam soliti dare *in Commenda*. Questa istessa ragione introdusse l' uso dei benefizj nella Chiesa molto prima dei barbari; divenuta posseditrice di beni, oltre le sportule ad una persona di merito, e che aveva prestato de servizj alla Chiesa, al Vescovo, un sentimento di umanità introdusse l'uso di contradistinguere il merito del nostro ecclesiastico con separar dalla massa comune una vignola, un piccolo campo, e darglielo a godere senza obbligo di pagare alcun Canone = *humanitatis intuitu* =, come dice la lettera di Simmaco Papa, e il primo Concilio di Orleans dell'anno cinquecento undici (a).

Quest'

(a) *Grat. Caus.* 16. *quest.* 1. *can.* 61. *Concil. Aurelian.* 1. *can.* 23.

Contratto del Beneſizio, e coſa ſia.

Queſt'atto di umanità non era ſolamente proprio dei Rè, e della Chieſa, ma di perſone ancora private; il dar qualunque coſa, perchè altri di quella ſi ſerviſſe ſenza ritirarne canone, uſura, o frutto, dicevaſi dare in beneſizio, così dimoſtra la legge di Rotari (a) = *Si quis præſtitum, aut conductum habuerit caballum* .... & dum in ipſo beneficio, aut conductura eſt *homicidium fecerit* =; accomodar dunque un cavallo per un viaggio ad un'amico, e darlo in beneſizio è la coſa medeſima; queſt'atto di beneficenza, che uſavaſi nei cavalli, ſi praticava ancor nè terreni; è queſti un contratto unilaterale comune a tutti; non è dunque la natura di queſto contratto, come alcuni hanno falſamente creduto che il beneſizio foſſe a vita di chi lo riceveva; quelche concedeſi per grazia è ai piaceri del concedente, ma perchè le grazie dei Rè devono eſſere ſtabili, così durante la vita del Re ſenza un gran demerito non ſi perdevano i beneſizj; alla morte del Sovrano vacavano tutti i beneſizj, e allora avevano biſogno di conferma dal Succeſſore; tal'è la natura di queſta parte di beni del patrimonio reale. Se preſſo i Longobardi eſiſteſſero queſte Commende vacabili, non ſaprei dirlo. Liutprando in una ſua legge determina (b) = *quod a noſtris deceſſoribus datum eſt ſtabili ordine volumus permanere* =; inteſe dir'egli che i doni fatti da ſuoi anteceſſori foſſero ereditari

(a) *Rot. leg. 232.*
(b) *Liutpr. lib. 6. leg. 6.*

ditarj, o che intendeva per tal legge conservare durante il suo regno i benefizj conceſſi da predeceſſori? Non fu ignoto il primo, ma il ſecondo era più in uſo; furono ancor preſſo loro le Chieſe di regia fondazione, che dipendevano dal reale palazzo = *Si quis Longobardus cauſam habuerit* cum locis venerabilibus, quæ ad defenſionem Palatij *eſſe noſcuntur &c.* = (a), ma non ebbero l'abuſo dei Franceſi di darle in commenda. Queſta fu l'origine de' benefizj reali, e della Chieſa, la quale pare a me che non aveſſe biſogno per intenderla d'alcun ſiſtema ideale; queſti benefizj furono feudi? daremo la riſpoſta a ſuo tempo.

Utile derivato dal patrimonio reale in ſtabili.

Intanto qui aſcoltiamo le alte grida dei moderni politici che chiamano *una ſemplicità dei noſtri maggiori l'aver aſſegnato il patrimonio reale in tanti ſtabili*; (b) ſenza eſaminare ſe ſiaſi da loro ancor trovato il confine della giuſtizia delle impoſizioni dirette, indirette, e altre invenzioni inaudite negli antichi tempi, ſi vuol credere vantaggioſiſſimo alla ſocietà ſpartir queſti vaſti patrimonj nei privati lavoratori, ove ſia grande la popolazione, e quando ai biſogni del Re, e dello ſtato provedaſi per mezzo di tributi; ma nei noſtri tempi eſtimo, tributo, e ſervitù importava lo ſteſſo; era mai credibile che veniſſe in capo ai barbari imporſi delle taſſe, dei tributi per avvilirſi fino alla condizione de' loro ſervi? tanto è vero che non ſi può criticar l'antico colle idee moderne.

(a) *Aſtulph. leg.* 10.
(b) *Princip. di legiſl. lib.* 7. *cap.* 5.

L' esperienza ha dimostrato che le Colonie libere collocate in luoghi deserti, e d' aria infelice con un reparto di beni, queste Colonie di poveri senza una ricca borsa si son dissipate, e da se stesse svanite; la popolazione, e la coltivazione dei deserti si deve alla Colonia servile; or l' Italia, come tutte l' altre parti dell' Impero, erano spopolate per tante stragi, e per tante città date alle fiamme; i servi *noxali*, o sieno i servi, che scontavano il delitto col lavoro alla Corte regia erano in pratica; quanto dunque fu giudizioso porre il deserto in mano dei Rè per coltivarlo? non v' ha dubbio; una gran parte delle ville reali son divenute città, i loro Fisci Castelli, e la superficie del globo ha preso altro aspetto, ma tutto ciò si deve appunto all' esser stati i terreni in mano dei Rè, e de' grandi; ed è altresì certo che cresciuta questa popolazione servile, e divenuta colona, doveasi render libera, e spartirle i terreni; è cosa troppo naturale che la moltitudine avrebbe superata qualunque resistenza; la storia del Secolo XII. è una prova di quello, che dico, e la storia delle Colonie Americane è una conferma, ma niuno mai dirà che sia stato inutile porre i deserti in mano dei Rè, e dei potenti nei principj della nostra Colonia.

Stato militare, e in particolare della ranteria.

Descritte l' entrate, per le quali si provedeva ai bisogni dello stato, e del Monarca, una delle forze di un regno, si conviene ora passare a veder l' altra forza consistente nella mili-

milizia, unico tributo dell' uomo libero degli antichi popoli; fu cosa giusta, che se una parte della nazione lavorando il terreno contribuiva alla felicità dello stato, l'altra parte non si stasse oziosa; la milizia fu annessa alla libertà, come nell' altro libro dimostrai, e non al terreno, come alcuni hanno creduto; la quantità del terreno servì solamente di regola per quest' obligo. Ella fu di due sorte, cavalleria, o sia de' Cavalieri, e fanteria, che potremo chiamare Civica, o Urbana; parleremo prima di questa.

Una lunghissima dissertazione ci ha dato il celebre Muratori (a) della milizia dei secoli barbari; ci racconta che la milizia era molto scaduta in Italia, che i Longobardi, i „ Franchi portarono seco l' uso proprio mi„ litare" nondimeno manda costoro a Ravenna per apprender qualche cosa dai Greci; descrive alcuni usi, e machine militari, per le quali ad esso rimetto il lettore, o pure ad Abbone, che descrisse l'assedio di Parigi, ci racconta aver gli antichi usato fionda, spada, lancea, scudo, maglia, corazza, cimiero, e parla della milizia di otto secoli senza che vi si veda alcuna variazione, ma non ci da della medesima alcuna distinzione.

Il Conte fu il Capitano, che tal nome usa talor Carlo Magno nelle sue leggi, della milizia del suo territorio; ciascun uomo libero era soldato; nondimeno nell' intimarsi una spedizione non a tutti gli uomini liberi s'impone-

Servizio militare obbligo dell' uomo libero.

(a) *Antich. dissert.* 26.

poneva questo peso, ma solamente a quelli che ricevano l'ordine = *quicumque homo liber bannitus fuerit, & venire contempserit plenum heribannum componat* = (a). *Banda* è l'insegna militare, e l'ordine di presentarsi all'insegna del Conte prese ancor questo nome. Presso i Greci ogni Cittadino era obbligato prendere l'arme dagli anni 18 fino ai 60., se si osservasse lo stesso presso i Germani antichissima loro Colonia non mi è riuscito scoprirlo, e le leggi deferiscano molto all'antiche consuetudini senza determinare l'età, ma dicendo Tacito della loro milizia = *his primus Juventæ honos* =, è ben chiaro che si dovette a buon'otta divenir soldato; osserva lo stesso autore, che in Germania le Tedesche portavano dietro i lor mariti i viveri = *cibos, & hortamina pugnantibus præstant* =; questo uso potè osservarsi in quelle scorrerie, che facevansi fra loro vicini, poichè non trovo nessun' esempio che le donne partissero dalle case loro; la consuetudine però di contribuire il vitto si conservò = *ut secundum* consuetudinem ad hostem faciendam *indicetur, & observetur, idest victualia de Marchia ad tres menses, arma, & vestimenta ad dimidium annum* = così Carlo, (a) nondimeno i viveri, e le arme, e gli abiti, e il quantitativo fu vario secondo le varie spedizioni, come fu vario il tempo.

In tempo di guerra fu dunque la milizia un

(a) *Car. M. leg.* 31.
(b) *Capit.* 2. *an.* 88. *P.°9.*

Quali persone erano eccettuate dalla milizia, e quali contribuivano alla spesa.

un gravissimo peso, e da quest' antica con suetudine confermata dalle leggi resta evidente, che dovettero essere esclusi i servi, che nulla possedevano, che che si dica in contrario il P. Danielle nel suo libro della milizia dei Franchi, e tutti gli uomini liberi miserabili; e di fatto trovasi la regola per conoscere gli obbligati alla milizia nel seguente capitolare (a). „ Chi ha tre mansi in proprietà deve „ partire indispensabilmente; un possessore di „ due mansi si unisce all'altro, che ne possiede „ de uno, uno di loro parte, e l'altro a „ proporzione contribuisce a fornirlo del necessario; se si trovano tre possessori, che „ abbiano un manso, due contribuiscono alla „ spesa, e uno è in marcia (1); se si trovano „ tre poveri = *qui nec mancipia, nec terrarum possessionem habent*, se hanno però tanto in mobili, o cavalli, o bovi, o bestiame, che giungano alla stima di dieci soldi, cinque di questi conferiscono tanto da „ poter corredare il sesto di loro classe = " Vi dovea esser la tassa quanto importava la spesa d' un uomo per tre mesi, ma non trovo altro che la tangente dei cinque poveri, che dovevano dare il *conjetto* al sesto era un soldo, e così sei soldi era la spesa di un soldato povero per tre mesi, che sono appunto

(a) *Capitul. An.* 807.
(1) Manso è la più piccola possessione, che potesse aversi con servi: vedi Capit. apud. Silvacum cap. 14.; di quà nasca *Manzo*, forse su la metà del jugero, o un Podera con servi di una certa stima la più bassa.

ventiquattro denari il mese, lire 12. di nostra moneta (1).

Questa regola s' imponeva nello stesso bando della spedizione, onde si variò secondo le circostanze, e i tempi; in altro capitolare (a) si dice che parta alla guerra chi ha quattro mansi vestiti, cioè arborati, vitati di suo proprio allodiale = *omnis homo liber, qui quantuor mansos vestitos de proprio suo habet in hostem pergat* =. Muratori osservò la costituzione di Ludovico II. nella general spedizione fatta contro i Saraceni di Puglia l'anno 866. data alla luce da Camillo Pellegrino; quì si determina la persona che deve partire in ragion dell' entrate, e della valuta della persona,, chi ha il suo Widrigild, cioè ,, tanto, quanto importa la valuta di sua ,, persona, vada indispensabilmente all' esercito, *qui vero medium Widrigild habet duo ,, juncti in unum quantitatem instruant* " = *qui*, dice Muratori (b), *v' è il testo guasto, pare che due devino unirsi insieme, e uno solo partire*, par ch' egli non facesse chiara idea, che in questa spedizione si considerò l' obligo per il capitale, e. g. di 900 soldi, e che colui che ne aveva 450 si unisce all'altro che ne

(a) *Capitul. An.* 812. *cap.* 1. *Edict. Pistens. An.* 864. *art.* 27

(b) *Murat. loc. cit.*

(1) Un soldo di argento, dei quali qui si parla importa dodici denari. Presso la Sig. Niccola Baldassarrini amante di tali antichità, osservai un danaro di Ludovico Pio col motto *Sanctissima Religio*, o la Chiesa; è grani 32 di argento di buona lega cioè mezza lira in circa.

ne aveva altri 450, e così uno fornisce l'altro del vittuario, e corredo di arme = *quantitatem instruit* =; uno parte, e chi fornisce il necessario resta..

Ruolo della soldatesca urbana e come ordinato.

Queste esazzioni dell'annone militari erano d'un gravissimo aggravio al povero, e servivano ai Capitani d'un mezzo di esercitar la loro ingordigia. Ludovico Pio credè che tutte le ingiustizie, che costoro commettevano ricadessero sopra se stesso, si mosse a pietà di questi miserabili, onde proibì l'annone, e risolvè pagar dalla cassa regia quanto non potevano contribuire i poveri = *inhibuit* plebeiis ulterius annonas militares... considerans & præbeorum penuriam, & exigentium crudelitatem, satius judicavit de suo subministrare suis, *quam, sic permittendo copiam rei frumentariæ suos irretiri periculis* = (a), da un'atto di religione, e pietà sembra quì nata la milizia pagata dal Principe; ma non tutti avevano questo spirito, i Capitani, che non potevano far più bottino sopra questi poveri, l'ebbero forte a male = *licet hæc milites ægre tulerint* =. A Ludovico si deve un'altra ordinanza militare dell'anno 829.; egli ordinò il ruolo della milizia Urbana = *Missi nostri diligenter inquirant* quot homines liberi in singulis Civitatibus maneant, & veraciter illos describant, *qui in exercitalem ire possunt expeditionem* = (b); quest'ordine dovette rendere più regolata la milizia; trovandosi nel publico registro determina

H 2

(a) *Astron. Vit. Ludov. Pij.*
(b) *Capitul. An. 829.*

minate le famiglie, non vi era più luogo nè di far grazie, nè di obbligare chi non era descritto.

Lotario continuò ad aver compassione de' poveri, e stabilì che coloro = *qui propter nimiam paupertatem, neque per se hostem facere, neque adiutorium praestare possunt* = fossero levati dal ruolo (a); costoro eran quelli, che non possedevano il valsente di dieci soldi, che non so se devano intendersi d'oro, come credo; egli ordinò di più che uno si restasse sempre in casa „ se la famiglia è composta di due fratelli indivisi partino entrambi; se son tre, uno resti; se son più, uno „ solo resti, osservata sempre la regola dell' „ età giusta le loro leggi; se tra loro contrastano chi deve partire, vadino tutti " (b). Ludovico II. fu più mite nel suo citato editto „ Se un Padre averà un figliuolo, ma „ non istruito nell'arte, parta il Padre, e „ s'egli è istruito, parta il figliuolo, se ne „ ha due, parta quello, che sa l'arte, e „ l'altro resti; se n'ha più, partino tutti, „ eccettuato uno, che resta col Padre ". Se la guerra distrugge gli uomini, queste leggi forzavano a multiplicarli; di buon'ora un figlio dovea pensare a divenir padre per esimersi da questo grave tributo; furono dunque tutti gli uomini liberi soldati, ma non tutti i liberi erano in marcia, si regolò il numero secondo i bisogni, e le circostanze, sempre però

(a) *Loth. leg.* 71.
(b) *Id. leg.* 26.

però con ordini molto discreti. Dopo il Conte fra gli Uffiziali dovett' essere il Centenario, lo che avvertì Tacito = *definitur & numerus; centeni ex singulis pagis sunt; idque ipsum inter suos vocantur, & quod primo numerus fuit, jam nomen & honor est* = (a), la truppa del Pago si dice *Centena*, perchè composta di cento soldati, dalla centena portò il titolo, e l' onorifico grado il suo Capo; trovate dunque quante Centene aveva un territorio di una città, rilevasi facilmente il numero della milizia che poteva contribuire; siccome le Centene avevano i medesimi confini delle Pievi Battesimali, così dalle Pievi si può ancora rilevare il numero; Chiusi aveva circa venticinque Pievi, così la sua milizia dovett' essere di 1500 soldati, se pur le leggi che abbiamo citato non diminuivano molto il numero; l'ultimo grado è il *decano*, cioè un caporale di dieci soldati. Tal fu la milizia Civica di questi tempi, che componeva la fanteria; di quest' ordine ne fa gli elogj un politico nel tempo, che disprezza i barbari. " *Fu ignoranza dei tempi barbari armare una nazione intera; è necessario separare un certo numero d' individui, perchè l' arti, l' industria e l' agricoltura non ne patischino; i mercenarj non sentano il vincolo, non possono tenersi a dovere, la persuazione di combattere per la sua proprietà per le sue famiglie per i suoi amici è quella che inspira l' ardore, e solleva l' animo del soldato* " Cit-

(a) Cap. 6.

„ *Cittadino sopra lo stato suo*“. (a) Fu ignoranza dei barbari tempi, o ignoranza di non saperne l'istoria?

Presidj ai Confini dello Stato, e l ro origine.

Un regolamento militare incognito nei tempi anteriori a Carlo Magno, se pure in Italia non lo introdusse Desiderio, si rammenta nelle leggi. Finchè durò la buona fede, e certo natural rispetto alla religione per difendere i confini bastò un sagrifizio, e poche esecrazioni sacerdotali; ma dopo che l'ambizione, e la cupidigia crescè in immenso, per difendersi convenne disporre ai confini dei presidj, e degli eserciti. Non vi è bisogno cercar da lungi gli esempj; son note le disposizioni della Republica Romana, e degl' Imperatori ancor nel basso impero. Nel Codice Teodosiano sovente si rammentano = *Duces limitis Ægiptii, Thracii, Sythici* =, e sotto i Goti abbiamo da Cassiadoro la formula dell'elezione d'un simile Duca nella Rezia = *Ducatum tibi committimus Rethiarum, ut milites in pace regos & cum eis fines nostros solicita alacritate circumeos, quia non parvam rem tibi respicis esse commissum, quando tranquillitas regni nostri tuo creditur sollicitudine custodiri* = (b). Credei ancor' io sulla scorta del Muratori (c), che tali Duchi oltre il governo militare avessero ancora il civile nella provincia limitanea, ma esaminando meglio questa credenziale, è troppo chiaro che que-

(a) *Princip. di legisl. lib. 7. cap. 3.*
(b) *Cassiod. Variar. lib. 7. cap. 4.*
(c) *Antich. dissert. 5.*

questi Duchi, o Generali non ebbero altro governo che della milizia = *milites in pace regas* = e l'uffizio era solo ristretto alla difesa dei confini.

Marca, e cosa fosse.

Si trovò Carlo Magno nella circostanza di far'uso di questo sistema; i Mori della Spagna, i Saraceni di Affrica, i Normanni minacciavano apertamente i suoi stati; ecco l'origine dei Presidj, e l'istituzione delle Marche. *Marca* è voce germana, ne altro importa che = *limes* =, così le provincie limitanee, o ch'erano esposte all'invasione dei nemici riceverono i Presidj, e si dissero Marche; tal fu la Marca di Spagna, di Britannia, di Normandia, del lido marittimo d'Italia, e dell'Austria. Eginardo, che chiama sempre i Marchesi = *Custodes limitum* = attesta questa istituzione = *Quia Nordmanni gallicum litus, & germanicum infestebant*, per omnes portus & ostia fluminum, qua naves recipi posse videbantur, stationibus, & excubiis dispositis, ne qua hostis ire potuisset, tali munitione prohibuit; *fecit idem in partibus Provinciæ Narbonensis, ac Septimaniæ, tota etiam litore italico usque Romam contra Mauros nuper piraticam exercere aggressos* = (a).

Differenza fra i Marchesi, Duchi, e Conti.

Convien dire che al celebre Muratori non sovvenisse quest'autorità, perchè nel darci l'origine delle Marche „ *mi chiederà alcuno*, „ egli dice, *che differenza passa fra i Duchi*, „ *Marchesi*, *e Conti? non è sì facile il dirlo*" e dopo aver portato alcuni esempj che

 dimo-

(a) *Vit. Car. M. n.* 17.

dimostrano che un Conte, o un Duca era ancora Marchese ne conchiude = „ *I Duchi „ eran quelli che avevano sotto più Conti, op„ pure i Duchi eran coranati colla corona Du„ cale* =, e i Marchesi cosa saranno mai?" *il trovarsi la medesima persona col nome ora di Duca, e ora di Marchese, siccome abbiamo osservato, non è facile soddisfare a sì fatta domanda per mancanza di lumi* (a). A me pare che il lume sia chiaro; non ha che far con i nostri Duchi la corona Ducale, che al più in questi tempi la poterono portare i Duchi di Benevento, e molto meno è difficile distinguere un Duca, o Conte da un Marchese. Il Marchesato non fu una provincia per esser governata nel civile, nell' economico, ma fu una prefettura alla milizia disposta = *in excubiis*, & *præsidiis* =; onde ne viene che uno poteva esser Conte, Duca, e Marchese, come ciascun di loro poteva esser Legato.

Flotta navale.

Questo incarico si estendeva ancora alla soprintendenza della marina, e navi disposte nei porti, e fiumare; e sappiamo che i Cavalieri avevano obligo di andare in corso a qualunque intimazione che dovesse partir la flotta = *quandocunque navigium mittere volumus, seniores* (i Signori, o Cavalieri) *in ipsis navibus pergant* = (b), e sappiamo che Emmingario prefetto della Marca di Spagna l'anno 812. all' isola Majorica tolse di mano ai

(a) *Antich. dissert* 6.
(b) *Capitul.* 2. *An.* 812. *cap.* 11.

ai Mori carichi della preda di Corsica = *octo naves, in quibus quingentos captivos & amplius fecit* = (a).

Ebbero ancora i Marchesi l'autorità di stabilire le tregue a breve tempo, così nel Consiglio di Gabinetto esaminavasi = *si inter Marchisios ad aliud tempus dexteræ datæ essent, quid mox post dexteras exactas agendum esset, utrum renovandæ, vel finiendæ* = (b). L'autor della Vita di S. Genolfo non con altro nome chiamò le Marche, se non di Presidj = *Karolus disposuit, & præsidia militaria* = (c); l'Anonimo parlando di Ludovico Pio ci fa sapere che conservò lo stesso ordine, e l'introdusse ancor nell'Aquitania = *ordinavit per totam Aquitaniam* comites, atque alios, quos vassos vocant, quorum prudentiæ comisit finium tutamen = ; autorità chiarissima, che ci dimostra che non i soli Conti, o Duchi potevano esser Marchesi, ma ancora i vassi; tal'era Rodelando = *Britannici litteris præfectus* = (d), cioè un vasso, che non era nè Conte, nè Duca = *Wido Comes, qui in Marchia Britannica præsidebat* (e); ecco un Conte, che governando nel civile, e politico la Contea è ancor Prefetto dei Presidj di tutta la provincia = *Cadolah dux Forajuliensis febre correptus in ipsa Marchia*

(a) Eginard. Ann. An. 812.
(b) Hinm. epist. 3. cap. 30.
(c) Vit. S. Genulph. lib. 2. cap. 5.
(d) Egin. Vit. Car. M.
(e) Regin. An. 799.

obiit obiit = (a), ecco un Duca ch' è ancora Marchese; il Cadolo pochi anni avanti era semplicemente Conte, e negl' ultimi di sua vita fu dichiarato Duca, ch' è il primo grado, come accenna Fortunato (b).

Qui modo dat Comitis dei tibi jura ducis.

E' verissimo che la Marca divenne ancora Ducato, ma molto più tardi; così dell' Austria disse Guntero (c).

Marchia tunc tellus erat, nunc vero Ducatus.

Spiegata così cosa era la Marca, e cosa fossero i Marchesi, resta evidente la ragione perchè uno potesse esser Conte, e Marchese, o senza aver nessun ministero, com' erano i Vassi potessero esser Marchesi.

Nei Presidj stava la milizia Urbana, che dovette variarsi ad un determinato tempo; ne siam certi dalla legge 128. di Carlo, che stabilisce la pena per quelli, che repugnassero andare ai presidj = *nec pro Vasta* (*meglio vacta sentinella*), *nec pro strata* (Muratori spiega schiera, per me è un presidio disposto sulle vie consolari), *nec pro vaida* (custodia delle mura della città), *nec pro alio banno Comes heribannum exactare præsumat, nisi prius Missus noster heribannum ad partem nostram recipiat, & ei suam tertiam partem per jussionem nostram donet* =; non è da maravigliarsi dell' estorsioni, o almeno poca carità di questi

(a) *Annal. Bertin.*
(b) *Fortunat. lib. 10. poem. 22.*
(c) *Gunth. lib. 5. Carmin.*

li Conti nell' esazioni, partecipando del terzo delle pene; ne questa pena era mite, poichè per il ricco l'eribanno era sessanta soldi, per tutti gli altri era proporzionata all'entrate, un che aveva il valiente di sei libre, „ ne paga tre, il possessore di tre libre; paga una libra, e mezo, o sia trenta soldi, „ il possessore di una libra un soldo" di tutti gli altri poveri le leggi non ne parlano. Questa distribuzione delle pene a proporzione dell'entrate dimostra che in questi tempi era in pratica il Caurco degli estimi, o come altri dicano la lira, o decimino.

M. Smidt, o altri che sia facendo il legislator della milizia vuol, „ che le leggi siano osservate per la forza dell'opinione, e „ però non c'è bisogno di armate forti, coll' „ armate piccole gli antichi facevano tutto" (a); naturalmente ci averemo a porre l'erezzione di quelle degli Assirj, o degli Egizziani che tenevano in piedi nei presidj due gran Corpi, uno di Calasirj di 160. mila, e l'altro degli Ermotibj di 250. mila (b), l'armate di Serse, quelle dei Romani, e altre Nazioni; disprezza l' uso di; tenere in piedi queste grandi armate, e stabilisce la pena militare „ togliendo la pena di morte per „ i desertori delitto incognito nelle truppe „ degli antichi" facendo prevalere l'opinione dell'infamia.

Leggi militari.

Certamente questa pena era molto in uso

= *scu-*

(a) *Principj di legisl. lib. 7. cap. 3.*
(b) *Herodot. lib. 2. n. 164.*

= *scutum reliquisse, præcipuum flagitium* =, dice Tacito, e portava seco l' infamia, non di semplice opinione, ma reale, inferendo la morte civile = *nec aut sacris adesse, nec Concilium inire ignominioso fas* =, lo che era in uso presso ancor gli Egizziani (a), e molto più presso i Greci (b); presso i Germani l'infamia andava tanto innanzi, che molti si davano la morte col laccio = *laqueo multi infamiam finierunt* =. Nella nostra epoca erano in pratica tali costumi, e leggi; così fra le pene militari in quei tempi, che non si potevano caricar le spalle di moschetti, si caricavano d'una sella, e si conducevano il reo alla presenza del Re, pena detta = *Armiscara idest sella ad suum dorsum ante nos a suis senioribus bis dirigatur* = (c), e se il soldato tedesco ubriacavasi, se li toglieva il vino per qualche tempo (d); è verissimo ancora che non era lecito ai capitani usar sopra i suoi il bastone, ma quando vi era bisogno in Germania si facevano bastonar dal Sacerdote, divenuto in questo caso Auzzino del Dio Marte = *neque animadvertere neque verberare* nisi Sacerdotibus permissum, non quasi in pœnam, nec Ducis jussu, sed velut deo imperante, *quem adesse bellantibus credunt* =; passata l' idea di Marte, Rotari, o sia la Nazione decretò la morte per chi faceva sedizione

(a) *Diod. lib.* 1. *p.* 89.

(b) *Plutarc. in Pelop.*

(c) *Edict. Ludovic. II. ap. Rer. Ital. Tom.* 2. *part.* 1. *pag.* 265.

(d) *Capitul.* 2. *An.* 812. *cap.* 6.

ne contro il Duca, o non ajutare il compagno in guerra (a); presso i Greci lor progenitori per i desertori era stabilita la morte (b), sotto i Merovingi vi era la stessa pena, e Carlo Magno la rinnovò = *desertor exercitus sit reus majestatis* = (c); e di fatto in tempo di guerra che differenza possa attentare la Vita al Re, o dopo aver giurato conservarla insiem collo stato lasciarla in man del nemico?

(a) *Rotar. leg.* 5. & 6.
(b) *Lucian. in navig. n.* 33.
(c) *Car. M. leg.* 81.

CAPO SESTO.

La Nobiltà era un' Ordine dello Stato; servizio militare della medesima; opinioni diverse sopra l' origine dei feudi della Nobiltà. Sistema feudale di Montesquieu. I feudi non hanno origine dalla conquista dei Barbari; origine del Vassallaggio; origine de' Cavalieri, e solenne funzione nella lor creazione; nomi diversi de' Condottieri di arme, e Cavalieri; l' obligo del servizio militare non ha origine dai feudi; vera origine del servizio militare a cavallo; cavalleria degli Ecclesiastici; quali Ecclesiastici, e quanti andavano in guerra. Disposizione della cavalleria, e fanteria nell' esercito.

Ordine della Nobiltà nello stato.

DEvo io parlare di una classe di persone, che riguardate nei loro palazzi passano la vita nei banchetti, nell' ozio, e nel sonno; se nelle loro ville, perseguitano le fiere, se nelle assemblee di stato, regolano gli affari i piu serj, se in guerra formano la cavalleria, se presso il Trono, l' onore, e la difesa dei loro Re. (1) Come mai potè venire in capo a taluno che sotto la Monarchia Francese non

(1) Tacit. = quotiens bella non ineunt non multum venatibus, plus per otium transigunt dediti somno, ciboque; fortissimus quisque nihil agens . . . in pace decus, in bello præsidium =.

non vi fosse un' Ordine di persone nobili? cominciando da Cesare, e da Tacito, e da tutti i seguenti scrittori non altro si parla che di nobiltà; le leggi se parlano di composizione della pena stabiliscono la differenza fra un nobile, un libero, e un servo; se della milizia urbana, non prescrivano l' obligo militare se non all' uomo libero = *quilibet homo liber* = , se di Consigli, e parlamenti, dirigono il comando all' uomo nobile = *ingenui homines* = . Un servo donato di libertà, e inalzato alla dignità di Vescovo si diceva libero, ma non mai nobile = *fecit te liberum non nobilem*, *quod*, *impossibile est post libertatem* = diceva Tegano all' Arcivescovo Abbone (a); una conspicua nobiltà, i gran meriti degli antenati e del padre possono disporre gli animi dei parlamenti ad inalzare un giovane figlio agli onori di Duca = *insignis nobilitas*, *aut magna patrum merita principis dignationem adolescentulis assignat* = (b), e si è potuto mettere in disputa se vi fosse un' ordine di nobiltà? io non cerco quì la sua origine, non gli usi, i suoi costumi, se non quanto può servire a render più chiaro il mio discorso.

Se negli stati antichi fu assegnata ai Servi la coltivazione del terreno, e pagare un tributo delle loro terre, furono a buona equità esentati dal servizio militare. Gli uomini liberi esenti da tributi furono incaricati della milizia a piedi, e tutte le leggi, ch' abbiamo

Servizio militare della Nobiltà.

(a) Regan. Vit. Ludov. Pij.
(b) Tacit. loc. cit.

mo nel passato capo riferite ci fanno ben conoscere che la fanteria era composta di uomini liberi sì, ma non ricchi, e potenti, anzi la crudeltà del ministero usata nell' esazzioni sopra la povera gente, che dovea concorrere alle spese, la tangente del terreno, o Capitale di stabili, o mobili che serviva di regola nell' obligare uno alla milizia, dimostrano con sicurezza che la fanteria era composta di persone, che non potevano servir nel militare colla grave spesa del cavallo. Al contrario lo scrittore dei costumi Germani descrisse la cavalleria dei loro eserciti, facendone poco conto „ in comparazione di quella „ dei Romani, e per la poca buona disposi„ zione, che se le dava, e per la non mol„ ta bravura di destreggiare un cavallo, so„ lamente divenendo terribile come poneva il „ piede in terra" (a); dunque il solo ordine degl' Ingenui, o sieno Nobili doverà goder degli onori, e delle cariche libero dai dazj senza contribuire alla forza dello stato? Non è certamente così; la cavalleria era appunto composta di Cavalieri della più fiorita nobiltà; è però impossibile che il mio Lettore formi un' idea chiara di quanto dico. o ch' egli si adatti a credermi, se averà presente quanto una folla di Autori hanno scritto sopra i Vassi, e Vassalli, e al nominar questi nomi sognerà Feudi, e Signorie; egli non distingue più i Cavalieri, o sieno i soldati a cavallo. „ *Io prego*, disse Montesquieu, *il* „ *mio*

(a) *Tacit. cap.* 6.

„ *mio lettore a perdonarmi la noja mortale,*
„ *che devano arrecarli tante citazioni; sarei più*
„ *corto, se non mi trovassi davanti il libro*
„ *dello stabilimento della Monarchia Francese*
„ *di M. Dubos. Non vi è cosa, che tanto ar-*
„ *resti il progresso delle cognizioni, quanto una*
„ *cattiva opera d' un celebre Autore, poichè*
„ *prima d' istruire convien disingannare* " (a).
Ancor' io sarei stato più corto, e con meno
noja nel riportar le molte autorità, se non
l' avessi avuto a fare con uomini chiarissimi,
e questa volta coll' istesso dottissimo Monte-
squieu; prima dunque di stabilire il nostro
assunto, convien distruggere, e disingannare.

Opinioni diverse sull' origine dei Feudi.

Non avvi moderno Autore, che parli dell'
antico servizio militare, che non ci dica esser
stato questo imposto in conseguenza d' un feu-
do; questa chimera è così male accozzata per
l' epoca dei nostri tempi, e per i tempi an-
teriori, che gli Autori medesimi non avendo
fondamenti non sono fra loro concordi; mi
si presentano tre racconti, che chiameremo
sistemi.

„ I barbari del Nord essendo popoli erran-
„ ti, e vivendo a tribù, dice uno, si riuni-
„ scano sotto un Capo, occupano le terre
„ dell' Impero; il Re divide ai suoi soldati
„ i terreni, che non sono altro che Feudi
„ coll' obligo della milizia annessa " (b). Que-
sta potrebbe dirsi la istituzione di Sesostri,
che divide i terreni in Egitto alla soldatesca

 coll'

(a) *Espr. liv. 30. chap. 15.*
(b) *Princip. di legislaz. lib. 6. cap. 4.*

coll' obligo del servizio militare; i soldati poi danno a Colonia i medesimi terreni con ritirar dai Coloni un canone (a). Questa potrebbe dirsi la regola tenuta dall' Imperator Alessandro Severo = *quæ de hostibus captæ sunt militibus donavit, ita ut eorum ista essent, si hæredes militarent* = (b); ma questi regnanti donano in proprietà, e non in feudo, danno terreni, e non Signorie.

„ Nò, dice un' altro, il Generale dei barbari continuando ad esser Capo della Colonia ottiene una parte delle terre conquistate; il restante sotto nome di benefizj, o Feudi fu distribuito fra i suoi principali Offiziali; siccome la comun salvezza richiedeva che questi Offiziali in tutte le congiunture fossero sempre pronti a mettersi in arme per la difesa comune si obligarono ad uscire in Campo con un numero di gente proporzionato all' estenzione del lor territorio. Questi grandi Ufficiali distribuiscano di nuovo le terre fra i loro seguaci alle medesime condizioni; il possesso delle terre era la paga, che ricevevano i soldati per il loro servizio personale; i Feudi concessi da prima a beneplacito si trasmisero di padre a figlio, e divennero perpetui " (c). Questo sistema ha qualche cosa di più portentoso nell' imaginativa, si accorda coll' indole Aristo-

(a) *Herodot. lib. 3. Diodor. lib. 1.*
(b) *Lamprid. Vit. Alexand.*
(c) *Robers. Notiz. Prelimin. alla Stor. di Scoz., e di Carl. V.*

Aristocratica, e così col sistema Municipale, che il primo Autore, come avvertimmo, asserisce che distrugge il sistema Feudale.

Sentasi il terzo racconto, ch'è del Barone di Secondat. „ Occupano le terre i Barbari, „ non è vero che spartissero le terre per formarne tanti Feudi, o dipendenze di feudi; „ altrimenti essendo stati questi allora amovibili, e tutti gli uomini del regno o vassal„ li, o servi dipendenti da vassalli, il Re do„ vrebbe dirsi in tal caso l'unico proprietario „ dei terreni, e perciò non sarebbe stato un „ Re limitato, ma un Despota, quanto un „ Sultano di Turchia " (a); così in tre vere parole distrugge questo acutissimo uomo i due primi racconti.

E di fatto, se applicate quei due sistemi allo stato di Republica, o sotto i Merovingi, o sotto i Longobardi svaniscano queste chimere. La Nazione riunita in Corpo ha ne' suoi parlamenti la suprema autorità, un Ducato, o Provincia è regolato dalla piccola dieta, alla quale presiede il Duca, come il Re nel Parlamento Generale; in questo Consiglio si risolvano tutti gli affari del Ducato, o Gastaldato. Un Duca di Venezia, di Genova, o di Lucca potrà mai dirsi che fossero feudatarj, se tutti tre dipendessero da un parlamento Generale, che riunisse gli stati degli uni, e degli altri? Non è nemmeno vero che la milizia sia una conseguenza del terreno che uno possiede, è legge imposta alla libertà, e non

(a) *Esp. liv. 30. ch. 5*

alle terre; chi non possiede terreni, purchè sia libero, e possieda dieci soldi di capitale in mobili, o bestiame, è obbligato alla milizia, nè il solo capo di famiglia possessore di' beni è obbligato alla milizia, ma tutti i suoi figli, eccettuatn uno, che resta a servirlo; le rendite dei Capitali servono di regola per distinguere gli obbligati liberi da tutti gli altri, che si vollero esenti. Vi tornerà peggio, se applicarete questi sistemi al governo dei tempi Carolingi. I Grandi Uffiziali, i Conti del Sagro Palazzo, i Duchi, i Conti, i Legati, e fino i Giudici minori eletti dal Consiglio della Contea non son altro in questi sistemi che feudatarj, o dicansi possessori di Feudi con Signoria, e non più Governatori regj; disse tutto Montesquieu, quando ci disse, che per sostener questa vana idea „ *converrebbe rovesciare „ tutta la Storia* ".

Sistema Feudale di Montesquieu.

Conviene or rivolgere il discorso al sistema di Montesquieu. „ *Nella ricerca*, dic'egli *del „ sistema delle leggi feudali mi trovo in un „ grande impegno, e in un laberinto pieno di „ riterte strade; l'origine del Vassallaggio sarà „ il filo per uscirne* ". (a). Vi riporta qui l'uso di fare i Vassi, e Vassalli; in Germania dic'egli i barbari non avevano Feudi, dandone una ragione, che non è da par suo,„ *così „ in Germania non vi erano i Feudi, perchè i Principi non avevano terre da donare* " (b). Ma che i popoli di Germania erano popoli erranti? Se non usa-

(a) *Espr. liv. 30. chap. 2.*
(b) *Chap. 3.*

usavano gran città, usavano avere i borghi aperti = *Vicos locant connexis, & cohærentibus ædificiis, suam quisque domum spatio circumdat* = (a). Se amavano aver gran bestiame in un terreno infelice, non per questo trascuravano la coltivazione = *colunt discreti, & diversi* =; se della coltivazione i Capi di famiglia non si danno pensiero, non la trascurano le madri di famiglia per mezzo della servitù, o i più vecchj = *delegata domus & penatium & agrorum cura fœminis, senibusque* =. Or se tutti i particolari hanno il lor patrimonio, e allodiali, i soli Rè non hanno con che vivere? I tributi, o dazj non vi sono = *nec tributis conteruntur, nec publicanus atterit, exempti oneribus, & collationibus, bellis reservantur* = (a); mandavano è vero le Comunità un piccolo dono o di armenti, o di viveri = *armentorum, vel frugum* =, ma era questo destinato alle pubbliche necessità = *necessitatibus subvenit* =, e di che mai doveano vivere questi Rè, questi Duchi, o altri Ottimati, che mantenevano Vassalli, se non avessero avuto un patrimonio in beni, e terreni? In Germania dunque esisteva il Vassallaggio indipendentemente dai benefizj, e dai Feudi, che non vi erano; l'origine dunque del servizio militare in qualità di Vasso, e Vassallo non si deve al terreno, al feudo, o benefizio, e non è questa l'origine della milizia nobile, come non è

I 3 dell'

(a) *Tacit.* 16.
(b) *Id. cap.* 29.

dell'uomo libero; la preesistenza dei Vassi, e Vassalli all'origine dei benefizj, o pretesi Feudj distrugge intieramente il sistema di coloro, che fanno nascere l'Ordine militare, o dal terreno, o dai benefizj.

Oscuro, e difficile è il Labirinto, ove trovavasi Montesquieu; imperciocchè nel suo libro abbandona la questione per farci vedere la grande usurpazione dei beni fatta dai Goti, Visigoti, Franchi, e per dimostrar lo stato di servitù in cui restarono i vinti popoli (a), stabilisce che i terreni toccati ai barbari non pagavano tributo, e ferma, che il tributo si pagava solamente dai servi (b). Nel capo 16. riprende in mano la materia „ *dei* „ *Vassi*, *Leudi*, *Militi*, *Fedeli*, *Signori*, *che* „ *sono una stessa cosa*, *qualche legge parla di* „ *costoro*, *e i beni riservati per i Leudi son* „ *detti beni Fiscali*, *benefizj*, *onori*, *Feudi da* „ *diversi Autori*, *e in diversi tempi*, *che fu-* „ *rono da principio amovibili*". Nel capo seguente parlando del servizio militare „ *due* „ *sorti di gente*, dice egli, *son obbligati al* „ *servizio militare.*, *i Leudi*, *e Vassi con i* „ *lor Retro-Vessalli obligati in conseguenza del* „ *Feudo*, *e gli uomini liberi*" ma non si fa „ intendere ancora fino al capo 22. " *non* „ *abbiamo concessioni originarie de' Feudi* (cioè „ de benefizj, dei quali son pieni tutti i „ Codici diplomatici), *perchè furono separate* „ *le terre dopo la conquista*, *le giustizie* (cioè „ la

(a) Chap. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
(b) Chap. 12. 13. 14. 15.

„ la Signoria con giurisdizione) *si devono ai*
„ *primo stabilimento*, *il dritto della giustizia*
„ *è di natura del Feudo*, *e una delle princi-*
„ *pali prerogative*" si ride poi di coloro, che
aspettano al fine della stirpe Carolinga a trovar la Signoria dei Feudi con giurisdizione (a). In tutti questi sistemi ognun vede non esser stato possibile che questi illustri scrittori abbiano voluto separare la parola *Vasso*, *e Vassallo* dalla parola *beneficio*, *o Feudo*, è queste due parole dalla parola *dominio*, *e Signoria*, *e giurisdizione*, cosa in vero che repugna a tutti i libri dei Feudi; il sistema di Montesquieu è lo stesso dei primi, se non ch'egli separa nella divisione dei barbari una parte di terreni con Signoria, che portando seco l'obligo della milizia forma così l'Ordine dei Vassi con i loro sudditi Vassalli, per l'istessa ragione quei terreni formano un distretto separato con privativa della giurisdizione de' Ministri regj, „ *quando i Giudici del*
„ *Re non possono entrare in questi distretti*,
„ *dunque quelli*, *ai quali appartiene il distretto*,
„ *fanno le loro funzioni*" (b).

Un grosso Volume vorrebbesi a confutar questo sistema, o per notarvi le contradizzioni, o le leggi, che si portano, che non hanno alcuna relazione con i Feudi; noi crediamo esser necessario separare quelch'è dubio, quelch'è falso, e quelch'è vero.

E'dubio che nella divisione fatta dai bar-

(a) *Chap.* 22.
(b) *Chap.* 20.

Nella Conquista dei Barbari non furono istituiti i Feudi.

bari fossero separati tali distretti, benefizj, o Feudi; è vero che il tempo introdusse l'uso di premiare il buon servizio o militare, o altro con concessione di terreni detti comunemente *benefizj*, ma ciò non era proprio solamente dei Rè, ma delle Chiese, degli Ottimati, e d'ogni particolare; è vero che la legge impose l'obligo ai possessori dei benefizj reali di prestar il servizio militare, ma questa legge incomincia in Carlo Magno, e l'obligo di questo servizio ebbe origine dal giuramento antico di fedeltà; questo giuramento, e obligo coerente all'esser di Vasso, o Vassallo esisteva senza benefizio tanto in Germania, che sotto i Carolingi, che i benefizj non erano un distretto separato con Signoria, e giurisdizione, ma godeano della immunità, come i beni ecclesiastici, erano nell'istessa maniera sottoposti alla giurisdizione del Conte tanto i Vassi, quanto i Servi, che lavoravano i terreni del benefizio, e in due parole l'ordine dei Vassi è l'ordine della cavalleria nobile, i benefizj son le Commende, colle quali il Re staccandole dai proprj beni premia il buon servizio del Vasso, del Ministro, e quelli, che sono a lui Commendati.

Il Presidente suppone, ma non lo prova, che seguisse una separazione di terreni per darsi ai Vassi nella conquista; nella sua opera non esiste alcuna autorità di Scrittore, e molto meno contemporaneo. Pavolo Diacono parla della divisione dei beni assegnati al Re,

dai

dai Duchi, e dall'esercito, = *omnem substantiarum suarum medietatem, ut esse possit, unde Rex ipse, sive qui ei adererent alerentur* = (a), metà da una parte, e metà da un'altra; dunque è falso che la divisione fosse in tre parti, ma solamente in due; lo che basta per confutare una supposizione moderna, che non si trova negli antichi, anzi che gli antichi, almeno io Italia affermano il contrario di quella.

Dimostro ora l'esistenza dei Vassi, e dei Vassalli senza alcun benefizio, e io conseguenza obbligati al servizio militare per il giuramento di fedeltà, e per legge, e non per ragion di benefizio. „ *Non si può dubitare*, dice Montesquieu (b), *che i barbari* „ *non conservassero dopo la loro conquista i* „ *costumi, le inclinazioni, gli usi, che ave-* „ *vano nel lor paese, perchè una nazione non* „ *cangia in un punto la maniera di pensare,* „ *e di agire.*" Così è io vero, e noi abbiamo dimostrato che portarono seco lo stesso governo, e i loro usi furono scritti io leggi. Fra questi usi si deve appunto contar quello di aver dei Vassalli, o sieno soldati a cavallo. Quest'uso era proprio del Re, e degli Ottimati; l'origine sua si deve alla natura del Governo elettivo, e alla indipendenza, in cui vivevano gli Ottimati, alla poca sicurezza publica, ai fini politici di esser così stimati, e passar per tal mezzo alle prime dignità

Origine dei Vassalleggio.

(a) *De Gest. Lang. lib. 3. cap. 16.*
(b) *Liv. 30. chap. 6.*

gnità nel prestare alla Republica una Compagnia di soldati a cavallo in servizio dello stato senza alcuna spesa, e rispetto al Re nell' aver degli amici, e una nobilissima guardia Nobile; siccome in Germania gli usi sono leggi, così divenne un' obligo di tutta la Nobiltà.

„ Egli è costume, dice Tacito (1), che a
„ quelli che sono i più valorosi, e che han-
„ no dato prove di sperimentato valore si
„ uniscano molti in Compagnia; non è ver-
„ gogna l' esser veduto io qualità di sempli-
„ ce

(1) Tacit. cap 13. = Cæteris robustioribus, ac jam pridem probatis aggregantur; nec rubor inter Comites aspici; gradus quin etiam ipse Comitatus habet, judicio ejus, quem sectantur; magnaque & Comitam æmolatio, quibus primus apud Principem suus locus, & principum, cui plurimi & acerrimi Comites; hæc dignitas, hæ vires magno semper electorum globo circumdari, in pace decus, in bello præsidium. Nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque Civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute Comitatus emineat; experuntur enim legationibus, & muneribus ornantur, & ipsa plerumque fama bella profligant. Cum ventum in aciem turpe Principi virtute vinci, turpe Comitatui virtutem Principis non adæquare; illum defendere, tueri præcipuum Sacramentum est . . . Sed arma sumere non ante cuiquam moris, quam Civitas suffecturum probaverit; tum in ipso Concilio vel Principum aliquis, vel Pater, vel propinquus scuto, frameaque Iuvenem ornant; hæc apud illos toga, hic primus Iuventæ honos; ante hoc domus pars videntur, mox Reipublicæ. Exigunt enim Principis sui liberalitate illum bellatorem equum, victricemque frameam. Nam epulæ, quamquam incompti apparatus, pro stipendio cedunt; materia munificentiæ per bella, & raptus. =

„ ce soldato di Compagnia; benchè nell'istessa Compagnia vi sono i suoi gradi a giudizio del Condottiere di arme; fra loro „ passa una gran gara chi può ottenere il „ primo grado presso il lor Capo, e fra gli „ stessi condottieri chi può aver più compagni; questo costituisce l'uomo in dignità, „ e in potere, l'esser sempre contornati da una „ truppa di scelti giovani, grande ornamento „ in pace, e valido presidio in guerra; si „ rendono così celebri nella sua Nazione, e „ presso i vicini, qui consiste la fama, e la „ gloria nell'aver molti compagni; son ricercati con ambascerie, e regali per andare all'altrui servizio. Nella battaglia è „ gran vergogna al Capo mostrar meno coraggio de' suoi, gran vergogna ai compagni non eguagliare il coraggio del Capo. „ Il più sagrosanto giuramento è quello di „ difenderlo " chi è che non veda quì quel medesmo uso conservato ancora nel Secolo XII. XIII. XIV. delle Compagnie di arme a cavallo, che ora andavano al servizio di uno stato, ora d'un altro, e che furono tanto celebrate dai nostri Cronisti? e chi di questi ha mai detto che i soldati d'un condottiere d'arme ricevevano un Feudo? „ Se „ la città, dice Tacito, ove si ritrovano „ marcisce, nell'ozio, vanno volontarj a servir gli stati, dov'è la guerra, perchè una „ numerosa Compagnia non si può sostenere, „ se non con violenti rapine, e guerra " così appunto le Compagnie di arme, allorchè

cra

era finita la guerra vivevano di ladroneggio.
fin quì ancor Montesquieu, ma non basta.

Origine dei Cavalieri; e Formazione di lor Creazione

Nè in Germania, nè sotto i Carolingi si fecero queste senza scienza del Governo; anzi con publica solennità. „ Non a tutti era „ lecito prendere le armi, e cingere spada. „ Il giovane giunto all' età, che richiedeva l' „ uso, o la legge doversi considerar per mi„ litare, se presentava avanti il Parlamento; „ allora il padre, o uno stretto parente, o „ un Principe, o Condottiere di armi pre„ sentano al giovane lo scudo, e la picca; „ questa è la prima toga, e il primo grado „ di onore della gioventù; prima son mem„ bri di una famiglia, dopo membri della Re„ publica “; non si parla quì del cingolo militare, perchè = *rari gladiis utuntur* =, lo che non seguì se non dopo; del resto è il medesimo atto solenne, che si praticò dai Rè, dalle Republiche nella creazione di un Cavaliere, o Milite nei tempi successivi. Il nobile giovane si commendava allora all' Ottimate, che aveva fatta la funzione, prestava al suo Capo il giuramento, e riceveva in dono „ *un guerriero cavallo, e la insanguinata,* „ *vincitrice alabarda*, i gran pranzi servano „ di stipendio, la guerra, e il ladroneggio „ dà il comodo di usar verso i compagni una „ generosa liberalità “; mutate la picca in una spada, e Cingolo, e troverete i Cavalieri del mezzo tempo. Tale fu la solenne funzione, che praticavasi nel passaggio d'un nobile giovane dallo stato privato all' esser mem-

membro della Republica, allorch'egli presta il giuramento al suo Capo, a cui si commenda per apprendere le arti cavalleresche, giura il servizio militare allo stato in premio del dono; l'obligo dunque non nasce dai Feudi, e benefizj, ma dall' atto solenne dalla creazione di un Cavaliere per la nobiltà, per l'uomo libero dalle leggi, che lo forzano per il bene dello stato; questo nell'esercito costituisce la fanteria, l'altro la cavalleria. (1)

Nomi diversi dei Condottieri di Arme, e Cavalieri.

Come si può dubitare che questo uso così utile per lo stato, benchè molto pericoloso nello stato antico, non si conservasse nella venuta dei barbari? ristringiamoci ai tempi Carolingi. Sotto questi Principi non vi è cosa più frequente, che trovare nella storia, e nelle leggi = *Pueri*, *juniores Regis*, *Comitum*, *Ducum* =; questi non son altro che i novizj, e scolari nobili nell' arte militare commendati al Re, agli Ottimati; ma il buon genio di Carlo Magno dopo aver veduto le scuole di Roma, fondò le scuole del regio palazzo, e questo Collegio di Cavalieri formava

(1) Quest' uso di fare i Cavalleri colla funzione publica di dar loro lo scudo, e l'arme era proprio dei Spartani. L'Emmio riporta il giuramento che prestavano i Cavalieri alla Republica = Non dedecoraturos se arma, nec ordinem deserturos, patriamve reddituros deteriorem, sed pro viribus eam defensuros; pugnaturosque pro sacris & republica tum solus, tum cum aliis; navigaturos etiam in terram quamvis sibi assignatam; legibus jam latis, & deinceps legitimè ferendis obedientiam præstituros: non permissuros, ut quisquam eas tollat; sacra denique patria culturos. *Em. pag.* 100.

meva il ſecondo ordine della milizia della ſua guardia Nobile, come diſſi coll'autorità d'Immaro. Le ſcuole di palazzo ſi reſero celebri, e la Nobiltà mandava a queſto Collegio i Novizj Cavalieri, piu toſto che commendarli ad un'Ottimate; era maggiore l'onore, il profitto, e la ſperanza del premio; nondimeno non tutti potevano mantener nel Collegio militare la gioventù, onde, come altrove ho detto, ſi trovano ancora = *Juniores Comitum*, *Ducum* =.

Il faſto, e il luſſo della Nobiltà di queſti tempi come in Germania conſiſteva appunto nell aver più giovani Cavalieri, che uno poteva; ma iſtituite le ſcuole, venne molto meno la commendazione ai Grandi, onde furono ammeſſi alla Compagnia ancora degli uomini liberi, e queſti ſi diſſero *Vaſſalli*. I Miniſtri regj Capi di queſte Compagnie ritenevano il loro nome del Miniſtero; gli altri che non avevano Miniſtero ſi diſſero = *Vaſſi*, *Milites* =. In diverſi paeſi, e lingue ebbero diverſi nomi = *Patronus*, *ſenior*, *Vaſſus*, *Leudes*, *Truſtis*, *Fidelis* = ſon nomi diverſi, ma in ſoſtanza lo ſteſſo (1). La Compagnia ſi diſ-

(1) Come Capo di perſone a lui Commendate ſi diceva = *Patronus* =, come Capo di gioventù = *Senior* = quindi poi *Signore*; come quello, che giurava la fedeltà in man del Re = *Vaſſus* = uomo che ha fatto una promeſſa = *Fidei juſſor*, *dator fidei*, *Feudatarius* = p[illegible] mezzo latina, e mezzo franceſe del Secolo XI. = [illegible]delis = *qui dat fidem* =; *Treuu* in tedeſco = Fedele [illegible] è l'antico *Truſtis*. Boxornio, Du = Cange, Eccar[illegible] ſpiegano

si disse = *Vassaticum*, in Francia = *Antrustio* = in Alemannia = *Arimannia* = in Italia = *quos Itali Herimannos vocant* = dice Ludovico Pio in un diploma parlando delle mogli de' Vassalli (a) = *Vassallus* = *Herimannus* = non son' altro dunque se non i soldati a cavallo sotto un Capo (1). Immaro parlando dei Vassi, che non avevano alcun ministero scrisse = *Uno videlicet ordine, ut absque Ministerio expediti milites, antepoſita dominorum benignitate, qua nunc victu, nunc vestitu, nunc auro, nunc argento, modo equis condignam potestatem administrabat* = (b); ecco il Tacito dei tempi Carolingi; i Cavalieri = *milites* = formano un' ordine militare, e ricevano spesso, pransi, abiti, spade con pomi di oro, d'argento, or cavalli per aver forza di mantenersi al servizio dei loro respettivi Capi; questo è il primo ordine della guardia nobile; il secondo i Cavalieri scolari; il terzo i Vassalli dei Vassi, e degli altri

(a) *Apud Ughell. in Episcop. Veron.*
(b) *Epist.* 3.

no = *Vassus* = per *famolus*, *Minister* = è lo stesso, che un' uomo giurato = *Vas*; chi vuol vedere altre notizie legga lo differt. 11. del Muratori.

(1) Si può vedere la prove presso Muratori che = *Heremannus* = vuol dir uomo libero = *L'Arimannia è il servizio degli uomini liberi* = Antich. differt. 11. Fontanini sbagliò nel credelli Servi; se si vuol più diceria sulla parola *Arimannia* trovata nel libro dei Feudi, può vedersi Grozzio, Gottofredo, Cujacio, Bignon. Denuta una Compagnia di soldati a cavallo, come lo dimostra il diploma del Vasso.

altri Ministri, e gli altri giovani a lor commendati = *tertius ordo item erat tam majorum, quam minorum in pueris*, & Vassallis, *quos unusquisque prout gubernare, & substentare absque rapina studiose habere procurabat* =; i Vassi non ricevano dal Re se non doni, pransi, abiti, e simili, e per essi pensava la Regina; i Vassalli, e giovani di educazione son mantenuti dal condottiere di armi o dal Re.

Tacito in Germania non ripete l'obligo del servizio militare dai Feudi, e benefizj, ma dall'esser creato Cavaliere, e dal giuramento prestato; sotto i Carolingi si parla delle medesime costumanze, e i suoi = *Principes Comitatus*, *& Comites* = variano solamente di nome; questo nome non risuona altro che giuramento di fedeltà e soldatesca; parlano gli Autori dei doni che si danno ai compagni, come il primo Autore; non parlano nè punto, nè poco che si da sero nel prestar tal giuramento o Feudi, o benefizj, dunque è certissimo che quel costume che si osservava in Germania si osservò dopo la conquista, cioè la milizia nobile, e l'obligo nasceva dalla creazione di Cavaliere per sua origine, e non dal Feudo.

L'obligo de' servizio militare non ha origine dai Feudi.

Le leggi sono una riprova; Carlo Magno disfece tutte le Compagnie dei ladri, e comportò solamente la Compagnia militare a condizione però che il giuramento, che si prestava, si dasse in sue mani, o in mano del Condottiere d'armi ad intuito del servizio dello stato = *de Sacramento; ut nulli alteri* per Sacramentum fidelitas promittatur, *nisi nobis*,

bis, & unicuique proprio Seniori ad nostram utilitatem = (a); da dove si ripete qui l'obligo della milizia, dal ricevuto Feudo, che non si rammenta, o dal giuramento di fedeltà? ma che occorre, che io porti leggi? ecco il diploma, che si dà a un Condottiere di armi; di qui vedremo, se creandolo Vasso, si dichiara uo Signore con Feudo, o solo Capo d'un'Arimannia. = *Quia ille N. N. Fidelis Deo propitio veniens in palatio nostro* una cum Arimannia sua in manu nostra trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse, *propterea per praesentem praeceptum decernimus, ut ille, in numero Antrustionum computetur, & siquis fortasse eum interficere praesumpserit, noverit se Widrigildo solidis sexcentis judicetur* =; questa è la formula che ci dà Marcolfo Autore degli ultimi del Secolo VIII., o dei principj del IX. (b). Ecco un Vasso, che presenta la sua Compagnia avanti il Re, dà il giuramento di difendere il Re, e lo Stato; riceve egli forse un Feudo? nò, certamente, riceve l'onore di esser nell'ordine delle dignità del regno, e la sua vita è innalzata al prezzo delle prime dignità di seccento soldi, quando gli altri eran valotati in Francia trecento; manifesta prova che il servizio militare non nasce dal Feudo, ch'egli non riceve, come non lo riceveva in Germania.

Come ho detto qualunque Nobile uomo

 ambi-

(a) Capitul. 1. An. 807. cap. 9.
(b) Marculf. lib. 1. form. 18.

ambiva di aver la sua Compagnia, onde disse de' suoi tempi Iacopone da Todi (a).

Non vuol nullo Cavalieri
Che non abbia tre destrieri

Per lo che furono costretti prender nella Compagnia altri uomini liberi, benchè non nobili; costoro si direbbe in oggi che hanno preso il *soldo*, e così appunto dicevasi in quel tempo, ecco la legge „ non sarà lecito „ abbandonare il suo Patrono o Signore, *post- „ quam ab eo acceperit valente solidum unum*, „ se non in caso che il Signore avesse atten- „ tato l'onor della moglie, o usurpata l'ere- „ dità del suo Vassallo " (b), il valsente d'un soldo è forse un Feudo, o l'ingaggio d'un soldato?

Fa menzione il Monaco di S. Gallo (c) di un Vasso avaro, e ruvido, che aveva sotto se un valoroso Vassallo = *hic habuit unum Vassallum valde strenuum, cui tamen ne dicam beneficium sed nec unum blandum sermonem impendit* =, ecco un Vassallo, che non solo non ha ricevuto a goder gratis un pezzo di terreno, un benezio ma nemmeno una buona parola; esiste dunque il servizio militare senza il benefizio. Non vi ha dubio il buon servizio meritò il premio della Commenda, ma non tutti avevano questo merito; parla Carlo M. dei Vassi nella legge 9., e nella sanzione della pena stabilisce = *Qui hoc non fecerit beneficium, & be-*

(a) *Lib.* 3. *Canzon.* 25.
(b) *Capit.* 1. *An.* 813. *cap.* 16.
(c) *De Gest. Car. M. lib.* 1. *cap.* 23.

& honorem perdat, & qui beneficium non habuerit, solvat bannum =, ecco dei Cavalieri con benefizio, o sia Commenda, e senza questa; se son due cose distinte, e separate, perchè crederle unite? e se il buon servizio produce le grazie, e l'esser beneficato, perchè far nascere il Vassallaggio dal benefizio? non è questo pretendere che dagli effetti naschino le cause?

Origine dell'obligo del servizio militare a cavallo.

E' certissimo dunque che l'uso, e così la legge dello stato introdusse negli uomini liberi l'obligo della milizia, e solamente la Nobiltà faceva passare ad esser membri della Republica i suoi giovani con solenne funzione nel crearsi un giovane Cavaliere; oltre il cavallo, che davasi ancor dai Romani nell'eleggere un Cavaliere, oltre lo scudo, e picca, si aggiunse in questa funzione il cingolo militare; in una bolla data all'Arcivescovo di Ravenna da Pasquale I. contemporaneo di Ludovico Pio si legge, che la degradazione dalla milizia si faceva col togliere al soldato il cingolo militare = *Sed si militati fuerint*, eos discingi, & dismilitari *jubemus* = (a).

Dimostrato apertamente non aver alcuna prova l'opinione di coloro, che introducano distretti, Feudi, e giurisdizione nell istessa conquista dei barbari, e fatto vedere che il servizio militare nasceva dalla libertà nella fanteria, e da un giuramento solenne di fedeltà nell'esser creato Cavaliere nelle persone

K 2 nobi-

(a) *Apud. Murat. dissert. 26.*

nobili, dall' uso introdotto e dalle leggi confermato espressamente, uso, attestato da Venanzio Fortunato, parlando del Re di Francia

Usque fidelis ei sit gens armata per arma Iurat jure suo, se quoque jure ligat = (a).

Si vorrebbe sapere se i beneficj reali fossero Signorie; io bastantemente ho dimostrato nel capo antecedente, come ebbero origine i benefizj reali, beneficenza usata dagli Ecclesiastici, dai Rè, dai Vassi, e dalle persone private, nel seguente dimostrerò che non erano nè distretti, nè Signorie con giurisdizioni; non parlo di loro, se non quanto mi servano di ostacolo a dimostrar il buon sistema del governo, e a dimostrare la teoria, e lo spirito delle leggi; qui devo io parlare della cavalleria, e così della milizia ancor degli Ecclesiastici.

Cavalleria degli ecclesiastici. Io trovo il Fleury in quel suo citato discorso sempre connesso nelle sue idee; parlando della milizia dei Vescovi, e Abbati, „ stabilisce in loro l' esercizio della armi divenuto necessario per motivo dei Feudi, e „ per i molti terreni che possedevano le Chiese sotto le prime due stirpi dei nostri Rè; „ avevano i Vescovi i loro Vassalli per i „ Feudi, che tenevano " ci fa poi sapere che Carlo Magno dispensò i Vescovi dalla milizia l' anno 803., ma veggiamo come prima „ Vescovi armati, combattenti, e uccisi in „ guerra. " (b) Un parlar così generale, senza pre-

(a) *Venant. lib. 6. poem. 12.*
(b) *Discors. cit. n. 8.*

prefinizione di tempo, e di cose ci dipinge un'armata dei Merovingi, e Carolingi più risplendente di pastorali, che di alabarde; intanto in tutta quella storia non si rammenta se non la morte di un Vescovo, e due Diaconi in un fatto di arme.

Non riporta intiera la legge del 803. nella storia (a). Il popolo rappresenta a Carlo Magno „ esser necessario dispensarsi i Vescovi „ dalla guerra, che meglio avrebbero giovato „ stando nelle lor diocesi colle orazioni, e li„ mosine; che ne avevano veduti alcuni mor„ ti, e feriti nelle battaglie, onde molti fug„ givano dal nemico, che i Vescovi, Abbati, „ oltre non combattere, non servivano ad „ altro che di confusione, anzi conveniva te„ ner ozioso un corpo di milizia per la loro „ guardia, quando prima senza i Vescovi tut„ ti combattevano = *omnes tunc pugnabant*, „ *quod modo nequaquam faciunt, sed eos tantum*„ *modo custodiunt* = (b)." Se i componenti quest'assemblea si ricordavano quando i Vescovi non andavano in guerra, se rammentano ciò che allora succedeva, mi par cosa chiara che sotto i Merovingi non vi potesse essere quest'abuso nato di fresco, come in verità non credo fosse in Italia sotto i Longobardi, ed è falsissimo che i Vescovi, e gli Abbati combattessero, attestando il contrario un Parlamento intiero di quel tempo.

Continuò certamente l'abuso, ma si restrinse

(a) *Lib.* 45. *num.* 46.
(b) *Capital.* 8. *Ann.* 803.

se ad uno scarsissimo numero, perchè fu imposto questo obligo solamente a coloro, che avevano le Commende reali, cioè qualche Monastero di regia fondazione in Commenda, così fu stabilito quattro anni dopo = *quicumque beneficia habere videntur omnes in hostem pergant* = (a); epoca celebre, che distrugge tutti i pretesi Feudi antecedenti; nondimeno restò sempre ferma l' osservanza dei Canoni riportati dal Tomassino, e che i Vescovi non combattessero, e Nigello Abbate del real Monastero di Aniana sotto Lodovico andò nella spedizione contro i Bretoni, ma disse ancora che per le sue ferite a niuno doleva le spalle (b).

Huc egomet scutum humeris, ensemque revinctum
Gessi; sed nemo me feriente dolet.

Quali ecclesiastici, e quanti andavano in guerra.

Dunque non tutti gli Abbati, ne tutti i Vescovi andavano in guerra, restano per la legge eccettuati tutti i Vescovi, che non avevano benefizj reali, e tutte le Abbazie erette dai Vescovi, e dai particolari a condizione però che il fondatore non avesse lasciato tutto il suo nell' erezzione, perchè allora si pretese che il Monastero rappresentasse l' eredità della famiglia estinta, e furono tassati ad un mantenimento d' un certo numero di soldati, ma non andare in guerra, e così fu deciso l'anno 812. per il Monastero di S. Bartolomeo di Pistoja fabbricato, e dotato da Gundual-

(a) *Capitul. An.* 807. *cap.* 1.
(b) *Nigell. de Gest. Ludov. Pij lib.* 4.

dualdo Medico del Re Astolfo, dicendosi in quel Placito non essere obbligato l' Abbate alle contribuzioni militari = *quia ipse Gundualdus heredes reliquit, qui hostem facerent* = (a). Conviene ancora sminuire questo numero, perchè „ l'infermità, e la vecchiaja, e qualunque altra giusta causa esimeva i Commendatarj da questo obligo" (b). Un Vescovo aveva sempre una legittima scusa, quando voleva attendere al suo Uffizio; e come si può credere che niuno dei Commendatarj si servisse di questo privilegio, e avesse più tosto voglia di spendere il suo in tali lunghissimi viaggi, e disastri?

Calate ancora il numero degli ecclesiastici militari; gli Abbati Commendatarj erano la maggior parte secolari, abuso che incominciò nella famiglia reale, come Teodorico, Ugo l'Abbate, e altri; continuò sotto Ludovico, come avvertesi nella vita di Vala (c) = *Monasteriorum enumeravit pericula, cum tunc temporis non nulla a Laicis tenebantur* =; peggio fece Lotario, e il suo figliuolo chiamato per soprannome = *Monasteriorum Pater* =; questo numero vien sempre meno, se si considera quanto pochi fossero i Monasterj reali; Farfa, Cesarea, Nonantola, Bobin, la Navalese sono i più celebri in Italia; in Toscana in questa epoca io non mi ricordo di altri, che di S. Antimo, e dell' Amiatino, l'ulti-

(a) *Apud Murator. dissert. 70.*
(b) *Capitul. ann. 812. cap. 7.*
(c) *Apud Act. SS. Benedict. Mabillon.*

mo dei quali, quando non era in Commenda, mandava un Vassallo, o sia un soldato a cavallo. La pittura dell' abuso della milizia ecclesiastica è come quella dei duelli; tutti si battevano, e per provarlo si porta un' esempio; tutti gli ecclesiastici sono in guerra, ma se scendessi al particolare nessuno ecclesiastico ha mai combattuto. Come dunque poterono morir alcuni ecclesiastici in guerra? come in oggi possono morirvi i Cappellani, „ non vogliamo, dice la costituzione di Carlo Magno, permettere che ne vengano con noi, trattine due, o tre Vescovi bene ammaestrati, e scelti tra gli altri per dare la benedizione, per riconciliare coloro, che sono in pericolo, e per predicare, e con essi alcuni Sacerdoti per imporre le penitenze, celebrar la Messa, prenderli cura degl' infermi, dar l' olio santo, e il viatico; ma non prenderanno l' armi, non anderanno in battaglia, non spargeranno sangue „, e in tal maniera i pochi beneficiati, e qualcuno di questi Vescovi Parrochi dell' armata poterono morire in qualche fatto di arme.

Dispofizione della Cavalleria nell' esercito.

La milizia dei Vescovi, e dei Monasteri era certamente a cavallo essendo Vassalli, questa ordinariamente si riuniva alla cavalleria del Conte nel cui territorio esisteva l' Abbazia, o Vescovado, come poi stasse la disposizione della cavalleria nell' esercito, io non intendo quest' arte, ò è molto difficile per mancanza di memorie a sapersi. Tacito racconta che l' esercito era composto di Cunei, dei

dei quali spesso ancora si fa memoria in questi tempi; che il Cuneo non era fatto di una collezione di uomini a caso, ma di Consorterie = *non fortuita conglobatio Cuneum facit, sed familiæ, & propinquitates* =; il che verrebbe dire che i soldati d'un Territorio stavano sotto la propria bandiera del Conte senza repartirsi, la cavalleria è armata di scudo, e di alabarda con piccolo ferro da combattere da vicino, e da lontano; questa non sa moversi, se non retta linea, o al più sapeva fare un giro in tal maniera, e con tal curva linea, che niuno era il primo, o l'ultimo; la fanteria stà avanti la medesima". Tanto ne disse quello scrittore; sotto Carlo si migliorò per le scuole l'arte militare, ma io non so darne altre riprove, se non che le guerre di Carlo furono continue vittorie. Sotto Ludovico non venne meno quest'arte, ne vi è apparenza, che calasse di credito ne' tempi posteriori. Ho detto quanto mi sembra necessario a ben' intendere il sistema Carolingo; da tutto ciò resta più chiaro quello che ho detto del sistema Longobardo nell' altro libro; passo ora alle leggi.

CA-

CAPO SETTIMO.

Divisione delle Leggi Carolinghe; leggi contro la Faida; Leggi dell'armi; leggi della Gildonia, e complotti; i Feudi, e Signorie sono l'Asilo del malvivente; questione dei Feudi, e Signorie reassunto. Argomenti di Montesquieu a favor dei Feudi, e confutazione dei medesimi; le immunità dei benefizj, e Fisci non sono Feudi, o Signorie; Vassi, e Commendatarj son sottoposti al Giusdicente locale; i Vassalli; Coloni, e servi son sottoposti nell'istesso maniera; caso importi le parole far giustizia; unico, e dubio esempio di castello concesso sotto i Carolingi; e come; l'Asilo non esisteva per i rei; rei fuggitivi, e loro restituzione. Sotto i Carolingi non hanno esistito Feudi, e Signorie, ma le Commende.

Divisione delle leggi Carolinghe.

LE leggi Carolinghe dal fine, e dagli oggetti possono facilmente dividersi in fondamentali, conservatrici, e miglioratrici. Chiamo io legge fondamentale quella, che accorda la protezione, e difesa alla vera religione, che ne promove l'osservanza, che pone gli ostacoli alla corruzione dei buoni costumi; la legge della successione nel regno, e tutte le leggi che riguardono il sistema del Governo, e del Ministero; ci siamo contentati per rap-

porto

porto alle leggi religiose osservar nella legislazione lo spirito di Carlo Magno; e la protezione che si concesse agli ecclesiastici negli affari loro; tralasciamo tutte le altre; e bastantemente si è parlato di quelle, che riguardono il Governo.

Succedono a queste le leggi conservatrici d' uno stato; a tutte le leggi può convenir questo nome, nondimeno ve ne sono alcune, alle quali più che ad ogni altra ben si adatta, e si appropria; tali mi sembrano quelle, che prescrivano la subordinazione de' sudditi al Ministero, che removano gli ostacoli alla Sovrana autorità, che sopprimano la forza riunita dei sudditi per offendere il buon' ordine, e la publica sicurtà, e tal nome si conviene a tutte le leggi Criminali; or parte di queste saranno l'oggetto del presente Capo.

Leggi contro la Faida.

Se il fine di una Società è stato mai sempre l'unione, e la pace, lo scambievole ajuto, e la salvezza comune, e come mai può sussistere un regno composto di membri trasportati da brutale piacere, o da stravaganti passioni? qual conseguenza non produsse nel Longobardi la *Faida*, o sia la privata vendetta? entrato questo contagio nelle famiglie, reso comune per inveterata costumanza approvata dalle stesse leggi giunse fino al Trono, e rovinò intieramente quel regno. Carlo. ci fa intendere che ancora al suoi tempi per questo frelerato abuso = *multitudo perit populi Christiani* = (a); e dice apertamente che i con-

(a) Capit. I. An. 802.

congiunti dell'ucciso multiplicavano le stragi colla loro vendetta = *parentes interfecti inimicitiam augere audent* =. Questo Principe pose innanzi i principj della Religione Cristiana = *pax sit, & concordia, præcipiente domino diliges proximum tuum* = (a). Determina che l'Offensore, e la sua famiglia subito fosse obligata depositare la composizione, o di essi la valuta dell'ingiuria tassata dalle leggi; ordina che l'offeso, e la sua famiglia fosse tantosto in dovere di accettar la composizione, e di accettar la pace (a). Si mantiene ancora in oggi nei Tribunali certa antica formula = *deporsi l'arme, e accendersi le tregue* = altri, osserveranno se osservisi il resto della legge Carolinga.

Ne questa tregua, ne questa legge rimediava al male; aggravò dunque la mano, ordinando ai Giudici che dirigessero al real palazzo i Faidosi per dar loro un luogo, ove non potessero turbar la Società = *Si quis pro faida pretium recipere noluerit, ad nos sit trasmissus, & nos eum dirigemus, ubi damnum facere non possit* = (a); ecco quà con qual coperto velo, e per quanto giusta causa incomincia a comparir nelle leggi l'esiglio; a tempo de' Longobardi vi fu in alcuni casi l'interdetto = *aqua & igni* =, ma come i Faidosi non doveano deridere una pena sì piacevole e comoda a deludersi? Lodovico rinnova

(a) *De Caus. Episcop. cap. 60.*
(b) *Car. M. leg. 161.*
(c) *Id. leg. 19.*

nova la legge, e scopertamente impone l'esiglio = *ad tempus, quod nobis placuerit in exilium mittamus* = (a) (1). Lotario ci fa sapere, ove si mandavano costoro = *In Corsicam in exilium mittetur* = (b). Quanto è giusta, e adattata questa pena al delitto? Un'isola posta in mezzo al mare, spopolata, e soggetta all'invasione dei Mori, lontana dal centro della comune Società era un'ottimo soggiorno per chi voleva far'uso di una bravura sanguinolenta, e feroce contro la Società medesima. Tutti gli Storici parlano della vendetta, che ancor modernamente ha regnato in questa isola; m'ingannerei io, se dicessi che la semenza degli esiliati sotto i Carolingi potè cotanto radicare, e propagare in questa parte da durare ancor dopo nove Secoli?

Leggi dell'armi.

In mezzo ad un costume sì barbaro quanto era pericoloso il permettere l'armi? Un popolo armato è sempre in guerra; i Longobardi, come tutti gli altri barbari per osservazione di Tacito non si adunano per alcuna funzione, se non armati; collo sbatter dell'arme si dà il voto nell'assemblee, sull'arme si giura, coll'arme si rende giustizia, e coll'arme si prende vendetta. Carlo proibì le armi entro le Chiese, e nella patria (c), e Lotario nei Parlamenti e nei Placiti giudiziarj (d), anzi

(a) *Ludov. art. leg.* 15.
(b) *Loth. leg.* 4.
(c) *Car. M. leg.* 20.
(d) *Loth. leg.* 5.
(1) Si avverte che la raccolta del Muratori è citata per le leggi, quella del Baluzio per i Capitolari.

anzi per la soldatesca, che ritornava dalle spedizioni militari si fece ordine di deporre l'arme in brevissimo assegnato tempo, ordine detto *Heriliz* = *quod teutisca lingua heriliz vocatur, idest armorum depositio* = (a).

Leggi delle Gildonie, o Complotti

Bastantemente ho parlato dell'uso delle Compagnie militari per servizio dello stato, e riportai le leggi che proibivano qualunque altra Compagnia con giuramento di fedeltà, che non fosse diretto al reale servizio. Or queste leggi fanno ben conoscere ch' erano in pratica altre Compagnie, che avevano altri oggetti; son cognite queste sotto nome di *Gildonie* = *idest Confratria* = spiegò Immaro. Queste Fraternite, o Compagnie sono di due sorti = *ad bonum faciendum* =, e l'altre = *ad malum faciendum* =. Cercò il Muratori, se in antico esistessero, come in oggi le Confraternite laicali (b). Incontratosi nella parola *Gildonia*, che vien spiegata dagli antichi per l'altra sinonima = *adunatio*, *Fraternitas* =, porta la legge 13. di Carlo Magno = *de Sacramentis, quae per Gildonism ad invicem conjurantium nemo facere praesumat* =; da ciò ne conchiude = *Che non si ha da prendere Gildonia per una illecita congiunzione, come ha una Chiesa presso il Baluzio, ma una Società legittima approvata dal Principe* =; chiamare una cosa approvata dal Principe, e portare una legge, che la proibisca non è il contrario di quello, che si afferma? devonsi

dun-

(a) *Lothar. leg.* 56.
(b) *Antich. dissert.* 65.

dunque distinguere in quella legge le Gildonie proibite, e le concesse; furono queste quelle ch'ebbero per oggetto il bene = *alio vero modo*, segue la legge, *de illorum elemosinis, de incendio, aut naufragio* =.

Per questa ragione aspetta al Serolo XIV. a far vedere l'origine delle compagnie dei ladri, degli assassini, dei bravi, delle quali disse Galuano Flamma = *homines sine jugo, absque rege, & absque lege viventes* = (a). Certamente in questi tempi di anarchia, o di forze deboli nei Governi tornarono a svegliarsi le antiche feroci costumanze, ma tanto nelle Longobarde, che nelle leggi Carolinghe apparisce chiaramente questo uso di radunarsi sotto un Capo con giuramento, che dicevano di fedeltà, e di amicizia facendo dei complotti, e compagnie = *ad malum faciendum* =, come dice Lotario (b). Carlo Magno per distruggere questo abuso pernicioso alla publica sicurezza usava mandarli in esglio (c). Curiosa è una legge di Latario contro costoro; ordina che = „ se la Compagnia è fatta con „ giuramento, senza un fine determinato al „ male, i Congiurati si devano bastonar l'un „ coll' altro, e l'un coll'altro strapparsi i „ capelli, se la Compagnia non è fatta con „ giuramento, ma col darsi semplicemente la „ mano, bastava giurare che non si era fatta „ per fare alcun male, ma dovea sciogliersi; „ nel

(a) *Antich. dissert.* 16.
(b) *Lothar. leg.* 53.
(c) *De Cons. Regn. Ital. cap.* 38.

„ nei Complotti per trucidare gli altri uomini, ordinò che il Capo, a cui si era „ prestato il giuramento perdesse la vita = “ (a). Si può quì osservare, come la forza di questi usi portati di Germania, era in vigore ancora dopo tanto tempo, e come obligò i Principi a introdurre le pene corporali.

I Feudi sono il refugio dei malviventi.

Io ho descritto questa sorte di delitti turbativi della pace publica, come originati da costumi proprj della Nazione, non facili estirparsi, anzi facili a succedere. Or s'è vero che tutto lo stato fosse ripieno di Feudi, e benefizj s'è vero che questi benefizj formassero tanti piccoli distretti, dove era proibito ai Giudici entrare, se i Vassi avevano una privativa giurisdizione nei medesimi, come tante volte ripete il Presidente (b), io non conosco più il tranquillo stato della Monarchia Francese, per ogni parte vedo il ricovero al delitto, e trovo il Prepotente armato di milizie, che può proteggerlo; non s'intende più come mai Carlo Magno dopo aver fondata la Monarchia, e trasferita in se l'autorità dell'assemblea nazionale, dissipasse questa istessa autorità in tanti Feudatarj suoi sudditi, e non è più quell'uomo grande, che dimostrano e le sue leggi, e le sue azioni, ma comparisce un Capo debole e limitato. Per dimostrare appunto che la cosa non è così, e per fare intendere lo spirito delle sue leggi, e di quelle dei figlj, e nipoti, che non

(a) *Luit. leg. 65.*
(b) *Esprit liv. 30. cap. 20, e 22.*

non altro fecero, che ripetere le sue ordinanze, per provare che, le sue leggi, e autorità non avevano confimili, ritegni torno di nuovo a dimostrare contro i Stemisti Feudali la vanità dei loro supposti Feudi nei benefizj, ritoglendomi davanti gli ostacoli, per i quali è impossibile intendere le leggi.

Questione dei Feudi ripigliata.

In altro capo ho dimostrato quanto fosse lontano dal vero che la immunità delle Chiese esimesse, e staccasse il terreno delle medesime dalla giurisdizione dei Conti, e quanto sia falso che i Vassalli, liberi, servi, e Coloni di queste terre ecclesiastiche fossero esenti dalla giurisdizione del Conte. Ho poi fatto vedere che l'obligo del servizio militare nei Vassi, e Vassalli non nasce dal preteso Feudo, o benefizio, ma dal giuramento di fedeltà; che quest' obligo ai benefiziati fu imposto solamente l'anno 807., e poi confermatane la legge nei tempi seguenti, e particolarmente l'anno 812. (a), ma quest' obligo era personale del benefiziato, poichè qualunque legittima causa lo scusava. Che altro mi resta dunque se non dimostrare che i Vassi, i Vassalli, i lor Coloni dei benefizj erano sottoposti al Conte? Questo appunto rovinerà tutto questo sistema.

Altrove ho provato ancora che il dare in benefizio una cosa era lo stesso che il contratto del comodato; si davano in benefizio i cavalli, i terreni, e da tutti ancora i privati. Così può leggersi nel Muratori una con-

 cessio-

(a) Capit. 1. An. 812. Capitol. 2. An. 812. art. 7.

cessione di una corticella in benefizio fatta alla Monaca Teuperta dall' Abbate di S. Bartolomeo di Pistoja = *antepofita Carticell*, *& orta, quod Teuperte Ancille dei* in beneficium *dedi* = (a). Dopo che le leggi imposero l' obligo ai benefiziati reali di andare nelle spedizioni militari si fecero questi un pregio di andarvi con i più possibili Vassalli, o soldati a cavallo; quell' obligo che fu loro imposto dal Re, imposero loro medesimi per contratto a quelli, che prendevano l' ingaggio; prima fu il valor d' un soldo, l' uso introdusse dare un pezzo di terreno a goder gratis coll' obligo di divenir soldato. Ho letto un contratto dell' anno 816., dove l' Abbate Sabatino del Monte Amiato apparisce aver data una casa con una porzione di terreno ad un certo Ischipaldo con questo obligo = *in casa*, *& forte*, *que Ischipaldo Vassallo nostro habuit in beneficio* = ; fu questo un Feudo? Sì certamente, così chiamosi nel Secolo XI., ma la parola Feudo, non vuol dir' altro ordinariamente che linea, emfiteusi, livello, che ha per forma sostanziale il giuramento, come vedremo a suo luogo.

Argomenti di Montesquieu in prova dei Feudi, e confutazione de' medesimi.

Quì dunque non si cerca, se si dassero i terreni in benefizio, o dicasi ancora Feudo, *ma se questi benefizj almeno i reali formassero un distretta con giurisdizione separata dal Ministero del Conte spettante quella al benefiziato*; la questione finisce subito inteso il fondamento, ove si appoggia Montesquieu; il primo è un'

(a) *Mod. Arv. dissert.* 56.

un'afferzione contraria a tutti i Codici diplomatici = *non abbiamo concessioni originarie dei Fisci, e benefizj, perchè furono separate le terre, o Feudi dopo la conquista* = (a); nel capo antecedente ho impugnata questa pretesa separazione nella conquista; tutto il medio Evo è pieno di queste concessioni originarie, e Marcolfo ci dà la formula nel numero XIV. del libro primo, che or'ora riporterò. Lotario allorchè fu assunto al Trono ritirò tutte queste concessioni, e l'emendò a suo piacimento = *& praecepto nostro juste emendentur* = (b); tutte le sue concessioni dunque sono originarie.

Tutti questi Fisci, e benefizj non vi ha dubio che prima di esser concesse al benefiziato non fossero però sottoposti alla giurisdizione del Conte nel cui territorio si trovavano le ville con tutta la famiglia delle medesime = *Si familia nostra aliquem fecerit fraudem de latrocinio in caput componat. . . ad reliquas autem homines justitiam eorum qualem habuerint reddere faciant* =, o come segue più avanti = *Ut de Fiscalibus, vel servis nostris sive ingenuis*, qui per Fiscos aut villas nostras commanent *Comites reddere faciant justitiam* = (c). Riportando il diploma del Conte ho fatto vedere che al medesimo si accordava l'intiera giurisdizione sopra le ville, delle quali rendeva conto annualmente, e che

 l'eser-

(a) *Liv. 30. cap. 22.*
(b) *Leb. leg. 16.*
(c) *Capitular. de Villis art. 12.*

l'esercizio della giurisdizione si chiama *azione* = Actionem Comitatus *tibi commissimus, ut secundum legem regas, & scelera severissime puniantur* =. Per legittima conseguenza ne viene che una concessione d'un benefizio, o Fisco per esser Signoria deve contenere la separazione del territorio dalla Contea, o Centena, o Sculdascia parti della medesima, e deve contenere la concessione dell'azione. Or'ecco la formula sopra citata di questa concessione originaria = *Qua propter per præsentem auctoritatem decernimus ut ipsam villam N. N antedictus vir ille N. N. in omni integritate cum terris, domibus ædificiis, mancipiis; vineis vel quodlibet genus hominum ditioni Fisci nostri subditum in integra emmunitate absque ullius introitu Judicum de qualibet causa freda exigendum, ita ut eam jure proprietario, beneficiario &c. absque ullius expectata Judicum traditione habeat, teneat &c.* =, la conferma di questa concessione può leggersi nella Formula XVII. del medesimo libro. In questo diploma si accorda l'immunità, ma non la separazione dal distretto del Conte, e molto meno si concede l'azione, o sia il Ministero.

Stabilito tutto ciò resta facile dimostrar fallaci tutte le prove, a cui si appoggia il Presidente = . *Il principio fondamentale della Monarchia è questo, che quelli, che hanno la potestà militare, hanno ancor la civile, tal'è il Conte, se questi non conduce alla guerra i Vassalli dei Vassi, dunque non ha giurisdizione sopra*

sopra questi = (a); meschininissimo argomento appoggiato ad un falso principio; che chi ha il civile nel caso di una spedizione sia ancor Capitano della fanteria ne costa da tutte le leggi, e dal diploma del Conte; che il Vasso Capitano di cavalleria abbia la giurisdizione civile sopra i suoi Vassalli niuna legge lo dice, nel diploma non vi è nulla, e le leggi provano diversamente.

L'immunità non sono ne i distretti, ne Feudi.

„ Ecco il secondo argomento = *usano i* „ *barbari pagare in denaro la soddisfazione dell'* „ *offesa detta Composizione, e il Fredo, fra i* „ *privilegj si trova l'una, e l'altro concesso,* „ *e proibito ai Giudici entrar nelle terre e ri-* „ *squoterli* =, dunque il privilegiato aveva „ la giurisdizione civile " (b), con questo argomento concede la giurisdizione agli ecclesiastici, sopra i loro Servi e Coloni (c). Un erudito Padre Abbate obligato a far la prova di alcuni pretesi dritti giurisdizionali sopra una terra, che avevano una moderna origine, volle ripeter questa dai diplomi di Carlo Magno, di Ludovico Pio, e successori regnanti = *Carlo Magno*, diceva'egli, *e i suoi successori non solo proibiscano ai Giudici il posarsi e tener placiti nelle terre del mio Monastero, ma di più accordano in un tempo istesso una totale immunità dai predetti Giudici ancora ai Coloni, Servi, e abitatori nelle medesime terre, sicchè nessun'atto di giurisdizione potesse-*

(a) *Liv. 30. cap. 18.*
(b) *Espr. ib. cap. 19.*
(c) *Ibid. cap. 21.*

ro in quelle esercitare, dunque tutta la giurisdizione era passata nell' Abbate =, portava poi l' opinione del P. Gattola (a) = *Caeterum inde concludi potest jurisditionem in suos subditos, Cellas, Curtes, quae penes solum Cassinense Caenobium fuisse constat, cum nullam, vigore hujusce Privilegij, Judices, aliique Magistratus exercere possent; quare non temere dicamus a nullo prorsus causas civiles, criminalesque subditorum Caenobij Cassinensis fuisse judicatas, sed illas per Judices a Caenobio nostro Statutos decidi necesse erat* =.

Interrogato da chi aveva tutto il dritto di comandarmi, dissi sinceramente, che questo era un vano argomento, che nasceva dal non aver' inteso cosa era immunità, e dal non aver saputo qual'era la teoria legale di quel tempo. Poco preme il sapere che per tal causa io perdei la grazia, e favore di coloro, ai quali dispiaceva che io avessi detto questa verità, e forse per tal ragione restò depauperato il mio meschino patrimonio, e la mia persona considerata per un novizio da esercitarsi con profitto per la strada della professione; poichè è ben noto che l' errore quando lusinga l' interesse, e la vanità a tutti piace, e allora il soggetto della verità è il soggetto dell' odio. Preme però l' osservare che questa opinione portata su i più rispettabili Tribunali è perniciosissima ai sovrani dritti dei regnanti, com'è contraria alla verità.

I V[illegible] e Commendatarj [illegible]

Montesquieu per sostenere il suo sistema si scorda di esser buon logico; dall' esser proibito

(a) *Chronic. Cassin. Tom. 2. dissert. 1.*

to al Conte entrare nelle terre immuni, non ne viene in conseguenza che il Conte non potesse esercitarvi giurisdizione senza entrarvi, e peggio dedurne che il Privilegiato acquistasse per tal negativa la giurisdizione, perchè da un negativo non può nascere l'affermativo. Così nel Capo quarto ho fatto vedere ch' era vero che il Conte non poteva entrar nell' immunità ad esercitarvi giusti..ia, ma era altresì vero che citava l' Avvocato a presentare al Placito, i Servi, Coloni, ingenui che stavano nella immunità ecclesiastica e in tal maniera era egli il Giudice ordinario dei medesimi. Il diploma della concessione di una villa, o Fisco contiene la medesima immunità = *sub integra emmunitate absque Judicum introitu per qualibet causa* =; il Conte non poteva inquietare i Coloni, Servi, e ingenui della villa, ma siccome il privilegiato Patrono era secolare citava questo a presentarli l' uomo, e stare per lui a ragione, come stabilì Carlo Magno (a), = *Ut homines liberi, qui vel Commendationem* (un Vasso coll' Arimannia senza benefizio), *vel beneficium ecclesiasticum habent*, (un Vasso Commendatario), *sicut ceteri homines justitiam faciant* =; se costoro non staranno a ragione, come gli altri, comandò Carlo che il Giusdicente potesse star tanto in casa loro fin tanto che avevano fatto giustizia a chi la richiedeva = *quousque justitiam faciant* = (b). I Longobar-

sottoposti al Giusdicente.

L 4

(a) *Car. M. leg.* 100.
(b) *Id. leg.* 18.

gobardi d' Italia dopo la ribellione, di cui parleremo, furono privati da Carlo Magno dal dritto di Arimannia, o Commendazione; Pipino ottenne loro la grazia di poter' esser Vassi, e formar la Compagnia militare a condizione però di stare sotto la giurisdizione del Conte = *in tantum ut suo Comiti faciant quod debent* = (a). I Vassi ripetè questo Re, se non staranno a ragione sieno privati dal Conte del lor benefizio = *qui beneficium habet, si justitiam facere noluerit*, judex, in cujus ministerio fuerit, *contradicat illi beneficium suum* = (b); due cose chiare risaltano da questa legge. I Vassi col benefizio = *sunt in Ministerio Judicis* =, dunque non hanno territorio separato, e perchè son sotto il Giudice appartiene a questi contrastarli i frutti del benefizio.

I Vassalli, Coloni e Servi dei Vassi son sottoposti al Giusdicente.

Si dirà che queste leggi dimostrano il Vasso, e benefiziato sottoposti alla giurisdizione del Conte, ma non che fossero sottoposti i suoi Vassalli, e Coloni; ma si deve dire che quando è sottoposto il Privilegiato con più ragione devono dirsi sottoposti quelli, che partecipano del privilegio; consiste appunto tal privilegio nel non potere inquietare i Coloni, e altri liberi coltivatori di terreni = *Procuratores, Exactores, Comites sibi fecerunt frequens incomodum* = esponeva il Vescovo di Vormes a Ludovico I. di Germania, e per

ques

(a) *Pipin. leg.* 23.
(b) *Da leg.* 23.

questo gli accordò l'immunità (a), ma per loro si citava il Capo, come per gli ecclesiastici si citava l'Avvocato; la teoria è stabilita nella legge 100 di Carlo Magno altra volta portata, e rinnovata da Lotario = *Ut homines liberos, qui super alterius terram resident, secundum legem patroni eorum ad placitum adducant* = (b), ecco l'obligo dei Patroni di presentarli al placito; e siccome quando avevano commesso ingiustizie il Patrono era obligato a pagare, così quando costoro le ricevevano, il Patrono ritirava la composizione, o sia la tassa dell'ingiuria, come prescrive la detta legge = *patrono eorum* (malefactor) *cum lege emendet* =; e quì si possono riportar tutte le leggi citate = *rationem pro servis reddant* = (c), o l'altra = *Faciant justitiam ante Comitem suum* = (d).

Il favore per l'agricoltura, e certo rispetto per le Chiese, e per i Vassi introdusse il privilegio dell'immunità per i Servi, e Coloni, ma questa immunità dunque non toglieva nè punto, nè poco la giurisdizione ai Conti, benchè togliesse loro il dritto di andare in questi terreni per tener placiti, e farvi esazzioni. La composizione era conseguenza della concessione della villa, di cui formava un capo di entrata; lo stesso deve dirsi del Fredo, o sia la pena del bando, quando questo

(a) *Diplom. Med. Aev. dissert.* 26.
(b) *Loth. leg.* 82.
(c). *Car. M. leg.* 26.
(d) *Loth. leg.* 58. *&* *leg.* 7.

sto per diploma accordavasi, il Conte dava la sua sentenza, e dichiarava la pena, e il Patrono esigeva dai suoi la pena del banno concessa = *nulla expectata Judicum traditione* =, così nel diploma, cioè non si aspettava a ricever la pena dopo la sentenza dei Giudici per mezzo di loro esazzione.

Far giustizia non importa esercitar Giurisdizione.

L'ultimo argomento di Montesquieu non meritarebbe di essere accennato = *render giustizia presso i barbari non vuol dir altro che accordare all' offensore la protezzione contro l' offeso* (a) i Vassi avevano la protezione, dunque avevano la giurisdizione; ecco dove portano gl' impegni di Sistemi, a stravolgere il vero senso delle parole, e obbligare i Giudici a proteggere le iniquità. Si confonde poi intieramente nel capo 21., e 22. colla parola = *facere justitiam* =, volendo che importi esercitar giurisdizione; e quelch' è più quel mio buon Religioso portava lo stesso argomento coll' autorità del Bignon nelle note alle formule di Marcolfo; comodissima strada per trovare quanti Giudici uno vuole, e quanti Feudi, e distretti con privativa ci piacerà.

Il nostro linguaggio è stato in una continua variazione da un Secolo all' altro; quelli del 1200, e del 1300 non parlano, come quelli del 1400., ne quelli come quelli del Secolo successivo, e noi non parliamo con gli arzigogoli del 1600. Il Secolo VIII., e IX. ebbe la sua maniera di esprimersi, convien sape-

(a) *Liv. 30. cap. 19.*

sapere questa lingua per far l' interpetre. Muratori che ben la sapeva, e così l'intese = *Interdum è da dire che* = *Iustitiam facere* = *altro non vuol dire che l' operar cose giuste*, *e non già amministrar Giustizia* = (a); con più chiarezza, non vuol dir'altro ch' emendare l' ingiustizie commesse e obbedire al giudicato dei Giudici, se non vogliamo far Giudici tutti gl' individui secolari, e ecclesiastici = *Omnes faciant justitiam tam publici, quam ecclesiastici* = (b), così in Francia; = *Si quis est aliquis homo* tam durus & inobediens, aut contumax, aut rebellis, qui non vult justitiam facere, ille est contemptor legis, *& distringatur a Judice* = così parlano in Germania le leggi ( ), e nell' istessa maniera devono intendersi le leggi d' Italia = *Ut de Fiscalibus, & ingenuis Comites reddere faciant justitiam* = (d); ma è tutto tempo perduto; la giurisdizione, quando si accordava, espressamente si vede concessa, come nel diploma del Conte; se non si trova espressa nel diploma del Vassallaggio, ne in quello della concessione di una villa è un sognar continuo pretender di provarla con questi meschini argomenti.

Sfido tutti gli Autori a farmi vedere un vero diploma ai tempi dei Carolingi, che contenga la concessione della giurisdizione, o la separa-

Voto, e dubio esempio d'

(a) *Antich. dissert.* 10.
(b) *Sinod Vernens. art.* 29.
(c) *Lex Alamann. tit.* 12. *art.* 1.
(d) *Capitul. de Villis art.* 12.

un Castello conceſſo ſotto i Carolingi, e come.

parazione d'un diſtretto, per cui ſi poſſa dire eſſere ſtato conceſſo un Feudo con giuriſdizione in Italia; ma voglio eſſer ſincero e liberale. In tutta la grand'opera del Medio Evo per l'epoca noſtra non ho ſaputo trovar' altro che la conceſſione nella Valtellina d un caſtello colla valle Bardiniſca fatta a Giuſeppe Veſcovo d'Ivrea, Abbate di S Pietro, e del Monaſtero della Novaleſe, e così ad un beneficato e ben'affetto dell'Imperator Lotario; io non m'impegno a ſoſtener che il diploma ſia vero, perchè ſalliſce nell'Indizione; ecco come ivi ſi dice (a) = *obtulit coram nobis quoſdam immunitates Caroli avi noſtri, in quibus continebatur inſertum qualiter illi* vallem Bardiniſcamcum caſtello ibidem ſito, cujua vocabulum eſt Diobia, ſive in publicum (*al comune di Iurea*) vel ad Palatium viſum eſt pertinuiſſe, ſic tamen ut homines liberi qui in ipſa valle commanere videbantur, in eorum libertate permaneant &c. *Homines in ipſa valle commanentes in propria libertate reſideant*, & intinera exercitalia cum Comite illius loci, quando neceſſitas exegerit, peragant; pro Criminalibus culpis, *de quibus Sacerdotibus & Monachis non eſt licitum judicare*, ante comitem illus loci & juſtitias reddant, & ah aliia recipiant. *Cenſa vero & tributa quæ longo tempore ad publicum, vel ad Palatium pertinebant ad prædictum Monaſterium contulit. Miſſus Reipublicæ* (il Meſſo della Comunità) *vel comes homines*

(a) *Med. Arv. diſſert. 70.*

nes in præfatis vallibus commanentes vel inde abstrahere, vel inquietare præsumant exceptis illis culpis criminalibus, de quibus sacerdotibus & Monachis non est judicandum, unde veniant ante comitem in civitate Taurini (*governata dal Cont. Provinciale*) compulsi per Abbates. *Cœtera causæ* per Ministros Monasterii *definitæ fiant* = così l'Imperator Lotario l'anno 845. Se il diploma è falso dimostra apertamente che quando si stampò, si credeva necessaria espressamente la concessione della giurisdizione; ma se poi è vero apparisce chiaramente che si leva la giurisdizione al Conte per l'esazioni, e per le cause civili, e se là riserva il Criminale, e il militare; questo non è un Feudo, ma una mera concessione del Ministero Civile; nondimeno ci sa vedere apertamente che nei diplomi si doveva esprimere la concessione dell'azzione, o sia del Ministero, e limitare, come piaceva al concedente. Dunque è dimostrato che i diplomi d'immunità, che sono tutti gli altri che si leggano in quella vasta Opera non accordano in nessuna maniera ai benefiziati la giurisdizione civile, ne criminale; e in conseguenza è dimostrato che non si è trovato ancora un Feudo con distretto, e privativa giurisdizione sotto i Longobardi, e Carolingi, giacchè l'unico esempio, che si trova, non costituisce distretto del castello della Valtellina, se non nel civile.

Io ho qualche dubio sulla verità del diploma, nondimeno può combinarsi collo spi-

rito delle leggi. ch'è quello di voler tutti sudditi al Ministero dei Giudici reali, e dei Conti, particolarmente per i delitti, con il quale non si possono mai accordare i pretesi Feudi, e immunità. E di fatto questo spirito necessarissimo per distruggere i rei costumi trasparisce nelle cose per noi dette, e molto più dalle leggi riguardanti l'asilo.

L'Asilo non esisteva per i Rei.

Ha preteso il Sarpi che l'asilo fosse ignoto ai barbari del Nord, ma dovea prima provare, se i barbari avessero, o nò i Tempj, e averebbe veduto che costoro facevano onorata menzione di Ulisse, Ercole, Tuistone, e Marte, ma non credevano che vi fosse se non un solo Iddio, argomentandolo dalla grandezza delle sue opere chiarissime del Cielo = *quem ex magnitudine cælestium arbitrantur* =, lume, che non hanno in vero certi dotti, che sono usciti nel Secolo presente; per la stessa ragione credevano, non potersi restringere la sua immensa grandezza con Tempj, ne rappresentarlo in statue = *nec parientibus cobibere, nec in bumani oris speciem assimilare* =; certi boschi da loro consagrati erano i loro Tempj. Ma le case proprie erano gli Asili = *quemcumque mortalium arcere tecto nefas babetur* =, o almeno l'uso aveva introdotto che ricovrandosi in una villa regia si rendesse uno salvo. Ludovico Pio tolse alle ville regie questo uso, e comandò ai Gastaldi che consegnassero in man del Conte il malfattore, lo stesso comandò agli Avvocati, e ai Vassi per le loro ville, che tenevano dal

dal Re (a). Riguardo alle Chiese Carlo Magno nei principj uso un comando rispettoso, ordinando che a costoro non si usasse violenza per discacciarli, ma niuno ardisse di portar ai rifugiati il vitto = *non excutiantur, neque victus detur* = (b); ordinò poi in generale agli Avvocati, che consegnassero i rei ritirati = *intra immunitatem* = al tribunale del Conte = *ad Comitum placita* = (c); il ladro dovea esser subito restituito = *mandet Comes Episcopo, Abbati, Rectori ec. ut eum ei reddat* = la prima disubbidienza importa quindici soldi, la seconda 30., la terza un richiamo dal real Cappellano con una pena di 600. soldi (d). Gli ordini erano facili ad eseguirsi in questi tempi, perchè tutti gli uomini liberi erano soldati, e doveano obbedire, ai respettivi loro capi nell'esecuzioni di Giustizia.

Legge di restituzione dei rei fuggitivi.

Si vuol qui finalmente osservare che Carlo Magno è il primo che abbia fatto ordinanze, o convenzioni della restituzione dei Rei rifugiati nelli stati altrui. Benevento era un Ducato, o Principato collegato colla Monarchia per certi patti, la Legazione di Ravenna, e la Marca di Ancona erano stati, ove comandava il Papa, e solamente con altre convenzioni sembrano in lega con il medesimo; egli dunque quanto volentieri riceveva il foresti-

(a) *Ludov. Pij leg.* 35.
(b) *Car. M. leg.* 8.
(c) *Id. leg.* 9.
(d) *Car. M. leg.* 102. & 103.

ro, che si ritirava ne' suoi stati (a); altrettanto aborriva ricevere i fuggitivi, e malviventi. onde comandò che si restituissero i malviventi, che solevano ricovrarsi in Romagna, in Benevento, e nella Pentapoli, che sono i soli luoghi, ove potevano a salvamento ricovrarsi = *de fugitivis, qui in partibus Beneventi, Romaniæ, sive Pentapoli confugium fecerint, ut reddantur* = (b).

I Feudi, e Signorie non hanno esistito sotto i Carolingi.

E sarà vero che in mezzo a queste chiarissime leggi ci si voglia dare ad intendere che i Vescovi, e gli Abbati erano carichi di Feudi, e Signorie, che altri ci racconti che in questa epoca i Feudi formavano uno stato contro lo stato, che bilanciavano l' autorità reale, formavano de contrapesi, e simili altri vani discorsi? Cosa dunque sono i benefizj, e i Fisci? Commende, che si danno ai cavalieri dello stato in ricompensa dei servizj prestati, o nel Ministero, o nel mantenere una Compagnia di soldati a cavallo a favor dello stato medesimo; ne vi erano le sole Commende reali, ma vi erano ancora le Commende patrimoniali delle proprie famiglie, delle quali parleremo altrove. Benissimo dicevano gli antichi legali = *sub protectione esse, aut commendatione non est esse sub jurisdictione* =, l' esser vassallo vuol dire esser soldato a cavallo sotto un Capo, a non suddito, l' esser Vasso, vuol dir Cavalier d' arme, e non Feudatario, l' esser Benefiziato vuol dire

(a) *Capitul.* 5. *An.* 806 *art.* 6.
(b) *De Caus. Regn. Ital. an.* 793. *art.* 16.

re effete un Vaffo Commendatario, e non con Feudo, e Signoria; camina dunque l' afferzione di Alberico Gentile, del Magero *de Advocatia*, e del dottiffimo Knipchildo (a).

Come dunque, e quando averanno origine quefte Signorie, e Feudi? Fate variare il governo, i Miniftri prendino altra forza, fate nafcere i caftelli, e fate dividere le Contee, e domandate poi, che vi fia dato rifpofta. Ufcito Montefquieu dal fuo labirinto finifce con i Carolingi la dimoftrazione del fuo fiftema Feudale, e giunto in porto efclama = *Italiam, Italiam.... io finifco di parlar dei Feudi, dove la più parte degli Autori incomincia* =. E chi vorrà negar giuftizia al merito di quefto uomo dotto? ma in quefta parte io non accordo altro elogio al di lui fiftema, fe non quel motto, che fta in profpetto al fuo libro = *Prolem fine Matre creatam* =. Finifce di parlar dei Feudi, quando non ha ancor cominciato, non ha cominciato, perchè il fuo parto non ha per Madre le leggi.

(a) *Knipchid. de Iurib. Civit. Imperial. lib.* 2. *cap.* 12.

CAPO OTTAVO.

Singolarità della legislazione Carolinga; compendj di tutte le leggi fatti da Carlo Magna; mezzi praticati per troncar le liti; prospetto della legislazione Criminale; e questioni sopra la pena pecuniaria; pene cresciute sotto i Carolingi; dolcezza delle pene, e infamia forte; tortura incognita sotto i Carolingi, e riprovata dai Papi nei Bulgari; confische proibite, e origine delle leggi barbare; audienze pubbliche, e Procuratori proibiti; origine dell' odio contro i Procuratori; forma del Giudizio contumaciale; forma dell' esecutivo; forme delle cause per Testimoni; Pugna, o duello rarissimo, e perchè; partito del comun giuramento; forma nelle cause di danno dato; ripresaglie, e loro origine; forma giudiciale segreta, e sua origine; clausole, formule, e nullità incognite sotto i Carolingi; appelli proibiti, e per qual ragione; revisioni di Cause, e come concesse; esecuziane di sentenza; difetti, e bontà nei Giudizj sotto i Carolingi.

Singolarità della legislazione Carolinga.

PRoseguo le leggi conservatrici; le Civili danno a tutti il suo, le Criminali assicurano i membri della Società dalla violenza. S'è bastantemente detto quali consulte si tenevano per promulgar nuove leggi; elle veni-

veoivano in conseguenza d' una visita fatta allo Stato, e da una relazione generale di tutti gli sconcerti presi in considerazione nel Consiglio di Gabinetto. Fu cosa singolare della legislazione di questi tempi ch ella non fosse affissa al territorio, ma alla persona; devono eccettuarsi alcune leggi saliche per rapporto alla successione degli Allodiali posti nella Francia antica; è chiaro dunque che in tutte le parti dell' Impero si osservavano le leggi Ripuarie, Bavare, Alemanne, Saliche, Longobarde, e Romane, professando ciascuno la legge della sua origine; fu cio rilasciato a tutti in libertà = *de diversis generationibus hominum*, dice la legge, *quæ in Italia commanent, volumus ut ubicumque culpa contigerit, secundum ipsius legem culpam emendet* = (a). Dal che intendiamo che in Italia passarono molti di diverse nazioni, ma per quanto ho osservato nelle Carte di questi tempi la massima parte Bavari, e Saligi; molti Italiani Longobardi al contrario si fermarono in Francia, particolarmente nelle parti di Lorena, della Provensa, e Borgogna dominate da Lotario, e Ludovico II.

Potrebbe sembrare che questa multiplicità di leggi fosse un gran carico, e peso per i Giudici, poichè la sola legge Romana, e l' intelligenza di questa legge, e l' opere de' suoi inopportuni interpetri formano oggi una raccolta di vastissime librerie; e dall' altra parte non v'è il libro più piccolo delle Istituzioni

M 2 di

(a) *Capitul. ann. 793. art. 4.*

di Giustiniano; poche leggi dei Pupilli, e Tutori, altre poche della traslazione del dominio, e di servitù, altre poche leggi dei Testamenti, e Contratti, e delle azzioni abbracciano tutti gli oggetti miserabili delle dispute; tutto il resto degli Interpetri, Consulenti, Decidenti, Sommisti non son altro che una seccatissima ripetizione delle cose medesime, o stirata conciliazione delle leggi contradittorie del Digesto, e del Codice.

Compendj di tutte le leggi ordinati da Carlo Magno.

Opino il Muratori, e dopo lui il chiar Sig. Tiraboschi (a) che i Giureconsulti di quei tempi compendiassero la legge Romana; non solamente questa legge, ma tutte l' altre leggi furono compendiate da Carlo Magno, come attesta l' Autor del Poemetto, che alcuni attribuiscono ad Alcuino (b).

In quibus antiquas leges correxit, in ipsis
Un ri mandans dissona, quæ fuerant.

Tutta l' osservanza della legge Romana si ridusse a quattro cose, alla formula, o Besura degli Atti pubblici, alla maniera di prestare il giuramento, alle Successioni ereditarie, e alla composizione della pena; in tutto il resto si osservava il Codice di Carlo Magno; corto dunque fu il Compendio di questa legge; = *Romani juxta eorum legem Successores habeant, similiter omnes scriptiones juxta eorum legem faciant, & quando jurant, & quando componunt. De cæteris vero causis comuni lege vivamus, quam dominus Carolus in Edictum* adium-

(a) *Letter. Ital. Tom. 6. lib. 3. cap. 5.*
(b) *Ap. Canis. Tom. 2. Monum.*

adiunxit = (a). Questo Editto credo appunto che contenesse il Compendio di questa legge. Ebbe il torto Gonzalez a dir che la legge Romana fu tolta di mezzo da Lotario (b), ma non ebbe ragione il Padre Grandi nel voler che intieramente si osservasse la legge Romana (c); dalla citata legge di Pipino, o per dir meglio di Carlo Magno sotto suo nome resta evidente a quanto poco si ridusse l'osservanza di questa legge (1).

La legge salica fu compendiata, e il Ristretto è cognito sotto il Titolo = *Pactus legis Salicæ* =. Cercate, ma non trovarete in questo Compendio i Capitolari publicati dal Baluzio dei Rè Childeberto, Clotario, e Dagoberto; pare dunque che sotto i Carolingi queste leggi non fossero in uso, ma solamente il Compendio. Nel Baluzio si può leggere il ristretto delle leggi *Alemanne*, *Bavare*, *e Ripuarie* sotto un solo titolo, lo che dimostra che questa è una raccolta, e riunione di tre legislazioni in una. Se l'Editto di Rotari, e l'Editto di Liutprando, che ha publicato il Muratori sieno il Compendio fatto da Carlo Magno, non saprei dirlo; inclino a credere che sieno le leggi originali, e che manchi il compendio Carolingo. Lo stato dunque della legislazione in questi tempi è migliore assai dello stato presente; i Com-

 pendj

(a) *Pipin. leg.* 46.
(b) *Gonzal. cap. sup. speeul. de Privileg.*
(c) *Epist. in Pandect.*
(1) Tralascio le questioni recenti sopra questo punto; credo che questa legge le decida.

pendj delle leggi sgravavano i Giudici da quell' ingombro, di che son caricati per l' opinioni di tanti dottori, tanto più che in quei tempi sono ignoti i Fidecommissi, come vedremo. Montesquieu critica questo pensiero del nostro Augusto = *Vi son certe idee*, dic' egli, *di uniformità, che sorprendono non solo i piccoli spiriti, ma ancora i grandi, come sorpresero Carlo Magno, purchè i Cittadini osservino le leggi, che importa che non seguino le medesime?* = (a) Mette egli conto conservare una legislazione contradittoria, e repugnante? multiplicar le leggi, e lasciar l' antica legislazione nel suo stato? le nuove leggi non divengono forse sottoposte alla interpetrazione, e cavillazione col paragone dell' antica? Se Giustiniano avesse bandito le Pandette, e il suo Codice, e lasciate le Istituzioni con qualche altro titolo, di che son mancanti, averebbe meglio proveduto ai suoi sudditi, e ai presenti viventi.

Mezzi pratica i per tron. car le liti

Riguardo alle leggi civili pensai di separarle per un libro seguente, ove parlerò degli usi, e dei costumi delle famiglie Longobarde; ma se alcuno le desidera, apra gli statuti, e troverà le medesime leggi compendiate nel Secolo XII. Solamente faremo di nuovo osservare che la Società civile è fondata sopra la sicurezza dei scambievoli impegni, che si contraggono vicendevolmente dai membri, onde per togliere le liti, i contratti, e gli Atti, che importavano traslazione di dominio di beni

(a) *Espr. liv. 29. ch. 3.*

ni immobili, doveano esser publici, cioè resi notorj nei publici Consigli, o davanti il Conte, come si avvertì, lo che era antichissima consuetudine quasi di tutti i popoli (a). L'altro mezzo, che serviva a troncar le liti fu la prescrizione, e il possesso, purchè uno fosse possessore nel principio del possesso senza vizio; il tempo fu di trent' anni fra i privati, di quaranta per le Chiese, e Comunità, sessanta per i beni reali (b). Questa troncava intieramente l' azzione, e fu una pena dell' indolenza nel ricercare il suo, e in vista del bene dello stato per togliere le liti. Con poco giudizio fu accorciato il tempo negli statuti per lo stesso fine; i Dottori interpetrandogli messero fuori l' *equità* per il breve tempo stabilito; e finalmente i moderni legali, come loro dicano, l' hanno fatta diventar *la pesca delle anguille*.

Poco ci resta d' aggiungnere per riguardo alla legislazione criminale; ella si contiene in una cortissima scala di proporzione fra l' ingiuria, e la somma del denaro, che si dovea pagare; questa somma di denaro stabilita è relativa allo stato della persona ingiuriata; la più bassa tassa è quella del servo, segue quella dell' Aldione, cioè del liberto, o d' uno nato da un servo, e una libera; la terza è proporzionata allo stato dell' uomo libero, la di cui vita è soldi cento cinquanta, segue la

Rispetto della legislazione Criminale, e questioni sopra la pena pecuniaria.

(a) *Gen. cap.* 23. *Iliad. lib.* 8. *v.* 499. *Dion. Halicarn. lib.* 2.
(b) *Liutp. leg.* 24. *lib.* 6.

quarta dell'uomo nobile, ch'è valutato soldi trecento, l'ultima è il prezzo delle dignità del regno, e ch'è soldi seicento; così proporzionatamente si valutano le maggiori, e le minori ingiurie. Quasi tutti gli antichi popoli ebbero questa legislazione (a). E' vecchia questione agitata con diversità di pareri, particolarmente nel dritto Canonico, se la pena pecuniaria tenga meglio lontano il delitto di quello, che sperar si possa dall' afflittiva. Alessandro III. ebbe in odio le pene pecuniarie tanto nei Laici, che ne Chierici (b); in altro luogo varia di opinione, e l'approva (c); il Concilio Turonense del 1294. can. 2. le riprova intieramente; S. Tommaso da Gantuaria non le rigettava; Pietro Blesense soleva dire (d) = *Certissimam nobis promitto emendationem in ablatione pecuniæ; sensibilis est ista sententia, plus doloris incutit juxta Etnbicum Satyr.* 13.

Ploratur lacrimis amissa pecunia veris;
Non cabibent sacra verba malum; majore tumultu
Planguntur nummi, quam funera.

Non gli uomini, ma nazioni intere hanno sopra questo punto diversamente opinato; I Giapponesi non approvano le pene pecuniarie, tutta la Grecia, e la Germania amò questa pena; = *Nè il Grande, nè il Ricco*, dice

(a) *Ved. Omero Iliad.* 18. *v.* 498.
(b) *Cap. licet.* 3. *de poen.*
(c) *Cap. in Archiep.* 4. *de rapt.*
(d) *Epist.* 74.

ce uno dei dotti Politici Moderni, *debbono poter mettere a prezzo l'attentato contro il debole, e contro il povero* = (a); ma che? risponde un'altro non meo chiaro, *le persone ricche non temono forse le pene pecuniarie? non possono esser queste in proporzione delle loro ricchezze? non vi si potrebbe aggiungnere l'infamia?* = (b) Si dia una giusta lode ai pensieri politici, e lasciamo la questione, come sta. Un Principe, che osservi minutamente il carattere della nazione, è solo in stato di conoscere qual pena meglio agisca nel cuore dei sudditi.

Il pensiero di Montesquieu di unire alla pena pecuniaria proporzionata alle ricchezze, e unita coll' infamia in alcuni gravi casi, fu quello, che piacque ai barbari. La tassa della pena pecuniaria ebbe questo di buono, commesso il delitto si faceva più sensibile la pena per la sua vicinanza al medesimo; non vi erano dispute, non tante riflessioni, quanto ne porta seco l'afflittiva, non v'erano consulti; la relazione d'un chirurgo era il processo, e la sentenza.

Pena cresciuta sotto i Carolingi.

Sotto i Carolingi si accrebbe la pena del taglio d'una mano, d'un piede, d'un occhio; la perdita di uno di questi membri fu inalzata al mezzo quidrigild, la perdita d'entrambi all' intiero (c). Si triplicò la pena per l'offesa fatta in Chiesa con spargimento di san-

(a) *Dei Delitt. e delle Pen. art.* 18.
(b) *Esprit lib. 6. chap.* 18.
(c) *Cap. M. leg.* 82.

sangue, o per chi offende uno in publica penitenza (a). Il furto, uno dei delitti il più odiato ebbe da Carlo una pena afflittiva, e di infamia; il primo fallo importa una perdita d'un'occhio; il secondo il taglio del naso, il terzo la morte (b). Lo spergiuro perde la mano, o la redime a denaro (c). Ludovico mutò la pena pecuniaria dell'omicidio nell'esiglio (d). Le leggi non impongono pena al Parricidio, Fratricidio, e Uxoricidio, privano solamente il reo dell'eredità dell'uccifo; in questi, e simili delitti il Re impone proporzionata al caso la pena (e). Quando nelle leggi non è espressa la pena, o fredo s'intende esser di soldi sessanta, e sessanta colpi di bastone per i servi (f).

Dolcezza delle pene, e infamia forte.

Il nome di morte non è ignoto in questa legislazione, ma non è men frequente il nome di grazia, e di redenzione, così abbiamo citata la legge = *Si alicui hominum post judicium scabinorum fuerit vita concessa &c.* =, nondimeno per costoro restò sempre viva l'infamia (g). Un condannato a morte perde gli onori del Municipio, non può eleggersi Scabino, non può far testimonianza, non può inalzarsi alle cariche (h). Osservai altrove che que-

(a) *Ludov. Pij. leg. 7. & 13.*
(b) *Car. M. leg. 88. Pipin. leg. 43.*
(c) *Car. M leg. 37.*
(d) *Ludov. leg 15.*
(e) *Car. M. leg. 233.*
(f) *Ludov. P leg. 26.*
(g) *Car. M. leg. 46.*
(h) *Id. leg. 45.*

questa morte civile spesso commutavasi dalle persone nobili nel suicidio, tanto queste leggi erano adattate al carattere nazionale. Ludovico Pio dopo l'errore di aver ucciso Bernardo Re d'Italia suo nipote non mai più potè indursi a condannare alcuno alla morte, ma niun reo sotto lui potè mai più inalzarsi agli onori = *post quam tamen cædem nullo umquam tempore compelli potuit, ut quempiam condemnaret ad mortem; sed tamen hac districtione infidelitatis, vel insidiarum insimulatos coercere solebat, ut honoribus privatos nulla umquam occasione, vel temporis longitudine pristinum gradum conscendere pateretur* = (a). In questo contegno è stato questo Principe nobilmente imitato dal presente Regnante della Toscana. Sotto i Carolingi dunque la legislazione Criminale per rapporto alle pene afflittive fu piacevole, come certamente fu umana sotto i Longobardi, forte, e inesorabile rispetto all'infamia.

Tortura incognita, e riprovata dai Papi presso i Bulgari.

Alzano le grida i moderni contro la Tortura, la quale vedesi quasichè in tutte le parti riprovata; nella nostra legislazione non si sa cosa fosse, ne si sapeva neppure a Roma; si trova bensì che fosse in uso presso i Bulgari = *Si fur, vel latro deprehensus fuerit, & negaverit quod ei impingitur*, asseritis quod Judex caput ejus tundat, & aliis stimulis ferreis, *donec veritatem depromat* =. L'umano Pontefice Niccolò I. è stato ancora il primo nelle sue risposte ai Bulgari ad inveir contro la

(a) *Monach. S. Gall. lib. 2. cap. 9.*

la medesima con gli argomenti istessi, con i quali in oggi s' impugna. Non sarà discaro sentir questo Pontefice (a). „ Questa forma „ giudiciaria, risponde il buon Papa, nè le „ divine, nè l' umane leggi l' ammettano. „ Se accaderà mai, che dopo fatte soffrir tutte „ queste pene, non trovate nulla di ciò che „ obiettate al preteso reo, dovete pure accor- „ gervi quanto sia empia la vostra processu- „ ra. E se quest' uomo accusato non potendo „ sostener i tormenti dirà di aver commesso „ quello, che non ha commesso, ditemi per „ vostra fè sopra chi ricade l' enormità, e „ grandezza di tanta empietà, se non sopra „ quello, che obliga il preteso reo a confessar „ un delitto, che non ha commesso? che „ frutto avete voi cavato da quelle pene, „ delle quali ora nel consultarmi vi vergogna- „ te?" (1) Così un Papa dei tempi barbari, nè di più hanno detto due celebri Autori dei nostri tempi illuminati (b).

Le

(a) *Respons. ad Consult. Bulgar. cap. 86. ap. Labb. T. IX.*

(b) *Dei Delitt.*, e *Sonnenfels. Aboliz. della Tortur.*

(1) = *Quam rem nec divina, nec humana lex admittit, sed spontanea debet esse conscientia .... Si contigerit vos, etiam illis pœnis illatis, nihil de his, quæ passo in Crimen obiciuntur, penitus invenire, nonne saltem tunc erubescitis, & quam impie judicetis agnoscitis? Similiter autem si homo criminatus talia passus substinere non valens, dixerit se perpetrasse, quod non perpetravit, ad quem rogo tanta impietatis magnitudo resolvitur, nisi ad eum, qui hunc talia cogit mendaciter confiteri? quem enim fructum tunc habuistis in illis, in quibus nunc erubescitis?* =

Le confische, dice l'Autor dei delitti, e delle pene, *mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all' innocente la pena del reo, e pongono gl' innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti.*

Confische proibite, e origine delle leggi barbare.

Questa empietà, che l'altro giorno con nuova legge tolse di mezzo la Toscana CLEMENZA, era proibita in Francia dalle leggi di Dagoberto = *Si quis homo propter factum comprehensus fuerit, & legitime superjuratus, & judicio Principis in quolibet patibulo vitam finierit, omnes res ejus hæredes possideant* = (a), legge, che dimostra non solo la proibizione delle confische, ma che l'esecuzione della sentenza di morte della Ruota dei Scabini dipendeva dal giudizio del Re. Questa proibizione delle confische fu rinnovata da Ludovico Pio per coloro, ch' egli era solito mandare in Corsica rilegati (b). E quando, si dirà anno incominciato dunque queste leggi dei barbari? Leggete la Storia delle leggi statutarie, e troverete che dopo il Secolo XIII. ebbero la disgrazia le leggi di cadere in mano del Maniscalco, Vetturino, Pizzicagnolo, Macellaro, e in mano, come allor dicevano, delle sette Arti. Queste non erano più le sette Arti liberali di Alcuino, si riformorno gli antichi Costituti, comparve il Governo democratico, che alcuni tanto lodano, composto dell'ignorante, e del vile, vera imagine della sedizione, e dell' empietà.

Presso

(a) *Dagob. leg. 79.*
(b) *Ludov. P. leg. 15.*

Audienze pubbliche, e Procuratori proibiti.

Presso i Longobardi tutte le cause non riservate al Re si decidevano nel Consiglio, o Placito, da cui nasce il nostro = *Piato*, e *piatire* =, ma levati i Consigli, e ridotti ad un solo, restò il Placito giudiziario. Presso tutti gli antichi popoli il luogo, ove teneasi Curia era publico, così presso gli Ebrei tenevasi alle porte della città, presso i Greci nei medesimi Teatri; in tal maniera osservo che si praticava presso i Longobardi, e Carolingi, come accennerò più avanti. Si è detto che a questi Placiti giudiziarj non doveano intervenir altri che i Giudici, l' Attore, e il reo. L' Avvocato rappresentava solamente la persona, o attrice, o rea, che non poteva stare in giudizio, cioè le Chiese, e i Corpi politici, le vedove, e pupilli, il suo uffizio era dire in publico le ragioni, e rappresentare il Principale; le leggi erano chiare, e ciascuno poteva esser Avvocato, perchè gli Avvocati non erano nè Interpetri della legge, nè Giureconsulti; per tutti gli altri era proibito.

Origine dell'odio contro i Procuratori

Venne voglia a Federigo Jano (a) cercar la ragione perchè gli antichi Tedeschi odiavano i Procuratori; le sue riflessioni sono più ingegnose, che vere. Quintilio Varo, dic' egli, non poco inquietò quei popoli con diverse liti, conforme attesta Vellejo = *quique gladiis domari non poterant, existimabat posse jure mulceri* = (b); la guerra delle liti ne

(a) *Miscellan. Lipsiens. Tom. 4. Obs. 88.*
(b) *Vellej. cap. 117.*

ne mosse una fierissima di armi contro le truppe Romane, e seguì quell'orribile strage compianta dall'Orazio, e descritta da Floro (a) = *nihil illa cæde per paludes, perque silvas cruentius, nihil insultatione barbarorum intollerabilius, præcipue tamen in Causarum Patrones, alij oculos, alij manus amputabant; unius os sutum, recisa prius lingua, quam in manu tenens barbarus, tandem, inquit, Vipera sibilare desiste* =; chiamavano gli Avvocati *Avoltoi*, *Vipere*, *Cani*, *Volpi*, ingiurie verbali, che si trovano penate nel = *Pactus legis Salicæ* =; l'infuriata Fulvia moglie di Antonio non disse meno contro la recisa testa di Tullio; da questa strage ne deduce quell'ingegnoso Autore che gli antichi Germani prendessero in odio i Procuratori.

Nella presente intrigata, e oscura legislazione, non vi ha dubio che questa classe di persone sia divenuta necessaria, ed è certissimo che si trovano uomini dottissimi in quest' arte, e di specchiata onoratezza; nondimeno se dai più infettasi la professione con un principio di sordido interesse, o manca di quella vera scienza, onestà, e probità, che deve accompagnarla, non può negarsi che divenga perniciosa, e facile ad incontrare l'odio dei popoli. Tale in vero era divenuta presso i Romani per attestato di Tacito = *nihil quid quam publicæ mercis tam venale fuisse, quam advocatorum perfidiam* = (b). Le risposte dei pru-

(a) *Flor. lib. 4. cap. ult.*
(b) *Tacit. Annal. lib. 11. cap. 5.*

prudenti, i consulti, i motivi, e contromotivi in quei tempi si dovettero scrivere con uno filo d' oro, ne altro erano che i vani titoli, con i quali si face a il commercio della giustizia; accordo dunque che dovette tutto ciò dar motivo alla strage dei Togati Romani; ma io penso che l odio dei Procuratori vi fosse prima della strage e che fosse uno sbaglio di politica di Quintilio nell' introdurre costoro, dove non usavano. Io so che il Tribunale dell' Areopago fu introdotto da Cecrope sul modello di quello di Egitto, e proibiti erano in Egitto i Procuratori (a), nella istessa maniera erano proibiti in Grecia (b), lo che osserva ancora l' Emmio delle Greche Republiche; tutti gli usi della Grecia barbara si trovano in Germania, onde dovette esser' antico uso il non aver Procuratori portato seco dalla Grecia nell' emigrazione, tanto più che questo sentimento è stato comune a molti altri; così non sono a Siam, alla China, a Bantham (c), e sappiamo che si è rinnovato di tanto in tanto, come l' anno 1149; quando furono banditi dall' Inghilterra, e dall' Ungheria o quando gli Spagnoli gli proibirno negli stabilimenti dell' Indie (d); questa legge si trova in alcuni statuti di Toscana.

Forma giudiciarie, e quale in contumacia.

Vedute le persone, che intervenivano al Giudizio, porrò qui sotto l' occhio una formula

(a) *Diodor. Sicil. lib. 1. par. 87.*
(b) *Sext. Empiric adv. Reth. lib. 2.*
(c) *Iurnal de Sau. 1688. par.*
(d) *Carpsov. Iurisp. For. part. 1. Cost. 1. defin. 18.*

mula stesa sotto la legge 3. di Ludovico Pio, che spiega tutta la tela giudiciaria di questi tempi = „ Pietro contro te agisce Martino, perchè avendoli promessa in sposa la figlia Maria, l'hai tu data ad altri a Marito; non è vero, dice il Reo; puoi tu provarlo? ripete il Giudice all' Attore; posso, riprende l'altro; tu, risponde il Giudice, dà promessa di far la prova, e tu di presentarti al Placito, e di provare in contrario. " Questo è quell'atto che chiamano *contestazione di lite*, intanto dalle leggi son stabiliti i termini a comparire, 12. notti per un Longobardo, ma dai Carolingi si stabilirono tre termini alla contumacia, il primo di sette notti, il secondo di 15 e 21. per il terzo; la contumacia a ciascun termine importa quindici soldi, che sono tredici scudi di nostra moneta: passati i tre termini, si aspetta un altro termine di 42. notti, se uno non comparisce si rilascia la confisca dei beni, cioè il gravamento, si paga il Creditore, e le pene, e se trattasi di dominio si mette in possesso l'Attore (a). Questa è la risoluzione di un giudizio contumaciale cognita negli Statuti, sotto nome del *primo Decreto*.

Comparisca nel termine legale l'Attore, e il Reo; se la Causa dipende da un Istrumento vero: si legge in pubblico la Scrittura, il Reo confessa il contenuto, e si stende la sentenza colla confessione del Reo. Fra le cautele che ho accennate degli atti pubblici vi è quella, che

Forma del giud. zio esecutivo

(a) *Car. M. leg.* 27.

che i Cancellieri, o Notarj non potevano rogarsi, se non degli atti della Contea, e non mai fuor del Territorio, il rogito consisteva nell'essere eletti dal publico consiglio.

Forma ne le Cau. se p r Testimonj.

Se la causa doveva risolversi per prova di testimonj, varia alquanto la forma giudiciaria. Si determinò che fra i testimonj si scegliessero sempre i più scienzati del fatto, le persone più qualificate del pago, o centena, che fossero di buon nome, avessero il loro quidrigildo, non spergiuri, non condannati a morte, non faidosi, nè criminosi (a). A tutto ciò si aggiunse una legge che non si esaminassero più publicamente, e in faccia alle parti, ma separatamente, e segretamente = *quia si ita agitur, multi falsi testes possunt esse superati* = (b). Questa legge, che è l'origine della presente pratica, obligò i Giudici a scrivere i deposti con qualche ordine = „ Signor „ Giudice, siegue la formula, è quì presente „ Martino, che ha dato la sua promessa di „ comparire in giudizio, con i testimoni, e „ con i lodatori dei medesimi; che avete voi „ da opporre, dice il Giudice al Reo, contro „ questi Testimonj? „ Se non oppone delitti o eccezioni personali, domanda il giudice ai Lodatori, detti ancora *sagramentali*, di vario numero prescritto secondo l'importanza della Causa, ma non mai più di dodici „ che potete voi attestare dei Testimoni indotti? „ io dirò, dice un lodatore, che son perso„ ne

(a) *Car. M. leg.* 21. 24. 45. 48.
(b) *Id. leg.* 67.

„ ne libere, della noſtra centena e legittimi
„ a poter teſtificare; ſcriveſi il depoſto; ſie-
„ gue l' eſame de' Teſtimoni ſeparatamente,
„ leggeſi al Reo preſente, ſe li domanda ſe la
„ teſtimonianza è vera o ſe ha migliori te-
„ ſtimonj da riprovar gli eſaminati; ſe con-
„ feſſa, o non ha teſtimonj, ſi deferiſce il giu-
„ ramento ai teſtimonj indotti, e ſiegue la ſen-
„ tenza.

„ Se poi ancora il Reo ha i ſuoi Teſtimo-
„ ni, ſi lodano, e ſi eſaminano ſenza giura-
„ mento. ſe il Giudice trova gli eſami, che
„ veramente ſono direttamente contrarj, ſce-
„ glie uno per parte, da loro il giuramento
„ di venire alla pugna non con animo ſdegna-
„ to, affermando ciaſcuno che l' aſſerzione
„ della ſua parte è vera; ſi viene in campo
„ alla pugna; quello che cade perde la mano,
„ e tutti gli altri della ſua parte la redima-
„ no, chi ha condotti i Teſtimoni perdenti
„ paga il guidrigild, cioè la valuta della ſua
„ perſona „.

Ragioni [illegible]

Ecco qual' era il caſo che la ſentenza ſi ri-
metteva al giudizio di Dio, quando cioè man-
cando tutte le prove eſtrinſeche, o eſſendo
eguali le prove della teſtimonianza umana per-
chè fra loro direttamente contrarie, i Giu ci
confeſſavano che la cauſa non ſi poteva riſol-
vere in queſto Mondo. Quelo è un caſo mol-
to difficile a ſuccedere; non è mai credibile,
che i Teſtimoni, che non avevano neſſun in-
tereſſe in queſte cauſe, che avevano inteſo il
depoſto di altri teſtimonj voleſſero eſporſi al

N 2 peri-

pericolo del duello, alla perdita della mano nel caso di cadere, all'infamia, che seco portava lo spergiuro; il fatto si è che non si è ancora trovata stampata una sentenza che si dica risoluta per pugna.

Partito del comun giuramento.

Un'altro caso poteva darsi, quando mancano tutte le prove ancor dei Testimonj, non vi è altro mezzo che ricorrere al partito del comun giuramento. Non son quindici giorni che un'onorato galantuomo mi chiamò in giudizio per certe acque medicinali, che mi aveva date sedici anni sono, egli si era scordato di scrivere al suo libro = *pagò* = lo che appariva chiaro nel mio, era così persuaso che egli non avesse commesso questa svista, quanto io ero certo di averlo pagato; vedendolo pronto a giurar materialmente il falso, mi servì d'interprete per la legge di Carlo Magno = *aut ille, qui crimen injecerit, aut ille, qui se defendere vult, pejerare debet, melius est ut in campo fustibus contendat, quam perjurium perpetretur* = (a); Carlo introdusse poi il giudizio della Croce per levar quello del bastone (b); questo non piacque a Lotario = *ne Christi passio contemptui habeatur* = (c), conforme tolse dalla legislazione salica il giudizio dell'acqua fredda (d). Quest'uso che nasceva dall'arte militare si conservò, ed era affatto inutile e irregolare; i Legislatori di quel tem-

(a) *Car. M. leg.* 65.
(b) *Id. leg.* 15.
(c) *Loth. leg.* 90.
(d) *Id. leg.* 31. & 55.

tempo troppo si confusero in questo caso, che deve rilasciarsi alla prudenza del Giudice, ma è vero altresì, che questo è un caso rarissimo a succedere. La sentenza del mio savissimo Giudice fu; *Voi*, disse al mio preteso creditore, *di cento scrivete venti, e Voi, se l' avete pagato, pagate, che se non altro, ve lo troverete avanti a Dio*. Così fummo rimessi l' uno e l' altro al giudizio di Dio; con questo soprapago intesi allora cosa volle dir Liutprando, quando disse che questi duelli non si facevano se non = *per pravas personas* = Or io credo che dei Giudici savj, e degli uomini onorati ve ne sieno stati sempre, nè l' onorato mio Contradittore, nè io averemmo mai accettata la disfida, e così fra le persone vili solamente potevano succedere questi duelli quando s' incontrava questo raro caso, poiche le parti medesime si accorgono essere allora per l' indolenza dalla parte del torto l' una, e l' altra, e si acquietano a qualunque prudenziale progetto. Molto più raro è questo caso nel giudizio criminale.

Forma del giudizio di danno dato, e decima.

Cercheranno i Legali nelle Pandette, e nel Codice quella forma giudiciaria che prescrivano gli statuti nelle Cause di danno dato, detta d' alcuni *Inquisizione*, *Centena*, *o Diecina*, ma non troveranno mai nulla, come non ricorrono alle leggi dei Barbari; in questa forma il dannificato espone la sua doglianza al Giudice, fa questi le ricerche per trovare il dannatore, se non si trova s' impone l' emenda del danno al bestiame più vicino al luogo

dannificato ovvero ai predj. prescrivendo gli statuti il numero dei medesimi, diversamente, dove i tre piu prossimi, dove dieci; quest' ordine è appoggiato alla semplice presunzione che il vicino sia quello, che faccia danno; la qual cosa può caminar nei danni fatti dagli animali, ma non già nei personali; la legge si trova in Francia sotto Childeberto nel 595. = *Similiter convenit, ut si furtum factum fuerit de præsenti, Centena restituat, & Causator Centenarium cum Centena requirat* = (a); lo stesso fu confermato da Clotario II. = *Placuit Centenas fieri, in qua Centena si aliquid deperierit, capitale, qui perdiderit, recipiat* = (b); siccome le Centene erano divise in Decanie, così se la legge, o statuto imponeva l' obligo alla Decania, l' atto prese il nome di *Decinai*. I Sanesi, popolazione nella massima parte Francese, hanno conservato nei loro statuti moltissime leggi Francesi, com' è la presente.

Ripresaglie, e loro origine

Un' altra forma giudiciaria seguivasi nelle Cause di credito, e debito; il Creditore presenta avanti il Giudice la fede del credito ed egli rilascia le ripresaglie, giudizio frequentissimo praticato contro i non sudditi nel secolo XIII. e XIV, e seguenti, e ancora in oggi con quell' atto, che dicano *sospetto di fuga*. E' un portento sentir le gran cose, che dicono Giovanni da Lignano, e Giacomo a Cambus antichi Giureconsulti sopra le Ripresaglie; si volgano al Gius Comune, e s' in-

con-

(a) *Childebert. leg. 11. Balut. pag.* 18.
(b) *Ib. pag.* 19.

contrano nella L. *Si quis in tantum C. unde vi*, *e l' Authent. Ut pignora*, che le proibiscano; si vo'gano al Gius Canonico, e s'incontrano in Gregorio X. che le proibisce nel Concilio di Lione = *pignorationes, quas vulgaris eloquio reprebesalias nominat* = (a). Vi si confuse ancora il Muratori = *Certamente in niun luogo apparisce che questa violenza sia stata approvata dalle leggi* = (b). Certamente egli si è ingannato, nell' altro libro portai le leggi Longobarde, che l' approvano, e quello ch' è più in quel tempo non era necessario comparire avanti al Giudice, fu questo un' ordine di Carlo Magno, che lo proibì ai Sassoni (c), e lo stabilì per legge universale. La robba così pignorata, si diceva = *proprisa* = cioè sequestrata *De rebus proprisis; ut ante Comites & Missos nostros, & Judices v n ant, & ibi accipiant definitivam sententiam, & antea nullus presumat alterius res proprindere, nisi suam causam querat ante Judices nostros* = (d); così l' Atto restò alquanto più legittimo.

Venerazio e della Forma guidiziaria segreta.

L' ordine giudiciario nel Criminale conforme nel Civile vuol Montesquieu che nasca dal Gius Canonico (e); per quanto fin' ora si è detto è troppo chiaro che quest' ordine, come ancor gli statuti e l' ordine Canonico nascono dalla legislazione Carolinga. Egli pretende che la forma giudiziaria fosse publica fino all' an-

 no

(a) *Tract. Mag. Tom.* 12. & 16.
(b) *Antich. d ssert.* 55.
(c) *Capit. Saxon. art.* 25.
(d) *Captul.* 4. *an.* 806 *art.* 6.
(e) *Liur.* 38. *cap.* 40.

no 1539., e che niuna cosa si scrivesse (a). E' incredibile che in Francia si aspettasse tanto. Abbiamo veduto la legge che ordina scriversi il deposto de' Testimoni separatamente, in segreto; or sappiasi che sotto i Carolingi ebbe origine la pratica segreta del Criminale, perchè frà gli obblighi del Legato nella sua Visita si trova il dover fare un' inquisizione *ex officio* coll' esame degli Uomini più onorati del luogo, non solo sulla condotta dei Giudici territoriali, ma ancora = *utrum adessent homicidia, furta, adulteria* =, e simili delitti (b) lo che fu stabilito ancor da Lotario = *Missi nostri, Comites eligant in Comitatu, qui veraces, & meliores esse possunt adinquisitiones faciendas* = (c), e prima di loro avealo detto Carlo Magno = *Missus dominicus si causas ceperit inquirere* = (d). Ecco da quali leggi ebbe origine la forma giudiciaria segreta. Rispetto alla pratica civile ho veduti dei Processi dopo l' anno 1260., che son fatti, come i presenti, e solamente gl' interrogatorj ai Testimonj erano opera del Giudice. Dei Processi Criminali ne ho veduti in Massa di Maremma del Secolo XIV. Contengono un ristretto della doglianza, il deposto de' Testimoni senza formule, e in poche parole, il libello che si legge al reo con formula, la citazione a sentenza, e questa medesima in pochi

(a) *Ibid. cap.* 54.
(b) *Pipin leg.* 49.
(c) *Loth. leg.* 49.
(d) *De Cauf. Regn. Ital. art.* 5.

pochi versi; un piccolissimo libretto contiene tutti i Processi d'un'anno.

Sotto i Carolingi dunque si agitavano le cause, come appunto si agitano in oggi in Toscana nei Tribunali di nuovo saggiamente eretti nelle città, col titolo di *Vicarj* nelle cause fino alle cento lire; si scrive un ricordo; la stessa autorità aveano i Giudici del Territorio, e niente più; quando gli Statuti tolsero tutte queste introdotte formalità, non altro vollero dire che stare all'uso antico; ma lo Specchio di oro del Durando, lo Scaccia, il Vantio, e un'altro migliaro di Autori hanno introdotte altrettante migliara di clausole, formule, e nullità, che non possono servire ad altro, che d'un coperto velo per negar la giustizia, e d'un grande attaccaglio al leguleio per sviscerare il cliente.

Clausole, Formule, e Nullità incognite sotto i Carolingi, e perchè.

In vece delle nullità ebbero però i Giudizj antichi una formalità sostanziale, e su quella che la sentenza emanava da una deliberazione posta sotto la considerazione di persone nobili, e le più specchiate della Città, com'erano i Vassi, e i sette Scabini. Questi sette Scabini nei Secoli successivi presero diversi nomi, e crescerono ancora di numero in alcuni luoghi, come in Pisa si dissero i *XII. Anziani*, in Firenze = *Priores* = in Siena = *Domini* =. Questa Magistratura intendeva la sua legislazione scritta nella sua lingua, e chiara; solamente dopo le glosse d'Irnerio si trovò al bujo, e col tanto gridar dei nuovi legali contro le antiche buone leg-

Appelli proibiti, e per qual ragione.

gi,

gi, caratterizzate col titolo di = *Jus Asininum* =, s' incomincio a svolger quel libro, che non s' intendeva, e con tutte le glosse convenne ai Scabini cercare un' Auditore da lontane parti, quanto era lontano dai loro usi, e costumi il nuovo Gius introdotto; ma lasciando la storia legale, e tornando alla semplicità Carolinga, una sentenza data con tanta formalità, considerata da tanti uomini specchiati, non si poteva mai credere ingiusta, come si può credere che uno solo possa ingannarsi; questa è la ragione perchè il Giudizio rotale è creduto e stabilito inappellabile, e per la stessa ragione era in odio l' appello ai nostri antichi.

Revisioni di Cause, e come.

Una causa decisa non potevasi riassumere, se non con cognizione per riconoscere l'equità dell' Appello, e con rescritto; a tutto ciò pensava il Conte del Sagro Palazzo, come si avvertì; potevasi ancora riproporre nel Parlamento Provinciale del Legato, ma se trovavasi aver ben deciso i Scabini, il reo pagava 12. soldi, il povero riceveva dodici colpi di bastone (a), pena che avendola dovuta eseguire i Scabini, sembra aver avuto lo stesso politico fine di permettere i duelli, cioè per un freno agli appelli, come l' altra alla falsità. Nondimeno sembra che producesse il suo effetto, perchè molti si ostinavano nel disubbidire alla sentenza, e non volevano appellare; l' uso aveva introdotto porsi costoro in sequestro, finchè avessero risoluto o *bestemmiare*,

(a) *Car. M. leg.* 92.

re, cioè appellarsi, (ch'è l'atto del nostro appello, o e diciamo male dei Giudici), o acquietarsi al giudicato = *de Clamatoribus, qui nec adjudicatum Scabinorum, acquiescere, nec blasphemare volunt, antiqua consuetudo serveatur, id-est in custodiam recludantur, donec unum de duobus faciant, non tamen in carcere* = (a). Al contrario se trovavasi che la sentenza data dai Giudici era contro le leggi, si condannavano dal Parlamento i Giudici nella pena legale (b), che presso i Longobardi era quaranta soldi (c). Con tutte queste leggi così chiare Montesquieu lasciò scritto, = *l'appello stabilito per le leggi Romane, e Canoniche ad un Tribunale superiore per riformare la sentenza di un'altro era incognito in Francia; l'appello presso la nostra Nazione era una disfida ad un combattimento per arme, che deve terminar col sangue; non è un'invito ad una questione di scrittura, che non fu conosciuta che molto dopo* = (d), quando i pensieri di Montesquieu sono entrati nei duelli divengano lucide, e vibrate spade, che feriscano il giudizio, quanto un'entusiasmo.

L'esecuzione della sentenza, e gravamento ebbe ancor esso le sue leggi; in primo luogo furono sempre salvi i diritti del terzo sopra i beni pignorati, nè il Fisco ebbe alcun privilegio (e); dovevasi prima gravar nei mobili, e in

Esecuzione di sentenza.

(a) *Loth. leg.* 64.
(b) *Capitul. Vern. art.* 39.
(c) *Liutp. lib.* 4. *leg.* 10.
(d) *Liutp.* 28. *cap.* 27.
(e) *Ludov. P. leg.* 20.

e in lor supplemento in stabili, eccettuato lo sparviero, e la spada = *quia propter illa duo aliquando perjurium committitur* =, lo che non intendo, come succeder potesse ciò, se lo stesso debitore non avesse mai valutata la sua robba pignorata (a). Si accordò al reo un' anno, e un giorno a redimere lo stabile gravato (b). Si pensò alla parte offesa con proibire al Conte non riscuoter le pene, come non era quella soddisfatta; il povero diviene un servo noxale, e di gleba, finchè non ha scontato il delitto (c).

Io non trovo in questi tempi una classe di ministri, cogniti in oggi sotto nome di Esecutori di Giustizia; si trova il = *Missus Reipublicæ* =, che sembra esser stato un servente onorato della Comunità; è certo che dovea trovarsi uno o più serventi ancora del Conte, poichè talvolta si spedivano gli ordini per sigillo, che i Longobardi dicevano Anello, e Guadia = *Sacramentales si venire noluerint jussione dominica aut sigillo venire cogantur* =; (d) ma dall' altra parte essendo tutti soldati, erano tutti obbligati servire al Ministero di Giustizia sotto una pena di 60. soldi = *ad prindendum* (malefactorem) *non adjuvare 60. solidis damnetur* =, così Childeberto Re, lo che fu confermato da Carlo Magno (e); anzi quando si trattava di ladro

(a) *Idem leg.* 16. *Loth. leg.* 74.
(b) *Ludov P. leg.* 20.
(c) *Car. M. leg.* 127.
(d) *Car. M. leg.* 28.
(e) *Childebert. leg.* 11. *Capit.* 3. *an.* 813. *art.* 29

ladro eravi la pena per chi lo riceveva, o permetteva la fuga del medesimo (a).

Beati, e difetti del Giudizio.

Io lascio il pensiero al mio lettore per riflettere sopra i difetti di quest' ordine giudiciario; egli vede al contrario che con pochi Ministri si risolvevano tutti gli affari di giustizia di una Contea, o Diocesi; la privazione fatta ai Giudici territoriali di metter mano nelle cause di traslazione di dominio, e la riunione di tali cause alla Città dovette togliere moltissime liti, poichè è antico detto che dove son Procuratori e Giudici ivi son liti, e la lontananza obliga le parti a scambievoli accomodamenti; la giustizia era in tutto il resto ammininistrata con prontezza. E' affatto irregolare poi che il Conte dovesse partecipare del terzo delle pene fiscali; in tal caso il Preside di giustizia diviene un Esecutore. Le leggi di questi tempi parlano spesso d' imposizioni, e aggravj sotto nome di *superstizioni*; il fasto del vassallaggio era l' origine, perchè i Ministri aggravavano i popoli essendo troppo lontani dall' occhio del Principe; era dovuto al presente Governo della Toscana il conoscere che l' onorario dovuto al Ministero non può stare in mano del Ministro senza un' aggravio dei Popoli; l' altro male, che avverte ancora Fleury era la vendetta; riflette questo Autore che tutte queste cose ebbero principio nel governo debole di Ludovico Pio, accenna che i Vescovi ne facevano delle esortazioni con allegar molti passi di Scrittura = *altra prova dell'*

(a) *Car. M. leg.* 88.

dell' ignoranza, bisognava esser molto semplici per credere, che i passi della Scrittura facessero cader le armi di mano, il rimedio sarebbe stato stabilir delle leggi affatto nuove = (a) sbaglia, la Faida ebbe origine dal paganesimo; in alcuni casi era approvata dalle leggi prima di Carlo Magno. i Vescovi ebbero tanta scienza di proporre sotto l'occhio di Carlo l'irregolarità della legislazione, Carlo tanta virtù di abbracciare le proposizioni, e pubblicar quelle leggi. che Fleury non vidde, leggi rinnuovate da Ludovico, e da Lotarlo, e la Corsica era l'esiglio per costoro. Ma è poi vera tanta ignoranza che ci dipingono questi Storici? Le leggi miglioratrici, delle quali parleremo nei seguenti Capi lo dimostreranno.

CA-

(a) *Discors. cit. n. 14.*

CAPO NONO.

Origine de' Beni Ecclesiastici. Massime rispetto a' Beni Ecclesiastici, che regnavano sotto i Carolingi; Leggi di Mani Mo te sotto i Carolingi, e di quante sorte; Leggi di Mani Morte relative alle persone Religiose; Leggi di Mani Morte relative a' Beni; Leggi di Mani Morte relative a Luoghi pij, e Corpi politici Religiosi; Origine delle Confraternite; perchè, e in che luoghi istituite; Scuole degli Episcopj, dei Monasteri, e Cure rurali; Opinioni diverse sulle Scuo'e di Carlo Magno; Scuole di Roma, e Collegj delle medesime; Lettori d'Italia passati in Francia, Scuola di Palazzo; Scienze insegnate in questa Scuola, e suo modello; arti Liberali, e cosa fossero; Accademia di Carlo M. e sua Istituzione; Officina dell'arte Graffica, decadenza delle Scuole Italiane; Collegj, e Università eretti per lo Stato; città determinate per i Collegi, e Università; Ragioni, che dimostrano esser state le Scuole pubbliche Collegj, e Università.

Non vi è parte dell'Istoria, che così be ne dimostri la infallibile verità delle promesse Evangeliche ad un occhio privo di atrabile, quanto la Storia dei beni della Chiesa. Non si vuol quì correr dietro a quanto n'è

Orig. de' Beni Ecclesiastici.

n' è stato detto, ne ci prendiamo pensiero, se bene, o male; la verità si è che appena cominciò la Religione Cristiana, gli Apostoli ebbero bisogno dei Ministri per dispensare ai poveri, quello, che oltre il necessario, volontariamente si donava loro; si trucidarono i Fedeli per trecento anni, e il più delle volte per ispogliarli delle rendite, e beni, e la Religione si dilatò per l'Universo in mezzo alla povertà; se le dette pace, e la Chiesa in brevissimo tempo divenne ricca di fondi; Giuliano apostata spogliò le Chiese di tutte l'entrate, e stabili, e poco dopo Valentiniano credè necessaria la promulgazione di una legge per moderare la troppo abbondanza, che correva dietro le Chiese. Vengano i Barbari, tentano svellere la Religione, privano le Chiese di tutti i beni, lasciano vacanti le Sedi Vescovili, ebbero un antichissima loro legge di non far passar la robba, se non fra i loro Consorti, e Liutprando nel tempo, che fa ogni sforzo per impadronirsi degli Stati della Chiesa Romana, fa una legge, che sia lecito a tutti lasciare i beni alle Chiese (a). Il fatto, e maliziofo fa trovare in questa istoria l'alterazione della fantasia nella vicinanza del giudizio universale (b), e tutti gli atti pubblici, che abbiamo, lo smentiscano, non trovandosi in essi memoria di questo giudizio universale, che doveva esser pur comune agli ecclesiastici e secolari, ma solamente fassi parola della sicura

(a) *Liutpr. lib. 1. leg. 6.*
(b) *Vid. Voltair. Essai. cap. 20.*

ra speranza di premio al bene operare. Convien confessare, che da tutte le parti, che si esamina la verità, da tutte le parti si trova verità.,, Era stato detto = io non vidi il Giu-
,, sto abbandonato, ne la sua posterità mendica-
,, re il pane = (a), e ripetè il Giusto = non
,, vedete voi gli augelli del Cielo, i gigli dei
,, campi, che non sementano, nè mietono, e
,, sono abbondantemente proveduti? con quan-
,, to più ragione voi, che come ad ope-
,, raj si deve la mercede = *& pluris estis il-*
,, *lis?* = (b)". Non poteva, nè potrà mai mancar questo necessario, e dovuto alimento. Ma la Religione Cristiana, e molto più l'ecclesiastico ministero con animo grande, e magnanimo ha riguardato i beni, che con volontaria liberalità se li donavano. Se vi è chi ha dato per regola di nostre azioni l'interesse, il mio, il tuo, che introduce tre quarti dei mali nella società, i Minos, i Licurgi, i Pittagora, e lo stesso Epicuro tentarono di svellerne la radice con un estremo di volerlo annientato, la Religione Cristiana è quella, che osa affrontarlo, non già coll'annientarlo, ma con prescrivere la beneficenza, e somentar la società nell'amore; i primi Padri della Chiesa ne dettero gli esempj, e ne prescrissero le regole a tutti, ma molto più per gli Ecclesiastici; tutte le volte perciò che si è veduto introdursi un abuso, le leggi della Chiesa, e dei Principi si son confederate per estirparlo.

 Par-

(a) *Psalm.* 37. v. 25.
(b) *Matth. cap.* 6.

Massime rispetto a' Beni Ecclesiastici, che regnavano sotto i Carolingi.

Parlerò dunque io di quelle leggi che hanno due vedute; per una parte fanno ritornare indietro l'abuso, perchè non corrompa la disciplina ecclesiastica, dall' altra parte indennizzano lo stato dai pregiudizj, che non vanno disgiunti dall abuso; la sola legislazione di Carlo Magno è quella di che parlo senza curar qualunque altra ordinanza. La massima di questi tempi rispetto ai beni della Chiesa fu quella, che l'offerta fatta a Dio rendesse i medesimi beni sagri, cioè destinati per special titolo, e modo al servizio divino, perchè la Chiesa, e Gesù Cristo sono misticamente una medesima persona; l'argomento è di Carlo Magno = *omnia quae domino offeruntur, procul dubio*, & *consecrantur*, *quia Christum & Ecclesiam unam personam esse veraciter agnoscimus, & quae ab Ecclesia alienantur Christo tolluntur, & si ab amico quippiam rapere furtum est, Christo domino subripere sacrilegum est* = (a). Non per tanto si ebbe mai pensiero di dire che il passagio di questi beni nella Chiesa facesse esimere i medesimi beni dai pesi, dei quali erano gravati i respettivi Comuni per il publico servizio, e molto meno dal tributo reale, se molto prima era imposto, benchè fossero tutti immuni, come altrove si disse, e come apertamente si rileva dalle riportate leggi di Ludovico Pio, e Lotario. Molto meno si pretendeva che tutto si donasse alle Chiese, poichè la Chiesa medesima ha sempre riprovato una sover-chia

(a) *Capit. 1. an. 813. art. 12.*

chia ricchezza, come quella che introduce la rilassatezza della disciplina. Con qual' energia non ha parlato Alessandro III, contro l' abuso introdottosi dai Cistercensi appena nati? = Co-
„ storo, dic' egli, contentissimi di una mona-
„ stica frugalità, ponendo un' ottimo princi-
„ pio nell' esser di povero, ottennero quanto
„ loro bastava; ma alcuni di Voi dimentichi
„ della vostra prima Istituzione, contro la
„ Regola del vostr' Ordine possedete Ville,
„ Mulini, Chiese, avete Giudici, Vassalli,
„ tributarj, e tutto il vostro sforzo consiste,
„ *ut termini dilatentur in terris, quorum con-*
„ *versatio debet, esse in Cœlis*, quindi poi si
„ vizia tutto l' Ordine, *nec est mutatio dexte-*
„ *rœ Excelsi, quinimo potius de dextera tran-*
„ *seunt ad sinistram* = (a). " Questo è stato sempre lo spirito della Chiesa per rapporto alle ricchezze, e quando i Principi hanno emanate delle leggi cognite in oggi sotto il nome di *Mani morte*, non hanno fatto altro che porre argine all' abuso.

Molti moderni Autori hanno parlato di queste leggi, ma niuno ch' io sappia, ha fatto parola delle medesime per l' epoca nostra; certamente sotto nome di *mano morta* in que' sti tempi non s' intendeva, quello che in oggi intendesi, perchè Dagoberto chiamò *mano morta* la robba passata in terza mano, detta ancora = *intertiata* = (b); è impossibile dunque trovar le leggi sotto questo nome, che

Leggi di Man. Mor. re fatte i Caroi nei, e di quante forza.

O 2 tutt'

(a) *Cap. 3. decretal. de stat. Monach.*
(b) *Dagobert. leg. 33.*

tutt'altro denotava, molto meno potremo noi trovarle cogl'istessi termini, o ordinanze, ma esistevano certamente queste leggi, che son di tre sorti; alcune relative alle persone, e Corpi religiosi, alcune relativamente ai beni, che dovevano ammortizzarsi, altre relativamente ai beni già ammortizzati.

Leggi di Mani' orte rel tive alle Persone religiose

Chiunque riguarderà senza passione il numero dei Monasterj presenti, ne farà il parragone con quelli ch' esistevano ai tempi Carolingi convien confessare che la proporzione sta fra il l'uno al venti. Chiusi aveva una sola Canonica, il Monastero Amiatino, e la Bazia di S. Antimo con poche Celle; Siena aveva S. Eugenio, e poi la Berardesca, e S. Donato, che fu Canonica. Massa il solo Monastero di Monteverdi; quattro Monasteri in circa sono in Lucca; Arezzo la sua Canonica, e forse qualch'altro Monastero, che non mi rammento; Pistoja S. Bartolomeo, e S. Silvestro, e così nella nostra Epoca poco più, poco meno nelle altre Città. Nondimeno vi era lo spirito, e la voglia di fabbricar tali Monasterj. Fra i quesiti, che mandava fuori l'Accademia istituita da Carlo Magno si legge = „ *onde mai addiviene che certi superiori ecclesiastici hanno più voglia di aver* „ *un gran numero di subalterni, che averne* „ *de' buoni* (a)? " Data la risposta dagli Ecclesiastici, ordinariamente si vedeva subito comparir l'Ordinanza, onde si legge che i Conventini superflui si levassero, e che gli altri

(a) *Capit. an.* 811.

altri Monasterj vestissero tanti, quanti ne comportavano le forze, e i talenti d'un Superiore = *de Congregationibus superfluis, ut nullatenus fiant, sed santos congreget, quantum Consiliis dare potest* = (a); dopo ciò stabilì il numero a proporzione dell' entrate delle Canoniche, e Monasterj = *Ut plures non mittantur in Monasteria Canonicorum Monachorum, atque Puellarum, quam suffere possit* = (b), e così non davasi per obbligo alcuna Dote, ma l'oblazione semplice.

Nè l'interesse, nè il piacere sono mai stati riconosciuti dalla Chiesa per buoni motivi dell'umane azzioni, molto meno per seguire i Consigli Evangelici; il voler più la robba, che il religioso, i maneggi, i giri per tirar la gioventù alla Religione non devano trovarsi nella Repubblica Cristiana; alcuni Capi deboli non l'intendevano, e i Principi ajutavano lo spirito della Chiesa colle loro leggi. Carlo intese questi giri, vidde che molti abbracciavano lo stato Religioso per sfuggir le spedizioni militari, e pesi publici, e comandò che niuno si potesse far Religioso senza sua licenza = *hoc autem ideo dicimus quia audivimus aliquos ex illis non tantum causa devotionis, quam pro exercitu, aut alia functione regali fugienda, quosdam vero cupiditatis causa, qui res illorum concupiscunt circumventos audivimus, & hoc ideo fieri prohibemus* = (c).

 Se

(a) Leg. 160.
(b) Capit. an. 813. art. 6.
(c) Car. M. leg. 121.

se i motivi per abbracciar lo stato Religioso foro di tanta importanza ci vuol giudizio, e tempo per assicurarsene; Carlo rivolse l'occhio al sesso debole, ch'è quello, che più ne abbisogna; proibì alle fanciulle farsi Monache, come non avevano un'età competente per saper cosa facevano = *antequam eligere sciant quid velint* = (a). Convien dir che le donne fossero molto innamorate del loro Marito in questi tempi, perchè restando vedove in mezzo alla passione subito prendevano l'abito di Religiose, presto passava il dolore, e si trovavano Monache per entusiasmo, e non mancò il caso che alcuna non si scordò d'essere stata Madre. Liutprando providde a questo fanatismo, e le trattenne per un'anno, le donne ne fecero supplica a Carlo Magno, che si lasciò piegare a dar loro il permesso *intra annum* (b), ma Lotario gli assegnò un termine più lungo a pensarvi (c). La classe delle persone, che per un fine di comodo doveano desiderare l'abito Religioso erano i Servi. Stabilì Carlo Magno in principio che costoro chiedessero la licenza (d), ma crescendo l'abuso lo proibì espressamente = *ne Villae sint desolatae* = (e). Marcolfo ci ha conservata la formula della licenza che si accordava per gli uomini liberi, e nella medesima si vede espressa la condizione = *dummodo in Poleptico publico*

(a) *Id. leg.* 40.
(b) *Id. leg.* 125.
(c) *Lot. leg.* 68.
(d) *Car. M. leg.* 134.
(e) *Id. leg.* 189.

blico censitus non sit = (a), cioè purchè non sia Servo al registro publico, o tributario, e coltivatore di terra, onde paghi il Censo.

Leggi di Man Morte relative a' Beni.

A queste leggi animate dallo spirito dei Canoni, e che per dir meglio furono proposizioni dei Parlamenti ecclesiastici, avvalorate dal la Sovrana autorità, si devono aggiungere le leggi relative al passaggio dei Beni nelle Chiese, e nei Monasterj. La più antica legge delle *mani Morte* è quella di Mosè; quando il Tabernacolo ebbe il necessario, proibì, o fece cessare le collazioni, e oblazioni (b). Il principio Longobardo era che il Figlio, e il prossimo parente fosse sempre l'erede; uno che donava ad altri si reputava estraneo, e nemico della Famiglia, e in tal caso si dichiarava l'erede di non voler'essere tale; il morir poi senza erede era cosa infame; la cosa è raccontata in una legge del Duca Arigiso, che volendo accordar facoltà di lasciare alle Chiese, disse = *non reputetur extraneus vel inimicus Parentibus, sicut in lege nephas scriptum est, & hæres proximorum modis omnibus habeatur* = (c). Per quanto Liutprando avesse lasciato la facoltà di testare per l' anima sua nondimeno non lasciò aperto il campo di poter lasciar tutto alle Chiese; „ un padre con figli, che „ voglia farsi Monaco, non può disporre a „ favor del Monastero, se non per la terza „ parte; se non ha figli, o figlie per la me-

 „ tà;

(a) *Marcolf. lib. 1. form. 19.*
(b) *Exod. capit. 36.*
(c) *Ap. de Vit. Antiq. Benev. dissert. 14. n. 16.*

„ tà; se poi non passerà al Monastero, ma
„ starà in Casa, non potrà lasciar per l'anima
„ sua più della terza parte; così riformò la legge 6. del primo libro colla legge 47. del libro quinto; quindi è che nelle donazioni si vede citato questo Editto. Le donne non potevano testare, o donare senza molte solennità, come vedremo; tutti gli atti di traslazione di dominio doveano esser pubblici, fatti cioè avanti il Duca, o avanti il Consiglio. Carlo Magno si accorse che alcuni donavano alle Chiese tutto il suo per goder così dell' immunità, e poi ricevevano la stessa robba *a precaria* col pagare un meschinissimo Canone, disse dunque che chi vuol donare, doni liberamente, e tolse le precarie (a). Lotario l'intese meglio dichiarò che tali lasciti non godevano alcuna immunità, o privilegio = *ne status regni hujusmodi adinventionibus infirmetur* = (b). Ma Carlo Magno trovò bene un migliore rimedio, comandò che nessuno potesse istituire erede un'estero o a questo donare, se non = *coram Rege vel Misso Dominico* =; la ragione fu per togliere di mezzo questi lasciti di parzialità, o con pregiudizio delle Famiglie = *proter traditiones* = che dal medesimo si correggevano (c); così all'eredipeta fallivano i colpi, e a talun'altro gl'imbrogli col pretesto di Messe, e di bene.

Non starò a dire cosa era il servo *denarialo*,

(a) *Car. M. leg.* 78.
(b) *Loth. leg.* 22.
(c) *Car. M. leg.* 94. & 149.

le, o *tabulario*, ei basterà sapere che il lucro dei servi spettava al padrone; per questa specie di servi, che tali erano quasi tutti i livellarj o feudatarj de' Monasterj, e delle Chiese fu detto che dopo la terza generazione quello, che acquistavano non fusse più della Chiesa, ma di lor proprietà (a). Ludovico Pio aprì un poco più la mano, ordinò che si dassero alle Chiese i beni lasciati, se così voleva il Rettore = *nisi forte filius aut Nepos sit* =; questi non si potevano forzare a rilasciare i beni, ma il Monastero dovea allora contentarsi d'un Canone (b) Ludovico II. tornò a ripetere che tutti i lasciti, per cui restavano diseredati i Figli, o i proprj Congiunti fossero nulli, ne gli Ecclesiastici ardissero di accettarli (c). Tutti i lasciti che avevano un' oggetto di far qualche bene per il defonto, come limosine, o altro, il Vescovo, e il Conte vendendo i beni doveano avergli eseguiti = *intra 30. noctes* = (d) questa legge si trova copiata in molti statuti di Toscana, dove questi Esecutori son persone elette dal Consiglio sotto nome di *Fidecomissarj*. Se queste non son leggi di Mani Morte, io non so più quali sieno.

L' ordinaria ragione, che allegano i Politici per il pregiudizio, che dicono nascere da questi Corpi morti, è quella che tali beni son fuori

Leggi di Mani Morte relative a' Luoghi

(a) *Pipin. leg.* 13.
(b) *Ludov. P. leg.* 32.
(c) *Ludov. II. leg.* 5.
(d) *De Cauf. Regn. Ital. art.* 8.

Pii, e Corpi Politici Religiosi.

fuori di commercio, e restano di pregiudizio alle Famiglie. Questa ragione può esser vera, e falsa secondo il respettivo stato di cose, dove quegli Corpi si trovano. In un regno, ove non manca terreno, o che sia spopolato secondo quelche io mi penso son'utili considerati ancor politicamente. Dopo che si son ridotti in Commenda, o abbandonati i Monasterj della Maremma Senese i luoghi coltivati, e dove questi corpi esistevano, son divenuti selve e deserti; in tal maniera pensò ancora il Sig. Targioni Tozzetti (a). Più bella però era la questione che agitavasi sotto i Carolingi, trovare il mezzo di fare obedire questi corpi al loro Istituto, e rendersi utili a se, e agli altri. S. Agostino, che intendeva alle volte i lamenti dei secolari, averebbe voluto restituir loro questi beni, purchè li fosse dato il necessario alimento, io non so, se fosse bene o male, vedo però che la ricchezza dei Monasterj e i beni lasciati per redenzione dei peccati, sotto i Longobardi, e Carolingi era molto utile alla società. Questo argomento è stato da me trattato nel passato libro, dove feci vedere, come si sollevava il povero, l'infermo, l'esposto, lo storpiato, il decrepito; la massima parte dei nostri medesimi Spedali, e Luoghi pii hanno origine dai Barbari, barbari divenuti osservanti delle massime Cristiane; si facciano quanti sistemi uno vuole, togliete la speranza di un premio nell' altra vita, averemo un ammasso di parole,

sen-

(a) *Viagg. Tom. 6.*

senza veder mai nascere un opera utile alla società. Per queste opere dunque fu lasciata una piena libertà, così era lecito a qualunque Famiglia poter fondare uno spedale, o donare al medesimo (a), ma perchè questi avessero un Capo ne fu data l' ispezzione ai Vescovi, senza che però il Principe lasciasse di aver perfetto di questi Spedali di private Famiglie = *Et per tales homines sint gubernata cum consilio Episcopi*, qualiter Deo, & nobis *exinde placeat* =, lo che non addiveniva negli Spedali di regia fondazione, perchè di questi disponeva a suo piacimento il Re privativamente (b).

Origine delle Confraternite, perchè, e in che luoghi istituite.

A questi tempi deve riferirsi l' origine delle Confraternite. Quelle Gildonie *ad malum faciendum*, ch' erano tanto in uso, e contro le quali tanto inveivano le leggi, i Ministri della Chiesa le convertirono in bene della società, e si viddero nascere le Congregazioni *ad bonum faciendum* protette dalle leggi, *alio modo dicimus de incendio, de elemosinis, aut naufragio* = (c). Un adunanza che avesse per oggetto il sollevar le famiglie, che soffrissero incendj, o conferire elemosine, o sollevar persone, che patissero naufragio tali Confraternite furono approvate. Pipino Re d' Italia comandò che in ogni Spedale vi fosse una confraternita, o Fratellanza giusta la possibilità degli Spedali = *In Xenodochiis quibuslibet Fratres pascantur juxta possibilitatem locorum illorum* (d).

I Ca-

(a) *De Cauf. Regn. Ital. art.* 1.
(b) *Ibid. art.* 6.
(c) *Car. M. leg.* 13.
(d) *Pipin. leg.* 4.

I Cavalieri Gerosolimitani non ebbero altra origine.

I Vescovi del secolo XII. col dare i beni del Vescovado ai Nipoti, ai Vicedomini obligarono i Canonici a dividere la massa comune, e questi poi fecero peggio, quando la suddivisero fra loro. Ma nei nostri tempi, particolarmente per le premure di Ludovico Pio erano in florido stato gli Episcopj, e Canoniche, e i Vescovi anzichè dissipare i beni comuni ebbero tanto da fondar dei Monasteri e degli Spedali, onde fu stabilito che si conservassero i Spedali loro = *ubi antiquitus fuerint* = (a). I Monasterj ebbero quasi tutti il suo Spedale, e si obligavano ancora a mantenerlo, quando si accordava loro i diplomi, lo che accenna Tomassino, e prova a lungo Muratori, alla dissertazione 37 del quale rimetto il lettore per non ripetere quello ch'è stato dottamente provato.

Scuole degli Episcopj e Monasteri, e Cure rurali.

Un altra parte dell' Entrate ecclesiastiche s' impiegava per l'educazione della gioventù. Nel libro antecedente ho fatto vedere quali furono le cause, che indussero i Longobardi a darsi allo studio, e s' è veduto che nell' ottavo secolo negli Episcopj erano aperte le scuole. Quello che è più nelle case Arcipretali di Campagna erano i suoi Maestri. Carlo Magno vidde questa pratica in Italia, e la comandò in Francia, come si legge nel Canone I. del Concilio di Vaison = *placuit ut omnes Præsbiteri, qui sunt in Parrochiis constituti*

(a) *Car. M. leg. 63.*

tuti secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus *juniores Lectores*, *quantoscumque sine uxore habuerint secum in domo*; *ubi ipsi habitare videntur recipiant* = Quest' ordine di aver le scuole nelle Pievi rurali si vede rinnovato l'anno 853. nel Concilio Romano sotto Leone IV., dove si ordinò che vi fosse ancora il Lettore di Sagra Scrittura, e Liturgia = *etsi liberalium artium Praeceptores in plebibus raro inveniantur*, tamen Scripturae divinae Magistri, & Institutores ecclesiastici Officij *nullatenus desint* =. Convien dire per altro che questi Pievi Matrici fossero molto ricche, e non come le Parochiali presenti. dove i Parrochi appena anno la loro sussistenza, buona parte di queste cure son passate nei Monasterj.

I Monasterj medesimi, e gli Episcopj avevano in Italia i Seminarj, e Scuole; così nei principj dell' ottavo Secolo si dimostrò nell' Episcopio di S. Donato di Arezzo le Scuole publiche, da dove uscivano i Vescovi. Il Diacono Pietro da Pisa faceva scuola in Pavia circa la metà dell' ottavo Secolo (1). Carlo Magno vidde in Italia questa buona disposizione tanto delle Cure Parrocchiali che degli Epi-

(1) Alcuino l'anno 799. si scusa con Carlo Magno che non poteva accompagnarlo a Roma per la troppo avanzata età. Epist. 12. ap. Canis. edit. Basnag. Nella lettera 15. racconta ch'essendo giovanetto aveva inteso in Pavia una disputa di Pietro da Pisa con un' Ebreo = *dum ega adolescens Roma perrexi* =, dunque Pietro da Pisa dovea insegnare nella metà del Secolo VIII.

Episcopj, e Monasterj, e la introdusse in Francia, e comand l' osservanza per tutti gli altri Episcopj, e Abbazie, dov'eri levano colla legge dell'anno 789 (a). Con queste leggi i Corpi morti erano in questi tempi vivi per il bene della Società. Fin quì le leggi delle mani morte; ma non vogliamo tralasciare un miglior metodo introdotto per illuminar la Nazione.

Opinioni diverse sulle scuole di Carlo Magno. Con tutta ragione il ch. Signor Abbate Tiraboschi contro l' opinione del non men ch. Signor Denina ha vindicato all' Italia, l' onor dovutole di aver dato alla Francia gli studj, e le scienze (b), ma, se io non m'inganno, ebbe il primo un' opinione degli studj, e del metodo introdotto da Carlo Magno troppo svantaggiosa al buon genio di questo Principe. Muratori (c) nelle Note alla legge di Lotario, che rinnovò le ordinanze dell' Avo, pretese contro l'opinione dei Scrittori di Pavia non altro s' insegnasse in quelle publiche Scuole, se non la Gramatica, e un poco di Aritmetica. Dispiacemi veder abbracciato questo pensiero del lodato Signor Tiraboschi; ancor'egli, esaminando la detta legge = Artem docentes = *con tal parola*, dice, *intendesi la Grammatica presa in quell' ampia senso, che abbiamo mostrata, cioè di lettere umane, e forse di Aritmetica, e di vera non troviamo alcun monumento di Scuola, che si tenesse di altre scien-*

(a) *Capitul. An* 789. *art.* 70.
(b) *Stor. della Letter. Ital. Tom.* 6. *lib.* 3. *cap.* 3.
(c) *Rer. Ital. Tom.* 1. *part.* a.

ſcienze, come di Filoſofia, di Mattematica, e Giuriſprudenza =; perchè la coſa reſti più chiara, convien vederla dalla ſua origine.

Scuole di Roma, e Collegj delle medeſime.

Auguſto non ebbe altro biſogno che d'un genio, che lo portaſſe ad amare i letterati, ma le ſcienze nel ſuo tempo fiorivano. Aleſſandro il Grande in mezzo alle guerre contro Dario ſcriſſe una lettera = *ch' egli averebbe più toſto voluto ſuperar gli altri uomini nelle ſcienze delle coſe ſublimi, che nella grandezza, e nell' eſtenzione de ſuoi dominj* =, ebbe però per ſuo Maeſtro ſin dall' infanzia Ariſtotile. Carlo non ebbe queſta ſorte; egli è contornato di barbari, non conoſce ſe non armi, e cacce, ma ebbe lo ſteſſo genio, e la ſteſſa elevatezza di Spirito. Roma conſervava le publiche Scuole, e gli ſtudj; Adreano I., uno dei più grandi Pontefici che abbia ſeduto nella Catedra di S. Pietro per onorar Carlo Magno nella ſua prima entrata in Roma mandolli incontro tutti i Signori con tutti i giovani Cavalieri commendati ai medeſimi per apprendere l'arti militari, e Cavallereſche, e nel tempo iſteſſo tutta la Scolareſca, che la concorreva ad apprender le Scienze = *direxit univerſas Scholas Militiæ una cum Patronis, ſimulque & Pueris, qui ad diſcendas litteras pergebant* =. Fra queſti ſi notavano ancora le Scuole dei nuovi ſudditi Longobardi, e di altri eſteri = *Scholæ peregrinorum, atque Longobardorum* = (a). In Roma dunque erano i Collegj militari, e delle Scien-

(a) *Anaſth, Vit. Hadr. 1. Leon. III.*

Scienze con concorso di estera scolaresca riunita in Corpo. Questo spettacolo si può credere, che ferisse l'occhio di Carlo, e lo invogliasse di avere in Francia un'istituto sì necessario per i suoi tempi.

Lettori d'Italia passati in Francia. e Scuola di Palazzo

Questo Regnante condusse seco quanti uomini di lettere erano in quel tempo in credito. Da Pavia levò Pietro da Pisa, Alcuino, che da giovane aveva studiato in Roma = *adolescens Romam perrexi* =; Teodolfo Italiano, che fu poi Vescovo d'Orleans, Maestro di Gisla sua figliuola.

Gisla favente Deo venerabile suscipe Votum

Quod tibi Teodulfus dat pater ecce tuus.

Sbaglia quì il Sirmondo nel credere la figliuola di Teodolfo, si parla di Gisla figliuola di Carlo Magno (a); di Gisla parimente, e di Rattrude racconta Alcuino essere stato maestro (b). Sembra nei princìpj che la Scuola di Palazzo avesse il solo oggetto di istruire questo Principe, e la Famiglia reale; ma conosciuto l'utile fu eretta la Scuola publica; dove s'insegnavano le Scienze, e le Arti Cavalleresche, ripartita la Scolaresca sotto diversi Lettori, ai quali soprintendeva il Presidente degli Studj, e formava il secondo ordine della nobil Corte di Carlo secondo il modello delle Scuole Romane.

Il Monaco di Argoulemme lasciò scritto = *ite-*

(a) *Theodulph. lib. 3. Carmin. 4. ap. Sirm. Vol. 2.*
(b) *Alcuin. epist. 91.*

= *iterum a Roma Artis Gramaticæ, & Computatoriæ Magistros secum adduxit* =, ecco i Maestri di Grammatica, e di Aritmetica. *Mittuntur*, dice il Monaco di S. Gallo, = *secundum Regis petitionem Petrus, & Romanus, & Cantuum, & Liberalium artium Magistri* =; ecco due Lettori Pietro, e Romano, i Maestri di Canto, e i Lettori delle Arti liberali Un Monaco di S. Germano in un suo Cronico presso Du-Chesne (a) scrisse = *ita ut merito vocitetur* Schola Palatina, *cujus apex non minus* scholaribus, quam militaribus *consuescit disciplin's* =, qui si parla di diverse scienze, e delle arti cavalleresche, e di arme com'erano in Roma. I Lettori ricevevano quartiere, e trattamento; lo stesso Monaco di S. Gallo racconta il richiamo fatto di due Lettori Monaci dall'Inghilterra = *& prout necessarium haberunt* victualia ministrari præcepit, habitaculis opportunis ad habitandum *deputatis* = (b). A questi Lettori presiedeva il Sopraintendente della Università, o Collegio, cognito sotto nome di = *Magister Artis* =. Nella legge di Valentiniano, di Valente, e Graziano sopra le Università, o Collegj vien detto questo = *Magister Census* =, si conservò il nome di = *Magister* =, ma si mutò il nome di = *census* = in = *Artis* =. Alcuino che ottenne questa carica finchè visse sempre si dà questo titolo nelle sue Opere. A lui forse

(a) *Tomo* 2. *pag.* 471.
(b) *Vit. Car. M. cap.* 12.

successe il Filosofo Manno. L' Autore della Vita del B. Ratbodo Vescovo di Utrech lasciò scritto (a) = *Ad Caroli Regis Francorum, inde ad Ludovici Filij Aulam se contulit, non quod Palatinos honores ambiret*, sed quod intra Regis Palatium liberalium disciplinarum studia praeclara coelerentur. Praeat illi Gimnasio *Manno Philosophus* =. Ecco il Presidente, e nel tempo istesso Lettore di Filosofia, e la contestazione di più studj nobili.

Arti liberali, e cosa fosse-ro.

Ma è poi vero che non si trovi memoria di Lettori, se non di Grammatica, e di Aritmetica? E' uno sbaglio preso nella intelligenza delle parole = *Artes liberales* = *disciplinae liberales* =. Sotto questo nome non s' intende,, le lettere umane, la Grammatica, ,, e l' Aritmetica ", ma tutte le parti della Filosofia. Aprasi il Libro di Alcuino = *de Artibus liberalibus* =, dove così computa queste sette Arti = *Grammatica, Dialectica, e Mattematica*, questa poi divisa in quattro parti; *Aritmetica, Musica, Geometria, e Astronomia*; ma forse meglio nella sua Dialettica = *in quos partes dividitur* Philosophia? *in tres partes*; Phisicam, Ethicam, Logicam; *Phisica causa quaerendi, in Ethica* ordo vivendi, *in Logica* ratio intelligendi; *in quot species* Phisica *dividitur? in quatuor*, Aritmeticam, Geometriam, Musicam, Astronomiam = (b). Io non cerco quì lo stato di questi studj, perchè ognuno sa lo stato dei mede-

(a) *Ap. Suri. 29. Novemb.*
(b) *Apud Canis. Tom. 2. Thesaur. Monum.*

medesimi prima del Secolo XVI. nelle Università successive, dico bene che Alcuino per ragione di queste sette arti pretendeva di far divenir la Francia molto più celebre di Atene, perchè oltre le sette Arti erano nelle Scuole i sette doni dello Spirito Santo, cioè la Teologia, i Canoni, e la interpetrazione della Sagra Scrittura = *Forsitan Athene nova perficeretur in Francia, imo multo excellentior*, quia Christi domini nobilitata Magisterio; *illa tantumodo Platonis erudita* disciplinis septenis; *hæc insuper septiformis Spiritu plenitudine ditata* = (a). Lascio contrastare Launojo, Boulay, Bonamy, Lyron, Mabillon, Tomasino, e altri, che accenna Du-Plesis (b) per riguardo al luogo, ove fosse eretta questa Scuola, se a Parigi, o altrove; io dico che questa Scuola era una parte della Corte di Carlo Magno, che più d'ogn'altro risedeva in Aquisgrana, dove si annunziò la vasta fabbrica del suo Palazzo. Immaro nella citata lettera terza così la descrisse = *Alter erdo per singula ministeria* discipulis congruebat, qui Magistro suo singuli adhærentes, *& honorificabant, & honorificabantur; locisque singulis suis, prout opportunitas occurrebat, ut a Domino videndo, & alloquendo consolarentur* =; tal'era la comparsa, che faceva a Corte questa Università con i suoi Lettori, e Scolari.

Accademia di Carlo Magno e sua istituzione.

Due cose erano unite alla Scuola Palatina, l'*Accademia*, e l'*Officina* dell'arte Graffica, o sia

P 2

(a) *Alcuin. epist. 10.*
(b) *Novell. Annal. de Par. an. 788.*

sia del trascrivere i Libri correttamente. S. Pavolino di Aquileja suggerì a Carlo Magno l'erezione dell Accademia = *Expedit tibi venerande Princeps, ut exercitas Præsules ad sanctarum scripturarum indagationem, & sanam sobriamque dottrinam* (ecco la Sagra Scrittura, e teologia Morale) *omnem Clerum ad disciplinam* (ecco i sacri Canoni :) *philosophos ad rerum divinarum humanarumque scientiam* (ecco la filosofia) (a). I quesiti dell'accademia non si proponevano ai soli Vescovi presidenti delle loro scuole, ma ancora ai Lettori, che presero il nome di Accademici. = *Siquidem*, diceva Alcuino, *præter imperiales curas, evangelicas quæstiones* Accademicis nostris enucleandas *proponitis* = (b) di questi atti Accademici non ci son restati, se non tre, o quattro Carte, che riporta il Balutio, e Labbè, e ne da un'estratto Fleury (c) „ sapere qual'è il senso dell' „ Apostolo in quelle parole chi è al servizio „ di Dio non s'impegni negl'affari del seco„ lo? Qual dev'esser la vita di quei, che „ si chiamano Canonici? Si domanda, se „ prima di S. Benedetto fossero nella Gallia „ i Monaci? Che utile ritrae la Chiesa, che „ un Superiore di Comunità ambisca di aver „ più numero di soggetti che buoni? Qual' „ è la legge che un Chierico, o Monaco ve„ sta l'abito religioso suo malgrado? Sapere „ in che consiste abbandonare il Mondo ec. "

Se-

(a) *Balut. Miscell. Vol. 2. p. 2. edit. Jac.*
(b) *Epist. 27.*
(c) *Hist. lib. 45. n. 31.*

Sopra l'Officina dell'arte grafica, ch'era la stampa di quel tempo abbiamo una legge, che ha per titolo = *de emendatione Librorum* = *Igitur*, diceſi quì, *quia curae nobis eſt obliteratae pene Majorum noſtrorum deſidia ſcientiae reparare vigilanti ſtudio ſatagimus Officinam ad perneſcenda ſtudia liberalium Artium* = Queſta stamperia graffica era ſotto l'Autorità Sovrana, e cui preſedeva Paolo Diacono = *idque opus Paulo Diacono familiari noſtro eliminandum injunximus* = (a)

Officina dell'Arte Grafica.

Queſto fu il modello della ſcuola di Palazzo preſo da Roma, e dall'Italia, dov' eſiſtevano le ſcuole di Filoſofia, o ſia delle Arti liberali, eccettuate le Pievi rurali, dove per atteſtato del Concilio Romano erano rari = *Magiſtri liberalium artium* = . Erano ancora in Francia le ſcuole negli Epiſcopj, ma prima di Carlo Magno non vi erano i Lettori di Filoſofia, come in Italia, lo che viene atteſtato in un Cronico, che riporta Tommaſſino = *Ante enim ipſum Carolum nullibi fuerat ſtudium liberalium Artium* = . Ma le ſcuole degli Epiſcopj, e dei Monaſterj venivano ſempre meno, benchè non credo che queſti ſeminarj ſieno mai ceſſati; ma per eſempio la ſcuola di S. Donato di Arezzo di qualche nome nel ſecolo ottavo dovette venir meno ſotto Lotario, perchè leggo in una Cronica inedita (1) = *regnante Ludovico filio Prioris Karoli*

Decadenza delle Scuole Italiane.

P 3

(a) *Capit. ap. Balut. Tom.* 1 *pag.* 203.
(1) Un Canonico di Arezzo del ſecolo X. à l'Autore

rolt &c. filius ejus Lotarius per Regnum transiens non invenit Ecclesias Episcopales ordinatas sicut Pater ejus preceperat. Veniensque Aretium ex causa Orationis contra Episcopum nomine Petrum est indignatus quamplurimum &c. =, onde sotto Lotario le buone disposizioni dell' Avo, e del Padre erano inosservate, e così dovette Lotario neppur trovarvi le scuole, motivo per cui egli istituì le scuole sotto la Sovrana autorità, come or' ora avvertirò.

Collegi, e Università erette per la Stato.

Queste scuole pubbliche, o sieno Università sul modello della scuola Palatina furono instituite ancor per lo Stato, e come io penso in alcuni palazzi Imperiali, come altre esistevano negli Episcopj. In Francia i Vescovi del Concilio VI. di Parigi pregano l'Imperator Ludovico Pio a non far perire le fatiche paterne, e che almeno conservi tre scuole publiche sotto la regia sua autorità = *Obnixe vestræ Celsitudini suggerimus, ut morem paternum sequentes, saltem in tribus convenientissimis Imperii vestri locis scholæ pubblicæ* ex auctoritate vestra *fiant* = (a). Dunque Carlo Magno ancor per lo Stato aveva eretto delle scuole pubbliche, e di fatto, quando egli fondò il Vescovado di Osnabrux l'anno 804 vi ordinò ancora il lettor di lingua greca, latina, e le altre scuole = *statuimus ut in eodem loco Grecas & Latinas scholas in perpetuum manere*

tore della medesima. Si conserva nella Libreria dell' Università di Siena in copia fattane dal celebre Benvoglienti.

(a) *Ap. Labb. Tom. IX. Concil.*

nere = (a), e celebre si rese la scuola di Lione, di cui nella vita del B. Odilone si fa memoria = *Apud Lugdunensem Urbem Philosofiæ nutricem, & matrem* = Per l'Italia poi non ce ne lascia dubitare la legge di Lotario (b) = . *De doctrina vero, quæ ob nimiam incuriam* quorumque Præpositorum cunctis in locis est penitus estincta placuit, *ut sicut a nobis constitutum est, ita observetur* = „ Quì, „ dice il ch. Autore della Letteratura Italia„ na, di scuole che prima esistessero, di leg„ gi a tal fine pubblicate da Carlo Magno „ non vi è cenno = (c) ". Sia detto con pace del dottissimo Autore, ho accennate le leggi del 789., l'autorità del Concilio di Parigi, ove apertamente si dice = *ne pereat labor patris vestri* = , l'autorità, che dimostrano che il modello della scuola Palatina si prese dall' Italia, l'esistenza in somma di queste scuole prima di Carlo negli Episcopj, e questa istessa legge di Lotario prova concludentemente la preesistenza delle scuole prima della legge, poichè ci si dice, ch'erano decadute le scuole per incuria dei Presidi, o Proveditori dello Studio, che ordinariamente erano i Vescovi = *ob incuriam Præpositorum* = .

Città determinate per i Collegi, e Università

Lotario dunque non altro fece che determinare le Città, dove doveva farsi il concorso della scolaresca = *propter opportunitatem tamen omnium apta loca distincte ad hoc exercitium providi*

(a) *Capitul. an.* 804. *art.* 12.
(b) *Rer. Ital. Tom.* 1. *part.* 2.
(c) *Loc. cit. lib.* 3. *cap.* 1.

vidimus, ut difficultas locorum longe positorum, ac paupertas nulli fiat excusatio =. I Luoghi poi determinati per queste Università in Italia furono i seguenti = . *In Papia conveniant ad Dungallum de Mediolano, de Laude, de Bergamo, de Novaria, de Vercelli, de Derthona, de Aquis, de Genua de Haste, de Cuma* =; questa è la più celebre Scuola d'Italia. La seconda fu Turino = *In Taurinis conveniant de Vigbintimilio, de Albegane, de Vade, de Aquis* = La terza è Cremona = *in Cremona discant de Regio, de Placentia, de Parma, de Mutina*. Da tutta la Toscana in Firenze = *In Florentià de Thuscia resipi sciant* (male si emenda, *resipiscant*, deve dirsi *recipi sciant*),,. In Fermo tutte le Cit-
,, tà del Ducato di Spoleto. A Verona da Man-
,, tova, Trento ec. a Vicenza di Padova, Tri-
,, vigi, e tutte le altre Città del Friuli.

In Jurea dice la legge ci pensi il Vescovo = *In Eboreja ipse Episcopus per se faciat* =,, Per qual ragione, dice quì il cele-
,, bre citato Autore, uno studio particolare
,, in Jurea ad uso solo di questa città in ve-
,, ce di assoggettarla a Turino? perchè ordi-
,, nare che lo stesso Vescovo vi tenga Scuo-
,, la? io prenderei a rischiarar tali dubj, se
,, potessi aver fondamento, ove appoggiarmi,
,, ma per quanto io abbia cercato di venirne
,, in chiaro, non m'è stato possibile scoprir-
,, ne una minima congettura ="; le leggi di Carlo Magno sopra le Scuole degli Episcopj risolve questa difficoltà; se Lotario conserva

serva nell' Episcopio d'Jurea le Scuole sotto la direzione del Vescovo, è segno evidente che trovò questa Scuola in buono stato a mente delle medesime leggi, onde meritò quel Vescovo colla lode la conferma.

Le Scuole Italiane erano Collegj con Università

Si vorrebbe saper' ora, se queste Scuole publiche sotto la reale autorità fossero Università, o se v' insegnasse solamente un poco di Grammatica, e un poco d' Aritmetica, come pretende Muratori. Noi abbiamo veduto la Scuola di Palazzo, che costituiva realmente Università formata sul modello delle Scuole Romane; nell'altre Scuole di Francia s' insegnava Filosofia, in Osnabruk vi era ancora il Lettor di lingua Greca, se quelle di Francia prendono il modello dall' Italia, e come mai si può dire che nelle Scuole d' Italia non s' insegnasse altro che Grammatica, e forse un po d' Aritmetica? queste s' insegnavano da Curati di Campagna, ma quando si conservano e ristabiliscono le Scuole publiche in alcune città determinate, e chi vorrà credere che si volesse far là concorrere la Gioventù nobile per queste due sole scienze? io non dubito che le Scuole non fossero Università con Collegio, come era la Scuola Palatina, e le Scuole Romane; e di fatto di questo Collegio in Firenze, dove vedremo che Carlo Magno fabbricò un' Imperiale Palazzo, ne dà un cenno la stessa legge = *recipi sciant* =. Dalla medesima legge si rilevano i Presidenti delle Università, e i Lettori = *Qui nostra dispositione* Artem docentes *per loca denominata sunt*

sunt constituti maximum dent studium, qualiter sibi commissi Scholastici *proficiant, atque doctrinæ insistant* = „ cioè, i Rettori dello stu„ dio da noi stabiliti abbiano premura gran„ dissima, che i Lettori a loro commessi pro„ movino il profitto della Gioventù, e non „ trascurino d'insegnare le scienze„. Si è veduto che Alcuino si dà il titolo di *Magister Artis*, ed era Presidente alla Scuola Palatina, a cui successe = *Manno Philosophus* =, onde si vede che il Lettor di Filosofia era in questi tempi il Rettore dell' Università; si è dimostrato, che sotto nome di = *Arte* = s'intende la Filosofia, anzi questo nome denotava il Lettor Filosofo, e forse ancora Rettor dello Studio nelle Università del Secolo XIV. Nei Loggiati dell' Università di Siena vi sono l' arme dei primi Maestri, e forse Rettori dell' Università colle loro Iscrizzioni = *Magistri Bartolomei de Senis* Artium Scholaris = *Magistri Thomæ de Dondolis de Pistorio* Artium & Medicinæ *Scholaris* =, cioè Lettore di Filosofia, e Medicina; la parola = *Scholaris*, & *Scholasticus* = non vogliono dir dunque = *Scolare* = ma Maestro di Scuola, e Lettore. Lo sò che Muratori ha preteso che voglia dir *Scolare*, e sò che ancor Fleury così l'intende, ma una legge di Carlo Magno dimostrerà quanto è debole questo pensiero. Questo Principe per stimolar tutti i Vescovi a conservar le Scuole, e perchè entrasse un'emulazione fra i Rettori delle Scuole comandò che i Rettori dei Collegj, o Uni-

Università fossero obbligati intervenire al Sinodo Provinciale, che tenevasi nel Maggio, come s'è detto, e conducessero seco i Scolastici = *Unusquisque Rectorum Scolasticos suos eidem Concilio adesse faciat, quatenus & ceteris Ecclesiis noti sint* = (a). Non è forse una puerilità il pretendere che il Rettor della Sapienza avesse a condurre tutta la Scolaresca al Sinodo Provinciale, che si teneva dopo la Visita dell' Arcivescovo, o Legato? Qui si parla dei Lettori, che dipendevano dal Rettor del Collegio, o Università.

Fra le lettere di Gerberto, o sia Silvestro II, che aprì Scuola publica nella Bazia di Bobbio, nella 13. ad Erberto Arcivescovo di Treveri si legge = *Si deliberatis Scholasticos ad nos usque dirigatis* = Or Gerberto Maestro di questa Scuola si dà il titolo di Scolastico in una lettera fra gli Analetti del P. Mabillon. Nell' opuscolo poi dei Razionali fra gli Anecdoti del P. Pez *Tom.* 1. *pag.* 149 scrive ad Ottone III. = *Meminimus adfuisse tam* multos nobiles Scholasticos, inter quos nonnulli aderant Episcopi *sapientia praeclari* =. Di grazia, dovremo far Scolari ancora questi dotti Vescovi? e se nel Secolo XIV., nel Secolo XI. e X. vuoi dir Lettore, che ragione vi è di credere che nel Secolo IX. nelle leggi di Lotario, e Carlo Magno la parola = *Scolasticus* = voglia dire Scolare con una spiegazione ancora puerile?

Provato dunque che vi erano diversi Lettori,

(a) *Ap. Belut. Tom.* 1. *pag.* 1187.

tori, e dimostrato che nell' altre Scuole si fa menzione di Filosofia, Mattematica, Aritmetica, Teologia, Sagri Canoni, Canto ec. io credo poter dire che sotto i Carolingi vi erano l' Università. L' anno 805. promulgò Carlo Magno una legge = *De Computo, & Medicinali Arte ut infantes hanc discere mittantur* = (a). Se nelle Scuole oltre il Maestro di Aritmetica non fosse stato il Lettor di Medicina ch' effetto poteva produrre questa legge? Non credo certamente che fossevi il Professore di Giurisprudenza, perchè le leggi erano chiare, e i Procuratori come si è dimostrato, erano proibiti; a che oggetto una Catedra di ciò che tutti sapevano, o di una Scienza dove a tutti era proibito il far da interpetre? Era però in queste Scuole la medesima Officina ch' era nella Scuola di Palazzo di Calígrafia, o sia di ben trascrivere i Libri, perchè Carlo Magno fece una legge che si levassero i fanciulli da tali Officine e si ammettessero solamente uomini = *perfectæ ætatis* = (b). L' Accademia della Scuola Palatina mandava a queste Scuole i suoi quesiti, così fu mandato a Dungallo, che lo credo lo stesso Rettor del Collegio di Pavia, di cui fa menzione la legge di Lotario = *ad Dungallum conveniant* =. un quesito sopra il fenomeno di due Ecclissi. Abbiamo una Circolare diretta all' Arcivescovo Odilberto di Milano, dove Carlo Magno, o sia la sua Acca-

(a) *Capit. 1. an. 805.*
(b) *Capit. Ansegis. lib. 1. n. 68.*

Accademia propone i quesiti „ *cosa è la Scrutinio del battesimo, la renunzia, e gli Esorcismi* (a)“? Dal che s'intende che i Vescovi ebbero qualche presidenza a queste Scuole, e che vi erano i Lettori di tutte le Scienze, perchè di tutte le scienze l'Accademia propone i Quesiti.

Queste son le ragioni, che mi hanno mosso a dipartirmi dall'opinione di quei chiarissimi citati Scrittori per dimostrare le leggi miglioratrici di Carlo Magno, il suo piano delle Scuole, e il buon genio di questo Regnante; lascio il pensiero ai dottissimi Signori Pavesi di difendere l'origine della loro Università sotto Carlo Magno, o Lotario, benchè sotto Liutprando devesi forse l'erezione di quella Scuola, che dette alla Francia Pietro da Pisa suo Lettore nella metà del Secolo ottavo.

Da quanto abbiamo detto resta evidente che la massima parte dei Lettori, e Rettori dei Collegj delle Scuole publiche furono persone ecclesiastiche; lo stesso metodo fu continuato ne' tempi successivi. L'Autor dei principj della Legislazione se la prende contro il Medio Evo, che così modellò le Scuole. = *Dopo i Secoli del Medio Evo in tal forma è stata modellata l'istruzione della Gioventù* = doveva dire fin da primi tempi, che sono state in piedi i Collegj, e le Scuole. = *Il Clero, se si erige in Corpo fa uno stato contro uno Stato, non può aver mai talenti da dare educazione*

(a) *Ap. Baluz. Tom. 2. pag. 1270.*

zione a tutte le Classi; le funzioni del Prete son più sublimi; si abbasserebbe ad insegnare a Fanciulli, son cose estranee dal suo Stato = (a). Questa declamazione non è nuova. Giuliano Apostata fu di questo parere, come può vedersi nella sua lettera 42., ove se la prende contro i Maestri di rito Cristiano, tanto più che questi non contenti d'insegnar le scienze, erano ancor Maestri di buoni costumi, come sono in oggi gli Ecclesiastici = *non solum verborum, sed etiam morum magistros esse volunt* = (b). Un Autor Pagano nel veder levati i Cristiani dalle Scuole, ne dette questo giudizio = *Illud inclemens, obruendum perpetuo silentio, quod arcebat docere Magistros Rethoricos, & Gramaticos ritus Christiani Cultores* = (c). Vengo ad un'altra parte delle Leggi miglioratrici.

CA-

(a) *Princip. di Legisl. lib. 9. cap. 7.*
(b) *Epist. 42. Ap. Act. Pilosoph. part. 2. pag.* 3[illegible]
(c) *Ammian. lib. 22. pag.* 339.

CAPO DECIMO.

Prospetto, e miglioramento delle Città sotto i Carolingi. Servitù proibita. Agricoltura favorita, e poveri impiegati nei lavori. Stato delle Arti, e cause del progresso delle medesime. Metallurgia. Argenteria. Manifatture di ferro, e Orologj. Arti di Toscana. Architettura, e suo stato. Arte del Mosaico. Pittura. Arte Graffica. Arte del tessere, e della seta. Del commercio, e gabelle. Origine delle medesime, e restaurazione delle strade, e Ponti. Poste per le lettere, e per la Corsa. Leggi della moneta, e della Zecca. Lega, qualità, e valore della moneta. Libertà del Commercio, e leggi Annonarie. Successori Sovrani prestati al commercio. Falsa idea dello stato di commercio di questi tempi. Commercio de Veneziani, e Amalfitani, di Comacchio, di Cremona, e della Toscana; Luoghi, con i quali era il commercio.

PEr quanto non creda impossibile trovar dalle autorità, per le quali si possa formar un'idea dello stato delle città nei tempi Carolingi, nondimeno senza prendermi questo laborioso pensiero, da quanto s'è fin'ora detto ben si può comprendere, che molto dovettero migliorarsi le cose loro; quì non staremo a dir' altro che la disposizione dei Presidj nelle città di

Prospetto, e miglioramento delle città sotto i Carolingi.

di provincia limitanea, come in Toscana portava seco una popolazione maggiore, e una necessità di avere i Castri, o sieno le Fortezze, o luoghi fortificati; L'aver ritolta ai Giudici territoriali la facoltà di decidere le cause di dominio di beni immobili, e del dominio dei servi obbligava gli abitatori del territorio ad un concorso maggiore alla città. Sotto i Longobardi, e Merovingi le Centene formavano una Comunità, come appunto nel Territorio di Atene, dove ogni borgo formava un Corpo isolato col suo governo particolare; il più delle volte questi Comunelli combattevano frà loro, o pur contro il Sovrano (a). Il Principe più illuminato, che abbia avuto la città di Atene, qual fu Teseo levò tutti quei Consigli inutili, e magistratura particolare, disfece le Sale de' Consigli, e Palazzi per tenervi giustizia (b), onde quando si trattava di tener l'Assemblee conveniva ai Cittadini abitatori di campagna abbandonare i Borghi e portarsi alla città di Atene. (c)

La medesima disposizione di Teseo fu a maraviglia imitata da Carlo Magno; egli tolse tutti i Consigli delle Centene, o sia dei piccoli Borghi, elevati nei Secoli venturi a divenir inaccessibili Rocche, e asili per salvarsi; il loro Centenario non fu più capo di un Comune, ma un Giusdicente di cause pertorali; al più vi restò un'Esattore dell' Entrate

(a) *Tucidid. lib.* 2. *pag.* 110. *Plutarc. in Thes.*
(b) *Plutarch. in Tes. pag.* 21.
(c) *Tucidid. ibid.*

trate Comunitative, gli abitatori del territorio comodi, o ricchi dovendo goder degli onori furono obligati per necessità fermare nella città il lor soggiorno (1). Nacquero due beni; le città si popolarono, e quelle Famiglie, che facevano il tirannetto nei borghi, e villaggi venute in città ebbero moltissime altre a confronto, e si resero eguali. I Territorj della città non sono, come raccontano alcuni Cronisti di due miglia, o tre miglia, ma hanno gli stessi confini di una diocesi; così Chiusi comincia dal lago Transimeno fino all'Orcia nel punto del castello di Montenero in circa a 40. miglia; dall'altra parte da S. Quirico fino ai confini di Acquapendente miglia 20. in circa; Siena da S. Quirico al poggio di Bonizio, oggi Poggibonzi, miglia 40. in circa; e dall'altra parte dalle Chiane alla Mersa, come credo. Da Poggibonzi a Firenze era il territorio di questa città con tutto il resto, che ha descritto l'Abbate Lami; noi vedremo che Adreano I., gran Consigliere di Carlo Magno gli suggerì che in Toscana alcuni Vescovi erano entrati nei confini degli altri Vescovi, e voleva più d'ogni altro alludere al Vescovo di Arezzo, che aveva portata via mezza diocesi di Siena, che Pio II. se ne servì poi per far due Vescovadi con altri 15. borghi levati a Chiusi

 forse

(1) Per essere Ingenuo, o sia Nobile in Grecia bastava essere approvato dal Consiglio alle cariche; lo stesso si praticò dopo la libertà, o sia ribellione ai legittimi Sovrani nel Secolo XII. a XIII.

forse senza necessità; i Configli di Adreano erano subito abbracciati, e i territorj divennero regolari. Con questa giusta politica le città divennero ancora popolate, ne furono città perchè ci era il Vescovo, ma città perchè ci erano gli uomini, il Vescovo, e il governo.

Servitù proibita. Ho fatto osservare nell' altro Libro, come la Filosofia del Rainal pretende togliere il merito alla Religione Cristiana di aver dato la libertà ai Servi; la libertà data ai Servi, che cominciò da un' atto Religioso, ebbe il suo fine sotto i Carolingi Principi Religiosi. S' incontrò quest' oggetto nello spirito elevato di Pipino Re d' Italia, e considerando i Servi delle Chiese, comandò che dopo la terza generazione potessero acquistare a loro favore, e non per le Chiese, così questi Servi divenuti possessori divennero presto semplici livellarj, e Coloni. Ludovico Pio per naturale inclinato alla pietà venne a un taglio a favor della servitù; comandò che niuno si potesse mai più dare in servitù, e dichiarò nulle tutte le obligazioni fatte; ecco come la Storia convince la moderna Filosofia politica; dopo questo tempo ho veduto delle libertà concesse, ma non mai più contratti di servitù = *Placuit nobis ut chartulæ obligationis de singulis hominibus factæ* qui se, aut uxores eorum, aut filios vel filias in servitio tradiderint, frangantur, & sint liberi, *sicut primitus fuerunt* = (a) nondimeno si vuol osservato

(a) *Ludov. Pii leg. 5.*

vato che vi restò il servo *noxile*, che impiegavasi nei lavori delle ville regie, come si trova ora nelle galere; e vi restò questa istessa servitù nel pagare il Creditore, o la parte offesa fino che fosse scontato il debito = *dummodo uxor, nec conjugis procreatio libertatis statum amittat* = (a). Servitù, che loda il disprezzatore de' tempi del medio Evo (b). Così queste persone poste in libertà crescevano la massa dei bisogni, e in conseguenza forzavano gli uomini a darsi alla agricoltura, alle arti, e al commercio.

Agricoltura favorita e poveri impiegati nel lavoro

L'agricoltura fu favorita coll'esempio, come negli ordini dati per le sue ville da Carlo Magno nel Capitolare de Villis, e nell'altro dell'anno 813. dove parla degli oblighi de' suoi Fattori, comandando „ la vigilanza „ alle sabbriche, il pensiero ai greggi di ogni „ sorta di animali, vuole le api, polli, oche, „ vivai di pesci, vigne, orti, giardini, estir„ par boschi, pensa alle donne in servitù, che „ servino al lanificio, per i lini, far calzet„ te, camicine, e tante altre minute cose, „ dove par. che si avvilisca la Maestà del „ Trono, quando per queste si conserva. „ Nemico giurato dell'ozio " tolse dalle strade i poveroni, gli oziosi. e birbanti, dando ordine ai Conti che questi vagabondi senza legge gli mandassero a lavorar nelle sue ville = *Isti mangones, & Cottiones, qui sine omni lege vagabundi per istam terram non sin-*

Q 2 *natur*

(a) *Loth. leg. 1. & 25.*
(b) *Princip. di legisl. lib. 3. cap. 3. 4.*

natur vagari, & deceptiones hominibus facere, permaneant in uno loco laborantes = (a), e comando poi ai Cavalieri di Commenda ancor Lotario che fossero obligati ritener questi poveroni nella Commenda = *Suum pauperem de familia nutriat, & non permittat ire mendicando, & sibi manibus laborent* (b) =; e così oltre il bisogno fu favorita l'agricoltura colle leggi, che servivano nel tempo medesimo alla pulizia dello stato.

Per tali cause si vidde crescer grandemente la Popolazione. L'Anonimo Salernitano (c) ci racconta che alla venuta dei Saraceni nella Puglia nella metà del secolo IX. gli uomini erano cresciuti come le biade = *Saraceni in Apuliæ fines perveniunt; omnes Civitates Apuliæ depopulantur; homines* qui ad instar segetum excreverant, *occidunt* =. La Puglia sotto i Longobardi fu distrutta, come gli altri luoghi; sotto Pipino si combattè con quei Duchi; sotto Ludovico II. si combattè contro i Saraceni, e perchè in 250. anni dalla destruzione nata una popolazione sì grande?

Alcuni Storici ci raccontano che in questi tempi era tutto in man delle Chiese, e del Monachismo; il celibato ecclesiastico secondo loro pregiudica alla popolazione, e qualche Frate apostata lo trova repugnante alla sua natura, qualche filosofo alle sue leggi del piacere non meno è contrario lo stato di servitù; per mezzo

(a) *Capitul. de Episcop. caus.*
(b) *Lib. 1 Capit. An. seg. ap. Balut.*
(c) *Cap. 66. Serinit.*

mezzo della servitù si doveano coltivar questi gran terreni; era dunque impossibile che gli Uomini in tanto poco tempo crescessero. La verità si è che il moderato celibato ecclesiastico non ha mai pregiudicato alla popolazione essendo più gli uomini, che le donne quasi del cinque per cento (1). E' poi verissimo che i Monaci si ritiravano nei deserti stracchi del Mondo, e ordinariamente dopo aver avuto moglie e figli, è verissimo ancora che in quelle parti non vi erano altri celebri Monasterj, se non Montecasino, il Volturno, e dopo Casaurea fabbricato da Ludovico II., e ancora vero, che quella massa di beni, che comparischino in quei tanti contratti riportati in quelle cronache, non son tanti, come sembrano, perchè uno stabile in tanti anni è stato soggetto a molti contratti (2); l'origine però della sopraddetta popolazione nasce dalle cause predette, dai buoni usi e costumi delle Famiglie, dei quali avrò a parlare, come la spopolazione, come non vi è vizio d'aria, o cause esterne d'epidemia, e peste, nasce dal suo contrario.

Quando gli uomini crescano si multiplicano i bisogni, e i bisogni moltiplicano i pensieri

Stato del te Arti, e cause del

(1) Senza che qui ne accenni altre, le Tavole Genetiache del ch. Sig. Proposto Lastri sono una prova per Firenze.

(2) Ho osservato nei Contratti Amiatini, che i Contratti son molti, ma i stabili son sempre i medesimi; e in cento anni Carolingi non anno più che sette donazioni, cioè del 793. 798. 799. 819. 823. 824. 830.

progresso de le medesime. sieri per la sussistenza, quindi l' agricoltura, il traffico, e le arti; crescendo queste si comodi riproducano gli uomini, come non osta una causa esterna. Io non nego che le scuole di Carlo Magno non producessero tante cognizioni, che si leggano nei libri presenti, benchè non sieno poche le fatiche d' inutili, e impercettibili curiosità, ma queste scuole, per quanto fossero deboli conservarono le antiche utili cognizioni, le accrescerono presso questi Barbari, e dovettero svegliar quell' utile, che si acquista colla vessazione dell' ingegno, ed una certa penetrazione di mente, che si dovette diffonder nel Popolo, e raffinarsi il talento, e dar principio ad una maggior perfezione nell' arti; nondimeno ci si dice = *che non si trova memoria di nessun arte, o manifattura, salvo che di un bel masaico, che si vede fatta da Leone III., e di certe Campane che Orso Doge di Venezia mandò in dono a Michele III. Giorgio Veneziana però l invenzione degli organi, arte che non si coltivò, perchè Giovanni VIII. chiese al Vescovo di Frisinga un Organo per la sua Chiesa di Roma* = (a), Vediamo un poco, se la cosa è così.

Metallurgia. La *metallurgia*, e precisamente l' arte delle Campane era fra i nostri molto innanzi di Michele III. salito in Trono l' anno 842. Tanco Monaco fece alcune Campane di mirabil suono, che estremamente piacquero a Carlo Magno (1). Quest' arte suppone cognizioni

(a) *Rivoluz. d' Ital. lib. 8. cap. 12.*

(1) S. Gallens. = *Cum Tanco Monacus Campanam*

ni di proporzione, e maestria di modelli, e questi ultimi la perfezione nell' arte figulina. I lavori dello stagno erano comuni. Adreano I. pregò Carlo Magno suo amico mandargli dello stagno per coprir la Chiesa di S. Pietro col comandare ai Conti che ne mandassero cento libbre per ciascuno (1). Quando il materiale è comune è certo indicio che è comune l' arte. Carlo Magno nel Capitolare dell' anno 800 avvisa i Conti „ che procurino aver nel loro „ ministero bravi Artefici di ferro, Orefici, „ Argentieri, Calzolari, Lavoratori di torno, „ di Calessi, di Scudi, uccellatori, lavoratori „ di sapone, di sorbetti di pomi, di birra „ *e liuratos* (oggi Caffettieri) *idest, qui Cervitiam, vel pomarium sive Piraticum &c. facere sciant*, e altri che non intendo (a). Quì si notano le botteghe del necessario, e le Botteghe simili ai nostri Caffè.

E perchè gli Organi solamente in Italia sotto Giovanni VIII.? Lo stagno era materia comune; si sa che l' anno 786 i Cantori Romani vinsero i Francesi nella prova del Canto, e insegneranno loro l' arte di ben suonare l' organo = *erudierunt Romani Cantores Francos in arte organandi* = (b) Giovanni VIII,

Q 4 richie-

nam optimam conflaret, & ejus sonitum Cæsar admiraretur &c. jussit in Campanario suspendi, & ferrum de medio elapsum in caput ejus descendit &c. cap. 26.

(a) *Ap Balut.* Cap. *An* 800.

(b) *Monach. Engolesm. Vit. Car. Mag.*

(1) Cod. Carolin. epist. 66. = *Obnixe petimus ut per Comites vestros, qui in Italia Actores sunt, ipsum stamnum dirigere jubeatis per unumquemque comitem centum libras* =

richiese = *optimum organum cum artifice, qui hoc moderari, & facere ad omnem mudulationis efficaciam* = (a); qui si chiede un Maestro valente, che fosse capace fare un organo di perfezione con tutte le voci, mezze voci, o diesis, cosa non comune neppure in oggi, che servisse alla musica di questo genere, e dimostra la perfezione in Germania, ma non la mancanza dell' arte in Italia. I lavori di argento erano comuni. Radelgiso Principe di Benevento geniale di quest' arte soleva andare alle loro Botteghe = *cum aurifices plurimos haberet Beneventum* = (b); nè quest' arte era ordinaria, e grossolana; nel Tesoro di Carlo Magno „ si trovava una tavola „ ripografica di Costantinopoli = *quadrangula* „ *descriptionem Urbis Costantinopolitanæ continebat* = la seconda tavola Geografica del„ le tre parti del Mondo cognite (c). Vi era„ no dei maestri in questo genere di grido, e di nome; Lupo Abbate Ferrariense parla di certi maestri = *peritissimos* =, il di cui nome = *longe, lateque fama vulgavit* = (d). Aprite le vite dei Papi; Leone III, „ fa un „ Ciborio colle sue Colonne di due mila quin„ dici libre di argento purissimo di maravi„ gliosa grandezza, e bellezza (e); il valore „ del Ciborio è 40100 tolleri nostra moneta; „ fece ancora una statuetta a S. Pietro di li„ bre

(a) *Balut. Miscell. lib. 5. Epist. lob. VIII.*
(b) *Salernit. cap. 66.*
(c) *Egin. Vit. Car. M.*
(d) *Lup. Ferrariens. Epist. 22.*
(e) *Anastb. Vit. Leon. III.*

„ bre diciannove d'oro e once tre ornata di
„ preziosissime gemme, un Ciborio alla Basi-
„ lica del Salvatore lavorato con architettura
„ di quattro colonnette di libre mille dugento
„ ventisette, che se parlasi del valore in mo-
„ neta, come credo, importa ventiquattro
„ mila cinquecento quaranta tolleri". Converrebbe compilar tutto Anastasio per dare un idea delle arti di quei tempi. Se dalle cose religiose si passa ai costumi del secolo, c'incontriamo nel lusso, che consisteva in questi tempi in lautissimi pranzi, che si davano dai Conti, dai Vassi, e Uffizialità; il lusso delle Tavole doveva portar con se i lavori d'argento per il servizio delle medesime; di fatto vedremo, che Adalberto II. di Toscana, allorchè ricevè Ludovico III. Imperatore sorprese questo Regnante nel magnifico trattamento in oro, ed argento. I regali reciprochi annuali, che si facevano dalla Corte ai Ministri, e agli Officiali, e i regali delle Comunità, e Ministri alla medesima Corte, può dirsi, che tenessero impiegati moltissimi manifattori per questo solo oggetto, e l'emulazione di farsi onore con simili regali doveva introdurre l'emulazione ne' Maestri per la perfezione delle arti. Radelgiso Principe di Benevento donò a Guido Duca di Spoleti una sella valutata settantamila scudi d'oro = *accepit sellam pro septuaginta millibus aureis* = (a).

Manifatture di ferro, e Orologi.

Le manifatture dell'armi erano in grandissimo credito, e perchè uscivan fuor di stato

Car.

(a) *Erchemp.* n. 17.

Carlo Magno proibì l'estrazione delle lance, de' scudi, dei busti, corazze, e giacchi perchè non venissero nelle mani de' suoi nemici. Muratori ha sospettato, che non fosse ignota neppure l'arte di fare l'orologi „ perchè nel „ libro intitolato = *Regula Magistri* = del „ Secolo VIII., si legge nel Cap. 54. = *percussus in Oratorio Index monstraverit* = e nel „ Cap. 55. = *Cum sonuerit Index* = parole tali, dice egli, sembrano denotare un „ orologio, che batteva l'ore (a). " Riporta poi l'Epitaffio di Pacifico Arcidiacono di Verona nato l'anno 778, e morto nel 846, di cui si fa l'elogio per essere stato l'inventore di moltissime arti d'ingegno, e fra l'altre cose d'un orologio da notte (1), ma non avverte, in che cosa consistesse l'aggiunta fatta all'orologio dal nostro Arcidiacono. „ Era „ egli perito in tutti lavori d'oro, e d'argento, e d'altri metalli, e di legni, ciò „ gli dette motivo di trovare la maniera d' „ aggiungere all'orologio " = *argumentum & Carmen Cœli Optimum* = queste parole par-

(a) *Dissert.* 24.

(1) Epitaph. ap. Maff. & Murat. dissert. 43.
Quidquid auro, vel argento, & metallis caeteris
Quidquid Lignis ex diversis, & marmore candido
Nullus unquam fuit peritus in tantis operibus.
Horologium nocturnum nullus ante viderat;
Et invenit Argumentum & primum fundaverat,
Horologioque Carmen Cœli optimum;
Plura alia Graphiaque prudens invenit.

parmi, che denotino la mostra dell' orologio, ch'indicava l'ore con una sveglia, e suono concertoso, che serviva per la notte; = *Horologium nocturnum nullus ante viderat* =, dal che s'intende, che v'era l'orologio di giorno. ma non da notte da lui ritrovato.

Quando noi dimostriamo l'arti in diverse citta d'Italia, non per questo si può dire, che mancassero in Toscana, della quale farebbe nostro assunto il parlare. Questa provincia non è mai stata l'ultima a dimostrar l'ingegno, nelle scienze, nell'arti, e nel commercio. Ha pubblicato il celebre Muratori un piccolo libro trovato in Lucca, che a giudizio del medesimo, e del Mabilone è de' tempi di Carlo Magno (a). Ecco alcuni titoli del medesimo „ della maniera di colorire, e indorare i mosaici, del mosaico d'argento, „ delle tavole smurate, della decozione di „ piombo, della tintura della pelle alitina, „ della tintura della pelle di prasine, della „ maniera di colorire tutti gli ossi, corni, e „ legni, dell' indoratura del ferro, della manicra di filare l'oro, la crisografia, dell' „ indorar le pelli, il rame, del crisocollo, „ forse vernice d'oro, come si componga l' „ Orpimento, del Litargiro, della maniera „ di tingere i petali, cioè foglie di fiori, „ della composizione del cinnabro ec. ". Or questo libro di segreti dimostra apertamente essere stato in Toscana in pratica, molte arti di lusso, e qualche è più nemmeno affatto ignota la chimica.

Arti della Toscana.

L'ar-

(a) *Differt.* 25.

Architettura e suo stato. L'architettura certamente era molto lontana dai tempi floridi Greci, e Romani, e molto piu dal gusto presente; è vero però, che non ci restano, ch' alcune Chiese di Campagna mal tenute, e descritte in poco buono stato dalle stesse leggi Caroline; tutte l'antiche fabbriche di città sono state rinnovate, nondimeno il S. Gio: di Firenze, sebbene abbia le sue imperfezioni, ha ancora il suo bello; il palazzo d' Aquisgrana, di cui abbiamo accennata la descrizione comparisce una gran fabbrica, ove risedevano i ministri ancora esteri, milizie e scuole con vasti portici; i luoghi de' parlamenti hanno una somiglianza cogli antichissimi Anfiteatri, che servivano ancora agli spettacoli, e torneamenti praticati in quelo tempo. Nella Cronica del Volturno ci si descrive un Tempio fabbricato dall' Abbate Giosuè cognato dell' Imperatore Ludovico Pio „ innalzato con smisurate co- „ lonne, a travi armate, e parato di super- „ be cortine, di cui si dice = *satis mirari* „ *non possumus illius ecclesiæ magnitudinem, &* „ *pulchritudinem* = (a). "

Arte del Mosaico. L'arte del mosaico era in questi tempi comune, nè si può dire, che „ non abbiamo altra „ memoria, che d' un mosaico di Santa Su- „ sanna ". L'Arcidiacono Veronese era in questa arte eccellente, e sebbene sia passata in oggi quest' arte all'ultima perfezione, nondimeno non so, se abbiamo in oggi quel pregio singolare di colori vivi, e indoratura perfetta

(a) *Chron. Vulturn. Lib. 2.*

fetta di quei pezzetti di marmo, pietre, e vetri, ch' erano in quei tempi in uso. L' arte de' mosaici in Roma vigeva nell' ottavo Secolo, e continuò nel reno, come nella Vita d' Adriano I. Leone III. Pasquale I. e Leone IV. dove Anastasio riporta tali lavori fatti servendosi sempre dell' espressione = *miræ pulchritudinis, summique decoris* = E rammenta di Benedetto III le finestre da lui fatte = *vitreis coloribus, & pictura musivi* =; di questi mosaici a piccoli pezzetti ornavano i pavimenti, così il Vescovo Bernardo di Salerno ornò una sua Chiesa = *parvulis tessellis, variisque, pulchrisque picturis* = (a). I pavimenti erano fatti talora di quel lavoro detto Ostraco, rappresentante un grottesco (1). La Plastica, o sian Bassirilievi, e lavori di Gesso non erano ignoti, e di tale ornamento parla il Salernitano, e Leone Ostiense (2).

Pittura, e suo stato.

In quanto alla pittura non ne parlo; tutte l' arti, delle quali ho fatto parola suppongono il disegno, e la pittura; e fra gl' obblighi de' Commissarj regi, v' era quello d' osservar, se le Chiese di regio patronato, e Commende

(a) *Anon. Salern cap. 24.*

(1) Anon. Cap. 84. = *Votantur pavimenta, eo quod paveantur, idest cedantur; distant pavimenta ab Ostracisnam Ostrasum est pavimentum testarum* =.

(2 Id. Cap. 8e. = *Fecit miræ pulchritudinis Lectorium de gypso* = Leo. Host. lib. 3. Cap. 29. = *de omnibus Artificiis, quæcumque ex auro, vel argento, aere ferro, vitro, ebore, gypso, vel lapide parari possent, studiosissimos artifices sibi paravit* =; parla di Desiderio Abbate di questo Secolo,

de erano ben tenute ancora nelle pitture (1). Nigello descrive il palazzo, e Chiesa, che fabbricò Carlo Magno in Ingheleim, che ornò „ d' un insigne pittura rappresentante le gesta „ de' suoi più valorosi Generali (2)".

Arte Grafica. Tutti gli Antiquarj offervano che sotto Carlo Magno migliora il carattere; la ragione si deve desumere dalle premure di questo Principe di aver preso sotto la sua Sovrana protezione l' Officine delle scuole, e le istruzioni date per le medesime. In questo genere posso accennare un bellissimo Codice di Sagra Bibia conservato come reliquia nel Monasterò Amiatino. Egli è scritto d' un bellissimo carattere, lavorato in Italia, e mandato in dono da Pietro, Abbate o di monte Casino, e del Volturno, come ivi si dice.

Petrus Longobardorum extremis de finibus Abbas

Possano in esso notarsi, oltre la bella scrittura, e un cantico di più, alcune pitture, e miniature di quel tempo, che se non giungono alla bellezza di quelle del Secolo XIII., non son per' altro dispprezzabili (3). Il Codice

(1) S. Gallen. lib. 1. Cap. 26. = Si vero esset Ecclesiæ = *ad jus regium pertinentes laquearibus, vel muralibus adornandæ picturis, id a vicinis Episcopis curabatur* = *De Ecclesiis quomodo structæ sit in pavimento, & picturis* = Capit. 6. an. 807. art. 7.

(2) Nigell. da Gest. Ludov. Pij.

Inclita gesta dei, series memeranda virorum
Pictura insigni, quæ relegenda patent.

(3) Servi con altri Codici alla correzzione della Bibbia sotto Sisto V., e costò non poca fatica a D. Ste-

ce o è dell'ultimi dell'ottavo, o dei principj del nono Secolo, che che siasi che lo credino del sesto Secolo. Di questo Secolo però crederei che fosse il Passionario scritto con carattere quadro donato come dicesi da un Vescovo di Chiusi. Al contrario il Codice di Rabano Mauro è di ottimo carattere, e lo credo uscito in tempo, che viveva l'Autore; è ornato del Trattato della Croce, e di quelle figure, di cui parla l'Annalista Fuldense; forse che è un dono del medesimo Autore, giacchè sappiamo che spedì due suoi Monaci in Italia a portarne alcune copie al Pontefice Sergio l'anno 844. (1).

Arte del tessere, e della Seta.

Si converrebbe ora passare all'arte del tessere; farei troppo lungo, se volessi enumerare qui tutti i drappi, broccati d'oro, veli, e stoffe e ricami, che si rammentano d'Anastasio nelle Vite dei Pontefici. Pasquale I. l'anno 817., fece un superbo velo con orlo „ di seta cremisi, una vesta di Crisoclavo, „ rifinita d'istorie di maravigliosa bellezza, „ una veste di broccato d'oro con pietre pre„ ziose colla istoria delle Vergini prudenti, e „ stol-

Stefano Pizzetti allora Priore per riacquistarlo da Roma, come dicesi in una memoria aggiuntavi.

(1) Annal. Fuldens. an. 844. = *Hrabanus quoque Sophista, & sui temporis Poetarum nulli secundus, Librum, quem de laudibus Sanctæ Crucis Christi figurarum varietate distinctum, difficili, & mirando nemate compositum, per Ascribum & Hruoberium Monacos Monasterj Fuldensis Sergio Papæ offerendum curavit* =. Poterono questi due Monaci lasciarne nel loro passaggio una Copia all'Amiatino, almeno il carattere è di questo tempo.

„ ftolte colle loro lampadi ardenti. e eftin-
„ te, una vefte di Stauratte, altra di brocca-
„ to d'oro, di panno di Alefandria, di fon-
„ do alitino, altre che avevano ricamo di
„ augelli, e pavoni, un ricamo fuperbo in.
„ un velo lavorato ad ago „ (a). Stefano V.
„ fece quattro veli, che fervivano a ricoprir
„ l'Altare, due di feta pigacio, uno con ri-
„ camo di augelli, e un altro di Aleffan-
„ dria „ e così molte altre cofe che io tra-
lafcio. Non fi può dire, che tali merci ve-
niffero in tutto dalle parti Orientali, perchè
non è credibile, che gl'Italiani, che avevano
l'arte del mofaico, pittura, e difegno, e mol-
to atti ad imitare, non fapeffero l'arte dei
drappi, e del ricamo; e di fatto nella Cro-
nica di Farfa fi fa menzione „ della Corte di
„ Selva piana, ove era in antico un confer-
„ vatorio di Serve del Monaftero *Quae plu-
„ mario opere ornamenta Ecclefiae laborabant* ".
Ecco adunque che le Serve ebbero l'artificio
del Ricamo. Racconta Procopio (b) che l'an-
no 550. fu portata in Grecia l'arte d'aver
la feta da'bachi; per 220. anni fu in par-
te dominata l'Italia da'Greci, nè i Lon-
gobardi mai s'impoffefforno dello ftato Pon-
tificio, della Sicilia, e di molte città nel re-
gno di Napoli; e come mai fi. può credere,
che effendo in vigore l'arte della feta nella do-
minante vicina Grecia, non s'eftendeffe nelle
parti della fuddita Italia? Carlo Magno nel fuo
Capi-

(a) *Anast. Vit. Pasch. I. & Steph. V.*
(b) *Procop. de bell. Goth. lib. 1. c. 17.*

Capitolare di Villis raccomanda agli Agenti aver gran premura *de Moraciis, dei Mori*, e *Gelsi*, dice Muratori, meglio forse de' piantumaj dei Mori, autorità, che dimostra esfere stata in questi tempi non ignota l' arte di seta. Dirà forse taluno, che l' arti, e lavori da noi descritti, è molto lodati dagli Autori di quei tempi, si devono intendere in proporzione delle scarse allora cognizioni, e che del resto dovevano essere grossolani; certamente non poterono arrivare al soprafino gusto presente, ma come si prova, che non avessero un certo bello, ed elegante? Ebbero pur loro i modelli i più perfetti avanzati alla barbarie, e più ancora, che non esistono al giorno presente; e perchè supporre gli uomini tanto stolidi da non poter dar giudizio di quel che gli occhj vedono? Ma passiamo al Commercio.

Stato del Commercio, e delle Gabelle.

La remozione degli ostacoli, la libertà, la buona fede, il credito, la moneta, le strade, gli ajuti sovrani sono l' ordinarj mezzi, per cui nasce, e s' accresce il commercio. Si è veduto nel passato libro, che sotto Liutprando cominciò a farsi sentire la restaurazione del traffico, e commercio; vediamo quali ajuti ricevè sotto i Carolingi, e qual progresso fece. Gli imbarazzi maggiori del Negozio sono le Gabelle se dovessimo credere al Muratori sotto i Longobardi, e Franchi era tutto pieno di dazj e gabelle, e se crediamo a Tacito attesta che questa Nazione era contrarissima alle gabelle = *nec publicanus atterit* =. Il

 primo

primo fa una lunga enumerazione di diversi pagamenti, che si esigevano per l'Escatico, Erbatico, Ghiandi, e cose simili, che non sono altro, che la vendita de' frutti della proprietà della Corte regia, segue poi a raccontarci, che vi erano i *Pontatici*, *Ripatici*, *Palifitture*, *Curature*, *Telonei*, *Plateatici*, *Portori*, *Naurizi*, *Alpatici* (a); or io dirò, che tutte queste cose vi sono ancora in buona parte presentemente. A tutti questi nomi le leggi danno il comune nome di *teloneo*, non si trova una legge, che imponga questi aggravj, al contrario si trova uno sforzo delle leggi, che li tolgano, o li moderano; eccone la ragione.

Origine delle Gabelle, o restaurazione delle Strade, e Ponti, e quando si pagassero le gabelle o dazj.

Prima di Carlo Magno non si prendevano i Principi alcun pensiero delle strade, e dei fiumi per agevolare il Commercio; l' imporre un tributo per tale oggetto non si farebbe sopportato presso una Nazione, che lo riguardava come un distintivo di servitù; il bisogno da se stesso introdusse l' uso di restaurare le strade, e i ponti su i fiumi, e di far commodo alle barche nei laghi, e altri luoghi, dove il passeggiero e mercante aveva bisogno d' un ajuto; quindi non solo le Communità, ma ancora i particolari, che avevano la proprietà di questi luoghi fecero tali commodi al passeggiero, e al mercante, e introdussero l' uso di farsi pagare il commodo prestato. La cosa andò tanto innanzi, che ebbe bisogno delle Leggi de' Principi per esser regolata. Fu da Carlo

(a) *Antich. diss.* 19.

Carlo stabilito in primo luogo, che il teloneo = *non exigatur nisi a Negotiatoribus* =; i soli mercanti devono pagar la Gabella, ma non dovevano pagarla, se non in quei luoghi, dove ricevevano qualchè ajuto per le loro merci trasportate = *Non exigatur in locis, in quibus nullum adiutorium itinerantibus præstatur* =; Soggiugne poi che si restaurino i ponti, e le strade, per le quali cose publiche comanda che contribuischino ancora gli Ecclesiastici (a). Ludovico suo figliuolo comanda che non sia obbligato a pagar cosa alcuna quel passeggiero che sfuggendo il Ponte vuol passare il fiume per acqua (b). In altro Capitolare stabilisce, che coloro, che fanno i Ponti „ = *aut de,*
„ *immunitatibus, aut de Fiscis aut de liberis*
„ *hominibus* = cioè, o siano Ecclesiastici, o
„ la Corte Regia, o per mezzo di collette
„ d'uomini liberi, restino questi esenti dal pa-
„ gare il Pontatico del Ponte fatto, soggiunge
„ poi che se alcuno vorrà = *ex propriis fa-*
„ *cultatibus* = restaurare o erigere un Ponte
„ non ardisca d'esigere di più, di quello che
„ comporta la consuetudine (c)„ dalla qual legge ben si comprende che tutti potevano restaurare i Ponti, e ritirare un dritto dal Passeggiere; „ segue a comandare, che non si
„ esiga teloneo, se non nei mercati, e quan-
„ do uno prestava un banco, o altre commo-
„ dità ai Venditori, consuetudine che esiste an-

R 2 „ cora

(a) *Cap. 2. An. 805. art. 13.*
(b) *Lud. P. l. 25.*
(c) *Cap. Lud. P. An. 821. art. 3.*

„ cora, ordinò che si levasse il teloneo da
„ quei ponti, dove non era anticamente, lo
„ tolse ancora dalle spiaggie, ove le navi non
„ si fermavano, se non poche notti, dalle sel-
„ ve, dalle pianure, e dal passaggio sotto il
„ Ponte (a).“ Preventivamente Carlo Magno aveva proibito fare i mercati senz' ordine sovrano (b), nè si ottenne il mercato, se non per diploma, privilegio raro, perchè i Principi stabilirono i mercati e fiere vicino alle Corti regie, come il = *Forum Regis* = in Firenze, oggi mercato vecchio; ecco adunque cosa erano le gabelle, come originate, per qual fine, e perchè cognite nelle carte antiche sotto nome d' *occasioni*, o *consuetudini*, non essendo state, che mere vendite di un qualche comodo al negoziante, comuni al fisco al municipio, e al particolare, dalle quali cose resta evidente, che i soli mercanti pagavano alcune piccole contribuzioni per le sole merci, e così tutti gli altri, e particolarmente le grascie non pagavano gabelle, come accenna il Parlamento Vernense (c).

Posta per le lettere, e per la Corsa.

Fra gli ajuti si devono contare, oltre le strade, e Ponti, l' ordinanze della Posta. Io leggo in Teodoreto la lettera dell' Imperator Costanzo a S Atanasio, ove richiamandolo dall esiglio, diceli = *omni dubitatione, & formidine deposita, conscensis publicis vehiculis ad nos venias*, = oltre i Calessi, e Carozze, che ser-

(a) *Ibid. An.* 1.
(b) *Car. M. L.* 52.
(c) *Synod Vern. art.* 26.

servivano al publico, segue a rammentare la Posta, e Corrieri, come in oggi = *misit illos, qui celerrime responsa solent referre, quod crebro in cursu equos mutent* = (a). Se si conservasse quest'uso dopo la venuta de' Barbari non saprei dirlo; vedo però, che sotto i Carolingi si rammenta un uso di portar le lettere, e date altre disposizioni per questo oggetto, senza che la legge si spieghi con chiarezza = *sicut consuetudo fuit sigillos, & Epistolas comprehendere, viam, & portus custodire, ita sit factum* (b).

Leggi della Moneta, e della Zecca:

Doppo che gli uomini anno adottato la Moneta per un segno rappresentativo delle cose in Commercio, le leggi della Moneta son leggi di Commercio. Muratori parlando della Zecca lasciò scritto, che,, credeva battuta la mo-,, neta in Pavia, Milano, Lucca, e Treviri,,, città, che continuarono a goder la Moneta,, sotto i Franchi, e che non fosse permesso lo,, stozzo in altre città d'Italia, eccettuato,, Benevento, e forse Spoleto (c). Ed io al contrario penso, che sotto i Longobardi non vi fosse legge riguardante la Zecca e si battesse da chi voleva, e dove uno voleva. Egli non accenna le Leggi Carolinge che dettero una regola alla Moneta. L'Anno 794. nel Parlamento di Francfort fu detto, che la nuova Moneta fosse per tutto il Regno ricevuta, e in ogni città, e Emporio, purchè fosse di

(a) *Theodoret. Hist. Lib. 2. Cap. 11. & 32.*
(b) *Pipin. Leg. 41.*
(c) *Antich. dissert. 27.*

Argento, e avesse in fronte il nome di Carlo M., = *si Nominis nostri numismata habent, & mero sunt argento* (a), dalla qual legge vedesi concessa la facoltà di battere la moneta a tutti con queste condizioni. L'anno poi 808. prese la Zecca sotto la sua protezzione, e direzzione reale, e comandò, che si battesse solamente la moneta nelle sue Corti reali = *in nullo loco moneta percutiatur, nisi ad Curtem, & illi denarii Palatini mercentur* = (b). Ludovico Pio l'anno 820. bandì dal commercio tutte le monete estere volendo, che solamente corresse la moneta Carolinga; s'è perduto l'Editto, ma è accennato in altro Capitolare dell' Anno 823, ove accorda il tempo = *Usque ad Missam S. Martini*, o sia all'Assemblea generale di Novembre per ritirar tutte le monete diverse; egli dice „ d'aver data l'Istruzzione „ ai Conti = *in quorum Ministerris moneta* „ *percutitur* = (c) "; Autorità, che dimostra, che la moneta si batteva in tutti i palazzi reali, ove erano i Conti.

Lega della Moneta e suo valore

Presso i Longobardi io non o veduto nominato se non il soldo d'oro, e d'argento, e il trimisse, cioè la terza parte del soldo, così nelle Carte: sotto i Carolingi sembra, che la moneta fosse tutta d'argento. Ella era d'ottima lega simile alla lira medicea. La più minuta è il denaro, che è grani 32. e così quasi mezza lira fiorentina, 12. denari formano

(a) *Capit. Francfort. Art.* 2.
(b) *Capitul. An.* 808. *Artic.* 3.
(c) *Capit. Lud. P. An.* 823.

no un soldo, e così lire sei, 20. soldi formano una libbra, e così una libbra importa lire 120. Io o valutato la moneta di quel tempo nel paragonarla colla nostra un poco più di quello, che importa il peso, per ragione del prezzo eminente, e per la scarsezza del denaro di quel tempo, essendo cosa certa, che l'esistenza della minor somma del denaro accresce il valore al medesimo, conforme cala il prezzo alle merci, e grasce, che da quello si rappresentano; e di fatto un Vitello valeva un soldo, e il Pane, e l'altro vitto valeva poco in paragone del giorno d' oggi. (1) Non

(1) Può vedersi Muratori D'issert. 27. e 28., e ancora Mons de Vita, e altri; Muratori non ha descritto nè la lega, nè il peso, nè il valore col paragone alla moneta odierna. Non nego che non vi fosse la moneta d'oro, ma l'ordinario commercio facevasi in moneta di argento = *duodecim denarios pro solido* = dicano le Carte, e nella leg. 23. di Carlo M. si dice = *Solidi XXX. abeo exigantur idest libra una, & dimidia* = Presso i Salici la libra era 40. denari *Car. M. leg. 76. & Pact. leg. salic. tit. 57. cap. 5. & tit. 2. cap. 1.*; ma le leggi ridussero la moneta tutta eguale.

Nel 794. in Francfort fu fissato il seguente prezzo alle Grasce „ Vena un modio, credo lo staro, un denaro, o sia mezza lira; Orzo due denari il modio: segale denari tre; Grano, denari quattro; ridotto in pane; dodici pani di buon grano di libre 24. un denaro, che sarebbe un quattrino, a un sesto la libra; mescolato con segale, quindici libre il denaro; mescolato con orzo, 20 libra il denaro. " Il denaro, come ho detto è grani 32. di ottimo argento, e per la scarsezza, a valore eminante credo averlo ben valutato mezza lira medicea, a cui somiglia; il trimisse corrisponde alle due lire, o testone.

Libertà del commercio, e Leggi annonarie.

Non si trova alcuna legge restrittiva del Commercio, solamente fu detto, che la frode, l' inganno, e il monopolio fossero proibiti, dichiarando vergognoso guadagno = *turpe lucrum* = di colui = *qui per varias circumventiones res quaslibet inhoneste congregare decertat* =, al che dovevano forse pensare i Conti (a). Solamente può dirsi legge Annonaria quella di Carlo Magno, che proibisce comprarsi i frutti, e le messi anticipatamente per rivendergli poi il duplo, e il triplo, ordinando, che solamente potevano comprarsi = *quando præsentes sunt* = (b). Le Tratte si trovano serrate solamente l' anno 801 tempo di penuria di viveri = *ne foris Imperium nostrum hoc anno aliquid alimoniæ vendatur* = (c). Non trovo fissato il prezzo all' Annona, se non l'anno 794. (d). Ma l'anno 801, benchè annata di penuria non si fece alcuna tassa, ma solo fu detto = *ne nimis carius vendant* =. Fra le cose proibite fuor di stato fu il commercio de' servi, onde vigeva la legge, che la vendita di questi dovesse farsi avanti il Conte (e). L'altra proibizione fu l' estrazzione dell'arme (f). Volle bensì Carlo Magno che le misure fossero tutte eguali per non dover far tanti contratti, quan-

(a) *Epist. 5. An. 806. Artic. 16.*
(b) *Car. M. Leg. 56.*
(c) *Idem Leg. 61.*
(d) *Capit. Francfort. Artic. 2.*
(e) *Car. M. Leg. 72.*
(f) *Loth. Leg. 17.*

quante sono le varie misure (a). Tutte queste son le poche leggi restrittive del Commercio, dalle quali apparisce una grande libertà, e rilasciato la determinazione del prezzo ai concorrenti.

Ajuti Sovra i prefati al commercio.

Dall' altra parte fu favorito il commercio esterno colle navi disposte nei porti, e nelle fiumare sempre pronte andare in corso contro i Pirati; l anno 820. otto navi di mercanti restarono preda di costoro = *in Italico mari octo naves negotiatorum in Italiam revertentium a pyratis captæ, & demersæ sunt* = (b). Per questa ragione i Vassi, o Cavalieri dovevano star pronti al cenno Sovrano per andare in corso delle navi con la loro soldatesca (c). Il commercio non poteva essere con i Saraceni d' Affrica, nè con i mori di Spagna, con i quali si stava in continua guerra, ma era cogli Sclavi o Magdeburghesi e gli Avari, o siano gli Ungari, e colle altre parti di Levante, tenendo Carlo buona amicizia con il Re di Persia, del quale ricevè gli Ambasciatori; per regolare il commercio = *in partibus Sclavorum, & Avarorum* = furono date molte buone disposizioni, e in Magdeburgo presedeva al commercio il Conte Azzo, e altri in altre parti (d); ma le leggi non dicano di più.

Da queste buone disposizioni è agevole il dedur-

(a) *Id. Leg. III.*
(b) *Annal. Bertin. An.* 820.
(c) *Capit.* 2. *An.* 812. *Art.* 11.
(d) *Car. M. Leg.* 163.

Falsa idea dello stato del commercio di questi tempi.

dedurre, che il commercio sotto i Carolingi s'accrescè moltissimo, e s'estendeva nelle parti di Levante; nondimeno ci si dice, il commercio pareva generalmente essersi ristretto „ tra poche terre vicine d'uo istessa provincia concorrenti le une al mercato delle altre, come fu sempre necessario costume di „ tutte le nazioni anco più rozze, e inculte, „ che i soli Ebrei sapevano la fisica, e la „ mercatura, che i Veneziani. ma quasi soli „ esercitavano nel nono Secolo un vasto commercio, che gli Amalfitani esercitavano la „ mercatura, ma fiorirono nel seguente Secolo, che i Pisani, e i Genovesi gareggiarono con i Veneziani solamente nel Secolo XI. (a) „. Questa pittura però del commercio sotto i Carolingi non corrisponde nè alle leggi, nè alle premure di questi regnanti. Io per me penso, che quel florido commercio, che ne' seguenti Secoli ci vien descritto in Italia avesse la sua origine sotto Liutprando, e molto s'accrescesse sotto i Carolingi.

Commercio dei Veneziani, e Amalfitani.

I Veneziani nel Secolo VIII. esercitavano un gran commercio sì per la natura del Luogo, sì per la mancanza de' generi di che abbisogna questa città. Nell'anno 747. si nota nella vita del Pontefice Zaccaria „ che molti „ negozianti Veneziani erano andati a Roma, „ e multiplicando le fiere nel loro viaggio „ = *Mercimonii nundinas propagantes* = si „ facevano lecito comprare una moltitudine „ di

(a) *Rivolut. d' Ital. Lib. 8. Cap. 12.*

„ di schiavi per portarli in Affrica (a)." Abuso, che il Dandolo nella Cronica dice proibitolo l'anno 878. Carlo Magno che conosceva l'importanza di questa città per il commercio sotto Adriano I pensò d'acquistarla, e impossessatosi de' porti della Dalmazia per mezzo di Pipino suo figliuolo, non so, se fosse valor de' Veneziani, o grazia di Carlo conservare a questa città la libertà del Governo, è certo però, che furono stabilite alcune convenzioni. Prima di muover questa guerra pregò Adriano I. scacciare i Veneziani „ dalli stati Pontifizj, e particolarmente da „ Ravenna, ove avevano delli stabilimenti „ con milizia, e fortificazioni" (1). Liutprardo nato nel IX. Secolo, e Scrittore del seguente ci fa sapere, che „ in Italia si tra- „ sportavano dalla Grecia certi drappi preziosi „ dai mercanti Veneziani, e Amalfitani, ri- „ cevendo in prezzo le grasce per il loro „ vitto (2)". Gli Amalfitani dunque avevano navi, e commercio in levante ancor nel nono Secolo, poichè a tal potenza non si arriva in un giorno.

I Comacchiesi „ venivano a tutti i porti „ del

(a) *Anasth. Vit. Zacchar.*

(1) Cod. Caroling. Epist. 84. Hadrian. I. = *Ad Archiepiscopum præceptum direximus*, ut in qualibet territorio nostro, & jure S. Ravennatis Ecclesiæ, *ipsi Venetici præsidia, & possessiones haberent, omnino eos exinde expelleret* =.

(2) Ap. Rer. Italic. Part. 1. Tom. 2. Liutpr. = *A Veneticis, & Amalphitanis Institoribus qui nostris ex victualibus hæc ferende nobis vitam nutriunt suam* =.

Commer cio di Comacchio.

„ del regno di Carlo Magno, e non avendo „ licenza erano stati inquietati dal Ministero „ di Mantova, onde fissato un tenue dazio „ per il Portatico, ottennero l'anno 787. un „ grazioso diploma di non esser molestati in „ tutto il regno d'Italia" lo che venne in conseguenza delle grazie ottenute dal Re Liutprando. come in quel diploma si legge, e altrove si noto (1).

Commercio di Cremona.

Dall'Adriatico per il canale del Po s'internava il commercio in Lombardia, o Neustria „ il Re Ildebrando, aveva fatto un dono del Ripatico al Vescovo di Cremona „ nel porto detto Volpajolo, poichè ogni na„ ve pagava per la Palifittura, o sia legatu„ ra della nave al molo la somma di denari „ quattro, o fieno lire due, e i Veneziani „ avevano convenuto col Vescovo una som„ ma annuale; Lodovico II. confermò l'an„ no 852. questo privilegio al Vescovo, e „ Veneziani (2)." Finche il commercio stette in mano dei Veneziani, e Comacchiesi non vi fu che dir cos'alcuna; ma i Cremonesi si erano dati al commercio, avevano in piedi delle navi e andavano colle proprie navi nei porti„ quindi presto incominciarono le liti „ col Vescovo per ragion del ripatico, lite „ che

(1) Diplom. ap. Murat *Med. Aev. dissert.* 19. = *Sed ut diximus, ubicumque intra regnum nostrum Italia negociandum Comaclenses convenerint absque ullo impedimento licentiam habeant negotiandi* =.

(2) Diplom. *Med. Aev. dissert.* 19. = *transitus navium debita exactione persolvantur; Venetici suum censum, sicut constituti sunt, reddere debent* =.

„ che fu terminata dal Conte Ubaldo, un
„ progenitore della più nobil famiglia di Fi-
„ renze (1) „. A tutto ciò deve aggiun-
gersi che in Cremona si erano fatti dei canali
navigabili per estendersi il commercio in Del-
ma, e nell' altro luogo detto Olio, o Olio-
lo, dove andavasi per canale, e facevansi
buone fiere, e mercati, com' è chiaro da un'
altro diploma di Ludovico II. (2). Quando
trovasi questo pensiero di aprire i Canali, si
potrà mai dire che il commercio fosse ristret-
to nei mercati di provincia?

Commercio della Toscana.

Veniamo in Toscana; ho dimostrato che
ai tempi di S. Gregorio i Longobardi di Pisa
avevano le navi nel loro porto, che nel secolo
VIII. dalla Grossetana, o Roselle si trasportava
per mare il sale nel Lucchese, e così a Por-
to Pisano, e Luni non mancavano Navi. Ho
detto che Carlo Magno oltre i Presidj dispose
nei porti = *justa litus Italicum* = molte na-
vi per tener in freno i Corsari di Affrica, che
l'anno 806. devastarono Populonia, e in con-
seguenza alla Cecina, e all' Ombrone, = *na-
vigiorum capax* = secondo Plinio per sette
miglia, alla Fiora dovettero ritrovarsi questi
pre-

(1) La sentenza è presso Murat. *Med. Aev. dis-
sert.* 21. = *quilibet negotiator cum suis navibus quo-
ties in ipsum Portum applicat ec. Cremonenses numquam
proprias naves habuerunt, nisi tempore Panchoardi &
Benedicti Episcopi caeperunt cum proprias naves per-
gere* =.

(2) Diplom. Ludov. II. ap. Murat. dissert. 19.,
ove dona a S. Giuvenale di Cremona = *Aquaeductus
ad navigia deducenda sive Delma, sive in Olio, at-
que etiam ad mercata ibidem devenientia* =.

presidj navali, ma questi non andavano solamente in corso contro i Corsari, ma servivano per il commercio; s'è veduto coll'autorità degli Annali Bertiniani che l'anno 820. = *octo naves negotiatorum de Sardinia in Italiam revertentium* = restarono preda dei Corsari. E di chi erano mai queste navi se non dei Porti di Toscana? Fra poco accennerò che Bonifazio Conte di Lucca, e Luogotenente di Corsica unitosi a molti altri Conti Toscani si scontò di costoro col dar loro un'assalto in Affrica; riprova indubitata che le Navi erano dei Mercanti Toscani. Ecco un'altra riprova.

Guaiferio Principe di Salerno teme un assalto dai Saraceni d'Affrica, sortifica la città, e v'inalza tre torri „ una la secero i cittadini „ Salernitani, la seconda i Capuani, e la ter„ za i Toscani, cha in quel tempo, cioè „ l'Anno 872. erano in quella città in nu„ mero quasi di due mila „ (1) ma perchè con i Capuani tanti Toscani in Salerno città non suddita del loro Re? E perchè darsi tanto pensiero di difendere una città non sua, se non per difendere i loro averi? E quali erano mai questi, se non erano mercanzie? Salerno era città, ove si fermavano da questa parte le merci di Grecia, Alessandria, e del seno Persico. Or se in questa città erano due mila Toscani mercanti di corrispondenza, quanti do-

(1) Anonim. Salernit. Cap. III. = *illam vero, quæ est ab ortu solis Tuscanenses operarunt, etenim illo tempore fere duo millia fuerunt* =

dovevano trovarsi nelle loro Capitali, come in Lucca, Siena, Pisa, e Firenze? Una Legge di Lotario fatta a bella posta per la Toscana per regolar la buona fede, dimostra il commercio della medesima, poichè fu detto „ che „ = *in finibus Thuscia* = si facevano le „ scritture senza il giorno, e senza il Mese, „ onde furono dichiarate nulle" (a)

Maddeburgo, e Parti con le quali era in piedi il commercio.

Il Commercio esterno adunque di questi tem pi si faceva dalla parte di Ungeria, Mosco via, e dal Mar Baltico, da quali lunghi ricevevano forse i metalli, e più d'ogni altro le Pelliccie d'Armellino, e simili, che erano in grandissima moda. Il S. Gallense racconta una burla fatta da Carlo M. a suoi cortigiani in giorno di Festa; poichè doppo il divino Servizio in un giorno alquanto piovoso intimò la caccia, nella quale le ricche Pelliccie dei cortigiani inzuppate d'acqua andarono a male, avendo così voluto mortificare il loro eccessivo lusso di questo genere. Da un'altra parte il commercio s'estendeva in Levante, da dove venivano i generi, che non dall'Europa, così nella Trattoria di Marcolfo prima, che fosse riformata da Ludovico, vi si legge doversi „ contribuire il cimino, il pepe, il costo, il „ gariofilo, o sia il garofano, il cennamo, il „ grano mastice, i datteri, i pistacchi, ec." (b). Tanto credo, che basti per avere un saggio del commercio di questi tempi per ravvisare il progresso del medesimo, e il frutto, che ri-

(a) *Lotg. leg. 79.*
(b) *Marcolf. Lib. 1. for. 11.*

ſentirono i popoli dalle leggi miglioratrici di Carlo M. e ſuoi figlj, e nipoti, laſciando al lettore il penſiero di riflettere da ſe ſteſſo quanto dovettero ancora i coſtumi renderſi più gentili, e ſocievoli.

CA-

CAPO UNDECIMO.

Confini degli antichi Ducati Toscani sotto i Longobardi, e Carolingi. Passaggio della Toscana sotto Carlo Magno. Congiura dei Toscani contro Carlo Magno. Variazione del governo. Rei condotti in Francia, e loro assoluzione. Divisione dei Governi, e Contee di Toscana. Governo di Lucca, e Serie istorica de' suoi Governatori. Ducato dell' intera Toscana e Marchesato non ancora eretto nella metà del Secolo IX. Città dipendenti da Lucca, e governo di Pisa. Risorgimento del Vescovado di Pistoja, e suo governo con dipendenza da Lucca. Luni, e sua dipendenza da Lucca.

CHe le leggi de' Longobardi, e con più ragione dei Carolingi siano nella massima parte le leggi municipali registrate negli statuti della Toscana, oppur negli usi, parmi averne dato un saggio, e forse una più che certa riprova. Per ogni parte, che si riguardi quello, che finora ho detto, o per rapporto al Governo municipale, o per rapporto alle leggi di mani morte, o alla milizia urbana, o per tutte l'altre, che ora in un tempo più, or meno sono state in pratica nella Toscana, resta evidente, ch'io ho trattate l' Antichità Toscane; nondimeno non sarà discaro accen-

nar qui alcune cose, che a questa nobilissima provincia in particolar modo appartengano.

Confini dei Ducati di Toscana sotto i Longobardi.

Quando ricercai quali fossero le città Toscane, che sotto il regno Longobardo furono governate con la presidenza del Duca, inclinai a credere, che ogni città Vescovile poresse aver avuto il suo Duca; avendo meglio esaminato questo punto per la Toscana, vedo, che cinque furono i Duchi uniti ad Ariolfo Duca di Spoleto nella guerra fatta ai Romani sotto S. Gregorio, e cinque sole città di Toscana ebbero alla testa del loro governo il Duca, Lucca, cioè, Pisa, Arezzo, Firenze, e Chiusi. Populonia fu presa dal Duca Gummaritto, e Volterra si trova governata dal Gastaldo, or l'una, e l'altra appartenevano al Ducato di Pisa. Nè Gastaldati fu soppresso il Vescovo, e si fecero dipendere dal Vescovo del Ducato, così seguì in Siena, così in Pistoja, come avverto un poco più avanti. Or negli atti della celebre lite fra Siena, e Arezzo dell'anno 715. si dice che si tornò ad eleggere in Siena di nuovo il Vescovo, ma questo era un Chorepiscopo, che doveva dipendere dal Vescovo del Ducato; così si pretendeva, che quel di Siena non avesse potuto far la translazione del Corpo di S. Ansano = *sine cognitione, & praesentia* Stabilis S. *Aretinae* Ecclesiae *Episcopi de Ducato* =; Siena adunque era un Gastaldato dipendente dal Ducato d'Arezzo, come da quello era dipendente il suo Chorepiscopo. Fra i Testimonj della causa citata si legge il seguente depo-

deposto = *semper Dioceas istas* = (Parrocchiali matrici rurali) *a Sancta mater Ecclesia in mesolas* (nel territorio di Asinalunga) *usque in Sancto Angelo Aballenas fines Pisanas* (S. Angelo in Colle presso Montalcino confine dell' antica diocesi di Chiusi) *usque in Sancta Maria fines Clusinas semper Sancti Donati* (Cattedrale d'Arezzo) *esse scio. Item Romanus Clericus; tibi dico, quod Dioceas istas Mesulas; & Castello Policiani* (Montepulciano) *usque in Sancto Angelo* fine Pisana *cum oraculis suis semper Sancti Donati fuisse* =.

Come può mai stare, che Arezzo, Chiusi, e Pisa fossero fra loro a confino nel territorio? Proverò più avanti, che il Gastaldato di Roselle apparteneva al Ducato di Chiusi; Pisa confina con Chiusi a causa di Populonia, ch' è a contatto col territorio di Roselle, ch' è l' istesso, che dire col Ducato di Chiusi, per necessità dunque Populonia apparteneva al Ducato di Pisa. Come Pisa potè confinare con Arezzo? Non per altra ragione, se non perchè il territorio di Siena apparteneva ad Arezzo, ed il Gastaldato di Volterra al Ducato di Pisa. Ed ecco trovati i confini dei tre Ducati nel 715. Il quarto Ducato, ch' è quello di Lucca comprende Luni, e Pistoja, ed il quinto, ch' è Firenze, o Fiesole è composto de' territorj, o diocesi dell' una, e l' alrra città; ma molto si variarono le cose sotto i Carolingi.

Scipione Ammirato credendo a Curzio Inghirami seguito da Cosimo della Rena dubitati-

Passaggio de a 10 [illegible]

S 2 vamen-

Carlo Magno, e come segui.

vamente ci racconta che = *Bernolfo Viceduca per Desiderio Re cedè la città di Volterra, e il Ducato di Toscana a Carlo Magno* = (a). Volterra era governata dal Gastaldo, e la Toscana da più Duchi, è incognito nei Documenti questo Bernolfo, basta tutto ciò per dire che non è vero questo discorso, tanto piu che questa resa si fa cader nell'anno 781. La conquista della Toscana fu molto agevole a Carlo Magno. Spoleto, e Benevento furono i primi ad abbandonar Desiderio, e i Spoletini si elessero il Duca Ildebrando (b); i Duchi Toscani seguirono il loro esempio; non mancano riprove chiarissime; nel tempo che Carlo assediava Pavia, e precisamente nel Marzo del 774. determinò portarsi a Roma; questo viaggio descritto da Anastasio sappiamo che fu fatto in compagnia dei Duchi, e Grandi del Regno, che si erano dati al nuovo Re, e che = *per Thusciæ partes properavit* =, se in tal tempo i Duchi della Toscana fossero stati nemici di Carlo, era mai credibile ch'egli lasciato l'esercito sotto le mura di Pavia, volesse così disarmato passare in Toscana in mezzo ai suoi nemici? I nemici di Desiderio doveano essere il Nepotismo del Rè Liutprando, e la descendenza di Pennone; questi erano certamente in Toscana, e sebbene ora non vogliamo intraprendere a dicifrar queste genealogie, rammenteremo che figliuoli di Pennone furono Rachis, Astolfo, e Rotgauso Padre di S. Gualfre-

(a) *Scip. Ammir. Hist. Fior. lib. I.*
(b) *Anabast. Vit. Hadr. I.*

fredo di Pisa, e di Taciperto; allorchè i Toscani inalsarono al Trono Desiderio, seguì Pisa le parti del Monaco Rachis per promovere Rotgauso fratello di questo Monaco; S. Anselmo Abbate di Nonantola era cognato di Astolfo Re, avendo questi in moglie Giseltruda di lui sorella; or S. Anselmo era stato esigliato da Desiderio (a); non dubito che Pisa per esser stata contraria a questo Re, non perdesse l' onor del Ducato, a cui forse presedeva Rotgauso; tutte queste circostanze ci fanno comprendere che la Consorteria di Pennone, i Nipoti di Liutprando dovettero esser i primi a darsi a Carlo, e abbandonar Desiderio.

Di fatto costoro si trovano essere stati premiati da Carlo; Rotgauso passò ad esser Duca del Friuli.

> *Quippe ducem Comitemque Forojulensibus ipsis*
> *(Rotgausum)*
> *Constituit Carolus, primo cum clara triampho*
> *De Longobardis victor vexilla revexit* (b).

Taciperto è figliuolo di Rotgauso da Pisa, = *signum manus Taciperti filii Rotgausi de Pisa* =, così egli scrive in un contratto del 783 fra le Carte scelte di Pisa (c); or Taciperto nel 774. era Duca di Lucca, dandocene una riprova le Carte riportate dal Fiorentini (d). Reginaldo Gastaldo nel Castello della Felicità, o Città di Castello, pas-

 sò

(a) *De Fundat. Monast. Nonant. Rer. Italic. Tom. I. pag.* 1.

(b) *Poet. Anonim. An.* 776.

(c) *Excerpt. Archiv. Pisan. Med. Aev. Tom.* 3.

(d) *Mem. di Matild. lib.* 3.

sò ad esser Duca di Chiusi (a). Gundebrando forse in tal circostanza ottenne il Ducato di Firenze, o tutti costoro, o si vedono innalzati agli onori da Carlo, o conservati nella lor dignità, il che ci dimostra che la Toscana abbracciò il partito di Carlo Magno fin dai suoi principj.

Congiura dei Toscani contro Carlo M.

Ma poco durò questa loro felicità; vi furono degli amici di Adelgiso figliuolo di Desiderio, a cui scappato da Verona è credibile che dassero mano per fuggire a Costantinopoli, poichè sappiamo da Paolo Diacono, che egli imbarcò a Porto Pisano (b), vi furono dei rei, che entrarono nella congiura di innalzare al Regno Rotgauso eletto già Duca del Friuli, come descrivono gli Autori di quei tempi, e particolarmente l'Anonimo all'anno. 776.

Comperit Ausoniis in partibus esse Tyrannum
Nomine Rotgaudum, nova qui molimina tentans
Nec, quem Rex ille dederat, contentus honore
Italiæ latum voluit sibi subdere regnum.

Da questa autorità intendiamo ch' era questa la seconda volta che tentava Rotgauso d' impadronirsi del Regno = *nova molimina tentans* =, or essendo certo che in Pisa allorchè fu eletto Desiderio fu abbracciato il partito di Rachis Monaco fratello di Rotgauso, non si trova altri Rotgausi, a cui meglio possino convenire le circostanze d' essere stato questi potente da tirar molti al suo partito, di aver

(a) Cod. Carolin. epist. 59.
(b) De Episc. Metens.

aver i dritti al regno d' Italia, e di aver due volte fatto uno sforzo di conquistarlo, onde parmi che possa dirsi con sicurezza che Rotgauso Duca del Friuli sia padre di S. Gualfredo di Pisa, il Fratello di Astolfo, e di Rachis, e padre di Taciperto Duca di Lucca.

Quello che da ciò ne deduco si è che tutta la Conforteria di Rotgauso, e così molti Toscani dovettero trovarsi intrigati in questa congiura, certamente vi si trovò Ildebrando Duca di Spoleto, Regimbaldo Duca di Chiusi e molte altre città; la cosa non fu indifferente, poichè mosse l' Augusto Carlo a venir correndo in Italia, e il fine fu la morte dello stesso Rotgauso, e la prigionia di molti colla perdita dei beni.

Hos ut comprimeret motus, nil ipse moratus
Strenua quam celeri raptim vocat agmina jussu,
Cum quibus Italiam properans, meritaque tiran-
Interitu plectens &c. (*num*

Questa congiura soppressa a tempo produsse un altro effetto la variazione del governo della Toscana, e delle città congiurate, e dette motivo a Carlo di deporre ad ogni minima occasione i Duchi col riporvi i Conti, e Legati Francesi, lo che fu avvertito da Eginardo (a) = *Regi domum reverenti Rotgaudum Longobardum, quem Forojuliensibus Ducem dederat, in Italia res novas moliri audit, & jam complures ad eum civitates defecisse &c. verum in Italia Rotgauso interfecto, & civitatibus receptis*, & in eis Francorum Comitibus constitutis

Variazione del Governo di Toscana.

 cadem

(a) *Egin. Vit. Car. M.*

eadem, quæ venerat celeritate, reversus est = tefto, che ci dimostra essere stato Rotgauso uno dei Grandi Longobardi, di grande autorità, come quello che aveva tirato al suo partito molte città congiurate.

Dei Tefeani condotti in Francia, e loro assoluzione.

Dopo questa congiura seguì l'altra di Arigiso II. Duca di Benevento, e di Tassillone Duca di Baviera per riporre in trono Adelgiso; non sappiamo, se la Toscana fosse intrigata ancora in questa, il che non è credibile, ma osserveremo, che estinta, convenne fra le altre cose all' uno, e all' altro Duca dar 12 ostaggi dei più qualificati = *& ne terra illa deleretur elegit XI absides, & Grimoaldum* = figliuolo del Duca di Benevento = *Tassilo dans obsides duodecim, & si um ju'm Theodonem* = così Eginardo (a). Carlo collocò gli ostaggi, e i prigionieri nelle sue ville: onde intendiamo la legge 12 del Capitolare de Villis = *ut nullus Iudex* obsidem nostrum *in villa nostra commendare faciat* =, e intendiamo la legge 48 di Pipino che raccomanda ai Giudici le mogli di questi ostaggi, e prigionieri ritenuti in Francia = *Placuit nobis de illis feminis*, quarum mariti in Francia esse videntur, *ut Missi nostri, hoc debeant inquirere, si earum justitias pleniter habeant* =. Un altra pena dovettero soffrire le famiglie dei Grandi, furono private del dritto di Arimannia, o vogliasi dire della facoltà di poter tener Vassalli in servizio del Principato; la pena fu per queste Famiglie sensibilissima, onde venuto Pipi-

(a) *Egin. Annal. An.* 788.

Pipino in Italia fu rallentato questo rigore, e fu loro accordato l'antico privilegio = *Stetit nobis de illis hominibus liberis Longobardis, ut licentiam habeant se commendandi, sicut antea tempore Longobardorum fuit, dummodo suo Comiti faciant, quod debent* = (a). Se dovessimo credere alla tradizione di un Cronista di Firenze la moglie privata di Pipino fu dei Grandi di questa città, certamente che Ildebranda terza moglie di Carlo Magno, e Commare di Adriano I. fu Longobarda, come dimostra il suo nome. Pietro da Pisa era Maestro di Carlo Augusto, Paolo Diacono stava in Corte di quel Re; Adalardo, e Vala Consiglieri intimi, e primi Ministri del Re d'Italia dovettero accorgersi ch'era necessario deporre il rigore, e rendersi amiche queste nobilissime famiglie, onde Pipino Re s'interessò per loro presso del Padre, come appunto racconta Carlo in un suo diploma dato a Manfredo di Reggio, uno dei congiurati = *Notum sit omnium fidelium nostrorum magnitudini qualiter Deo favente, & per SS. Principum Apostolorum merita Longobardorum regnum acquisivimus, &* pro credendis *aliquos Longobardos foras Patriam in Francia ductos habuimus, quos postmodum ad deprecationem dilecti filii nostri Pipini gloriosi Regis ad patriam remisimus, & eorum legitimam haereditatem, quam habuimus in scripto revocatam reddere aliquibus jussimus, Ex quibus unus ex illis nomine* Manfredus *de civitate Regia &c.* = cui restituisce i suoi beni

(a) *Pipin. leg.* 23.

ni (a). Muratori ha dubitato di questo Diploma, ma egli è conforme alle leggi, e alla Storia, perche Andrea Prete ci racconta la stessa cosa = *Ipse vera Carolus post aliquantum tempus in Franciam reversus est, obsides quoque ducens se.um quique in Italia majores natu, & nobiliares erant. Sed post non multum tempus ab eodem Carola* meruerunt, & honorati sunt ab ipso. *& ad suam reversi sunt patriam* = (b).

Non a caso abbiamo voluto raccontar questa parte d'istoria trascurata dagli altri scrittori, imperciocchè dalla medesima comprendiamo quali furono le ragioni, per cui si trovano cessare i Duchi in Toscana dopo il 790, perchè alcune città capitali, come Chiusi, Arezzo, Pisa divennero suddite, e dipendenti dal governo d'un'altra; perchè perdesi la memoria per qualche tempo dei soggetri che prima governavano queste città, perchè un poco più tardi si vedono di nuovo le medesime famiglie onorate, e nei governi, e perchè finalmente molte delle famiglie Italiane Longobarde si fermarono in Francia e furono esaltate fino al segno di giugnere a possedere quel Trono, come secondo i piu veri documenti la presente real Famiglia d'origine Italiana lo possiede.

Divisione dei Governi di Toscana.

Molti Autori anno fatto delle divisioni della Toscana che non anno nessun fondamento, così trovando *Thuscia Longobardorum* ne

(a) *Med. Aev. Dissert.* 42.
(b) *Med. Aev. Tom. I.*

ne fanno una parte della Toscana, (a). I Romani furono soliti chiamar *Thuscia Longobardorum* Toscanella, e il suo Ducato, ma ai tempi Carolingi fu la Toscana considerata, come prima una sola provincia divisa in più governi; così Pipino nella legge 10. ordina ricercarsi i servi fuggitivi = *in Austria*, *Neustria*, *Thuscia*, *& littore Maris* =, e l'Imperatore Lotario a bella posta fece una legge per questa provincia contro l'abuso introdotto di scriver le carte senza giorno, ed anno, che dichiarò nulle, come ho detto nel capo antecedente.

E' composta questa provincia di sedici città, ed è divisa in quattro Governi. Il governo di Lucca, Luni, Pisa, e Pistoja, il governo di Firenze, e comprende Fiesole, Arezzo, Volterra, e Firenze; il governo di Siena, e abbraccia Siena, Chiusi, Roselle, e Massa; un governo staccato da Spoleto, come io penso da Carlo Magno, e abbraccia Toscanella, Viterbo, Orvieto, e credo Sovana. Non si aspetti da me il Lettore ch'io possa provarli con autorità di evidenza questa divisione, ma ne darò delle ragioni nell'esame di ciascun governo: quì soltanto accenneremo che la Toscana era una Provincia littorale, e sottoposta all'invasione dei Mori, e dei Saraceni, dove Carlo Magno avea disposti i Presidj; or i Governi di queste Provincie non erano ristretti ad una sola città, ma ogni governo ne comprendeva ordinariamente quattro. Il Mona-

(a) *Fiorent. Mem. di Mat. lig.* 3.

co di S. Gallo lasciò scritto = *providentissimus Karolus nulli Comitatum, nisi his, qui in confinio Barbarorum constituti erant, plusquam unum Comitatum aliquando concessit* = (a); essendo dunque tale la Toscana, dovettero più città star sotto un solo Legato, o Conte, o Duca. L'anno 828 essendo Baldrico Duca del Friuli, fecero i Bulgari una scorreria nei confini per sua dapocaggine, fu privato dell' onor del Ducato, e diviso questo in quattro Contee, il che dimostra che tante solevano esser le città che componevano un Ducato = *privatus Marcha, quam solus tenebat inter quatuor Comites divisa est* = (b). Fra gli obblighi del Legato, come avvertii, si conta quello di fermarsi a tenere il Placito generale *nei quattro luoghi* della sua Legazione, o Contea, o Ducato; vedremo che Ludovico II. in un suo Editto commette ai suoi Legati in Toscana il mettere in ordine la truppa per la guerra contro i Saraceni di Napoli, e a ciascun Legato assegna appunto le quattro città, come da noi sopra divise; finalmente non si trovano i Conti se non in Siena, Firenze, Lucca, e Toscanella, tutte l'altre si trovano governate dal Castaldo, o altri minori Ministri; le quali cose riunite tutte insieme parmi che possano stabilire la divisione dei Governi da noi fatta dopo la deposizione dei Duchi, il che resterà più chiaro da quanto ora diremo parlando di ciascun Governo in particolare; e prima di ogn' altro cominceremo da Lucca.

(a) *Sangall lib. 1. cap. 14.*
(b) *Annal. Bertin. An. 828.*

Governo di Lucca e ferie istorica e suoi Governatori.

Lucca ci presenta una serie de' suoi Duchi, e Conti sotto i Carolingi piu esatta, e numerosa d ll' altre città Come si avvertì Taeiperto ch'era Duca nel finir del regno Longobardo, nell' anno 783. comparisce privato nel citato contratto: s' egli è Figliuolo di Rotgauso, come si soscrive, non occorre cercar ragioni perchè fu deposto.

Fu suo successore *Allone*, che può essere un descendente di quell' *Allonisme*, che trovasi primo Duca di Lucca, di cui si abbia memoria: le prove possono vedersi nel Fiorentini, e Cosimo della Rena, e meglio negli atti di lui presso Muratori (a). Presso si perde la memoria di questo Duca; egli perdè la grazia d. Adreano I. e di Carlo Magno. S' incontrò nel suo Governo un' anno di penuria, e contro le leggi veglianti alcuni Longobardi di Pisa e di Lucca vendevano i loro servi a certi Mercanti Greci venuti a Porto Pisano. facendone costoro nuovo commercio con i Saraceni; Carlo ne scrisse al Papa che invigilava su gli affari d' Italia; rispondegli Adreano che aveva dato più volte ordine al Duca *Allone*, che mettesse in ordine la flotta, e perse uitasse costoro, ma non mai aveva voluto obbedire = *diximus exinde* Alloni Duci, *ut praepararet plurima navigia, & naves eorum concremaret? sed noluit nostris obedire mandatis, quia nos nec navigia habemus, nec nautas, qui eos comprehendere possint* = (b); a questa disubbidien-

(a) *Med Aev. disser*. 72. & 13.
(b) *Cod. Carol. Epist.* 65.

dienza ne aggiunse un altra peggiore. Gualfredo = *habitator civitatis Pisanæ* = fu uno dei rei nella ribellione di Rotgaufo, fu affoluto da Carlo colla conceffione de' fuoi beni; feguì ciò dopo una vittoria ottenuta da Carlo Magno, o fia quella di Baviera nel 787., o fia quella dei Sclavi, che alcuni credono Magdeburghefi nel 789. o fia l'altra degli Unni nel 791. Gualfredo nel fuo ritorno in Tofcana fu commiffionato dal Re dare al Pontefice la nuova, e ragguaglio delle fue vittorie; nel fuo paffaggio per Pifa ricercò al Duca Allone i fuoi confifcati beni, ma Allone non folo non volle reftituire le maffe, ma tentò ogni mezzo per ucciderlo; egli fi prefenta al Pontefice, efeguifce gli ordini, e per lui fcrive Adreano una forte lettera contro il Duca Allone = *ipfe nobis retulit Gautfridus* dum a vobis abfolutus reverfus eft *quod voluit eum interficere Allo Dux, quo cognito apud nos, refugium fecit* = pregalo = *ut maffas ipfas, quas ei conceffiftis per veftram auctoritatis largitatem poffideat* = (a); io non dubito che quefte due infolenze non coftaffero al Duca Allone la perdita del Ducato, che forfe fu l'anno 892. (1).

Vor-

(a) *Cod. Caro. Epift.* 55.

(1) Nell' Archivio di Maffa, oggi nel reale Archivio Diplomatico efifte la Copia di un Breve di S. Gregorio VII. a favor di Guglielmo Vefcovo di Populonia dell'anno 1074., ove fi defcrivano i confini del Vefcovado di Populonia, e il dominio dell' Ifola dell' Elba in conformità dei Privilegj imperiali; or per uno

Vorrei che il mio lettore rammentasse la fondazione del Monastero di Palazzuolo fatta da S. Gualfredo, da dove apparisce che Guntfrido, o Gautfrido ebbe nome un suo figlio, e così questo era Nipote di Rotgauso, ed eccolo poi condannato per reo, assoluto da Carlo, e protetto dal Papa; molto a di lui favore dovea parlare e la nobiltà del sangue, e la fama della santità del padre. Ho detto che Taciperto figliuolo di Rotgauso, e zio di questo Gualfredo essendo Duca di Lucca, in tempo della ribellione del padre fu deposto, darò qui un altra riprova d'essere stati rei ancora i Vescovi di Pisa, e di Lucca, perchè per loro appunto intercede Adreano nella stessa lettera = *sed & hoc nimis quæsumus & postulamus dignitatem tuam, ut Episcopos illos* idest civitatis Pisanæ, seu Lucanæ *ad proprias sedes atque Ecclesias sibi commissas absolvere, & jubeatis reverti* = l'assoluzione suppone la reità, tutte queste ragioni riunite parmi che rendino incontrastabile la storia e della famiglia di Pennone, e della reità di Pisa, e di Lucca nella congiura di Rotgauso lor concittadino.

Dai

dei confini è nominata la *sala del Duca Allone* = *exinde in salum Allonis Ducis* =, e poco dopo segua = *exinde ad Montem viridem* =, cioè i Beni di questo Allone, son prossimi ai beni di S. Gualfredo in Monte vardi ova fabbricò il suo Monastero; forse queste stabile e quelle che fu confiscato, per cui nacque la questione frà Allone, a Gualfrido, o Gualfredo figlio del medesimo Santo, come costa dalla fondazione del Monastero, oggi nall'Archivio Reale diplomat. Ragist. a. I. e VII.

Dai fatti d' Allone Duca vedesi apertamente che questi Duchi Longobardi curavano poco l' autorità sovrana, ma non erano più i tempi antichi, Carlo lasciò a qualcuno l' onorifico del titolo, ma li ridusse meri Governatori, che annualmente si variano, come per noi si dimostrò; non so se Vincheramo, o Gunteramo fosse il successore di Allone, ma certamente egli governava Lucca nell' anno 802 come da quella donazione del Vescovo Giovanni apparisce, che gli accorda la Chiesa di S. Salvatore di Montione (a), talvolta sotto scrive ancora Conte. Tre Conti incogniti al Fiorentini, e a Cosimo accennerò dopo Vincheramo. Nell' anno 806 si contrastò in Pistoja la validità di una donazione fatta da Astrualda delle Chiese dei SS. Pietro, e Paolo, e S. Anastasio. Gisilaro Avvocato Regio pretendeva che questa donna fosse serva della Corte Reale, e molti testificarono ch' ella = *faciebat servitium Mauricco, & Adalpert Comitibus, & sunt annos quinque, & amplius* = il placito fu tenuto = *coram comite Maginard, Rachinari Gastaldius, Anselmi filij Alach sit* = un descendente forse di quel Alchisio Gastaldo di Volterra, di cui accennai un iscrizione; or da questa Carta presso del Muratori, e Fioravanti (b), si rilevano tre Conti che uno dopo l' altro dall' 801. all 806. governarono Lucca, Maurizio, Adalherto, Maginardo. Questi è lo stesso Conte commissionato da Carlo Ma-

(a) *Med. Aev. Dissert.* 65.
(b) *Mem. di Pistoj. Doc.* 8.

Magno per restituire al Papa il patrimonio Savinese, come dice Adreano nelle sue lettere (a). Nell' anno 811. soscrive nella pace fatta con i Danesi = *Bucardus Comes, Mainardus Comes* = (b). Mauringo, o Maurizio nell' anno 823. era Conte di Brescia, e fu eletto con Adalardo Conte del sagro Palazzo per far una visita al regno = *jussumque Mauringum Brixiæ Comitem secum assumeret* =, morì in Brescia l'anno seguente (c). In questo anno medesimo trovarete Adalberto Conte in Treveri eletto Legato per la visita di questa legazione da Ludovico Pio (d). Bouchardo l'anno 807. era Conte dello Stabulo, o sia Cavallerizzo Maggiore, fu spedito = *cum classe in Corsicam* =, dove vinse i Mori (e); se fosse ancora governatore di Lucca non saprei dirlo. All'insolenza dei Mori si aggiunsero le altre dei Greci, che l'anno 809 devastarono intieramente l'infelice Populonia, che non mai più è risorta (f). Fino all'anno 810. non trovo i Conti di Lucca, in quest'anno era governata di nuovo dal Conte *Vincheramo*, come vedesi da una Carta presso Muratori (g).

Nell' anno 812. sappiamo che in Lucca eravi il Conte Bonifazio, che soscrivesi ancora Duca. Il Monastero di S. Bartolommeo di Pi-

(a) *Cod. Car. Epist.* 68.
(b) *Annal. Bertin. An* 811.
(c) *Ibid. An.* 823. 824.
(d) *Capit. An.* 823. *Lud. Pij.*
(e) *Annal Bertin.* 807.
(f) *Ib. An.* 809.
(g) *M. Ant. dissert.* 12.

ftoia ebbe per fondatore Gundualdo Medico del Re Desiderio; contro le mente del Fondatore erafi dato in Commenda a Nebolungo di nazione, com' egli fi dice, Bavarefe. = *cum datum esset in beneficia Nebalunko genere Bavaria* = . I Monaci ne avevano fatto ricorfo a S. Paolino Patriarca di Aquileja, ad Arnone Arcivefcovo di Salisburg, all' Italiano Ferdolfo premiato per la fcoperta della congiura di Pipino il Gobbo figliuolo baftardo di Carlo M. coll'Abbazia di S. Dionigi di Parigi. ad Echerigo, o fia Arrigo Conte del Sagro Palazzo, fenza aver potuto ottenere giuftizia; Bonifazio Duca di Lucca proteggeva forfe Nebolungo, ch' io lo credo fuo Nipote, ma facendo la Vifita il celebre Adalardo, fu richiamato dall' efiglio Ildo, o Ildebeito Abbate, e reftituito al fuo Monaftero; a quefto Placito intervennero ancora gl' inviati del Papa Fred, Mauro, e Pietro Duca = *Missi domni Leonis Papæ* = , e fofcriffe = *Bonifatius Dux* = (a).

Quanto tempo governaffe Lucca il Duca Bonifazio non è noto; chi fa che la relazione della Vifita di Adalardo non li foffe molto favorevole? Certamente nell'anno 815. pare che il Conte di Lucca foffe un Francefe; nella di lui affenza, o per qualche incomodo fu commeffa la vifita ai Servatori del luogo, o vogliafi dire ai Meffi del Conte, Taitone, e Aipone = *residentes nas Taito, & Aipo Loci Servatores in judicia ad fingulas caufas audiendas* = , fra i Vaffalli di quefto Conte fi con-

(a) *Med. aev. dissert. 79.*

si contano = *Fresoaldo & Bale homines Francisos* = ; il Placito è riportato da Muratori (a). Fino all' anno 822. mancano le memorie; ma in quest' anno comparisce *Geriperto* che tiene Giustizia in luogo del Conte *Ildebrando* (b), il suo governo cessa l' anno seguente. Gli Annali Bertiniani c' informano del suo destino, perchè l' anno 827. unito con Elisacar Cancellier maggiore di Ludovico Pio va contro Aizzo Goto ribelle = *Imperator Elisachorum Abbatem & cum eo Hildebrandum, atque Donatum Comites ad motus Hispanicæ Marchæ componendos misit* = (c) il che vuol dire che dopo il governo di Lucca era passato verso i luoghi della Marca di Spagna.

Già aveva terminato i suoi giorni, dice l' Annalista Italiano (d), *Bonifazio Conte di Lucca, e probabilmente Marchese di Toscana, ebbe per Successore Bonifazio II. suo Figliuolo* = . Sospetta l' Autore che fosse Bonifazio I. Marchese di Toscana senza un minimo indizio di prova; si vuol Bonifazio II. suo Successore, quando fra l' uno, e l' altro vi corre di mezzo un' incognito Conte Francese, e il Conte Ildebrando; non son questi i tempi da veder i governi ereditarj, o da sperarli di vasta estensione; è certo però che Bonifazio II. è figliuolo del primo. Richilda Badessa di S. Salvatore in Sesto protesta esser filiuola

T 2 = be-

(a) *Med. Aev. dissert.* 10.
(b) *Ex chart. ap. Florent. & Cosm. de Arts.*
(c) *Ann. Bert. An.* 827.
(d) *Annal. Ann.* 823.

= *bone m. Bonifacj Comitis natio Baivariorum* = e Bonifazio II. fu suo Fratello = *Signum Bonifatii Comitis germanus supradicte Abatissæ* =; il contratto è presso Cosimo nella Serie dei Duchi di Toscana. Un' altro fratello ebbe Bonifazio II detto Beraldo dall' Autor della Vita di Lodovico Pio, Beretario da Eginardo (a). Nell' anno 828. sappiamo da questi Autori,, che con una piccola flotta essendo i due fratelli in corso contro i ladri di mare, strinse Bonifazio Prefetto ancora di Corsica amicizia con i Sardi, e prendendo dalla Toscana, Corsica, e Sardegna alcuni Conti pratici della navigazione fece uno sbarco in Affrica, e tre volte appiccò la mischia contro una grande armata di Affricani; molti dei nostri vi perirono per voler far prova d' un valore poco giudizioso, ma fece questo di buono, che lasciò negli animi di coloro un timore non più provato " = *inexpletumque, atque inauditum prius metum Aphris reliquit* =. Peggio andorono le cose nella Marca di Spagna per colpa dei Generali = *Legati qui exercitui præerant culpabiles inventi, & juxta sua merita honorum amissione multati* = (b). Il Conte Ildebrando fu uno dei Conti speditivi, non occorre cercar di lui più memoria nei governi.

Eran trascorsi dieci anni che il Duca Bonifazio governava Lucca, ma nell' anno 823. fu

(a) *Annal. An.* 828.
(b) *Annal. Bertin. An.* 828.

fu deposto da Lotario. Seguirono in quest'anno le scandalose iosolenze di questo Imperatore cootro del Padre, delle quali averemo a parlare; fra queste si deve cootar quella di averli tolta dal fiaoco l' Imperatrice Giuditta, e mandatala a Tortona sotto buona custodia. Il Vescovo Rataldo, Pipino nipote di Ludovico Pio, e figliuolo dell' ucciso Bernardo Re d' Italia, il nostro Bonifazio, e alcuni altri Conti di Toscana, e Lombardia fatta fra loro lega presentarono in Aquisgrana all' Imperatore la sua amata Giuditta nell' anno 834. Lotario dette nelle furie, depose Bonifazio, e tutti gli altri dai loro governi, e confiscò loro i beoi (a) si trova che due anni dopo spedì il Padre allo sdegnato Lotario alcuni Inviati per questo affare = *De Episcopis, atque Comitibus, qui dudum cum Augusta de Italia venerant, ut eis & sedes propræ & Comitatus, & Beneficia, seu res propriæ reddeventur* =. Lotario, se ne scusò col Padre (b), E' credibile che per un tanto servigio fossero Bonifazio, e i suoi figliuoli premiati da questo Imperatore in Francia, ma non mai più rivide Bonifazio la città di Lucca.

Agano fu il Coote Successore, o qualche altro Successore ignoto. Abbiamo di lui memoria io un' ioquisizione o esame di Testimonj del 838. fatta per la Chiesa di S. Frediano, e pubblicata dal Muratori (c); continua-

(a) *Annal. Bert. Ann. 834. Anon. Vit. Ludov. P.*
(b) *Annal. Bertin. An. 836.*
(c) *Med Aev. dissert. 31.*

no le sue memorie nell' anno 840. vedendosi eletto per la visita con Maurino Conte del Sagro Palazzo, e tener giustizia ai popoli (a); ma non so per qual colpa l'anno 845. si trova deposto = *Aghanus olim Comes filius Gunsberami* = fa una confessione avanti *Ambrosio* Conte di lui Successore (b). Fu questi l'ultimo Conte di Lucca; tornarono in questa città i figliuoli di Bonifazio II. accresciuti di nuovi titoli, e forse di autorità; parleremo di loro altrove.

Ducato dell' intera Toscana non ancora eretto

La serie dei Governatori di Lucca, che abbiamo fin quì riportata ci dimostra che dopo Allone Duca tutti gli altri non furono che meri Governatori amovibili, e ordinariamente variati ogn' anno, che che sia che alcuni abbiano portato il nome di *Duca*; nondimeno per questi Duchi si può asserire che non solevano variarsi senza una gravissima causa, mancando la quale continuano per più tempo il governo; così addivenne in Bonifazio II; niuno di costoro ha mai portato il titolo di Marchese, ciascuno però era tale, poichè si vede che avevano la presidenza delle Navi, e così ancor dei Presidj disposti in quel Governo, e suo littorale; il nome di Marchese non incomincia se non in Adalberto I. L' Annalista Italiano rammentando lo sbarco di Bonifazio II. nell' Affrica dall' aver preso seco alcuni Conti Toscani = *assumptis quibusdam Comitibus de Thuscia* =, e dal veder-

(a) *Ibid. dissert.* 10.
(b) *Ibid. dissert.* 8.

vederlo comandare in Corsica lascio scritto che = *si poteva credere eretto il Ducato della Toscana* = (a); ma queste autorità non provano il suo asserto. La Corsica non era un' annesso del Ducato di Lucca, ma per una certa provisione accidentale fu in questo tempo raccomandata a Bonifazio = *cui tutela Corsicæ tunc commissa erat* = (b), oltre a ciò non prese egli i soli Toscani, ma ancora i Conti di Corsica, e di Sardegna = *assumptis quibusdam Comitibus de Thuscia, Corsica, atque Sardinia* =, or' è certo ch' egli non comandava in Sardegna, perchè l' Autore della Vita di Ludovico Pio chiamò i Sardi solamente suoi amici, e non sudditi = *Sardorum sibi amicorum insulam appulit, indeque alios gnaros marini itineris assumens in Africam profectus est* =; se questi non erano sudditi, e dipendenti dal Ducato, lo stesso può dirsi dei Conti, che seco condusse di Toscana; anzi da questa autorità se ne deduce chiaramente che la Toscana era sotto il governo di più Conti, e non d' un solo Conte, o Duca di Lucca.

Nondimeno non si vuol per questo dire che il Ducato di Lucca comprendesse la sola Città e territorio, certamente Pisa dipendeva da questo Ducato; come io ho provato, ebbe Pisa in antico il suo proprio Duca, e penso che lo perdesse per essere stata di contrario partito al Re Desiderio; il suo Ducato abbracciava

Città dipendenti da Duca di Lucca, e Governo di Pisa

(a) *Annal. An.* 828.
(b) *Annal. Bertin. An.* 898.

Volterra, e Populonia, come meglio innanzi rilevai, ma nella soppressione divenne dipendente dal Duca di Lucca. Allone Duca comandava alle navi di Porto Pisano, ove fin dai tempi di S. Gregorio Magno stavan le navi loro. Allone era quello, a cui erano pervenuti i beni di Gualfredo di Pisa, a cui fu dato ordine, che restituisse i medesimi; Bonifazio Conte scioglie da Porto Pisano le navi per andare in Affrica, questi atti sembrano bastare per dire che sotto i Carolingi Pisa dipendeva dal governo di Lucca. In un Placito del 796. tenuto dal Vescovo Raghinardo interviene il Giusdicente di Pisa = *Dondo Scabino de Pisa Loco propofito* = (a); questo fa le veci di un altro, io credo del Gastaldo. In altra Carta del 803., ch'è un giudicato del Vescovo Giacomo contro un Prete Appulo si legge = *Rotpaldus Gastaldus* = (b), nella causa accennata della serva Astrualda, ove intervenne Maginardo Conte di Lucca nell'anno 806. interviene = *Raghinari Gastaldus* =, anzi nello stesso giudicato del 796. tenuto in Pisa si legge = *Villardo Garstabili* =, che Muratori emenda = *Gastaldi* =. Si è veduto ch'era un obbligo di tutti i Giusdicenti del Ducato, o Legazione intervenire ai Placiti della visita del Legato, o Duca, non può dunque contrastarsi che questi Gastaldi non fieno del Ducato, o Legazione di Lucca, ma se fieno governatori di Pisa, di Pistoja, o di Luni

(a) *M. Aev. dissert.* 63.
(b) *Ib. dissert.* 70.

Luni non ho autorità da poterlo decidere, e solamente è certo che Raghinaldo era Castaldo di Pisa, come è chiaro in una Carta = *Raghinari Gastaldi Pisense* = ( ). Che Pistoja in antico tempo fosse governato dal Gastaldo l'ho provato altrove. Mi cade ora sott'occhio una bellissima Carta dell'anno 700. pubblicata dal Muratori, e Fioravanti (b). Era stato soppres-
„ so il Vescovado di Pistoja, dipendendo la
„ Diocesi dal Vescovo di Lucca; in quest'an
„ no il Vescovo Balsari permise al popolo di
„ Pistoja di potere eleggersi un Vescovo, a
„ condizione però ch'egli si dichiarasse Figlio
„ del Vescovo di Lucca, che da lui dovesse
„ prendere la licenza d'entrare nel Vescovado,
„ che dovesse star sotto il Mundio, o Patro-
„ nato di Lucca, che l'ordinazione dei Preti,
„ e Diaconi non la potesse far se non il Ve-
„ scovo di Lucca (1). „ Or noi sappiamo, che

Governo di Pistoja dipendenta da Lucca.

(a) *Excepr. Archiv. Pisan. Tam. 3. M. Aev. p.* 1033.
(b) *Fior Mem. di Pist. Doc.* 1.
(1) Non sò come mai sia sfuggita dalla considerazione del celebre Annalista Italiano questa Carta; egli non seppe dedurne altro se non un'accomodamento fra i due Vescovi di Lucca, e Pistoja per alcune Chiese; il Fioravanti nel cap. 8 ripetè lo stesso = *Giovanni Vescovo di Pistoja fece un aggiustamento con Balsari Vescovo di Lucca per alcune Chiese* =, ma la Carta non dice questo = *Ego Balsari gratia Dei Episcopus inter me ... (convenit) ... ac filio meo Ioannis electus Civitati Pistoriensi, ut justo moderamine conservemus firmitatem, quotiens alicui inter successores nostros ... placesse contrastare la nuova erezione ... Postea quam me Populus Pistoriense in loco Episcopato elegerunt, recordati sumus eo quod de Diocesis a Lucano Episcopo semper fuerunt, & minime potui-*

che i governi ecclesiastici si modellarono con i governi civili, lo che sarà provato da noi in altro capo, se dunque Pistoja prima di nuovo

taimus foris tuo consilio in isto loco proficiscere, recurrentes nos ad orationibus, petruimus licentiam, ut in eo loco Episcopatu suscipere deveremus, sic tamen ut a gubernatione erga Ecclesiæ Pistoriensis patrocinio, sic ita, ut dum advivere meruerimus Episcoporum, cioè Sacerdoti, come in S. Paolo e Tito, *Diaconorum faciendam non nobiscum sed a tua sanctitate peragenda est* ec. *Et hoc repromitto tibi Balsari Episcopo, vel successoribus tuis numquam esse causator, neque subtraendum da Vos* = e per mantenimento della promessa da mallevadore = *Adnoald Abbate genitore meo* = Abbate
forse di S. Silvestro vicino alle mura di Pistoja, di cui forse fassi memoria nel doc. 4. dell' anno 704 presso lo stesso Istorico.

Come vede il lettore contiene la Carta la Storia del Vescovado di Pistoja dopo la venuta dei Barbari, che soppressero i Vescovi nelle Città dipendenti dal Duca, dove riposero i Gastaldi, queste città furono allora governate dal Vescovo del Ducato, che regolava la sua giurisdizione rispetto al territorio dalla giurisdizione del Duca; Tornarono poi ad eleggersi i Vescovi nelle città del Gastaldo, ma con tali condizioni che dipendevano dal Vescovo del Ducato. Nel 716. morto il Vescovo Balsari, Giovanni, che era dichiarato suo figliuolo nello spirituale contrastò due Chiese a Telesperiano Vescovo di Lucca. Liutprando mandò Ulzieno per esaminare i testimoni, fra i quali così depose Vitaliano Prete = *requirentes per Vitaliano præsbitero cujus ipsas Diocesi tempore Romanorum & Longobardorum fuissent, & professus est semper a parte Lucense fuissent* =; il che vuol dire che si sapeva che in antico era stato il Vescovo in Pistoja, ma era stato soppresso, e tutto dipendeva dal Vescovo di Lucca. Quello che successe in Pistoja successe in Siena, si tornò a costituir sotto Roteri il Vescovo nel Gastaldato di Siena, e come si dice negli atti = *primus fuit Magnus* = ma coll' istesse con-

vo èleggere il Vescovo, e dopo ancora eletto dipende da Lucca, necessariamente dobbiamo dire che il Gastaldato di Pistoja era dipendente dal Ducato di Lucca. Nei tempi posteriori era lo stesso; siccome in una differenza del 716. intervenne Gualberto Duca di Lucca, e Alaisio

condizioni, onde si pretendeva che la traslazione di S. Ansano non potesse farsi = sine consensu Stabilis S. Aretinæ Episcopi de Ducatu =, e tutti i testimoni in questa causa agitata nello stesso tempo di quella di Pistoja l'anno 715. deponevano che l'ordinazione del Sacerdozio, e il Crisma lo ricevevano dal Vescovo di Arezzo, benchè in Siena vi fosse il Vescovo.

E' celebre la questione fra gli Eruditi cosa fossero i Chorepiscopi soppressi sotto Carlo Magno; i due Vescovi di Siena, e di Pistoja, e particolarmente quella Carta del 700. da fine a questa questione. Son Vescovi di una Chiesa filiale colla sola autorità di dar gli ordini minori per patto fatto col Vescovo del Ducato, che si riconoscono dipendenti da quello nella visita, nell'ordinazione dei Sacerdoti, e Diaconi, e nel ricevere il Crisma, tali a me sembrano i due Vescovi di Siena, e Pistoja, nei suoi principj allorchè si tornò a ristabilirli nelle Chiese; le liti e le questioni che continuamente avevano col Vescovo diremo Primate, dettero motivo alla soppressione, e dov'erano stati i Vescovi in antico, restarono i Vescovi assoluti, e indipendenti. Ho dimostrato che nel secolo VIII. Arezzo confinava con Pisa, e con Chiusi, tutto ciò dimostra che Pisa estendevasi col territorio per ragion di Populonia Vescovado soppresso e fatto Chorepiscopo fino a Castiglioni della Pescaja. Sotto Innocenzo II. tornò il Vescovo di Pisa ad esser Primate ancor di Populonia, e si estese fino alla Chiesa di S. Giovanni di Castiglioni della Pescaia, ove ancora esiste l'arme della città e Vescovado di Pisa in una gran lapide di marmo, forse le antiche sue ragioni servirono di base alla primazia concessali.

sio Gastaldo di Pistoja, così nell' 806. viddemo intervenire in Pistoja alla question dei Monaci Bonifazio I. e Raghinari, o Renieri Gastal'o, nella questione della serva Astrualda deponevano i testimoni ch' ella faceva il servizio a Maurizio, e Adalberto Conti di Lucca, benchè la Corte regia fosse in Pistoja; riguardo a Luni non ho carte che mi parlino di questa Città, ma l' anno 866. Lodovico II. emanò un bando di mettere in ordine le truppe contro i Saraceni publicato da Camillo Pellegrino (a); deputo i Legati assegnando a ciascuno la lor legazione, quì si leggano riunite queste quattro città = *Petrus*, & *Arthemius Luca*, *Pisa*, *Pistoris*, & *Lunis* = ma Luni era stata distrutta da' Mori (b). Quantunque queste Città fossero subalterne al Duca per rapporto alla visita, e forse nel militare, nondimeno però ebbero il loro proprio governo municipale colla presidenza del Gastaldo, io non saprei meglio spiegare questa lor dipendenza se non coll' esempio degli Arcivescovi, che anno una superiorità, e nella visita, e in altre poche cose sopra i lor Vescovi suffraganei.

CA-

(a) *Rer. Italic. Tom* 2, *part.* 1.
(b) *Eginard. Annal.*

CAPO DUODECIMO.

Origine di Firenze, e confini antichi della Liguria, e Toscana. Duca Audoaldo di Firenze, e sue gesta. Serie degli altri Duchi di Firenze. Falsa idea della destruzzione di Firenze, e della piccolezza del suo territorio. Ragioni della perdita del Ducato. Conti di Firenze. Palazzo Imperiale fabbricatovi da Carlo Magno Luogo per il Parlamento Provinciale. Falsa idea dei Luoghi del Parlamento di Arezzo, e di Firenze. Festa di S. Giovanni, e sua origine. Firenze Capitale di Provincia, e città da lei dipendenti. Città di Arezzo, e suo governo. Volterra, e suo stato.

Origine di Firenze, e confini dell'antica Toscana.

CHi disse che Fiorenza prese il nome dai fiori e gigli, non che nascevano nei suoi muri, ma nelle adiacenti pianure, disse cosa molto naturale, e ragionevole. = *florentia lilia campi* =, disse Virgilio. Non dubito che fosse opera de' Toscani amantissimi del commercio e della Navigazione, ella è posta sull' Arno in mezzo a Pisa, e Arezzo quasi in egual distanza com' è in egual distanza da Siena; qual fosse il suo nome etrusco equivalente al latino = *Florentia* = è ignoto, c' è restato l' etrusco di Chiusi = *Camars* =, cioè = *Chiusi* =. Crede Larni

ni (a), che l'antica Firenze etrusca fosse a man destra dell'Arno; non son del suo parere; le colline di Belvedere, dei Pitti e di Boboli, dell'Imperiale erano i luoghi adattati al gusto Toscano; egli fa discendere Fiesole fino al Mugnone, e la confonde così quasi con Firenze, può essere vero; ma Fiesole è città della Liguria, e non Toscana; Firenze è Città di frontiera contro Fiesole, e l'Arno da questa parte fa divisione frà la Liguria, e la Toscana; l'autorità di Polibio sembra decisiva, ne ammetter replica. = *Apenninum a principio supra Massiliam Ligures colunt, praeterea omne latus, quod Mare Tyrrenum, & Campos spectat, versus Mare quidem usque ad P fanam Urbem, versus mediterraneam regionem Aretium usque* (a); = dunque le pianure fino a Pisa appartengano alla Liguria, come l'altre pianure fino ai confini del territorio di Arezzo; il confino però naturale fra la Liguria, e la Toscana dovea essere l'Arno, come osserva il Cluverio, e l'Heidmanno.

Famiglia dei Duchi di Firenze sotto i Longobardi.

Non a caso ho voluto mettere in vista questa antica e vera opinione. L'Ughelli ci ha data una carta del 790. a favore del Monastero di Decavata, o come or dicano *Ricavata*; in questa carta „ *Atroald*, *Adopald*, *Ado*„ *nal* confermano a quel Monastero i beni do„ natili nella fondazione fatta dal loro Avo „ *Atopal*, e bisavo *Adonald*; il monastero è „ di loro patronato, e serve per dare un' onorifico

(a) *Antichit. lezz. 1. pag. 6.*
(b) *Polib. Hist. lib. 2.*

rifico titolo di Badessa alle donne della famiglia, che avessero abbracciata la vita religiosa; così in detto tempo si governava il monistero da Eufrasia loro zia sorella di *Autripert* loro Padre, a cui doveano succedere Autriperta, e Gumberga loro sorelle, e poi le descendenti della famiglia, quando ve ne fossero (1). Or quando si trova una famiglia, che fonda un monastero, e li costituisce una dote in questi tempi, tengasi per certo che oltre esser famiglie potentissime, godevano i primi onori del regno, e ordinariamente erano famiglie Ducali. Se questa carta fosse stata veduta nel suo originale d' altri, fuorchè dall' Ughelli, che nei medesimi contratti da lui riportati nei Vescovi di Firenze, ora legge = *Adingus* =, ora = *Rodingus* =, ora in altra maniera il medesimo soggetto, noi vedremmo che il nome = *Adopald* = è scritto = *Ucpald* =, e dove dice = *Adonald* = dovrebbe leggersi = *Adobald* =. Nel 85.. riporta l' elezzione della Badessa Berta nel monastero di S. Andrea di Firenze, e questa è figlia = *Ucpoldi Comitis Palatij* = letto, come avverte Muratori, male dall' Ughelli = *Uvepaldi* =. Questi fu Conte del Sagro Palazzo sotto l' Imperator Ludovi-

(1) Mi pare incredibile quello che dice il P. Soldani *Hist. Mon. Passin. lib.* 1. *P.* 6. che nel 1452. sotto S. Antonino fosse deciso non competersi alcun Patronato ai descendenti di questa famiglia, di cui asserisce esser un ramo quelli di Castellonchio; la carta è chiara, e importa il Patronato; forse non fu provata la descendenza.

dovico II. Si racconta di lui nel Compendio delle Croniche Cassinensi che = *Angilberga uxor Ludovici II. post discessum Imperatoris in Tusbaldum Palatij Comitem oculos injecit* = (a), onde trovatolo renitente, accusollo al marito, che troppo credulo l'uccise. Andeperta di lui moglie provò l'innocenza dell'estinto col giudizio = *per duodecim vomeres* =, perlochè Ludovico donò a lei, e suoi figlj = *Ducatum Liguriae, & Tusciae, & Comitatum Mutinensem* =. Questa è forse una favoletta, che contiene una verità, che que'la famiglia cioè aveva un giorno posseduto il ducato della Liguria, e di Firenze. Dalla sola desinenza del nome si vede che questo *Ucpald*, o come or diciamo *Ubaldo* è un descendente della citata famiglia fiorentina di cui conserva il nome, e che fa eleggere in Firenze la figlia *Berta* per Badessa.

Gesti del Duca Audoaldo. Or'io trovo sotto Liutprando un' *Adohald* Duca che con questo Re interviene in Siena al celebre Giudicato fra i due Vescovi di Arezzo, e di Siena = *tunc nos cum illustres Judices nostris, qui nobis aderant idest* Audohald Ducem, *Hunduald*, *Auferis Stratores*, *Ratpertum Maiordomus ec. audiuravimus ec.* = così nel decreto di quel Re presso Muratori, e presso il Pecci (b); il nome, la potenza della famiglia, il tempo, e la vicinanza del luogo della lite mi fan credere esser questo il medesimo *Auduald* fondatore del monastero di S. Bar-

(a) *Rer. Ital. T. II.*
(b) *Vescov. di Siena.*

S. Bartolomeo chiamato Bisavo dai tre suoi descendenti, che nel 790. confermano a quel monastero di loro patronato i beni donati nella fondazione da questo loro bisavo, e che in tal tempo fosse Duca di Firenze e Fiesole.

La sua Iscrizzione sepolcrale trovasi in S. Salvatore di Pavia stampata dal Muratori nelle Antichità Estensi (a).

Sub Regibus, Liguriæ Ducatum *tenuit audax*
Audoald *armipotens*, *claris natalibus ortus*
Victrix, *cujus dextera subegit naviter* hostes
Finitimos, *& cunctos longe*, *lateque degentes*;
Belligeras domavit acies, *& hostilia Castra*
Maxima cum laude prostravit didimus iste,
Cujus hic est Corpus hujus sub tegmine cautis.

E più sotto

Late at non fama silet vulgatis plena triumphis
Qui vivum qualis fuerit, *quantusve per* Urbem
Innotuit, *laurigerum & virtus bellica*, *Ducem*:
Sexies qui denis peractis circiter annis
Spiritum ad ethera misit, *& membra sepulcro*
Humanda dedit, *prima cum Indictio esset*
Die nonarum Iuliarum feria quinta.

Muratori avendo considerata nuovamente l'

 Iscriz-

(a) *Antich. Est. capo* 10. *part.* 1.

Iscrizzione (a) *Chi fosse costui*, dice egli, *non soppi conjetturarlo; ora si scopre che visse ai tempi di Liutprando, e dalle note può tralparire che mancasse di vita nel* 718 = ecco quanto seppe dirci di questo Duca; ma le iscrizioni ce lo dipingono per un valentissimo Generale, che fece grandissime conquiste, e che era Duca della Liguria = *Sub Regibus* =, il che vuol dire dopo l'anno 736, quando con Liutprando fu eletto Re Ildebrando suo Nipote; appunto nel 737. incominciarono le guerre contro Trasmondo Duca di Spoleto, e le guerre contro i Romani per impadronirsi dell' Emilia, e Ravenna, come seguì; racconta Anastasio (b) che impadronissi = di *Bologna*, di *Formio*, *Montebello*, *Busseto*, *Persiceta*, e di *Osimo* =; l'iscrizione chiama queste conquiste, che sono poste in parte nel Modenese nemici a confino = *subegit hostes finitimos* = & *bestilia castra maxima* =, ecco dunque dimostrato chi fu il valoroso Generale di Liutprando nella sua guerra; muore nell' Indizzione I., cioè nel 748. di 60., e piu anni.

Si riunischino tutte le circostanze, troveremo una potentissima famiglia in Firenze nell' ottavo secolo, che fonda del proprio un Monastero; alcuni soggetti portano il nome di *Adobald*, il tempo conviene col celebre Adoaldo, la storiella della Cronica Cassinense vuol che un suo Successore ottenesse = *Ducatum Liguriæ* & *Thusciæ* =, come vediamo aver

go-

(a) *Antich. Dissert.* 64.
(b) *Anhast. Vit. Greg.* III.

governato il celebre Audoaldo; racconta ch' ebbe ancora *Comitatum Mutinensem* = , e nel Modenese fece le conquiste questo Duca; nell'ottavo secolo ha Firenze il suo Duca; parmi dunque poter dire che questa è la famiglia dei Duchi di questa città, e che Audoaldo fu Duca di Firenze.

Può confermarsi questa opinione da quanto dice Pavolo Diacono (a). Egli chiama Liguria il Milanese, il Pavese fino ai confini di Francia, e Toscana; è certo che sotto Liutprando queste parti son governate dal Re, ed egli avverte che questo tratto dicevasi ancora Gallia Cisalpina, descrive le imprese di Alboino, e fa occupar dal medesimo tutte le Città della Liguria, eccettuate quelle lungo il mare = *Dehinc universas* Liguriæ Civitates, preter has, quæ io litore maris sunt positæ, *cæpit* = . Queste città furono prese, e date alle fiamme da Rotari, e sono Genova, Albigano, Savona, Upitergio = *&* *Lunam civitates in littore maris* = (b). Luni dunque era considerata nella Liguria, lo che combina con Polibio. Essendo la cosa così, non dovremo maravigliarci che Audoaldo Duca di Firenze sia detto Duca della Liguria, imperocchè la massima parte del Ducato fiorentino fino all' Emilia, ove fece le sue imprese il Duca Audoaldo, abbraccia appunto una buona parte della Liguria com'è tutta la Diocesi di Fiesole, che che siasi, che si estendesse ancora

V 2 in

(a) *Paul. diac. lib.* 2. *cap.* 15. 24. 25. 26.
(b) *Fredeg. in Chronic.*

in Toscana, o sia nella Diocesi di Firenze fino a Poggibonsi. Parmi in tal maniera trovato il quinto Ducato della Toscana, e la Famiglia, che sotto i Longobardi lo possedè.

Forse continuarono i Figliuoli del Duca Audoaldo a possedere il Ducato, nel fine però del secolo VIII. si trova memoria di un Duca *Nortempert* (se non deve leggersi *Autripert*, ch' è Nipote di Audoaldo, come nella carta del 790); in una carta falsa, che ha pubblicato Muratori, ch' egli medesimo riconosce per informe (a). Queste carte, che sono opera del secolo XII., ordinariamente son composte da altre carte vere coll' aggiunta di ciò che allora avevano bisogno; di questo Duca se ne fa parola in un altra carta falsa del Vescovado di Bologna, dove si legge = *Anselmus Dux* (del Friuli e poi Abbate di Nonantola) *Desiderius Dux* (successore nel Ducato di S. Anselmo, e poi Re) *Urso Dux* (di Bologna, o di Modena) *Nortempertus Dux*) (di Firenze) (b). Era impossibile comporre queste carte con i nomi di soggetti, che realmente anno esistito, senz' avere avuto in mano alcune carte vere, mentre si verifica che S. Anselmo al secolo era stato Duca del Friuli, e fecesi Monaco l' anno 753., come rilevasi dal Cronico di Nonantola (c). Da un altra donazione vera fatta da Giovanni figliuolo del lodato Duca Orso, sappiamo ch' era questi morto

(a) *Med. Aev. dissert.* 67.
(b) *Med. Aev. dissert.* 64.
(c) *Rer. Italic. Tom.* 1. *part.* 2.

to poco prima dell' anno 772. (a), onde si puo creder vero che questo Duca Nortemperto di Firenze vivesse veramente sotto Astolfo, e Desiderio apparendo contemporaneo di S. Anselmo, e del Duca Orso per quanto sia quella carta falsa.

Falsa idea della destruzione di Firenze, e del suo territorio.

Affidatosi l' Abate Lami a questa donazione supposta fatta da Carlo Magno, e dal Duca di Firenze Nortemperto a favore di S. Anselmo Abbate di Nonantola, andò sognando, che Firenze nel tempo della conquista di Carlo Magno era distrutta, e senza territorio = *La Contea di Lucardo*, dic' egli, *si estendeva fino a Firenze, segno evidente che Firenze era in tal desolazione, che non si contava quasi che avesse territorio, e si riputava una parte, o Borgo di Fiesole* = (b), appena quel comitato Lucardese potè esistere nel secolo XII. In questi tampi Firenze era la Capitale di un Ducato, e molto sollevata dalla sua antica destruzione, che dovette seguire sotto Alboino. Sotto Adreano I. era governata dal Duca Gutprando, che Cosimo della Rena suppone eletto l' anno 781., ma forse nel 774. Questo Duca inquietava i Monaci di S. Ilario, oggi S. Ellero nella Diocesi di Fiesole al Ponte Caligata, che tenevano il loro spedale su gli Alpi per ricevere i poveri forestieri di passaggio, e si era impadronito di una villa detta Sessatina = *arripiens ex ea illicite plura peculia* =, cioe rubbando da questa villa la massima

V 3

(a) *Med. Aev. dissert.* 70.
(b) *Antich. lezz.* 13.

fima parte del bestiame. Adreano avvisò Carlo di queste insolenze con una sua lettera (a): o che, Guntbrando entrasse nella congiura di Rotgauso, o ch egli eletto dopo la congiura per il pessimo governo rappresentato alla Corte da Adreano perdesse la grazia del Sovrano, il certo si è ch'egli fu l'ultimo Duca di Firenze, e l' anno 796 lo trovo in qualità di Vasso privato intervenire ad un Placito tenuto da Raghinardo, o Ranieri Vescovo di Pisa delegato di sopra accennato = *residentibus nobiscum Gutprando, & Wuilprando germanis* = (b). Ma a buon conto se questo Duca commette delle ingiustizie nel territorio di Fiesole è ben chiaro che questa Diocesi, colla Diocesi Fiorentina costituivano il Ducato di Firenze.

Conti di Firenze

Deposto Guntprando non si può negare, che secondo la pratica tenuta da Carlo Magno Firenze non ricevesse il Conte. Una mala intesa politica del governo del secolo XIII. e seguenti fece dare alle fiamme molti archivi: io non ho potuto trovare neppur' uno dei Conti di Firenze a tempo dei Carolingi, se pure il Conte Ubaldo, ch'era Conte del sacro palazzo sotto Ludovico II., non avesse ancora ritenuto il governo particolare di questa città e forse negli ultimi tempi dei Carolingi resse questo governo Teudifrasio Conte, che l'anno 897. interviene ad un Placito tenuto nella stessa

(a) *Cod. Caroling. epist.* 75.
(b) *Mur. Arv. Ilatit. dissert.* 63.

stessa Città da Amedeo Conte del Sagro Palazzo = *Teudifrasiu tunes ipsius Civitatis, Rosari, & Petrus Scavini ipsius civitatis* = (a), autorità chiarissima, che dimostra la Città governata dal Conte, e col governo Municipale dei Scabini; speriamo, che l'Archivio diplomatico che l'illuminata mente del presente Regnante ha eretto in oggi in questa Città sia per supplire a questo vacuo.

Sebbene però manchi una serie de' suoi governatori ci restano sicure riprove che questa città continuò ad esser capo di una Legazione. Io non dirò ch'ella ebbe la sua corte regia, di cui ne attesta un diploma di Lamberto Imperatore a favor di quel Vescovado (b), a cui concedesi = *terram ad modios duodecim, que dicitur Campus Regis prope ipsam Ecclesiam pertinentem hactenus de Corte Regis* = ; perchè la corte regia fu comune alle città minori, con più ragione vi dovea esser nella capitale d'un Ducato; ma io osservo che nel 853. si trovava in questa città un Palazzo Imperiale, come da un Contratto del Vescovo Ardingo, che avendo ottenuta dall'Imperatore la piccola Bazia di S. Andrea di regio patronato, l'accorda questo Vescovo alla nuova Badessa con che paghi la ricognizione dovuta al Patrono = *vestitum unum bonum, sicut ipsum Monasterium, in* Parte Palatii *persolvendum consuetum fuit* = (c); questa variazione di Cor-

Palazzo Imperiale fatto da Carlo M.

V 4 te

(a) *Ap. Med. Aev. dissert.* 10.
(b) *Ughell. in Episc. Flor.*
(c) *Apud. Ughell. loc. cit.*

te regia in Palazzo mi fa credere che Carlo Magno erigesse in questa città uno di quei grandiosi Palazzi, ch' egli era solito avere in ciascuna Provincia per la sua Corte, allorchè vi passava, e tal volta teneva in esso Parlamento dello Stato, o almeno della Provincia, o se egli non visitava, servivano per i regi Legati, e dove egli faceva risedere il suo Ministro, e le scuole.

Come s'è veduto passò la prima volta Carlo per la Toscana; l'anno 786. andando contro Arigiso celebrò il Natale in Firenze, come attestano gli Annali Bertiniani, e cantò il Poeta Sassone.

> *......... Italicas intraverat Urbes*
> *Ex quibus est quaedam* Florentia *nomine dicta*
> *Is Virginei partus florem veneratus*
> *Christi Sacrificium supplex celebraverit ortum.*

Questa sua dimora può darci un' indizio di quello che io dico. I Cronisti dopo il Secolo XII. raccolsero le tradizioni di questi tempi; conviene servirsi di loro, come suol farsi delle carte false, ove si trovano molte verità in mezzo alle falsità. Ho quì per mano Iacopo di Coppo, che ci racconta che Carlo Magno riedificò Firenze e descrive la fabbrica in maniera, come se fosse stato presente; vi fa sapere che = *i Nobili Romani inclinati di concordia ottennero dall' Imperatore che loro dasse ajuto a riedificare la loro città, e comandato fu a tutti i Maestri dell' obedienza in-*

tero

torno a cento miglia a Firenze, e a tutti i Maestri di Roma che tutti fossero il primo di detto Aprile a Firenze = ; soggiungne che la Moglie di Pipino era una di Casa Porzj ; siegue poi a dire = *I nobili Romani avevano certi prigioni, i quali Carlo Magno tenevano in Roma, e presi di Napoli, quando mosse l' esercito contro loro, e ridusseli a fedeltà, e deliberò farli cittadini di Firenze* = (a) ; ho provato di sopra che Arigiso dette 12. ostaggi, e che Carlo soleva ritener costoro nelle corti reali, or ecco quì un punto di storia, che confronta coll' autorità di quei tempi ; e credibile che Carlo nel suo ritorno lasciasse alcuoi di questi ostaggi nella Corte reale di Firenze, e che poi si fermassero in questa città.

Può essere che si accrescesse qualche parte della città, ma = *e Maestri dell' obedienza* = non altro dovettero essere se non i Duchi, Conti, Vassi, Abbati, Rettori di Chiese di patronato regio che erano nella Provincia di Toscana obligati secondo le leggi a conferire per le fabbriche pubbliche = *Fuit consuetudo*, dice il Sangallense (b), *in illis temporibus, ut ubicumque aliquid opus ex imperiali praecepto faciendum esset, si quidem Pontes, Naves &c. impletio itinerum, ea Comites per vicarios & Officiales suos exequerentur, in minoribus dumtaxat laboribus* ; in majoribus autem, & maxime noviter extruendis, nullus Ducum, vel Comitum nullus Episcoporum, vel Abbatum excu-

(a) *Jacop. di Cap. lib. 1. Rub. 30. v. 21.*
(b) *Vit. C. M. lib. 1. cap. 27. ap. Hasuinm.*

excufarentur = ; in tal maniera fu fabbricato da Carlo il celebre fuo Palazzo Imperiale, e la Bafilica di Aquifgrana = *ut Bafilica divina, & humana apud Aquifgranum* = da noi tolla fua autorità defcritto.

La tradizione che Carlo da Roma faceffe venir dei Maefti non fi deve intendere dei Muratori, e Architetti, ma dei Maeftri delle Scuole, ch' egli dovette iftituire per l'educazione della gioventù, com'era in Aquifgrana; come io ho provato Carlo iftituì in diverfe città quefti Collegj. La legge di Lotario che determina doverfi fare a Firenze le fcuole publiche, dicendo = *recipi fiant* = fuppone un Collegio, dove fi doveffero ricevere i Giovani, ne ci dice che fu allora tal Collegio fabbricato, ma lo fuppone efiftente con i Maeftri; or quefti appunto dovettero ripofti in Firenze da Carlo nel nuovo fuo palazzo fabbricato, rammentato, come diffi nel contratto del 853.

Luoro del Parlamento rovin scole. Oltre il Palazzo Imperiale, e le fcuole publiche, o fia un Collegio nell' ifteffo Palazzo per la fcolarefca della provincia di Tofcana, Firenze ebbe una di quelle pubbliche fabbriche, ove i Rè vifitando la provincia vi tenevano talora parlamento, o lo facevano gl' inviatj regj in loro nome, come poco innanzi fi avvertì aver fatto Amedeo Conte del Sagro Palazzo, oppure gli fteffi Conti Provinciali nel tenere il parlamento provinciale e vifita con i loro Gaftaldi, e Giufdicenti = *Unufquifque Miffarum noftrorum cum Comitibus* (in Tofcana *cum Gaftaldis*), *qui ad ejus*

ejus Missaticum pertinent conveniant inter se, comunia placita faciant = (a), così ordinò Carlo Magno; per agitar dunque gli affari da noi descritti altrove in comune, era necessario un luogo per tener questi Parlamenti. Che questa publica fabbrica fosse in Firenze l'attestano i suoi Cronisti. Ricordano Malaspina dopo aver riportato una favolosa origine di questa città, dà principio ad una vera istoria, ch' egli dice aver dedotta d' antiche Cronache per i tempi di Carlo Magno = (b) *Nel tempo di Carlo Magno di Francia, e di Ludovico suo figliuolo ebbe principio la nostra città di Firenze disfatta dai Goti, e dai Longobardi; incominciorno a far case, e alcun borgo intorno a S. Gio. Battista, dove i Fiesolani facevano mercato, e chiamavasi* Campo Marte.... *In Firenze vi era* il Parlascio, *dove l' Imperatori con molti nobili Romani consigliavano* = Questo edificio fu visibile al tempo del Villani = *Il Parlagio fu edificato*, dic' egli, *nella villa Camarti.... questo Edificio, che in nostro volgare abbiamo chiamato* Parlagio *fu tondo, e in volte, molto maraviglioso, e con piazza in mezzo, e poi incominciavane i gradi da sedere attorno, ed era per modo che tutti quelli del* Parlamento *si vedevan l' uno, e l' altro.... e in questo si radunava il popolo a far parlamento*. Il Villani non s' ingannava, perchè veramente a suo tempo, questi luoghi in latino si dicevano = *Parlatorium* =

e *Par-*

(a) *Capit. 2. Ann. 812. art. 12.*
(b) *Ricord. Malasp. cap. 42. 43. 45.*

e *Parlamentum* =, come prova Du-Cange nel Glossario; lo stesso dice un' Autore Anonimo, che accenna il Sig. Abbate Manni (a).

Falsa idea de' Luoghi del Parlamento di Arezzo, e Firenze.

Questa verità istorica è stata offuscata prima di tutti dal Borghini, che ne volle fare un' Anfiteatro Romano. Il Cav. Guazzesi trovò che il *Parlagio* di Arezzo, città residenziale del Duca al tempo dei Longobardi, fu venduto al B. Bernardo Tolomei per fabbricarvi il suo monastero, e qui con uno sfarzo di erudizione suppone questo Parlagio un' Anfiteatro Romano (b). Lo stesso per Firenze in un piccolo libretto si è sforzato dimostrare il lodato ch. Sig. Abbate Manni, e finalmente il dotto Abbate Lami (c). Di questi Parlagi se ne trova uno a Pisa, a Lucca, e in diverse altre città. Se io volessi esaminar quanto eruditamente dicano, dovrei formare un libro, ma io mi sbrigherò in due parole; questi non son altro che le fabbriche dei Parlamenti, o diete Longobarde, e dei Parlamenti provinciali sotto i Carolingi, detti in antico tempo = *Mallum* = cioè Parlamento, come prova l' Hikesio o = *Campus Martis* =, *Camarti* dissero i Posteri; sarà vero che fossero detti un poco dopo = *Perilasium* =, se pure non hanno letto male di = *Parlasium* =, come sospetto; è verissimo ancora che servivano per i torneamenti, e spet-

(a) *Notiz. del Parlag. cap.* 9.
(b) *Guazzes. Dissert.* 1. *pag.* 32.
(c) *Antich. Lezz.*

spettacoli; ordinariamente presso queste fabbriche era il Collegio, e il Palazzo reale, e le carceri dette la *Burella* dai successori, perchè ivi vicino soleva essere il *Parlagio piccolo*, cioè il luogo del Consiglio della città, e la Curia dei Giudici, come in Firenze esiste ancora; e quelche dice il Villani, e Malaspini è tutto vero.

Arezzo sotto i Carolingi divenne città dipendente dal Conte Provinciale, e il suo *Mallo* o luogo del Parlamento, che serviva un giorno per la dieta del Ducato e per le liti divenne inutile, l'anno 876. Carlo Calvo venne in Arezzo, trovò la Canonica, e Catedrale fuor delle mura = *& quamvis S. Donati Martiris videretur in hoc specialiter locus electus, eligantius visum est ut Areti intra muros, Ecclesiæ culmine fulgeat, claustrali munitione Clericos contineat* =; onde perchè si erigesse entro Arezzo la Canonica donò al suo amico Giovanni Vescovo = *Forum, quod muro adiacet* = la piazza del mercato, e il mallo = *& ibi stant concelebrationes, ubi hactenus* Mallationum *ventilatæ sunt lites* =, poichè i Giudici in questi luoghi tenevano le publiche udienze, o Placiti (a), e per quanto vedesi i Canonici venderono poi il luogo al B. Bernardo Tolomei; ed ecco cosa era l'Anfiteatro Romano di Arezzo.

Lo stesso deve dirsi della fabbrica dei Peruzzi di Firenze, come dicano il Villani, e Malaspina, avendo io provato che = *Campus*

(a) *Diplom. Med. Arv. dissert. 62.*

pus Martis = vuol dir parlamento, così negli annali Petaviani si legge = *Venit Tassilo* ad Martis campum, & *mutaverunt* Martis campum *in mense Majo* = (a), lo stesso dice Fredegario, e gli annali di Metz.

Festa di S. Gio. e sua Origine.

Finchè i Longobardi furono pagani, e lo stesso deve dirsi dei barbari Franchi dovettero dar principio a queste assemblee cogli atti della lor religione, cioè con sagrifizj a quel Dio, a cui era consegrato il mese di Marzo; convertiti alla religione Cristiana, e preso per protettore sotto la Regina Teodelinda S. Gio. Battista, potè convertirsi il Tempio di Marte nel S. Gio. Battista, ch'è appunto vicino al campo di Marte, e darsi principio al parlamento con una Festa in onor di questo Santo; e in vero il parlamento di Giugno spesso nelle leggi si denota col nome di = *Missa S. Joannis* =. Baluzio riporta un decreto di doversi far le preci publiche, e si dice = *ad Missam S. Johannis sint completæ* =. L'anno 803. si determina da Carlo tener l'assemblea degli stati a Magonza, e si fissa il giorno appunto di S. Giovanni = VIII *Kal. Julias idest Missa S. Johannis Baptista ad Maguntiam generale Placitum nostrum habere volumus* = (b). Questa festa era ancora accompagnata da una fiera libera, e si dava un publico salvocondotto a qualunque malfattore, onde Pipino nelle sue leggi (c) volle obliga-

to

(a) *Apud. Bouquet. Tom. 5.*
(b) *Capit. 2. An. 803. P. 29.*
(c) *Pipin. leg. 43.*

to a pagar la pena del ladro colui, = *qui post Missam S. Johannis Baptistæ latroni mansionem dederit* = cioè terminata la Festa; e questa è la ragione che presso il Campo di Marte v'era il = *Forum Regis* = il luogo della fiera, detta in oggi mercato vecchio. Se io volessi entrar nell'origine della presente Festa, che ancor si conserva di S. Giovanni potrei andar molto innanzi nella sua antichità; ma tornando al Parlagio, la descrizione che fa il Villani di questa fabbrica, come se fosse un'Anfiteatro ci spiega una legge, che parla appunto di tali fabbriche, le quali erano ritonde, e scoperte, onde perchè, e nell'inverno, e nell'estate vi si potessero tenere i parlamenti l'anno 809. fu ordinato che si dovessero ricoprire = *Ut in locis ubi* Mallus publicus *haberi solet tectum tale constituatur, quod in hiberno, & in æstate observandus esse possit* = (a). Prova l'Abbate Lami che oltre il *Parlagio* grande era in Firenze il *Parlagio piccolo*, ho detto un poco avanti cosa egli fosse. Da tutto ciò è manifesto che la città alla destra dell'Arno è la nuova città fabbricata sotto Carlo Magno, e non la vecchia Etrusca.

Firenze Capitale di Provincie, e Città da lei dipendenti

Se dunque Firenze prima di Carlo Magno fu la Capitale d'un Ducato, se i Duchi ebbero annesse più città, o Gastaldati, se perduro l'onor del Duca, e ricevuto il Conte è onorata questa città dal Monarca colla fabbrica d'un Palazzo Imperiale, se si fece capo

(a) *Capit. 2. An. 809. P. 13.*

po della provincia riguardo alle publiche scuole, e per i parlamenti provinciali, vorremo forse dire che fosse privata dell'antica estensione del dominio? Non vi ha dubio che Fiesole dipendesse dal Duca Guntbrando perchè i Monaci di S. Ilario da lui appunto ricevano inquietezze, e contro lui ricorrano; siccome poi era uso che ogni Contea, o Ducato delle provincie littorali avessero quattro città, oltre Fiesole, perduto l'onor del Ducato Pisa e Arezzo, forse sotto il Re Desiderio, penso che Arezzo, e Volterra divenissero annessi di Firenze; queste tre città, e i luoghi di lor territorio furono sempre quelle, a cui dirizzò tutti i suoi sforzi il Governo di Firenze, allorchè prese un'aria di libertà. Nel bando di Ludovico II. di sopra citato si uniscono queste città nel dipartimento del legato = *Theutmundus Florentia, Volterra, & Aristio* = leggi = *Aritio* = Nè Fiesole, nè Populonia è nominata in questo bando, perchè erano per terra, una commendata a Firenze, e l'altra, come io penso a Siena.

Stato delle Città di Arezzo.

Ho fatto osservare che nei principj dell'ottavo Secolo oltre essere stato Arezzo la Capitale d'un Ducato, ebbe una buona Cattedrale con un'Episcopio, dove erano le scuole, e che nel principio del nono queste scuole non più esistevano. Qui posso dimostrare che Arezzo era governato da un Giusdiceonte minore nel 818., cioè dallo *Sculdascio*, tal era Barbalone, che spedì il figliuolo Pietro per assistere ad una questione di beni ecclesiastici

fra

fra l'Abbate Adualdo del monastero Amiatino, e Alipertu Rettore della Canonica di S. Donato in Citiliano, oggi territorio di Montalcino, ma allora nel civile territorio di Siena, nell'ecclesiastico controverso fra Siena, e Arezzo. Il Placito merita veder la luce, e io qui lo riporto dal suo originale conservato nel monastero Amiatino, e oggi nel reale Archivio Diplomatico.

Notitia breve Judicati ad ubi venerunt Andreas *Advocatu Munasterij domini Salvatoris sito monte Amiote, & domnus* Audualdus ven. Abbas *ad Santa* Elina *sita Bajano* territorio Senense *nec non ex alia parte veniens Alipertu presbiter rector Ecclesie* S. Donati *sito* Citiliano *una cum Altiperto advocato suo ipsius Sancte Ecclesie aderant ibidem* Petrus Filius Barbalone Sculdascij de Aritio misso domno Lamperto Episcopio *qui propter ratio superscripta definiendum predictus Episcopus vices suas ibidem eum direxerat, & erant ibidem* Guntprandus, Rachinaldus Justo Magno *presbiteris Aretinis sea* Ildepertu Barberitu Ildeprand Liudicari Clericis Firmo Perturi Lodoni de Clusio Gaudipertu Clerico & Notario Petrus Clericus Onestasio & Christiano Tachipertu de Citiliano Ildebrand Centinario *& de alis pluribus quod ibidem erat dicebat supradictus Andreas Advocato de supradicto monasterio tu Alipertu presbiter & Alsperto advocato ejus quesivi vos jam antea* hanc te dominu Lampertu Episcopus seu Leo & Agiprandu Advocati de Sancto Donato & de ipso Episcopo se & an-

te plures homines in Aritio noviliores ipsius Civitatis *quod per fortias & malo hordine introissetis & invadissetis duo petia de terra & vinea super se abente in Casale Bajani unus super via, & alio sub ipsa casa sub ipsa stalla ipso oratorio vel casas quem Vulcarius presbiter atque Domnicio clericus S. Salvatoris per chartula vindiderunt & mostravi vobis supradictas vineas & terra prope ipsa stalla sed & dedistis mihi vuadia per judisium & jussionem supradicto Episcopo & odie exinde mihi ratione mittatis ante Misso ipsius domni Lamperto Episcopo ecce Petrus Diaconus Misso ejus volo at secundum vuadia & judicio mihi exinde ratione mittatis pro que vero eam invadisse & ipsa monera & domni Imperatori ad eodem monasterio concessa irritam fecistis. Ad hec respondebat predictus* Aliperto *pbro una cum* Altiperto *advocatu ipsius Ecclesie & suo non faciat deus quod nos contra legem introissemus in vinea & terra quam vos dicitis quia ecco cartula pre manibus abemus quod q. Ursulis &* Mauritio *ipsa vinea vendiderunt ad predicti S. Donati igitur quidem & libello illo ecco premanibus quod* Vulcarius *presbiter ipsi petij de vinea seu terra pro supradicto libello confirmavit ad pensionem persolvendam annue* S. Donati *qui supra domnicio* defunctus extra omnes coheredes nos ipsa vineas recolleximus ad parte S. Donati *ad hec respondebat predictus* Andreas *cartula & libello isto quam ostendistis mihi me ad parte monasterj nullum impedit quia temporibus domni* & bm Carulus & Sabbatini Abbati

& tem-

& temporibus Ludoicus & Audoaldo Abbati *ad parte monasterij eas detinuerunt; & de carta & libello nulla..... tenuit respondenrunt Aliperto presbiter una cum Aliperto ad vocato suo nos per testimonias hic presentialiter consignavimus..... potemus quod vineas & terra ista de ista cartula & libello pertineant tunc ego supradictus* Petrus *Diaconus & Misso* domni Lampertu *cum supradicto* Ildeprando Centinario *& supradicti Auditorj judicavimus & vuadia dare fecimus supradicto pbro* Aliperto & Altiperto *Advocato ejus quod sic consignare per testimonia quod de ipsa cartula vel libello pred ctas vineas pertinuisset dederunt vuadia de consignando tunc vuadia ipsa recollecta per fidejussore & intervallos facto sic venerunt predicto pbr cum supradicta advocato suo & interrogatus a nobis* Petrus *& aliis* Auditoiis *dicite si abetis testes vel quelibet alia ratio per quod vineas & terra ipsius contendatis aut defendatis quomodo vuadia dedistis sic ibi refutaverunt & dixerunt certo nos exinde testes non habemus quomodo de isto libello, aut cartula adprovare possumus nec alias cartulas aut ulla ratione non abemus per quas eas amplius contendere possumus sed & iterum manifestaverunt supradicti Alipertu pbr & Altipertu Advocatu suo & non possumus denegare & reatus nos agnovimus quia injuste contra legem ibidem introibimus quia ipsi supradicti petij de vinea & terra S. Salvatoris cum legem esse debent & dum ante me* Petrus *diaconus* & Misso domni Lamperto Episcopo *supradicti presbiter &*

X 2 *supra-*

supradicto Advocato suo taliter refutasserunt & professi fuisserunt illi presentialiter adiuravit Petrus Diaconus & Ildebrandus Centinarius & *Vuornisridus seo Cristofolus pbr &...... seu cunctis* Pleveris de supradicta Plebe *in onore domini Jesu Christi & illo sagramento quem ejus jurate abuisserunt a nobis de supradicta vinea certas dicere veritate pro eo quod isti pbri cum isto advocato sue Celladro cum isto Andreas Advocato de predicto monasterio..... ad parte* S. Donati *per..... sic ipsi supradicti* Pleveri *interrogati ad supradicto Petrus Diaconus dixerunt certe scimus de vinea illa unde isto Aliperto pbr & Altipertu advocatu suo cum isto Andreas Advocatu de predicto monasterio intensiono inter se abent abere & possidere a parte S. Salvatoris sito monte Amiate tempore domni bm* Caroli & Sabbatini Abbati & *tempore* Ludoici Imperatoris & Adoaldi Abbati & *isti prebro ibi anno tempore in contra legem & per fartia introisti Taliter ante nos denegasserunt & professi fuisserunt & supradicti Pleverj ad nobis pro jussione domni Imperatori suum dixerunt testimonium ectum nobis paruit esse lex & ita judicavimus &.... disvestire fecimus ipso Aliperto pbro una cum Altiperto Advocato suo de ipsa petioli & vinea..... de manu sua ipse Andreas ad parte de supradicto monasterio & renunciavimus ea abere supradictas Vineas ad parte domini Salvatoris site monte Amiate vel ejus Rectoris & finita est inter eos causatio unde qualiter inter eos altercantes audivimus & nostrum decrevimus judi-*

judicio per futuris temporibus non resolvantur & hanc notitiam judicati nostri parte nostra Audualdi Abbati *de supradicto monasterio emisimus &* Boni Notarj *scrivere ammonuimus anno dominorum nostrorum Ludovicus & Lotharius filius ejus magni Imperatori Augusti anno Imperij eorum* quintodecimo & nono Mense Madio pro Indictione Sexta.

Sig. m. Supradicto Ildebrando Centenarj *qui in is actis interfuit* . . . . .

. . . .

Ego Firmo interfuit. Ego Barbencius interfuit

Sig. ✠. ms. supradicto Perteri qui interfuit

Ego Ildebertus interfuit

. . . .

Da questo Placito, dal quale rileviamo fra le molte notizie, che contiene, esser stato in Arezzo nell'anno 828. per Rettore lo *Sculdascio*, resta ancora provato che Arezzo era una città non più Ducale, ma dipendente dal Governo di un Conte, o Legato superiore, non potè esser Siena per quello che diremo, necessariamente siam costretti a dire essere stata Firenze costituendo così la quarta città della sua legazione.

In quanto a Volterra io non ho altro indizio, che dipendesse dal governo di Firenze se non che in antico era governata dal Gastaldo, e dal vederla unita nel bando di Ludovico II. alla legazione di Firenze; i suoi Conti non compariscano, se non nel seguente secolo, i suoi scabini li vedremo intervenire

Stato di Volterra.

ad un Placito Provinciale in Siena, cioè *Arrigo e Ridolfo*. Di questa città non ho altro che un semplice strumento del 793., dove comparisce fra i contraenti un suo cittadino; era questi nell'archivio di Massa, oggi nel regio archivio diplomatico, ed è il seguente.

,, In Dei nomine regnante *Carolus excellen. Rex* anno regni ejus in gente Longobardorum
,, *nono decimo*, & domno Pipino filio ejus anno *tertio decimo* mense Madio Inditione prima. Constat me *Lampulu fil. Gumperti Cruì Volaterranu avitator Orticassi* qui vindedit & tradedit tibi *Arimundo presbitero fil. q Radimundi* omnia in omnibus rebus meis cum casa una cum ... fundamentu corte Orto vineis terris silvis olivetis pratis pascuis cum movile vel immovile tradidit omnia & in omnibus rebus meis tibi *Arimundi presbitero* in integro vendere visus sum pro quibus ad te pretio petivi & de presenti accepi *auri solidos viginti* tantum sicut nobis bono animo ad placito convenit. Constat me in omnibus esse superabunde unde a modo de meo qs Lampulu .. omnis substantia res & in tua qs Arimundo presbitero trado esse potestate, quidquid de ipsa sta (*suprascripta*) res facere vel judicare (*disporre*) volueris. Et si quacumque tempore reparare aut tollere quesiveiimus ipsas res pto quodlibet ingenio ab omni defensare non potuerimus ego Lampulu & ad meos eredes tibi Arimurdo presbiteao vel ad tuos Eredes omnia ipsa supradicta res in duplum de quod agitur inter quidem loco super extimatione qua-

„ qualecumque fuerit & anc cartulam a me fa-
„ ctam Aurafudus Subdiaconus fcrivere rogavi
„ Act. in Ecclesia S. Quirici (*sotto questo ti-*
„ *tolo era una Bazia in Volterra*, *come nell'*
„ Ughelli) *in Preciocissatus* Sig. ✠ m. Lam-
„ puli qui hanc cartulam fieri rogavit. Sig †.
„ m. Aurepraudo fil q. Lanciudi &c. fign. †.
„ m. Prandi fil Gundi ad teftes. Ego Aurafuldus
„ fudd. poft tradita complevi, & dedi.

Vedesi quì la città abitata in quefti tempi com' era nell' antecedente fecolo, con diverfe Chiefe, fenza poterne dir di più, avvertendo folo che quefti contratti fembrano fcritti in lingua Romanefca, cioè nella volgare come diremo altrove.

CAPO DECIMO-TERZO.

Siena Città antichissima, e suo antico Vescovado. Sotto i Longobardi è Gastaldato dipendente dal Duca di Arezzo. Risorgimento di questa Città, suo governo, e Consi. Roselle Gastaldato dipendente dalla legazione Senese. Patrimonj della Chiesa Romana in Roselle, e Populonia, e quali. Stato della Città di Chiusi, e sua perdita del Ducato sotto Carlo Magno. Roselle sotto i Longobardi Gastaldato dipendente dal Duca di Chiusi. Villa di T. Pacuvio, e origine di Castiglione della Pescaja. Massa, sua origine, e stato. Stato della città di Sovana, Marca, o Ducato di Toscanella. Governo municipale delle Città Toscane.

Siena Città antica e suo Vescovado antico.

SE un giorno fu posta in questione e dubio l'antichità della città di Siena, e del suo Vescovado, niuno per caso trovar più si può che non accordi in oggi alla medesima questo pregio; i suoi Scrittori, e negli ultimi tempi il Cavalier Pecci eruditamente ha trattato questo argomento, e ha dimostrato l'antichità della Città, e del Vescovado (a). Ma se mai restato ancora vi fosse alcun dubio, un Ipogeo gentile, o Cimitero Cristiano, che quì non esamino cosa fosse, scopertosi nella lue arenarie nel mese di Giugno di quest'anno medesi-

(a) *Pecc. Vescov. di Sien. Pref.*

desimo, ripieno di cinquecento, o seicento trapassati, resi a tutti visibili, senza contar quelli ricoperti dalle arene, che hanno ingombrata la strada, lungo la quale lateralmente si vedevano continuare i loculi, e le urne, una moneta, che per osservazione ancor del dottissimo Sig. *Abbate Luigi Lanzi* valente Antiquario nella Real Galleria di Firenze, porta in fronte il nome di *Publio Licinio*, o sia egli *Galliene*, o *Valeriano* suo padre, trovata in un loculo, pone fuor di dubio l'esistenza della città, e la sua popolazione nel secondo secolo dell' era cristiana.

L' Abbate Lami volendo argomentare a favor dell' antichità di Firenze così la discorre. = Segno di grandezza, e nobiltà di Firenze sono ancora le iscrizioni d'Illiberi città di Spagna, perchè essendo use, come sembra, alcune città della Spagna di aggiugnersi per onore il nome di alcuna splendida città d'Italia, come si vede nelle seguenti, che si dissero *Faventia Barcino*, *Concordia Iulia Nortobriga*, *Genua Urbanorum Ucso*; *Laus Iliffulae* Illiberi si volle chiamar *Florentia Illiberis*, come dimostrano le iscrizioni trovate in quel luogo = " ch'egli riporta (a). Non ho per Siena consimili iscrizioni, ma presso Labbè (b) esiste una carta di divisione, e repartimento delle Diocesi e Vescovadi di Spagna fatto sotto il Re Vamba l'anno 569., dove si trovano in quel Regno Civita Vecchia, Ansidonia e Sie-

(a) *Antich. Lezzion.* 7.
(b) *Labb. Tom.* 6. *Concil. p.* 562.

e Siena = Braca teneat *Centumcellas*, Spali me-
„ tropolitanæ subjaceant hæ Sedes... *Ansido-*
„ *nia* hæc teneat... De Busa usque *ad Senam*,
„ Elepla hæc teneat, *de Sena* usque Datam"
continua Lami = può esser che i Romani istessi
„ volessero onorar quelle città di Spagna col da-
„ re il nome di alcune illustri città d' Italia,
„ che tanto basterebbe per la gloria della nostra
Firenze = ; tanto può dirsi di Siena. Se alcuno
volesse cercare il tempo, in cui potè succe-
dere questa nuova imposizione di nomi Italia-
ni a quelle città Spagnole, potrebbe andare
molto innanzi, poichè trovasene una, che porta
il nome dell' Italia *Italica*, di cui parlando
Strabone = *Italica*, disse, *est Urbs, in Beti-
ca hispanica, quæ Tudertanorum agro adiacet*,
e di questa città fu Silio Italico, che fu Con-
sole l' anno, che si uccise Nerone, o sia l' an-
no 68 dell' era comune, e così prima d' Au-
gusto portavano quei nomi questi luoghi.

Se l' esperienza odierna ha dimostrato, ch' è
un sentimento comune di tutti i Conquistato-
ri o di mutare i nomi alle città conquistate,
o dare i nomi del proprio paese alle città di
nuovo da lor nei conquistati luoghi fabbrica-
te, e perchè non possiamo dir noi che il su-
perbo Romano non imponesse alle città di Spa-
gna questi nomi nell' istessa conquista? e in tal
caso molto probabile l' antichità delle città To-
scane risale alla metà del secolo sesto di Ro-
ma, poco più che cento anni dopo la conqui-
sta della Toscana fatta dai Romani. Non si
sa ove fosse piantata l' etrusca città di *Vetulia*
il

il portare un testo di Plinio = *apud aquas Vetulonienses apud Mare pisces* = , descrivendoci Vetulonia a *Pombino*, o presso la selva *Vetletta*, o lungo il fiume *Cornia*, son questi luoghi non più che due, o tre miglia distante dalla popolatissima Populonia; e chi vorrà credere che l' etrusche 12 antiche Città piantate tutte in un tempo da Tarconte non avessero un territorio eguale, e una egual distanza? Questa distanza si trova uniforme di circa 35, o 40 miglia fra quelle città, che non è questione, che non fossero etrusche. Da Pisa a Volterra Populonia, Firenze corre la stessa distanza, lo stesso si osserva da Firenze ed Arezzo, e da questa a Chiusi; lo stesso da Chiusi a Bolsena e Roselle, lo stesso da Populonia e Roselle. Siena ha un egual distanza da Volterra, da Populonia, da Roselle, da Firenze, d' Arezzo, e da Chiusi, tolta di mezzo una di queste città è guastato tutto l' ordine delle antiche primarie etrusche città, è troppo chiaro dunque che nel testo di Plinio si devè leggere = *Apud aquas Populonienses non procul a mari pisces* = , ne si può con questo solo per me corrotto testo affermare che Vetulonia fosse posta vicino al mare quando abbiamo l' autorità di Strabone, che afferma che la sola Populonia era l' unica Città Toscana posta sul mare (a). Se la Città di Siena si accosta colle memorie ai tempi della conquista dell' Etruria, se i Romani convertirono in loro lingua alcuni nomi delle Etrusche città, come di = *Camars* ebraico = fece-

(a) *Strabon. lib.* 5.

fecero *Clusium* latino, che lo stesso importa, e perchè non si può dire che di = *Vetulia*, o *Betulia*, o *Vetulonia*, che sembra importar *Vecchia* non commutassero il nome in = *Sena* = che può avere lo stesso significato (1)? Jo lascierò ad altri Scrittori il riflettere sulle tradizioni di questa Città, che registrano in quel loro = *Sena vetus* =, nei racconti di Madonna *Veglia*, cioè *Vecchia*, in quel = *Sena Julia* =, e meglio forse = *Sena Vetulia* =, e alcuni altri argomenti non toccati dai Scrittori Senesi (2); senza darmi alcun

(1) E' facilissimo reciprocarsi il B in V. nell'antiche lingue, in ebraico = *Bel* = Denota = *vetustus* = Bethulie = *Virgo* =. Il Comune di Siena nelle monete he = *Sena vetus Civitas Virginis* = senza ch'lo seppia onde abbia origine, precedendo le monete ai suoi noti voti a Maria Vergine.

(2) Il Marchese Maffei nella sua diplomatica ha publicato un Papiro Senese, a cui si potrebbero aggiungnere sei versi mancanti, che contengono le sascrizioni delle Parti. Qui alconi Preti Porzionarij di *S. Pier Maggiore* concedono a livello alcuni predj. Perch'egli trovò *S. Pier Maggiore* in Revenna, e un' altro pezzo di Papiro, unì insieme l'uno, e l'altro, e pretende che spettino a quelle Chiesa; ma perchè non potrebbe spettare a *S. Pier Maggiore* di Firenze? Ma perchè non ad una delle tre antichissime Parrocchiali *di S. Pietro di Siena*, ove s'è trovata la carta? Nel tempo che in Siena fu soppresso il Vescovado, cioè d'Alboino ai tempi di Rotari S. Pietro in Castelvecchio dovett'essere appunto *S. Pier Maggiore*; il Vescovado poi era non lungi dalla porta della città, cioè in *S. Martino*, com'ora meglio conosco, che che siasi che avesse dei beni ad *Tufum*, cioè a Porta Tufi com'altrove dissi. Il Papiro argomento dell'antichità della città si conserva nella bellis-

alcun pensiero se realmente quelch' è molto probabile, sia stato così in verità, venuto ai nostri tempi.

Non v' ha dubio che la città avesse il Vescovo prima dei tempi barbari, leggendosi in Ottato Milevitano un Concilio dell' anno 313. sotto S. Melchiade, ove interviene Felice Vescovo di Firenze, Gaudenzio di Pisa = *&* *Florianus a Sena* =, e non *Sinna* =, come leggano alcuni testi corrotti, (a). Ma la storia del suo Vescovado è conforme a quella di Pistoja; nell' erezzione di Arezzo in Ducato, e passato il territorio Civile ad esser governato dal Gastaldo dipendente da quel Duca, ancora il Vescovo d' Arezzo ottenne il di lei territorio ecclesiastico = *quia dum Longobardi Thusciam occupassent; in Senensi Civitate minime Episcopus fuisset ordinatus...... & primus fuit* Magnus tempore Rotari *Regis* =, così nel Decreto di Ambrogio maggiordunmo del Re Liutprando, riportato dal Muratori, e dal Pecci, onde poi, siccome questo Magno dovette

Sotto i Longobardi e Gastaldato dipendente d' Arezzo.

bellissimo Libraria dei PP. di S. Agostino, ornata in oggi dei più classici, e celebri Autori dalla munificenza, e buon gusto del dottissimo *P. M. Giuseppe Azzoni*, prima Lettore nell' Università di Vienna, oggi nell' Università di Siena, mio Maestro in Sagra Teologia, e Istoria ecclesiastica; di cui ho fatto qui memoria e per marito, e per l' eterna obligazioni che li devo facendomi a comodo di quei libri che non ho; grazie singolare che ottengo umanamente ancora dall' *chiar. Sig. Guido Savini* degnissimo Provveditore degli studj di questa università, a mio Maestro nella Istituzioni Civilli.

(a) *Opt. Milevit. cont. Parmen. lib. 1.*

vette essere Cherepiscopo, come fu il Vescovo Giovanni di Pistoja, presto fra i successori incominciarono le liti per ragione di autorità, e confini per le Chiese matrici della Chiana fino a Montalcino, liti eterne, e finite, come dissi da Pio II.

Suo risorgimento, e governo sotto Carlo Magno, e sui Conti,

Sono uniformi gli Storici di questa città nel raccontarci ch'ella molto si accrescesse sotto Carlo Magno. Se non prima di questo tempo, senza dubbio circa questi tempi dovette riserrarsi una parte della medesima di mura castellane, che ancora in parte si conservano. Chi dalla Chiesa della Compagnia di S. Giovanni continuerà la strada fino alla Dogana, o su la piazza dei padri Carmelitani Escalceati, ad occhio veggente potrà ravvisar l'antico muro della Città di pietre quadrate, con qualche feritoja del gusto dell'ottavo, e del nono secolo. Presso la Chiesa di S. Donato vedesi ancora l'antica porta fiancheggiata da due antichissime torri secondo l'uso di questi tempi, facile a distinguersi dai sigilli, che di alcune città ha pubblicato della nostra epoca il Muratori.

Non può negarsi che questa Città governata un giorno dal Gastaldo, e così subalterna al Ducato di Arezzo non vedesse sotto Carlo Magno la sua Capitale depressa, e se stessa esaltata nel ricevere il Conte, o il Legato Regio, ma di soli tre Conti sotto i Carolingi si è conservata memoria. *Guinichisio* figliuolo di *Raghinari*, o dicasi Ranieri Gastaldo di Pisa, e poi forse Vescovo di quella Città, si

tra-

trova governar Siena nell' anno 867. Egli si dichiara di legge salica, come si protestano poi tutti i suoi descendenti. All' uso dei grandi per dar ripiego alla Famiglia, per la Figliuola, e per le donne di sua discendenza = *de tispite nostro* = fondò in tal anno un monastero in Campi, luogo detto *Fontebuona* cognito poi sotto nome della *Badia di S. Salvadore della Berradesca*, poichè la famiglia non solo assunse il cognome dei *Quinigi* dopo molto tempo, ma ancor dei Berardi Saligi. La fondazione contiene molti beni donati, e si riporta dal Benvoglienti presso il Muratori (a) = *Ego Vinigis Comes Senense filius q.* Richinari, & *Contux mea* Richilda *donamus ad Basilica nostra, quam edificavimus in loco* Campi *ubi dicitur Fontebuona super fluvio Cogia pago Senensi &c.* =, fra l'altre cose dona la Pieve di S. Pietro in Chiatina = *& horatorio nostro in honore S. Ansani sito Plateas Senensi* = la Chiesa di S. Fabiano = *super fluvio Arbia* = e molti altri beni, ch' egli accresce con un aggiunta, che darò altrove. Tutti i testimoni sono di legge salica.

Se questo Conte francese possedeva tanti beni in questa città parmi potere asserire che i Maggiori di questo Conte avessero da qualche tempo posato nella medesima, onde secondo l'opinione di Mabillone si può credere un nipote del celebre *Giunichisio* che fu successore a Ildebrando nel Ducato di Spoleto; e in vero dalle citate donazioni apparisce ch' egli ebbe

(a) *Med. Aev. Dissert.* 66.

be due Figiuoli col nome di *Reghinari*, e *Vinigisi*, or se rinnova il nome del padre, potremo, dire che un suo Antecessore porto lo stesso nome di Guinigiso. Il vecchio Guinigiso vien chiamato Conte l'anno 781. in un placito per una controversia fra Fulrado Abbate di S. Dionigi, e il Conte Riserone = *una cum fidelibus nostris Riccardo Comite*; Griphone, & Vioigiso = (a), vedremo che Grifone era Conte di Sovana, e però molto credibile che l'altro fosse di Siena; vi si aggiunge un'altro indizio.

L'anno 787. venne Carlo a Roma, e in quest' anno i Greci s'impadronirono di Terracina. Adreano scrive al Monarca chiedendo la truppa per riacquistar questa città = *Vulfrinum dirigere dignemini, & cum Thuscanis, seu Spoletanis &c. ad recolligendam ipsam civitatem advenient* = (b); fu dato ordine al Duca Ildebrando di Spoleto, e a Grimoaldo di Benevento accorressero; e fu spedito ancor Guinigiso colle truppe Francesi, che vinsero i Greci = *Misitque Rex Vinigisum una cum paucis Francis, & auxiliante domino facta est victoria a Francis, seu Longobardis* = (c); se frettolosamente dovettero accorrere le truppe di Benevento, e Spoleto, e concorsero le truppe Francesi al fatto di arme, non potevano esser mai queste truppe venute di Francia, ma da un luogo d'egual distanza, e più vicino al possi-

(a) *Rer. Gallic. Bouquet. Tom.* 5. *pag.* 746.
(b) *Cod. Carol. epist.* 64.
(c) *Annal. Bertin. An.* 787.

possibile; come ho provato tutto il littorale toscano era pieno di soldatesca = *gallicum littus & Germanicum stationibus, & excubiis dispositis munivit; fecit idem in littore Italico usque Romam contra Mauros* = come scrisse Eginardo, (a) onde da questi presidj toscani dovettero partir le milizie Francesi condotte da Guinighisio, duopo è dunque il credere ch' egli fosse Conte in Toscana; e in qual' altra città, se non in Siena, ove compariscano in questo, e nei seguenti secoli tanti Saligi qui fermati, e la stessa descendenza di Guinichisio stabilita, e possed itrice di beni? Certamente egli era Legato attestandolo lo stesso Eginardo = *Hildebrandus Dux Spoletanorum cum copiis, quas congregare potuerunt habentes Legatum Regis Vinigisum qui postea Hildebrando in Ducatu Spoletano successit* = (b) testo chiarissimo, che dimostra la celerità, che abbisognò per questo fatto, e la vicinanza che passava fra questo legato, e il Ducato di Spoleto; queste riflessioni unite insieme mi sembrano dimostrare ch' egli fosse Legato in Siena; morì l' anno 822. fattosi Monaco = *Senio confectus* = ; il suo governo di Spoleto fu così di trenta anni, e forse trentuno, essendo morto poco dopo vestito l' abito religioso (c). Darò qualche altra riprova dei molti Francesi che si posarono in questa città, e forse buona parte della milizia di Carlo vi restò; qui solamente

(a) *Vit. Car. M. n. 17.*
(b) *Id. Ann. An 788.*
(c) *Annal. Bertin. An. 822.*

te osserveremo ch'è molto facile trovar l'origine del carattere che alcuni fanno a questo popolo, se la seconda origine di questa città devesi alla popolazione francese. Il terzo Conte che si puo accennar di Lei è *Adelrico*, che la governava nell'anno 833.; avanti lui, e ai Vescovi deputati dall' Imperator Lotario *Agiprando* di Firenze, *Pietro* di Volterra, *Pietro* di Arezzo, e *Vigilio* Abbate di S. Antimo reo convenuto dal vescovo Aretino, *Ridolfo* e *Ringo* Scabini di Volterra, e altri Vassi Imperiali si agitò una celebre questione per il Monastero di S. Pietro sopra il fiume *Asso* = *conjunximus nos* Sena Civitate *cum ven.* Anhastasius Episcopus ejusdem Civitatis, seu Adelricus Comes *Vualcari* Scabino *ejusdem Civitatis* =, dove l'Abbate Vigilio per quanto facesse vedere che Carlo Magno, Ludovico, e Lotario avessero concesso a Tanemondo, e Apollinare suoi Antecessori il *Cagio*, o dicasi la Selva ghiandia di *Citiliano*, nondimeno non s'intendeva concesso il Monastero di S. Pietro compreso in quella confinazione; il Placito è riportato da Uberto Benvoglienti presso il Muratori. (a)

Roselle Castello dipendente dalla Legazione Senese.

Dopo questo Conte non abbiamo di altri memoria per i tempi nostri se non del nominato Guinichiso secondo di cui riporterò qui un Contratto fatto in Roselle, che ci darà la prova del governo di questa città, estratto dall' originale conservato nel lodato Monastero Amiatino oggi nel Reale Archivio diplomatico, e dell' anno istesso 867.

(a) *Med. Aev, dissert.* 70.

In nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Iesu Christi Ludoicus Imperator Augustus anno Imperii ejus octavo decimo Mensis .... Indictione prima. Placu't igitur atque bono animo convenit inter Vuinichisi Comitis de Civitate Senensi nec non Nordmannu & Prando & Bernardo & Poso gg. (germani) filij bm. Petroni de Civitate Clusina *quod aliquis rebus inter se vicariarent* (permutarent) *quod ita est factum Dedit Vinichisi Comes in cambio nomine Casa & omnibus rebus meis in Casale* Staboriliano *quam per alias loca .... dicionis de quemdam* Rechilda *cum folamentis &c. tu mibi qui supra* Vuinichisi Comis *quondam* Richilda *venundavit &c.* siegue la promessa di difenderlo in caso di lite sotto la pena = *aurei libras duas argentu libras tres* = *Nos* Nordimannu Prando Bernardu & Poso *gg. tibi Vuinichisi Comis pro illa rebus que vos nobis dedisti in Casale* Titinanu (Rocca d' Orcia) *& recta fuit per Iulianulu Massarius tam Casa cum folamentis &c. simul damus fortem nostram in Casale* Iunianu *quem nobis obvenit per Cartula q. Petrus cum terris vineis, pascuis &c. & dedimus vobis medietatem de Cagio qui nominatur* Licinianu in territorio Suanensi *prope flumen* Albinie &c. e segue la promessa di difender la robba permutata sotto pena del doppio. *Actum* Roselle.

Ego Vuinichisi Comis SS. *Ego* Prando *in anc Vicarie inter nos facte manus mea* SS. Ego Nordimannu *in hanc Vicarie &c. Ego* Bernar-

 du

iu in hanc Vicarie &c. Ego Boso in hanc Vicarie manut mea SS.

Ego Dionisi Gastaldus rogatus a ßis SS.
Ego Arduosi rogatus SS. Ego Gesperius testis SS.
Ego Villerado Scabino rogatus SS.
Ego Landolfus Alazio SS. Girvisi test.
S. Ego Rainaldu test.
S. Ego Rainolfus S. Ego Anselmus rog. S.
Ego qui supra Teudo Notarius post tradita complevi, & dedi.

Non starò qui ad avvertire chi sieno quei quattro figliuoli di *Pietrone*, poichè di loro ne parleremo altrove, nè la multiplicità de testimoni, che soscrivano di propria mano, che può darci qualche segno dello stato di Roselle in questi tempi, ma solo avvertiremo che Gastaldo di questa era Dionisio, e Villerado uno dei suoi Scabini, o sia Giudice Municipale, e così era città dipendente da una Legazione; e di qual'altra città, se non Siena, ove si vide Guinichisi il Vecchio = *Legatus Regis* =, e dove risiedono i Conti?

Beni della Chies. Romana in Roselle, e Populonia.

Fuò qui nascere un dubbio avvalorato dall' autorità dell' Annalista Italiano, che lasciò scritto che Adriano I. richiese a Carlo *Populonia e Roselle donate alla Chiesa* (a), e se la cosa fosse così certamente non potevano esser membri della legazione di Siena, ma egli si è ingannato con molti altri Scrittori che così crederono; non mai Adreano I. ha richiesto queste due città. Perchè la cosa resti chiara con-

(a) *Annal. Ann. 788.*

convien rammentarsi di ciò che lasciò scritto Giovanni Diacono nella Vita di S. Gregorio Magno = *Per diversas Provincias pro custodia sacræ Religionis, rebusque pauperum strenue gubernandis Ecclesiæ suæ viros industrios Rectores Patrimoniorum ascivit, in quibus Ciprianum diaconum Patrimonij Siculi .....* Candidum Defensorem Thulci, *Pantaleonem Liguriæ* = (a). Non erano questi già Fattori, ma una specie di Nunzj, che presedevano alla distribuzione da farsi ai poveri delle rendite di tutte le masse, che in diversi Vescovadi d'una provincia possedeva la Chiesa di S. Pietro, ai quali commise ancora quel Pontefice d'illuminata mente invigilar sulla condotta dei Vescovi = *quos commissi tibi patrimonj finis includit* = (b). Due Masse dunque nella Provincia di Toscana, e precisamente una in Roselle, e l'altra in Populonia son quelle, che si richiesero sotto Adreano I., come chiaramente apparisce dalle sue lettere = *Et sicut per anteriores nostras syllabos vestram poposcimus regalem potentiam, ita perficere dignetur, ut denuo Missos suos dirigere jubeat, qui nobis pretradere debeat* fines Populonienses, & Rosellenses, sicut antiquitus fuerunt, *nam ex parte nobis ex ipsis finibus non tradiderunt* = (b) ecco le ville, alle quali presedeva in Toscana Candido ai tempi di S. Gregorio = *sicut antiquitus fuerunt* =; non si può mai intendere che si possedesse anticamente Roselle, e Populonia nè avanti i

Y 3 Lon-

(a) *Vit. S. Greg. lib. 2. cap. 53.*
(b) *S. Greg. Epist. 93. lib. 7.*

Longobardi, nè dopo, perchè il Duca Gummaritto prese Populonia, Roselle, e Sovana come ho provato coll' autorità di S. Gregorio (a), dunque si parla della confinazione di queste ville occupate d' Astolfo, e da Desiderio, dei quali confini dice Adreano averne ricevuta una parte, e resta ancor più chiaro in altra lettera, ove richiede *justitias de Populonio*, *& Rosellis nobis facere sub integritate studeant* = (b), renderci il nostro di ciò che a noi si deve nei confini di Roselle, e di Populonia, onde non mai Adriano ha richieste le città. Ma se vogliamo sapere quali erano precisamente queste ville ce lo diranno i Registri dei censi della Chiesa Romana dati alla luce dallo stesso Muratori (c), dicesi in uno che un Benedetto Papa dette in enfiteusi = *Comitatum Rosellensem cum villis*, *& castellis cum placito*, *& cum omni datione* = senza dir di piu, se il Registro è del secolo XII. essendo allora nate le piccole Contee convien dire che sotto nome di Comitato non si deve intendere il territorio, e città di Roselle, ma un qualche Castello in esso compreso; senza confondersi in questo registro, che non esprime cosa si possedeva dalla Chiesa Romana in Roselle, basta leggere il secondo di Cencio Camerario = *In Episcopatu Grossetano* Castrum de Buriano 20 *solidos*, *quidam milites qui dicuntur* Lombardi *Grossetanæ diœcesis tenentur solve-*

(a) *Id. lib. 2. epist. 2.*
(b) *Cod. Car. epist. 90.*
(c) *Med. Aev. Dissert. 69.*

re 20 solidos pro Buriano, *& quibusdam aliis Castris* =; Buriano dunque, e forse Piombino, e non so che Chiese in Populonia date a canone agli Idobrandeschi, e Teodicinghi loro consorti, ridotti a piccoli castelli da queste famiglie sono appunto le ville, e masse, delle quali si parla d' Adriano I. e non altrimenti delle due città di Populonia, e Roselle.

Chiusi, e perduta del Ducato fatto da Carlo Magno.

Volgiamo il discorso alla nostra Città di Chiusi. Reginaldo penultimo Duca era stato un promotor di turbolenze fin dai tempi del Re Desiderio, e come io penso nell' elezione seguita in Toscana di questo Re = *nullo modo prænominatum Reginaldum ibidem in Thusciæ finibus esse permittatis, quod obtinere speramus, eo quod sub Desiderii temporibus ingiæ, & scandala frequenter seminare non omittebat* = (a); esaltato perciò il di lui fratello Regimbaldo, continuò ad esser nemico di Desiderio, conservossi però nell' onore del Ducato, ma entrato nella congiura di Rotgauso con Ildebrando Duca di Spoleto corse la stessa sorte degli altri re; e così Chiusi perdè l' onor del Ducato, la congiura fu avvisata a tempo d' Adreano, che avendo spedito Stefano suo Inviato al Duca Ildebrando = *cum invenit in magna protervia, eo quod Missos Aregisi Beneventani Ducis, sed & Rotgausi Forojuliani, nec non* & Regimbaldi Clusinæ Civitatis Ducum *in Spoletio cum præphato reperit Hildebrando adhibentes adversus nos perniciosum consilium, qualiter mense Martio adveniente utrosque interse unum*

(a) *Cod. Car. Epist.* 60.

congiugnerent Caterva Graecorum, & Adalghisio Desiderij filio, & terra marique ad dimicandum super nos irruant, & Longobardorum Regem integrare, & vestrae regali potentiae resistere = (a). Tassilone Duca di Baviera, e Teodone suo figliuolo furono riserrati in un Monastero nel finir di questo affare. Se *Regimbaldo* eletto Abbate di Farfa circa l' anno 780. (b) fosse il nostro Duca noi potremmo dire che tale fosse stata ancor la sua sorte.

Nel passato libro accennai un contratto dell' anno 772., ove *Guntfrido* = *exercitalis Clusinae civitatis* = figliuolo di Teodoricone dando a livello alcuni beni in Roselle obbliga il livellario a prestar se stesso nella fabbrica del sale che lavoravasi all' Ombrone, come in oggi, credei allora che questo Guntfrido fosse persona di pubblico impiego nel Ducato di Chiusi, questa opinione si vuol qui confermata dal vedere che Adreano dirigeva a lui gli ordini per gli affari di Chiusi, e precisamente per far delle ammonizioni ai due deposti Duchi Reginaldo, e Regimbaldo. „ Corre, „ dice il buon Papa in una lettera a Carlo (c) „ un errore nella nazion Longobarda che non „ ostanti i voti della professione religiosa si possa deporre l abito, e passare alle nozze. „ *Reginaldo* e *Regimbaldo* anno appunto smonacata la figliuola d' *Ermenaldo*, e l' anno „ data

(a) *Ibid. Epist.* 59.
(b) *Chron. Farf. pag.* 350.
(c) *Cod. Car. Epist.* 94.

„ data in moglie a *Nazaro* loro Nipote, glie
„ n' abbiamo scritto, e gli abbiamo ancora
„ ammoniti per mezzo di Guntifrido, e de-
„ gli altri vostri Gasinghi senza profitto = pro
hoc sæpius ammonimus per Guntfridum, *& aliis*
Gasindiis *vestris* = ; senza cercare inutilmen-
te come si andasse a finir quest' affare, vedesi
qui Guntfrido persona di qualità in Chiusi,
e forse Gastaldo o di onorifico impiego, onde
quando lo vediamo in Roselle presiedere agli
affari del sale, possiamo credere che Roselle
dipendesse dal Ducato di Chiusi.

Roselle dipendente sotto i Longobardi da Chiusi.

Se non basta tal congettura ne darò una
prova senza replica. Nell anno 815 Ludovi
co Pio concesse all' Abbate Apollinare di
S. Antimo la Corte della Pescaja, che è a
confino con Grosseto e Buriano, e questa aper-
tamente si dice ch' era una Corte appartenen-
te al Publico, e prima al Ducato di Chiusi,
il diploma che conserva ancora il suo sigillo
è nell' Archivio delle Riformagioni della città
di Siena, e fu stampato dal Tomasi, e dall'
Ughelli con tanti errori, che merita rivedere
la luce emendato.
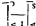
*In nomine Domini Dei, & Salvatoris nostri
Jesu Christi* Hludovicus proles Caroli Magni
Imperatoris *divina ordinante providentia Impe-
rator Augustus.*

*Cum petitionibus servorum Dei justis & ra-
tionalibus divini cultus amore favemus superna
nos gratia muniri non diffidimus. Igitur com-
pareat omnium fidelium nostrorum magnitudini
eo quod secundum petitionem Viri ven.* Apolle-
naris

maris Abbatis *concessimus ad Monasterium* S. Antimi Cajo *qui vocatur* Cecliano de ratione Senense civitati *idest per confinia & loca denominanda ab oriente fluvium* Axo *ab occidente fluvius* Umbrone, a ponte usque in vado qui dicitur Ursi (Orcia) *a meridie de vado Ursi per viam quae ducit sub* monte Lucini *a monte Lucini usque in viam S. Antimi ab aquilone* terra Petroni. Gastaldi *deinde via publica usque ad ponte de Umbrone cum duo oratoria infra ipsa fine posita idest* S Cristina & Sancta mater Ecclesia *cum una curte props ipsa S mater Ecclesiae cum omnia quidquid ad ipsa Curte pertinet & infra loca denominata cultum & incultum* in fine Clusine. Piscaria a mare medietate cum medietate de ipsa Curte *vel casas ad ipsa* Piscaria *pertinentes* qui fuerunt de Publico Civitatis Clusine *idest per confinia & loca denominanda ab oriente* stagno (Padule di Castiglion della Pescaja) *in loco qui dicitur Maregia ubi est* Ecclesia S. Pancratij (titolare della Badia al Fango) *exinde pervenit per* Campum S. Petri (di Roma) *per medium montem super* Cordoliano *inde ad Tessaratas usque ad* Ampla (Ampio fiume) *ab ampla pervenit ad montem qui dicitur* Marmianus *de marmiano ex alia parte contra occidentem pergit per summitatem* Montis teli (Tirli) *descendit usque ad Lutum* (al Fango) *de Luto ad* Valle impia *a Valle impia ad* Caserbe *de Caserbe venit in mare deinde juxta litus maris pervenit ad locum ubi* stagnus in mare mittit (oggi porto di Castiglione) *ex illo loco pervenit ad terra* S. Laurentij

tij (Catedrale oggi di Grosseto) *una cum ipsa* mostaria & anguillarie *atque cum ipso stagno* & barcariis suis *cum omnia super se habentes quidquid ad ipsam Curtem pertinet & infra locu denominata cultum & incultum cum servis & aldiones propterea has litteras preceptionis nostre in eodem Sancto Monasterio conscribere jussimus ut ab hac die jam fatus* Apollinarius *suique successores abendi tenendi dandi commutandi vel quidquid exinde ad profectum jam fate ecclesie eligerint faciendi liberum in omnibus perfruantur arbitrium ut nullus de fidelibus nostris vel cujuslibet ex judiciaria potestate jam dicto Apollenarius Abbas aut successoribus suis de supradicta consinia inquietare, & calumnia generare nec aliquid ex hoc quod nos pro remedio anime nostre ad predictum sanctum locum ex nostra munificentia concessimus abstrahere adminuare quoque tempore presumatur sed nostris Deo auspice futuris temporibus in helemosina nostra ibidem in augmentis proficiat quatenus melius delectet ipsos servos Dei qui ibidem Dei famulari videntur pro nobis uxorique acliberis seugenti nostre jugiter misericordiam Deo adtentius exorare, Quod si quispiam hanc nostram concessionem quod non credimus quoque modo vialare presumpserit sciat se compositurum auri obrizi libras sexaginta medietatem Palatii nostri, & medietatem ad supradictum venerabile Monasterium* Sancti Antimi, *& ut verior ac firmior habeatur vel pro tempore Christo propitio observetur manu propria subter firmav mus & annulo nostro sigillari jussimus.*

Si-

Signum Imperatoris [monogram] *Hludovici serenissimi Imperatoris*

Ego duraodus Diaconus ad vicem Helisacar *recognovi*

Datum quarto Kalendas Ianuarij anno Christo propitio primo

Imperij domni Hludovici *piissimi Augusti Ind. octava*

Act. Aquisgrani Palatio regio. In dei nomine feliciter Amen. (1)

Non

(1) La Corte della Pescaja, donata per metà alla Badìa di S. Antimo di Montalcino, è la medesima Corte, o sia territorio di Castiglione della Pescaja. Facevo osservare al degnissimo Sig. Marchese *Alessandro Chigi*. Ciamberlano di S. A. R., e Commissario per la confinazione col Principato di Piombino, come le antiche ville passate la maggior parte ad esser i presenti nostri Castelli abbino conservato l'antica loro confinazione, così qui troviamo che questa Corte confinava col Cortiliano, ch'era una de le Masse di S. Pietro di Roma, conserva il confine di = *Podium teli* = Poggio alla Spada in oggi, dove il B. Giovanni da Batignano fabbricò un piccolo Monastero, e dette motivo che vi nascesse il Villaggio detto oggi di Tirli, come viddi nel I. Libro Mem. dell'Archivio di Castiglione; la Corte antica scende col suo confino a *Valle Impia*, e questa credo sia *Malavalle*, dove si ritirò S. Guglielmo, che alcuni vogliono Duca di Aquitania, e fabbricovvi il suo Monastero, ch'ancora esiste, scende al mare, e lungo il lido torna = *ubi flagnus in mare mittit* = ch'è appunto il porto di Castiglione. Alle Ville Ducali, o dicasi del Publico, com'era questa ordinariamente era unita la Villa reale, così appunto vicino a queste si unisce = *Valdum regis*

Gastaldi di Chiusi.

Non solo questo Diploma prova che Roselle in antico dipendeva da Chiusi, ma ci da una riprova che Chiusi perduto l'onor del Ducato

regis = così cognito nell'antiche Carte: *Wualdum* importa Bandita, e di questo ne appartiene le massima parte el Principato di Toscana, e accresce il territorio antico della Corte di Castiglioni coll'altre Rocca di Pian d'Alma; tutte queste Corti appartenevano agli Aldobrandeschi, e Gheradeschi, che hanno un comune stipite, nei Secoli X. XI. e seguenti.

Ho detto, e provato che i Longebardi s'impadronirono delle Ville degli antichi Signori Romani. Cicerone pro Milone, per osservazione del ch. *Sig. Ab. Leonarda Ximenes* nei suoi due eruditi libri sopra la Maremma, raccouta di Clodio = *cum ab equite Romano splendidissimo viro T. Pacuvio non impetrasse ut* Insulam in Lacu Prelio *venderet repente lintribus in eam Insulam* maceriem, *calcem, cæmenta atque arenam convexit, domineque trans ripam inspectante, non dubitavit edificium instruere in alieno* =. Si sa che il lago *Prelio* è quello di Castiglione. La Pescaja Villa era appunto nel luogo detto ancora in oggi l'*Isola*, e fu distrutta d'Alfonso Re d'Aragona nel 1447. nella guerra contro i Fiorentini; passò da Ferdinando figlio d'Alfonso in Pio II., come racconta il Gobellino Comment. Pij II. ib. 7. che dette Castiglione col Giglio ai nipoti. a la Badia al Fango in Commenda al Cardinal Francesco Piccolomini, che fu poi Pio III., a suo tempo il lago circondava questa Isola, come leggesi in un processo esistente nell'Archivio della Catedrale di Siena B. 7. n. 51. = *item ponit & probare intendit quod in dicta Diocesi Grossetana fuit, & hodie est quidam lacus, & quod in dicto lacu est quædem* parva Insula *aqua circumdata, & in quam Insulam per unum Pontem inibi factum itur* =, il che conviene perfettemente con Tullio; ed ecco come questa Villa di T. Pacurio coll'andar dei tempi nell'inondazione dei Barbari passò nei Duchi di Chiusi, e per

cato era già governato dal *Gastoldo Pietrone*, che noi viddemo padre dei quattro fratelli *Bernardo*, *Nordimanno*, *Pofone* e *Prando*, o dicasi Aldeprando, che fecero la riportata permuta col Conte Guinichifo di Siena; è notabile che al tempo di Adreano le perfone, che regolavano gli affari di Chiufi erano Gafindj, o vogliasi dir fecondo Muratori perfone, che godevano l' onor d' effer familiari di Carlo Magno, io li credo fopraintendenti all'economico delle Ville regie; nel Placito tenuto l'anno 812. per deporre Nebolungo dal poffeffo del Monaftero di Piftoja (a) fi legge che v'intervennero = *Mauro*, *& Petrus Dux*, *Poto*, *& Leo Judices* = fofcrive un = *Ego Poto Gafindo Regis* = il nome di Potone, o Pofone fi vede rinnovato da Pietrone in un fuo figliuolo, confronta colla lettera d' Adreano che Chiufi fi regolaffe = *per Gafindos veftros* = inclino a credere che Pietrone Gaftaldo paffaffe ad effer Duca di Tofcanella, dove la fua defcendenza, come offerveremo poffedè molti caftelli. Certamente nell'anno 804 non era in Chiufi il Gaftaldo Pietrone; ma un *Ifchimpoldo*, che interpone il fuo decreto in un Contratto di dona

e per la mezza parte de Ludovico nelle Badia di S. Antimo, i cui Abbati vi fabbricorno la Bazia di S. Pancrazio, e fpettavo ad effi le Pieve di *S. Giovanni* di Caftiglione, e *S. Maria in Arcione*, Chiefa diftrutte diplom. Henrici III. apud Hughell. in Epifcopis Montis Ilcin. Alfonfo che diftruffe l' antico Caftiglione poco dopo tornò a riedificarlo, come fi vede al prefente Titius. Hift, Ms. Senens an. 1447.

(a) *M ed. Aev. differt. 70.*

na Ladisaida alla Pieve di S. Vittorino di *Aquaviva* Villa in oggi Granducale nel territorio di Montepulciano, e allora di Chiusi, come rilevasi dal seguente contratto conservato nel lodato monastero Amiatino. (1)

In nomine Alme Trinitatis Karolus Serenissimus Augustus & a Deo coronatus magnus & pacificus governans Imperium romanorum protegente Christo anno Imperij sui tertio & per misericordiam dei Rex francorum & Longobardorum & Pipino filio ejus regibus anno regni eorum in Italia tricesimo primo & vicesimo tertio Mense Augusto indictionem undici *Scripsi ego Andreas Notarius rogatus a Laidifada bf (honesta femina) vindetrix atque Luccio fabbru iugale ejus Ego Laidifada* interrogata sum per I chimbaldu Gastaldu *atque per Cresulu* Gampulus & Roccullus propinquiores meos *si ista venditione per violentia viro meo fecissem annon sed michi Laidifade sic est manifestum quod ista venditio per nulla violentia v re meo facio &c. vendo tibi Adelperto Alamanno filio Fridiperto una petia de terra in Casale bobbianu &c. solidos novem recepi ad finitum pretium &c. Actum* ad Sancto Victorino ad Acqua viva in *Casale Redusso. Sig. m. Iste Laidifade vinditrici qui hanc cartam Scribere rogabi.* Sd. m. *Luccio jugale ejus vb. & vinditioni consenfienti scribere rogabit*

Sig. m. Ischimpaldo Gastaldo *qui ipsam feminam interrogavi.*

Sif.

(1) Si avverte che queste Carte sono in oggi nel Reale Archivio diplomatico.

Sig. m. *Ursulu Gampulu & Roccolu qui ipsam &c.*

Signum manu Pleino Centurio (centenario) testis

Sig. *ms. Johannis* de Oile test. *Ego Anduasus &c. p. s. c. & d*

Dopo questo vedo mentovato un' altro Gastaldo *Pietro* in un contratto dell' anno 817., e finalmente un *Teutardo Alamanno Gastaldo*, che interpone il suo Decreto in un Contratto consunto dall acqua dell' anno 826 fatto nel medesimo Monastero Amiatino restandomi solo dubio, se appartenga a Chiusi, o a Sovana.

In nomine Dei & Salvatoris nostri Iesu Christi Imperante dominis nostris Ludovichus & Lutharius *filius ejus magni Imperatori anno imperij eorum .... decimo & septimo Mense Decembri Ind. quinta Manifestus sum ego* Audualdus *Abbas Monast rij S. Salvatori sito Monte Amiate qualiter Ribari Alemanno filio bon. Menald ...... cum convenientia atque bono animo convenit per consensum & voluntatem Munald .... Audualdus Abbas te Ribari & Alticunda Conjux .... atque Ribari atque Alticunda Conjux tua per cartulam venditionis Vedidit .... & in omnibus ipsis rebus vos confirmo ....*

Actum in supradicto Monasterio domini Salvatoris

Ego Audualdus Abbas in hunc libellum a me factum m. m f.

Sig. m. Ribari & Alticunde qui hunc libellum fieri rogaverunt

Sig. m.

Sig. m. Avuldun Franciscus homo *testis &c.*

Teutardo Gastaldo Alamanno quì m. S. S. rogavit

Ego Azzo testis

Sig. m. Allino Franciscus homo

Ego Amalbertus clericus

Sig. m. Trisilius filius Oxoni &c.

Ego Maurus Presbiter & Prepositus *consensi &c.*

Ego Godifridus Presbiter & Monacus *ex jussione domini Audoaldi &c.*

Ego Bonnulinus *pbr &* Monachus *ex jussione &c.*

Ego quì supra Otfridi notarius post tradita complevi & emisi.

Non solo abbiamo accennati questi contratti per provar che Chiusi perdè l'onor del Ducato, e si governò dal Gastaldo, ma ancora per dimostrare i molti Francesi, Alamanni che si fermarono in queste parti, e che ottennero naturalmente i beni dei ribelli confiscati. Or questo Gastaldato dovett'esser subordinato a Siena con Roselle, e Populonia già distrutta dai Greci. Non parlo di *Massa*, perchè se in antico vi fu, come in vero accenna Ammiano Marcellino (a) = *Gallus Cæsar natus apud Thuscos in Massa Veternensi* =, il vero si è che non è mai rammentata nei tempi presenti, e solo comparisce nel secolo X. (1) Che queste

Massa e suo stato.

(a) *Ammian. Marc. lib. 14. cap. 11.*

(1) E'opinione moderna seguita dal Sig. Targioni Tozzetti nei suoi Viaggi Tom. 4. che Massa abbia

queste quattro città formassero la Legazione di Siena, oltre non trovarsi se non in quella Capitale il Conte, e nell'altre il Gastaldo

par-

bia origine dalla distruzzione di Vetulonia, la quale ripongono otto miglia distante dalla città, e circa due dal mare, quasi al Padule di Scarlino. Ha origine tale opinione da un contratto del 1204. dove la famiglia Lamberti di Pisa vende tutti i suoi averi al Comune di Massa dentro i confini del di lei Territorio, e fra quelli è nominato un luogo detto *Vetulonium* credendo così esser questo il luogo, ove esisteva Vetulonia. Ma il contratto è copia, e questo luogo in altro contratto del 1217. è detto *Vitolianum*, ed era una cura Parrocchiale appartenente alla Abbazia di S. Pancrazio al Faggo sotto il titolo di S. *Martino*, permutata l'anno 1180. coll' Abbate Ranieri di Settinga, come vedesi nel contratto stampato frai Documenti del libro intitolato = Esame d'un libro sopra la Maremma = e nel citato contratto del 1217. esistente nell'Archivio dei Signori Canonici di Massa è scritto *Vitolianum*, onde sulla parola non può farsi alcun argomento, e qui vicina era altra Cura rurale detta in antico = Pastorale = oggi = Pieva de' Pastori =, o Pievaccia. Ma quello che più, Strabone visitò questi luoghi, dove vicino alla Cornia, alla Pecora, e Bruna fiumi esistevano in quel tempo anco ora i Forni del ferro, dicendo = *vidimus etiam qui ferrum ex Æthalia (Elba) allatum elaborarent, non enim in ea insula fornacibus liquari potest, sed statim effossum in Continentem profertur*. Se Vetulonia fosse stata nel luogo, che dicono questi Autori presso la Pecora, o vicino al mare, non averebbe Strabone lasciato di nominarla; ma al contrario dice di Populonia = *itaque mihi sola videtur de omnibus tyrrhenis Urbibus vetustis, hæc ad mare condita fuisse, cum conditores omnibus modis mare fugerent* =, dunque presso il mare non v'era, che la sola Etrusca città di Populonia. Vetulonia posta nel luogo citato sarebbe solamente distante da Populonia dieci miglia, lo

che

parmi che lo dimostri il citato Bando di Ludovico secondo, perchè dopo gl' inviati di Firenze segue per Siena = *Roselmus Ulsid Sena*, *Andreas* = lesse male Camillo Pelle-

Z a gri-

che non conviene alla distanza, che passa fra le città Etrusche, ch' è circa a 40 miglia; dopo avere Strabone visitato questi luoghi, doveve per necessità dopo Populonia far menzione di Vetulonia, benchè si volesse supporre distrutta, ma egli da Populonia passa subito a Cossa, che descrive un poco sopra al mare = *post Populonium Cossa Urbs est, paulum supra mare sita in sublimi Colle* =. Non potendo dunque nascer Masse dalla destruzzione di Vetulonia, io do a questa città l'origine dalle ferriere antiche dal tempo istesso dei Romani. Muratori *Iscript. Antiq.* CCCLVI. 2. riporta un Iscrizzione, dove si rammenta Massa delle ferriere = *Massa ferrariarum* =; quando ancora qui non parlasse della nostra Massa, ci dimostra, che la parola *Massa* denota precisamente un lavorio di ferro. L' anno 809. restò distrotta Populonia dai Greci, e allora il Vescovo passò nella Chiesa di S. Pietro all' Orto, come si legge nel Breve di S. Gregorio VII. dell'anno 1074. di sopra citato = *Et inde ad Sanctum Petrum in quo persedet* =, Chiesa poi ridotta magnifica nell' anno 1197. come dalla sua Iscrizione.

Anno milleno centeno bis quadrageno
Addito septem post istos, atque deceno
Hoc Templum Christi lapidi conjungitur isti.
Sanctus Petrus Sanctus Paulus Sanctus Johannes

dopo poi l' anno 1117. si trova il Vescovo intitolarsi = *Episcopus Massanus* = segno evidente della sua traslazione. Per i tempi nostri Carolingi la città he alcune Chiese, come S. Michele, e S. Giovanni, e v' erano ancora quà l' entrate regie, come i Bagni = *Balneum Regis* = oggi Bagnatea = *Molendina Regis* = e la fortezza, oggi Spedale, ritiene il nome di = *Mons Regis* = ma non v' ò trovata alcuna carta del suo governo, comparendo i suoi Conti nel Secolo XI.

grino, deve leggersi = *Roselle Clusium Sena, Andreas* = ch'è il Commissario di questa Legazione.

Ducato di Toscanella, e stato di Sovana

Diremo quel che ci è noto di Sovana, dopo che volontariamente si rese ad Ariolfo Duca di Spoleto non si può dubitare che non appartenesse a quel Ducato, nondimeno vi fu un tempo, ch'ella fu governata da un Conte come Fermo e Capua del genere di quelli, che non dipendevano più dal Duca, ma erano membri della Republica Longobarda, e Capi del Municipio. Trovo che ancora in questa Città esisteva, come nelle altre la sua Corte Reale nel 752., lo prova un contratto di mille, e trent' anni sono conservato originale nel monastero di S. Salvatore, che almeno per la sua antichità merita veder la luce.

In Christi nomine regnante domino Astolfus *vir excellens* Rege *regni ejus de propitio teri o mense Junius indictione quinta felix, ideoque in Dei nomine repromitto ego Arnifridu supernominatu de Arnicciuolo filiu quondam Vadulpi & abitator Vicu qui nominatur Lulu tibi Frisciano abitator in Vico qui nominatur* Tinu *resedire in Casa Marculoni socero meo diebus vite mee quo nulla conversationem facias nec in Clusio, nec in alia Civitate ad abitandum nisi in pecunia* (patrimonio) *de socero meo Marculone & si forsitan ego infrascriptus Arnifridu tibi voluero per qualunque ingenium sive in* territorio clusino *ubi natus fuit sive in altero aut in qualecumque Civitate evitare aut lavorare nisi in supradicta pecunia Marculoni cujus filia mihi in conju-*

conjugio fuiavit aut ipsa pecunia non lavoraverit aut diligens eas pro eo quod ipsa pecunia dimittere presunsere aut de judiciaria vestra exire voluere quoquam tempore tunc componere promisero solidos quinquaginta &c. Actum in Civitate Suana

Sig. m. Arnifride qui hanc Cartulam fieri rogavit

Sig. m. Grasoni abis Curtis domni Regis *Rogat. test.*

Sig. m. Pascusio de Vico Turiliano *Rog. test.*

Sig. m. Possoni Aremanno. *Rog. test.*

Che impiego fosse quell' = *Abis* = nella Corte reale nè il Dugangio l'ha detto, nè io so indovinarlo; fra i testimoni esaminati negli Atti Aretini, e Senesi avvenne uno che si dice = *Egis Curtis domni Regis* = ma forse deve leggersi *Avis* come nel nostro. Che in Sovana al tempo della conquista fatta da Carlo vi risedesse un Conte Crissone apparisce da un contratto del 768, che darò altrove, quì ne riporterò un altro del 833. dove si parla del suo figliuolo Stefano.

In nomine Domini nostri Jesu Christi imperante domno piissimo perpetuo Augusto Lodoviсus *a Deo coronatus magnus Imperator anno Deo propitio nono decimo atque* domno Gregorius summus Pontifice *& universali Papa & in sacratissimo Beati Petri Apostoli sede anno quintu mense Januario inditione undecima feliciter.* Ego Stephanus filius bm Crissonis Comis de Cive Suana *ad presens die de dono cedo trado seu per*

 cartu-

cartula donationis confirmo tibi Davit *libellario meo filio* q Piparelli *idest ipsa Casa mea in* Silvina *ubi tu modo per libellum resedis idest ipsa casa cum curtis, vineis &c. & trado tibi Davit vel ad tues heredes ad potestatem possedendi vindendi &c. & pro confirmatione vel stavilitatis cartule donationis recepi ego Stefanu da te Davit Launicildu manuciparia unum ut hanc meam donationem firmam & stavilem debeat permanere &c.* Actum in Corte ipsi Stefano in Trivisloni

Ego Stephanu *in banc cartam a me factam*
Sig. m. Benifatii de Santu Savinu
Sig. m. Petronj madatarie Rhg. test.
Sig. m. Deodato de Agello
Sig. m. Leonolco de Santu Savinu
Et ego demnisius Not. post tradita complevi & vededi.

Accennai un Placito ove comparisce in Parigi il Conte Vinigiso, e il Conte Crissone nel 782, non deve dare ammirazione che io lo creda lo stesso, dopo aver provato che *Vinigiso* era Conte di Siena, e dopo aver veduta la regola di Carlo Magno, e Ludovico di far variar continuamente il governo a questi Conti, senza dire che vi si poterono trovare nell' Assemblea generale degli Stati, e in una spedizion militare.

Morte di Toscanella

Ma Adreano I. rammenta a Carlo in una sua lettera ch' egli aveva donato quattro Città Sovana, Toscanella, Viterbo, e Bagnarea, = *Sicut in partibus Tusciæ Civitates idest* Suanam, *Tuscanam Biterum & Balneum Regis* cete-

caterasque Civitates offerentes condonastis = (a) furono queste città quelle appunto che con Spoleto abbandonarono il Re Desiderio, e ricorsero al Papa. Io vedo che di queste quattro città, ne fu formato un Ducato che prese il nome di *Marca Tuscana*. Il P. Berretti avendo letto nel Sigonio che Toscanella formasse un giorno un Ducato, o Marca pretende che abbia errato Sigonio dal leggersi talvolta = *Thuscana ad Martam, hinc error in exemplo Sigoniano* = (b), ma l'abbaglio è tutto suo, della Marca di Toscanella ne parla nelle lettere S. Gregorio VII. S. Pier Damiano nella lettera 17., e prima di loro il Cronico di Farfa = *quæ causa finita fuerat in presentia comitis Girardi filj Ranerj, cui Abbas Hugo commiserat omnes cellas in Marca Tuscana* = (c), così venne a formare un marchesato, nome, che nei governi di confini subentrò a quello di Ducato, o Legazione, e fu appunto uno smembramento del Ducato di Spoleto. Che la cosa sia così ce lo dice espressamente la legge della successione al Regno, o sia il testamento di Carlo Magno dell' anno 806., che divide l'Italia nel caso che morisse Pipino senza figli = *quidquid inde Romam pergenti ad lævam respicit de regno quod Pipinus obtinet una cum Ducatu Spoletano hanc portionem accipiat Carolus, quidquid autem Romam euntibus ad dexteram jacet* una cum Ducatu Thuscano, *usque*

(a) Cod. Carol. epist. 90.
(b) Chorogra. n. 102. Rer. Italic. Tom. X.
(c) Chron. Farf. Rer. Ital. Tom. pag. 573.

usque ad mare Ludovicus sortiatur = non si parla quì della Toscana, che non formava in questo tempo un Ducato solo, ma del Ducato di Toscanella, che dicesi *Tuscana* a differenza della provincia, che dicesi *Thuscia*; e spiegato ciò dal Bando di Ludovico II. = *in Ministerio Vitonis Ritmo, & Johannes* = cioè nel Ducato di Spoleto, ove era Duca Guido = *in littore Italico Ermefridus, Macedo, & Ulferius* =, tre inviati per le Marche del lido Toscano fino a Roma = *& mare Australe* = cioè alle parti di Benevento. Non avendo Berretti conosciuto questo Ducato ripose fra i Duchi di Spoleto = *Romanus dux* = che lo trova tener giustizia in Viterbo (a), lo che accenna ancora Muratori negli Annali (b), ma questo istesso Autore non mi pare che avesse nessuna idea di questo Ducato, o Marca, perch'essendosi incontrato in un diploma di Carlo Calvo dell'anno 877. che rammenta = *ambos Spoletanos Ducatus* = vuol che uno fosse Spoleto, e l'altro ora Fermo, ora la Marca di Ancona, ora di Camerino (c), quando in verità Carlo Magno smembrò da Spoleto le narrate quattro città, e ne formò il Ducato di Toscannella. Che Romano nell'anno 806. fosse Duca di Toscanella apparisce chiaro dal medesimo Placito = *ante praesentiam Romani Ducis Castri Viterbiensis, & omnium Judicum ejus*

(a) *Loc. cit. n.* 111.
(b) *Annal. Ann.* 806.
(c) *Med. Aev. dissert.* 5. & *Rer. Ital. Tom.* 2. *pag.* 812.

vjus = e trattavasi dal Castel Veroniano = *territorio Tuscanensi* =. Era qualche tempo che gli stessi Vescovi di Toscanella si ritiravano a Viterbo. Monsignor Galletti ha dato alla luce un'antica Carta, dell'anno 767. fatta = *in presentia Leonis Episcopi Civitatis* (forse Thuscanæ &c) *Castri Viterbij* = (a) lo stesso deve dirsi dei Duchi, che ora in Viterbo, e talvolta posarono in Corneto. Dopo Romano io sospetto che governasse questo Ducato quel *Pietro* Duca che si vidde = *Missus Leonis* = nel 812 a Pistoja. Nell' anno 867. vi era Marchese Lamberto, vi trovò poi il Marchese Ildebrando, e nel 1015. Raniero, che passò ad esser Duca di Toscana; se si dovesse credere al registro citato, Sovana fu data da un Papa Benedetto alla famiglia Ildobrandesca, ma nel registro di Cencio Camerario non vi si trova nulla, benchè si accenni il Comitato Rosellense, e sia Buriano. Si maraviglierà forse alcuno che io non rammenti la Costituzione, o sia donazione di Ludovico riportata dal Graziano, Baluzio e molti altri, dove si parla di questi luoghi, ma per dire il vero non è Carta originale, come altrove osserveremo, può benissimo però stare che Carlo Magno offerisse alcuni Canoni alla Chiesa Romana, riservandosi il dominio, e la proprietà dell' uno, e l' altro Ducato di Spoleto, dei quali come si è veduto ne dispose nel suo Testamento.

Ho dimostrato che di quattro Comitati, o città

(a) *Gallet. Gab. pag. 91. in Not.*

Governo Municipale delle Città Toscane.

città era composta la Marca del Friuli, di quattro era parimente composto il Ducato di Lucca, di quattro città richieste da Adreano è composto il Ducato Toscanense, o dicasi la Marca di Toscanella, parmi dunque aver ragione, se quattro città ho assegnate a Siena, e a Firenze, tanto più che le città subalterne si son trovate prive del Conte, e governate dal Gastaldo, o altri Giudici Municipali. I Cronisti di Siena, e Firenze son costanti nell'asserire che Carlo Magno fece libere queste città, e lasciò che si governassero da se stesse, ma alcuni degli Storici hanno estesso troppo questa libertà, la quale non consiste in altro, se non in quel sistema municipale, che abbiamo già dimostrato aver conservato questo Regnante; sistema, che al dire il vero in Toscana incominciò cogli Etrusci, continuò sotto i Romani, sotto i Barbari, e sotto i Carolingi con poca variazione di cose, e di nomi, e può dirsi, che ancora in parte si conservi.

Dovevo qui io riportare la descrizione della Contea di Chiusi coll'origine dei presenti castelli, ma la mole, che ho prescritta al mio libro m'obbliga a trasportarlo al seguente dopo i fatti dei Rè Carolingi, bastandomi in questo aver dimostrato il sistema del Governo, e le Leggi.

Fine del Libro Secondo.

L' EDITORE.

Questa Opera non era stata abbandonata dall' Autore; egli fino al [illegible] di Maggio di quest' anno ha obbedito a quei comandi ch' è dovere, e onore il servire; fra non molto anderà sotto il Torchio il terzo Libro; lo che può servire di avviso ai Signori Associati, ch' hanno improntato il loro nome, e per discolpa giusta dell' Editore medesimo.